



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di San Remo (sezione II)

composto dai magistrati:

dott. Aldo BOCHICCHIO **Presidente estensore**

dott. Silvana ORONZO **Giudice**

dott. Giampiero BORRACCIA **Giudice**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel processo a carico di:

1) MARCIANO' Francesco nato a Delianuova il 27 agosto 1928, res. Ventimiglia Via Tenda n. 50.

Arrestato in data 05.05.1994 - agli arresti domiciliari dal 23.06.1994 - scarcerato in data 03.10.1994.

LIBERO - ASSENTE.

2) MORABITO Ernesto nato a Molochio il 30 ottobre 1910, res. Ventimiglia Via Cavour n. 51.

Agli arresti domiciliari in data 05.05.1994 - scarcerato in data 24.05.1994.

N.109/96 Reg. Sent

N.189/95 Reg.G.T.

N. 1792/94Reg.G.N.R.

SENTENZA in data
13.07.1996

Depositata
oggi

Il coll.re
di Cancelleria

In giudicato in
data

*(Le parole seguite da * sono state aggiunte a penna
su la sentenza originale)*

LIBERO - CONTUMACE.

3) GALIMI Antonio nato a Cinquefrondi il 25 aprile 1952, domiciliato presso studio avv. De Marchis.

*arr. il 5.5.94 - arr. dom. dal 13.6.94 - scarcerato il 5.6.96 **

LIBERO - ASSENTE.

4) CALABRO' Giuseppe nato a San Luca d'Aspromonte il 21 gennaio 1950.

Arrestato in data 07.05.1994.

DETENUTO - ASSENTE per rinuncia.

5) PAPANDREA Salvatore nato a Taurianova il 16 agosto 1946.

Arrestato in data 07.05.1994 - scarcerato in data 30.12.1994.

DETENUTO per altra causa - ASSENTE per rinuncia.

6) ARICO' Bruno nato a Molochio il 9 aprile 1960.

Arrestato in data 05.05.1994.

DETENUTO - PRESENTE.

7) CARLINO Domenico nato a Ventimiglia il 1 settembre 1959.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 13.07.1996.

DETENUTO - PRESENTE.

8) CARLINO Giuseppe nato a Rizziconi il 1 aprile 1954.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 25.07.1996.

DETENUTO - PRESENTE

9) CIMA Roberto nato a Monaco(Principato) il 16 giugno 1958.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 05.01.1995.

DETENUTO per altra causa - PRESENTE

10) CHIAPPA Maurizio nato ad Ariccia il 24 maggio 1956, domiciliato Dolceacqua (IM) Via Dante n. 28. Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 06.09.1994. LIBERO - ASSENTE.

11) LA ROSA Salvatore nato a Taurianova il 18 aprile 1956.

Arrestato in data 13.05.1994 - scarcerato in data 13.07.1996.

DETENUTO - PRESENTE

12) ZITO Carmelo nato a Licata il 12 giugno 1962.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 13.07.1996.

DETENUTO - PRESENTE

13) ASCIUTTO Salvatore nato a Taurianova il 21 febbraio 1958, ivi res. v. VIII Settembre.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 27.09.1994.

LIBERO - ASSENTE.

14) ALAMPI Santo nato a Taurianova il 17 dicembre 1962, dom. Taurianova (RC) Via Due Fontane n. 40. Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 12.09.1994.

LIBERO - CONTUMACE. *Anzi assente **

15) MAFODDA Rodolfo nato a Palmi il 19 luglio 1956.

Arrestato in data 14.05.1994 - agli arresti domiciliari dal 10.06.1996.

DETENUTO per altra causa - ASSENTE per rinuncia.

16) MAFODDA Mario nato a Palmi il 19 febbraio 1959.

Arrestato in data 05.05.1994 - agli arresti domiciliari in Milano, via Strigelli n. 13.

*Dal 10.6.96 **

ASSENTE per rinuncia.

17) LA ROSA Vincenzo nato a Taurianova il 3* maggio 1952.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 13.07.1996.

DETENUTO - PRESENTE.

18) CAPELLO Mario nato a San Remo il 28 dicembre 1961.

Arrestato in data 09.05.1994.

DETENUTO - ASSENTE per rinuncia.

19) FERRO Roberto nato a San Remo il 9 agosto 1957.

Arrestato in data 07.05.1994.

DETENUTO - PRESENTE.

20) STELLITANO Domenico nato a Staiti il 20 ottobre 1935.

Arrestato in data 07.05.1994.

DETENUTO - PRESENTE.

21) STELLITANO Arcangelo nato a Staiti il 15 agosto 1953.

LATITANTE-CONTUMACE.

- 22) CRISTIANO Giuseppe** nato a Melito Porto Salvo il 1 luglio 1970.
Arrestato in data 19.04.1996 - agli arresti domiciliari in Staiti (RC) via Regina Margherita n. 12 dal 23.09.1996.
DETENUTO - PRESENTE.
- 23) LENTINI Pasquale** nato a Melito Porto Salvo il 27 luglio 1958.
Arrestato in data 05.10.1995 - agli arresti domiciliari dal 12.09.1996.
DETENUTO - PRESENTE.
- 24) GALLUCCI Francesco** nato a Laureana di Borrello il 26 aprile 1956, dom.to San Remo Via La Marmora n. 315.
Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 09.09.1994.
LIBERO - PRESENTE.
- 25) RAGUSEO Antonio** nato a Rosarno il 7 dicembre 1958, dom. to Servizio Centrale di Protezione.
Arrestato in data 07.05.1994 - scarcerato in data 08.11.1994.
LIBERO - ASSENTE.
- 26) AMEDEI Giuseppe** nato a San Remo il 23 aprile 1970, res. in Vallecrosia (IM) Via Dritta n. 32
Arrestato in data 05.05.1994 - agli arresti domiciliari dal 08.11.1994 - scarcerato in data 18.11.1995.
LIBERO - ASSENTE.
- 27) LUCA' Antonio** nato a Rosarno il 6 maggio 1960, dom. Riva Ligure Via De Gasperi n. 8/4.
Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 25.05.1994.
LIBERO - ASSENTE.
- 28) SACCA' Salvatore** nato a Reggio Calabria il 1 maggio 1972.
Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 13.07.1996.
DETENUTO - PRESENTE.
- 29) MORGANA Paolo** nato a Sommatino il 3 giugno 1962, dom. Servizio Centrale di Protezione.
LIBERO - ASSENTE.

30) MOLLICA Domenico nato a Melito Porto Salvo il 17 giugno 1960, dom. Taggia (IM) Piazza Doria n. 10. Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 12.08.1994.

LIBERO - ASSENTE.

31) REPETTO Gianfranco nato a San Remo il 25 settembre 1960.

DETENUTO per altra causa - PRESENTE.

32) RINALDI Giuseppe nato a San Remo in data 15.08.1963.

Arrestato in data 05.05.1994 - scarcerato in data 02.09.1994.

Agli arresti domiciliari per altra causa - ASSENTE.

33) RIVARA Luciano, nato a San Remo il 26.11.1952, ivi res, via G. Galilei n. 47/5.

LIBERO - ASSENTE.

34) AMATOBENE Ivano nato Villa Celiera il 17.04.61, res. San Remo via Monte Pietravecchia n.4.

Arrestato in data 19.06.1995 - scarcerato in data 22.06.1995.

LIBERO - ASSENTE.

35) MAFODDA Letterio, nato a Palmi il 14.11.1946, res. a Taggia piazza Farini n. 3.

LIBERO - PRESENTE

IMPUTATI

Tutti gli imputati rinviati a giudizio con decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova, ad eccezione di REPETTO Gianfranco RINALDI Giuseppe :

1) art. 416 bis commi da 1 a 6 Cod. pen. (n. 1 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per aver fatto parte, unitamente ad Asciutto Francesco deceduto, Aurelio Corica deceduto, Maurizio Caputo deceduto, e ad altre persone non identificate, e, per quanto riguarda MARCIANO' Francesco, Scarfone Giuseppe, MORABITO Ernesto, Palamara Antonio, Giuseppe e Francesco CALABRO', per averla promossa, diretta ed organizzata, di un'associazione di tipo mafioso denominata "*ndrangheta*" operante prevalentemente nella provincia di

Imperia e formata essenzialmente da persone di origine calabrese legate ad organizzazioni criminali insediate in Calabria, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di traffico di sostanze stupefacenti, tentati omicidi e lesioni, rapine, estorsioni, usura, porto e detenzione di armi anche da guerra e di esplosivi, per acquisire in modo diretto ed indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici nonché per realizzare profitti e vantaggi ingiusti.

Con le aggravanti richiamate trattandosi di associazione armata e per aver finanziato le attività economiche controllate con il prezzo, il prodotto e il profitto di delitti.

In San Remo, Ventimiglia e zone limitrofe, dal 1979 al 1994.

GALIMI Antonio:

2) artt. 110, 648 bis Cod. pen. (n. 4 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova), perché, in concorso con Condoluci Michele, ricevevano da Anticoli Lazzaro, FERRO Roberto e CAPELLO Mario sei chilogrammi circa di oggetti in oro provento di rapina ai danni di un gioielliere di Corso Inglesi a San Remo e, vendendoli ad un conoscente del Condoluci, li sostituivano con la somma di circa lire 63 milioni.

In San Remo, nell'aprile 1988.

3) artt. 110, 81 Cod. pen., 71 legge 685/75, 73 D.P.R. 309/90 (decreto del G.U.P. di San Remo datato 14.02.1996), per avere, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, ricevuto da Anfossi Paolo gr. 110 - 120 circa di cocaina che poi cedeva a Trenta Umberto, e per avere, in concorso con Anfossi Paolo, detenuto, fuori dall'ipotesi prevista dall'art.75, cocaina in quantità non meglio precisate, e ceduto in due occasioni gr. 10 di cocaina e in un'altra occasione gr. 100 di cocaina ad Arnaldi Giuseppe.

In Arma di Taggia e San Remo nel 1988 l'episodio di Trenta, ed in San Remo e Pavia nella seconda metà del 1990 gli altri episodi.

GALIMI Antonio, FERRO Roberto, CAPELLO Mario:

4) **art. 75 l. 22.12.75 n. 685 (n. 5 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova)** perché si associavano fra loro e con Rossi Nicola Bruno al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 71 della citata legge.

In San Remo dal 1982 al 1984.

5) **artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1 e 74 comma 2 l. 22.12.75 n.685 (n. 6 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova)** perché, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistavano da Francesco e Giuseppe CALABRO' e Salvatore PAPANDREA, illecitamente detenevano e successivamente vendevano a terzi ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla I tabella di cui all'art. 12 legge citata (mediamente venivano acquistati uno o due chili di eroina al mese e, dopo il taglio, ne venivano venduti cinque o sei chili).

In San Remo e altrove dal 1982 al 1984.

6) **artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1 e 74 comma 2 l. 22.12.75 n. 685 (n. 7 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova)** perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e vendevano a Gianni Comassi ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 12 della legge citata (circa mezzo chilo di eroina al mese per sei o sette mesi e tre etti di cocaina circa consegnata in tre volte nel medesimo arco di tempo).

In San Remo, Savona e altrove nel 1982.

Rossi 21.1.94.

FERRO Roberto:

7) **artt. 110 Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 8 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova)** perché, in concorso con Rossi Nicola Bruno e con altri, illecitamente acquistava, illecitamente deteneva e cedeva o vendeva a terzi un chilogrammo di eroina.

In Napoli e San Remo nel 1981-1982.

FERRO Roberto:

8) artt. 110 , 628 1' e 3' cpv Cod. pen. (n. 9 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con Varaia Roberto, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, spingendo a terra Ricci Antonio e sottraendogli una valigetta che conteneva 370 milioni in contanti che la parte lesa aveva appena ritirato dal vicino istituto S. Paolo di Torino, minacciando un altro passante, tale Osella Pietro, intervenuto in aiuto del Ricci, si impossessavano della suddetta somma e, subito dopo, fuggivano a bordo di un motociclo di marca Peugeot.

In San Remo, 11 dicembre 1990.

GALIMI Antonio :

9) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 l. 22.12.75 n.685, 73 D.P.R. 309.90 (n. 10 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con altri, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in diverse occasioni illecitamente acquistava, deteneva e vendeva a terzi vari quantitativi di sostanze stupefacenti (fino a un chilo di eroina e mezzo chilo di cocaina per volta e , in una occasione, tre chili e mezzo di hashish).

In San Remo e altrove dal 1988 ai primi mesi del 1991.

10) art. 648 Cod. pen. (n. 11 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché riceveva da Petrelli Franchino tre autovetture rubate che guidava da Milano a San Remo.

In Milano, nel corso del 1990.

11) artt. 12-14 l. 497/74 (n. 12 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illegalmente portava due pistole cal. 7.65 che gli venivano consegnate da Bova Salvatore perché le riportasse a Petrelli Franchino.

In San Remo nel gennaio-febbraio 1991.

12) artt. 10,12,14 l.497/74 (n. 13 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una mitraglietta che aveva ricevuto da Anticoli Lazzaro.

In Ceriana , nel settembre- ottobre 1988.

CAPELLO Mario:

13) artt. 56,110,575 Cod. pen. (n. 14 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, esplodendo un colpo di fucile contro l'autovettura guidata da Racca Piero, compiva atti idonei diretti in modo inequivoco a cagionare la morte dello stesso Racca, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla propria volontà.

In San Remo 11.1.91.

14) artt. 61 n.2 Cod. pen., 10-12-14 l.497/74 (n. 15 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, al fine di commettere il delitto di cui al capo che precede, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un fucile da caccia.

In San Remo 11.1.91.

15) artt. 81 Cod. pen., 10-12-14 legge 497/74, 23 comma 3 legge 110/75 (lett. A del decreto del G.U.P. di San Remo datato 26.06.1995), perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico un fucile marca Beretta cal. 20 a canne mozze, con matricola abrasa.

Accertato in San Remo il 17.01.1991.

16) art. 648 Cod. pen. (lett. B del decreto del G.U.P. di San Remo datato 26.06.1995), perché, al fine di procurarsi un profitto, acquistava o comunque riceveva l'autovettura Fiat Croma tg. VE/717070, provento di furto in danno di Remor Tiziano.

Accertato in San Remo il 17.01.1991.

CAPELLO Mario, RINALDI Giuseppe :

17) artt. 110, 628 1' e 3' cpv Cod. pen. (n. 15 bis del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Anticoli Lazzaro e Milani Andrea, irrompendo armati e travisati (volto coperto da passamontagna) all'interno della trattoria "*La Cava*" di Salita Pescio in San Remo vecchia, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, minacciando all'incirca 40 turisti stranieri, in prevalenza tedeschi, ed alcuni italiani fra i quali Mottura Giuseppe, Montaldo Giampiero e Panelli Graziano, percuotendo alcuni dei presenti, si impossessavano di

portafogli, oggetti di valore ed effetti personali del valore complessivo di diversi milioni.

In San Remo, il 22.3.84

18) artt. 61 n. 2, 110 Cod. pen., 10-12-14 l. 497/74 (n. 15 ter del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Anticoli Lazzaro e Milani Andrea, al fine di commettere il reato che precede, portavano in luogo pubblico alcune pistole, precisamente una 357 magnum, una cal.9x21, una 7.65.

In San Remo il 22.3.84.

CALABRO' Giuseppe, PAPANDREA Salvatore:

19) art. 75 comma 1 legge 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 16 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per avere, con Calabro' Francesco, promosso, costituito, organizzato e per aver altresì partecipato ad una associazione al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 71 della citata legge.

In San Remo, Milano e altrove dal 1981 al 1993.

20) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n.17 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Calabro' Francesco, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, vendevano e consegnavano a Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, Mandaglio Giuseppe e Lagoteta Gianfranco ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 12 della citata legge (mediamente uno o due chili di eroina al mese).

In San Remo, Milano e altrove dal 1981 al 1984.

PAPANDREA Salvatore:

21) artt. 71 comma 1', 74 comma l. 22 dicembre 1975 n.685 (n. 18 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché vendeva a GALIMI Antonio un chilogrammo di eroina.

In Milano, nel corso del 1988, primi mesi del 1989.

dichiarazioni GALIMI Antonio 9.5.94, vedi correlative imputazioni sub 3 per Condoluci e sub 10 per GALIMI Antonio.

ARICO' Bruno, CARLINO Domenico, CARLINO Giuseppe, CIMA Roberto , CHIAPPA Maurizio:

22) artt. 75 1', 2' e 5' comma l. 22 dicembre 1975 n. 685, 74 1', 2' e 4' comma D.P.R. 309.90 (n.19 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché si associavano fra loro al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 71 della citata legge n. 685 e dall'art. 73 del citato D.P.R.

In Ventimiglia, San Remo e altrove dal 1987 al maggio 1994.

ARICO' Bruno, CARLINO Domenico, CARLINO Giuseppe:

23) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 20 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e , senza autorizzazione, cedevano, vendevano e consegnavano a MAFODDA Mario e MAFODDA Rodolfo ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 12 della citata legge (dai 200 ai 700 grammi di eroina due volte alla settimana).

In San Remo e Ventimiglia negli anni 1985-1988.

ARICO' Bruno:

24) artt. 10,12,14 l.497/74 (n. 21 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illegalmente deteneva una pistola 9x21 ricevuta da MORGANA Paolo in cambio della quale consegnava al MORGANA una pistola cal. 7.65.

In Ventimiglia e zone limitrofe nel 1992.

25) artt. 81 cpv. Cod. pen., 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 22 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva e , senza autorizzazione, cedeva, vendeva e consegnava a MORGANA Paolo ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I

di cui all'art. 14 del medesimo D.P.R. (mediamente un chilo di eroina alla settimana e due volte un chilo di cocaina).

In San Remo, Ventimiglia e altrove dall'ottobre-novembre 1990 fino al maggio 1992.

26) artt. 81 cpv Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 23 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva e vendeva a RAGUSEO Antonio in due occasioni duecento grammi di cocaina per volta al prezzo di lire 80.000 al grammo.

In Ventimiglia, primi mesi del 1992.

27) artt. 71 comma 1', 74 comma 2' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 24 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illecitamente deteneva, vendeva e consegnava a Merigone Claudio e Milani Andrea, presso l'abitazione di quest'ultimo, un chilogrammo di hashish di qualità superiore alla media al prezzo di lire 4.000.000 circa.

In San Remo, fra il 1987 ed il 1989.

28) art. 73 D.P.R. 309.90 (n. 25 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché vendeva a Merigone Claudio alcuni grammi di cocaina.

In Ventimiglia, nel corso del 1991.

ARICO' Bruno, CARLINO Domenico:

29) artt. 110 Cod. pen., 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 26 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, cedevano, vendevano e consegnavano a MORGANA Paolo ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 14 del medesimo decreto (mezzo chilo di cocaina).

In Ventimiglia, nel marzo-aprile 1992.

CARLINO Domenico:

30) artt. 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 27 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illecitamente deteneva e, senza autorizzazione, cedeva, vendeva e consegnava a Borile Paolo un ingente

quantitativo di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 14 del medesimo decreto (grammi 600 circa di cocaina).

In Ventimiglia nel dicembre 1990.

31) artt. 81 cpv Cod. pen., 1, 2 e 4 l. 2 ottobre 1967 n. 895 (n. 28 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico due fucili mitragliatori e per averli ceduti a Borile Sandro.

In Ventimiglia, nei primi mesi del 1991.

32) artt. 81 cpv Cod. pen., 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (n. 29 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico un'arma comune da sparo (pistola cal. 38 mod. Cobra) regalatagli da Paolo MORGANA.

In San Remo, nel corso del 1988.

STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale, GALLUCCI Francesco:

33) art. 74 1' e 2' comma D.P.R. 309.90 (n. 30 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché si associavano fra loro al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 del citato D.P.R.

In San Remo, Taggia e zone limitrofe dal 1989 al maggio 1994.

34) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 31 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistavano da Sorrentino Nicola, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, vendevano e consegnavano a terzi non identificati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 14 del citato decreto (3 chilogrammi di cocaina consegnati da Sorrentino a GALLUCCI Francesco).

In San Remo, nel corso del 1993.

STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale:

35) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 73 comma 1' e 80 comma 2' d.p.R. 309.90 (n. 32 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, cedevano, vendevano e consegnavano a MORGANA Paolo ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 14 del citato decreto (un chilogrammo di eroina per volta ogni due settimane al prezzo di lire 55.000.000 al chilo).

In San Remo nel 1992.

STELLITANO Arcangelo :

36) artt. 81 cpv. Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 33 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, acquistava da Rossi Nicola Bruno, illecitamente deteneva e, senza autorizzazione, cedeva, vendeva e consegnava a terzi, fra i quali lo stesso Rossi e GALIMI Antonio, quantitativi anche ingenti di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 12 della legge citata (due acquisti di cocaina da Rossi di 500 grammi ciascuna, una vendita a Rossi di 100 grammi di eroina ed un'altra vendita di 200 grammi di cocaina; due vendite di 500 grammi di eroina per volta a GALIMI Antonio, altre tre vendite di un etto di eroina per volta allo stesso GALIMI).

In San Remo dal 1988 al 1990.

37) artt. 73 comma 1', 80 comma 2' D.P.R. 309/90 (n. 34 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché consegnava ad Anticoli Lazzaro 1500 pastiglie di ecstasy che, a sua volta, Anticoli avrebbe dovuto consegnare ad Alberino Antonio.

Fatto aggravato perché avente ad oggetto una ingente quantità di sostanza stupefacente.

In San Remo nel 1990-1991.

38) artt. 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 35 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché consegnava ad Anticoli Lazzaro mezzo chilogrammo di cocaina in cambio di lire 50.000.000.

In San Remo nel 1990-1991.

39) art. 73 D.P.R. 309.90 (n. 36 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illecitamente deteneva, vendeva e consegnava a Milani Andrea e Rinaldo Nicola 50 grammi di cocaina al prezzo di lire 90.000 al grammo.

In San Remo nel corso del 1992.

STELLITANO Arcangelo, LENTINI Pasquale:

40) artt. 110 Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 37 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, illecitamente detenevano, vendevano e consegnavano a Milani Andrea 100 grammi di cocaina.

In San Remo , nel corso del 1992.

41) artt. 110 Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 38 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in distinte occasioni, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, vendevano a RAGUSEO Antonio rispettivamente 500 grammi, 200 grammi, 150 grammi di cocaina .

In San Remo, Taggia e zone limitrofe nel 1991-1992, in epoca comunque antecedente all'arresto di RAGUSEO Antonio per un procedimento di competenza della Procura di Bologna avvenuto nel giugno 1992.

STELLITANO Domenico:

42) artt. 81 cpv Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 39 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva e, senza autorizzazione, cedeva, vendeva e consegnava a MORGANA Paolo, Mollica Antonino e RINALDI Giuseppe

ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 12 della legge citata (tre-quattro etti di eroina forniti ogni settimana a ciascuno degli acquirenti).

In San Remo e altrove nel 1989-1990.

43) artt. 110 Cod. pen., 71 comma 1' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 40 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché , in concorso con MORGANA Paolo, riceveva da Santoro Martino e Iamundo Antonino un etto di eroina che poi provvedeva a consegnare a Mollica Antonino e compagni.

In Ventimiglia e zone limitrofe nel 1989.

STELLITANO Domenico, REPETTO Gianfranco:

44) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 73 comma 1', 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 41 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Mollica Antonino, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano, vendevano e consegnavano a RAGUSEO Antonio 200 grammi, un chilo ed un altro chilo di cocaina e perché acquistavano dallo stesso RAGUSEO un chilo della suddetta sostanza stupefacente.

In Riva Ligure, Taggia e zone limitrofe nel 1991-1992, per STELLITANO Domenico fino al suo arresto avvenuto nel novembre 1991.

REPETTO Gianfranco:

45) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 42 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con Mollica Antonino, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ricevevano da Olivo Angelo ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che illecitamente detenevano, almeno in parte importavano nel territorio dello Stato, e successivamente vendevano e consegnavano a terzi; in particolare ricevevano 4 chilogrammi di cocaina trasportati in Italia da Olivo e Romeo Gianfranco, altri 4-5 chilogrammi di cocaina che collaboravano ad introdurre nel territorio dello Stato, 6 chilogrammi di cocaina contenuti in una valigia trasportata in Italia da Pascuzzi Miguel,

6 chilogrammi di hashish importati da alcuni marocchini in concorso con Olivo Angelo e Romeo Gianfranco.

in Ventimiglia, Taggia e zone limitrofe nel 1991- 1992.

46) artt.81 cpv, 110 Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 43 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con Mollica Antonino, illecitamente acquistavano da Olivo Angelo al prezzo di lire 50 milioni al chilo, illecitamente detenevano e vendevano a terzi otto chilogrammi circa di cocaina e perché, in altra occasione, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, ricevevano a Nizza da Olivo Angelo 2 chilogrammi di cocaina, trasportati da un sudamericano denominato "il santone", che provvedevano per loro conto ad introdurre nel territorio dello Stato.

In Ventimiglia, Taggia e zone limitrofe nel 1990 e nel 1991.

AMEDEI Giuseppe:

47) artt. 73 comma 1'. 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 44 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per avere acquistato da Rossi Nicola Bruno, illecitamente detenuto e, senza autorizzazione, venduto e consegnato a terzi non identificati un ingente quantitativo di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I del citato D.P.R. (500 grammi di cocaina).

In San Remo nel luglio 1993.

48) art. 73 D.P.R. 309.90 (n. 44 bis del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illecitamente deteneva, vendeva e consegnava ad Anticoli Lazzaro due etti di cocaina al prezzo di lire 9 milioni all'etto, sostanza consegnata all'Anticoli in località Pian di Poma a San Remo.

In San Remo all'incirca nel 1990.

AMEDEI Giuseppe, LA ROSA Salvatore:

49) artt. 110 Cod. pen., 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 44 ter del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, illecitamente detenevano, vendevano e consegnavano ad Anticoli

Lazzaro ed Eugenio e ad un terza persona non identificata 2 etti di eroina dietro pagamento di lire 14 milioni.

In Ventimiglia e zone limitrofe nel 1988-1990.

MORGANA Paolo, ASCIUTTO Salvatore, ALAMPI Santo:

50) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 45 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con i deceduti Corica Aurelio e Asciutto Francesco, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso acquistavano, illecitamente detenevano, vendevano e consegnavano a terzi quantitativi di sostanze stupefacenti previste dalla tabella I della legge citata (almeno un etto, un etto e mezzo di eroina ogni settimana, sostanza acquistata nei vari periodi da Nino Alessi, Rocco Lazzaro, Capuano Mario, Pino Giacinto).

In Ventimiglia dal 1979 al 1982.

ZITO Carmelo, ASCIUTTO Salvatore, ALAMPI Santo, MORGANA Paolo:

51) artt. 56, 110, 575, 577 comma 1' n.3 Cod. pen. (n. 46 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per avere, in concorso fra loro e con i deceduti Corica Aurelio, Asciutto Francesco e - Falletti Raffaele, compiuto atti idonei diretti in modo inequivoco a cagionare la morte di Staltari Michele contro il quale Falletti Raffaele esplose alcuni colpi di una pistola cal. 7.65, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà.

In Ventimiglia, il 10.2.1982.

ZITO Carmelo, MORGANA Paolo:

52) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2'l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 47 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, cedevano, vendevano e consegnavano a terzi ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 12 della citata

legge (kg. 1,2 di eroina acquistati da Caputo Maurizio e Saracino Lidia nel 1983, e quantitativi imprecisati tra il 1984 ed il 1986).

In San Remo e Ventimiglia dal 1983 al 1986.

LA ROSA Salvatore:

53) artt. 81 cpv Cod. pen., 73 comma 1' D.P.R. 309.90 (n. 48 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, riceveva da MORGANA Paolo, illecitamente deteneva e consegnava a terzi 100 grammi di eroina che provvedeva a restituire nella medesima quantità al MORGANA e perché consegnava, in cambio di cinque chili di hashish, un etto di cocaina a Milani Andrea e Rinaldo Nicola.

In Ventimiglia e San Remo nel 1991 e nel 1992.

54) artt. 81 cpv Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 49 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva , vendeva e

consegnava a Milani Andrea e Vario Giovanni in una prima occasione un etto di cocaina, in una seconda occasione circa due etti della stessa sostanza al prezzo di lire 80.000 al grammo.

In Ventimiglia e Ospedaletti nel corso del 1992.

55) artt. 110 Cod. pen., 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 50 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con Ascianto Francesco e Corica Aurelio poi deceduti, vendeva a Milani Andrea ed Anticoli Lazzaro un etto di cocaina al prezzo di circa lire 100.000 al grammo.

In Ventimiglia nel 1983 - 1984.

56) art. 73 comma 1' D.P.R. 309.90 (n. 51 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illecitamente deteneva e, con la mediazione di Milani Andrea, vendeva e consegnava ad Anticoli Eugenio 100 grammi di eroina al prezzo di lire 60.000 al grammo.

In San Remo, nel 1991-1992.

57) artt. 110 Cod. pen., 73 D.P.R. 309.90 (n. 52 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con altri, vendeva ad Anfossi Paolo almeno 70-80 grammi di cocaina. In Camporosso e zone limitrofe nel 1991.

MORGANA Paolo:

58) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' l 22 dicembre 1975 n. 685, 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 53 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, talora agendo autonomamente e talora in concorso con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione, acquistava, deteneva e cedeva a terzi i quantitativi di seguito indicati di sostanze stupefacenti:

- tra il 1984 ed il 1985, in concorso con Pardeo Pietro, acquistava in diverse occasioni tre-quattro etti di eroina per volta da Amedeo e Nicola Pecoraro, sostanza che rivendeva a terzi;
- nel 1989 riceveva, in concorso con STELLITANO Domenico, un etto di eroina che consegnava a Mollica Antonino e compagni;
- dal luglio 1989 al luglio 1990 acquistava tre-quattro etti di eroina alla settimana da Domenico STELLITANO, sostanza che provvedeva a rivendere per proprio conto;
- dal 1990 al 1992 riceveva da ARICO' Bruno almeno un chilo di eroina alla settimana , in due occasioni un chilo di cocaina per volta, in una occasione da ARICO' Bruno e CARLINO Domenico mezzo chilogrammo di cocaina, tutte sostanze che provvedeva a rivendere a terzi;
- nel 1992 in diverse occasioni riceveva da STELLITANO Arcangelo, LENTINI Pasquale e CRISTIANO Giuseppe un chilo di eroina alla settimana, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi:
- nel 1991 consegnava a LA ROSA Salvatore 100 grammi di eroina, sostanza che il LA ROSA provvedeva a restituire nella medesima quantità;

- nel 1991 acquistava da RAGUSEO Antonio un chilo di cocaina al prezzo di lire 60 milioni, sostanza che rivendeva a terzi;
- nel 1991 acquistava un chilo di cocaina ed un chilo di eroina da Raschella' Riccardo, Mamone Nicola e Battaglia Vittorio, sostanza rivenduta a terzi;
- nel 1992 acquistava da RINALDI Giuseppe detto "tacchino" un etto di cocaina;
- nel 1991 acquistava da Zirafi Angelo e Ruta Vittorio in una occasione trenta chili e successivamente venti chili di hashish, sostanza che rivendeva a terzi.

In Ventimiglia, San Remo e altrove alle date sopra indicate.

59) artt. 81 cpv Cod. pen., 9,10,12,14 l. 497/74 (n. 54 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché , in esecuzione di un medesimo di segno criminoso, illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico le seguenti armi comuni e da guerra:

- tre fucili , di cui uno a pompa ed uno cal. 12, due o tre pistole consegnate per la custodia a Ferrelli Nicola il quale, a sua volta, le aveva consegnate a Domenichini Basilio (armi trovate in occasione di un intervento della polizia);
- nel corso del 1992 una pistola cal. nove ricevuta da Anticoli Eugenio, una pistola cal. 9X21 ricevuta da Giuseppe Guerra, una pistola cal. 9X18 ricevuta da D'Elia Sabino e Altomonte Giuseppe;
- nel corso del 1981 acquistava un mitra modello Sten da Borile Sandro che successivamente consegnava per la custodia a Pardeo Pietro.

In San Remo, Ventimiglia e zone limitrofe nei periodi sopra indicati.

LUCA' Antonio, SACCA' Salvatore:

60) art. 74 D.P.R. 309.90 (n. 55 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per essersi associati fra loro e con Sergi Vincenzo al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 73 del citato D.P.R.

In San Remo, Ventimiglia e altrove dal 1990 al 1993.

61) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 73 comma 1', 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 56 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Sergi Vincenzo, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, cedevano, vendevano e consegnavano ad Alfarano Sergio ingenti quantitativi di sostanza stupefacente prevista dalla tabella I di cui all'art. 14 del medesimo D.P.R. (complessivamente 400 grammi di cocaina consegnati in tre occasioni).

In Vallecrosia nei primi mesi del 1993.

RAGUSEO Antonio:

62) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' legge 22 dicembre 1975 n. 685, 73 comma 1' e 80 comma 2' D.P.R. 309.90 (n. 58 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, talora agendo autonomamente e talora in concorso con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza autorizzazione, acquistava, deteneva e cedeva a terzi i quantitativi di seguito indicati di sostanze stupefacenti:

- nel 1989 in diverse occasioni acquistava 20-30 grammi di cocaina per volta da Anfossi Paolo, sostanza che rivendeva a terzi,
- in epoca compresa fra il 1989 ed il 1992 acquistava 500 grammi, 200 grammi e poi 150 grammi di cocaina da STELLITANO Arcangelo e LENTINI Pasquale, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi,
- nel 1990-1991 acquistava mezzo chilo di cocaina da Martini Benedetto al prezzo di lire 30 milioni, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi,
- nel 1990-1991 acquistava prima un chilo, poi 200 grammi di cocaina da Mollica Antonino, REPETTO Gianfranco e STELLITANO Domenico, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi,
- nel 1992 acquistava un chilogrammo di cocaina da Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi,

- dal 1990 al 1992 acquistava almeno 8-10 chili di cocaina da Mazzaferro Giuseppe al prezzo di lire 70-80 milioni al chilo, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi,
- nel corso del 1992 in due-tre occasioni acquistava mezzo chilogrammo di cocaina per volta da tale Salvatore al prezzo di lire 35 milioni ogni mezzo chilogrammo, sostanza che provvedeva a rivendere a terzi;
- nel 1992 acquistava in una prima occasione 70-80 grammi di cocaina da MORGANA Paolo, in una seconda occasione un chilo di cocaina, sempre dallo stesso MORGANA, sostanza che rivendeva a terzi,
- dal 1989 al 1990 acquistava ogni 7-10 giorni 100 grammi di cocaina per volta da Iamundo Antonino e Santoro Martino, sostanza che rivendeva a terzi,
- verso la fine del 1990 per quattro mesi acquistava da Sergi Vincenzo 50 grammi di cocaina ogni 10 giorni per tre volte mezzo chilo di cocaina per volta da Magnoli Nino, sostanza rivenduta a terzi,
- nel 1993 acquistava da Mastroianni Gennaro e Iorio Salvatore un chilo di cocaina al prezzo di lire 70 milioni, sostanza rivenduta a terzi,
- nel 1990 acquistava da Ruta Vittorio in diverse occasioni 10-20 chili di hashish per volta, sostanza che rivendeva a terzi,
- nel corso del 1992 riceveva da ARICO' Bruno, CARLINO Domenico e CARLINO Giuseppe in un paio di occasioni 200 grammi di cocaina per volta al prezzo di lire 80.000 al grammo,
- nel corso del 1991 acquistava da un colombiano a Milano, con la mediazione di Zirano Giacomo e Laino Antonio, mezzo chilogrammo di cocaina, nello stesso periodo acquistava da Zirano Giacomo e Laino Antonio un chilogrammo di cocaina al prezzo di lire 70 milioni consegnata a Riva Ligure, sostanze che provvedeva a rivendere a terzi, e vendeva a Zirano e Laino due chilogrammi di hashish acquistati da "Vittorio" di San Remo,
- nel 1992 acquistava dagli stessi Zirano Giacomo e Laino Antonio 50 grammi di cocaina, sostanza rivenduta a terzi,

- nel 1991, con la mediazione di tale Ravotti di Diano Marina, acquistava mezzo chilo di cocaina al prezzo di lire trenta milioni, sostanza che rivendeva a terzi.

In San Remo e zone limitrofe nei periodi sopra indicati.

63) artt. 10,12,14 l.497/74 (n. 59 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché illegalmente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola cal. 38 con la quale sparava alcuni colpi intimidatori verso Borile Sandro.

In San Remo verso la fine del 1990.

64) artt. 110 Cod. pen., 4 l. 13 dicembre 1989 n. 401 (n. 60 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con Tagliamento Giovanni, Iorio Salvatore, Sartone Tiberio, Capodanno Vincenzo, Esposito Ciro e con altre persone non identificate, raccogliendo le scommesse sulle partite del campionato di calcio e le relative somme giocate da parte di vari clienti, successivamente provvedendo al pagamento di quanto spettante ai vincitori, trattenendo quale compenso la differenza fra le somme ricavate e quelle pagate, esercitavano abusivamente l'organizzazione del concorso pronostici totocalcio che la legge riserva allo Stato.

In San Remo e zone limitrofe nel 1991.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, LA ROSA Vincenzo:

65) art. 75 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 61 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) per essersi associati fra loro, con Anfossi Paolo, Guglielmelli Giuseppe, Mafodda Aldo ora deceduto e con altre persone non identificate al fine di commettere più delitti fra quelli previsti dall'art. 71 della legge citata.

In Arma di Taggia, San Remo e zone limitrofe dal 1978 fino al 1987.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, RAGUSEO Antonio:

66) artt. 81 cpv., 110 Cod. pen., 71 comma 1' e 74 comma 2' l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 62 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, Mario e Rodolfo MAFODDA in concorso fra loro e con

il fratello Aldo, deceduto , e, in una occasione in concorso anche con Anfossi Paolo e RAGUSEO Antonio, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente acquistavano da ARICO' Bruno, CARLINO Domenico e CARLINO Giuseppe, illecitamente detenevano e, senza autorizzazione, cedevano, vendevano e consegnavano a terzi non identificati ingenti quantitativi di sostanza stupefacente (dai 200 ai 500 grammi settimanali di eroina al prezzo di lire 65/70 milioni al chilo; in concorso con Anfossi Paolo e RAGUSEO Antonio mezzo chilogrammo di eroina acquistata da ARICO' Bruno).

In San Remo, Arma di Taggia, Ventimiglia e zone limitrofe nel 1985,1986, primi mesi del 1987.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, RAGUSEO Antonio:

67) artt. 110, 629 1' e 2' comma Cod. pen. (n. 63 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Anticoli Lazzaro, percuotendo e minacciando con una pistola Errico Salvatore e Romeo Antonio, li costringevano a pagare lire 10 milioni, procurandosi così un ingiusto profitto con altrui danno.

In Badalucco (Im) agli inizi del 1984.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, LA ROSA Vincenzo:

68) artt. 110 Cod. pen., 10-12 l. 497/74 (n. 64 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico dell'esplosivo utilizzato in un attentato dinamitardo presso l'abitazione di Rossi Nicola Bruno.

In San Remo e zone limitrofe nel 1984-1985.

MAFODDA Rodolfo :

69) artt. 81 cpv Cod. pen., 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 65 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in diverse occasioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva, vendeva e consegnava a La Greca Giovanni detto Barabba 50 grammi di eroina in media ogni due giorni.

In San Remo e zone limitrofe nel 1984-1985.

70) artt. 110 Cod. pen., 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 66 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso con Anfossi Paolo, illecitamente deteneva, vendeva e consegnava a tale Gaggino Carlo 40 grammi di eroina in cambio di lire 4.000.000.

In Arma di Taggia e zone limitrofe nel corso del 1986.

MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Mario, RAGUSEO Antonio:

71) artt. 110 Cod. pen., 71 l. 22 dicembre 1975 n. 685 (n. 67 del decreto 14.04.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, con Mafodda Aldo, deceduto, e Anfossi Paolo, acquistavano ed illecitamente detenevano grammi 230 circa di eroina acquistati a Milano da tale Frongia Fausto, destinati al consumo di terzi.

In Milano, San Remo e zone limitrofe nei primi mesi del 1987.

AMATOBENE Ivano: (coimputato con Anfossi Paolo, Di Taranto Renzo, Guglielmelli Giuseppe, a carico dei quali si è proceduto separatamente)

72) art. 416 bis Cod. pen. (lett. A del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, insieme ai fratelli Rodolfo, Mario e Aldo MAFODDA (quest'ultimo deceduto) ed a STELLITANO Domenico, facevano parte di un'associazione di tipo mafioso avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti di danneggiamento, incendio, estorsione, rapina, porto e detenzione di armi ed esplosivi, fra cui in particolare quelli descritti ai capi da B a M della presente ordinanza, anche al fine di acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, stabilimenti balneari e locali pubblici in Arma di Taggia e zone limitrofe, e per realizzare profitti e vantaggi ingiusti.

In particolare Guglielmelli Giuseppe partecipava alla tentata estorsione nei confronti dello stabilimento balneare Nereide, accompagnando in macchina.

Anfossi Paolo che, da diverse utenze pubbliche, manteneva i contatti telefonici con la parte offesa Albanese Francesco Paolo; sempre

Guglielmelli partecipava alle aggressioni armate nei confronti di Nuvoloni Domenico e di Nania Franco; in qualità di appartenente all'associazione, partecipava ad un incontro con il gruppo criminale rivale dei napoletani facenti capo a Tagliamento Giovanni , incontro deciso per dirimere un contrasto nato a seguito della tentata estorsione alla discoteca Kursaal di Poggio Franco e Borriello Giuseppe .

AMATOBENE Ivano partecipava alle estorsioni nei confronti di Ricca Angelo e Gregorio Elio, in un caso affiancando Anfossi Paolo nelle minacce alla parte lesa, nell'altro con mansioni di autista; partecipava inoltre alla tentata estorsione nei confronti della discoteca Kursaal di Bordighera provocando , insieme ad Anfossi, una rissa all'interno del locale.

Di Taranto Renzo collaborava a sistemare l'esplosivo presso l'abitazione di Anselmi Gianvincenzo e partecipava alle successiva aggressione armata nei confronti del congiunto dell'Anselmi, Nuvoloni Domenico; sempre Di Taranto partecipava anche alla aggressione armata nei confronti di Nania Franco.

Anfossi Paolo partecipava a tutti gli episodi criminosi sotto indicati.

Fatto aggravato trattandosi di associazione armata.

In Arma di Taggia, Taggia, Sanremo e zone limitrofe dall'autunno 1984 sino al giugno 1987 (epoca dell'attentato alla discoteca Giranquolo di Imperia successivo all'arresto, avvenuto nel dicembre 1986, dei fratelli Rodolfo e Mario MAFODDA in relazione al sequestro a scopo di estorsione di Balboni Lorenzo).

MAFODDA Rodolfo, AMATOBENE Ivano: (coimputati con Anfossi Paolo, a carico del quale si è proceduto separatamente).

73) artt. 110 , 629 1' e 2' cpv Cod. pen. (lett. B del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova). perché, in concorso fra loro, minacciando e percuotendo Ricca Angelo e accusandolo falsamente di barare al gioco delle carte, chiedendogli la somma di lire 5.000.000 e dicendogli che, se non avesse pagato, gli avrebbero fatto del male, si facevano consegnare

dal Ricca la predetta somma , procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite e perché commesso da soggetti facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

In Arma di Taggia e zone limitrofe in epoca prossima al 22.9.84 (matrimonio di FOGNINI Fulvio).

74) artt. 110 c.p., 629 1' e 3' cpv Cod. pen. (lett. C del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, in concorso fra loro, accusando falsamente Gregorio Elio di aver barato al gioco delle carte, chiedendogli una somma di denaro e preannunciandogli ritorsioni se non avesse pagato, dicendogli espressamente " ricordati che hai un fratello con dei figli piccoli", facendosi consegnare dal Gregorio la somma di lire 5.000.000, si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno

Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite con violenza e minaccia poste in essere da soggetti facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

In Arma di Taggia e zone limitrofe in epoca prossima al 22.9.84 (data del matrimonio di Fognini Fulvio).

MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Mario: (coimputati con Anfossi Paolo, Di Taranto Renzo, Guglielmelli Giuseppe, a carico dei quali si è proceduto separatamente):

75) artt. 110 c.p., 629 1' e 2' cpv Cod. pen. (lett. D del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, in concorso fra loro e con Mafodda Aldo, deceduto, minacciando Anselmi Gianvincenzo e suo cugino Nuvoloni Domenico, facendo esplodere mezzo chilo di plastico davanti alla porta di casa del primo, esplodendo alcuni colpi di pistola vicino alle orecchie del secondo, facendo credere ad entrambi di essere stati aggrediti da un gruppo di torinesi presso i quali i MAFODDA e Anfossi Paolo avrebbero potuto intercedere, si facevano consegnare dall'Anselmi mezzo chilo in oro, così procurandosi un ingiusto profitto

con altrui danno; in particolare Anfossi prendeva i primi contatti con l'Anselmi facendogli credere che un gruppo di torinesi pretendesse la restituzione di alcuni oggetti in oro che Anselmi aveva ricevuto dallo stesso Anfossi; sempre quest'ultimo, insieme a Rodolfo e Mario MAFODDA e Di Taranto Renzo collocava l'esplosivo presso la porta di casa della vittima, insieme a Rodolfo MAFODDA attirava Nuvoloni Domenico in un agguato al quale partecipavano, incappucciati, anche Mario e Aldo MAFODDA, Di Taranto Renzo e Guglielmelli Giuseppe al fine di accreditare la versione dell'aggressione da parte dei torinesi; ancora Mario e Rodolfo MAFODDA e Anfossi Paolo ricevevano i preziosi dalla parte lesa presso il negozio di bibite dei MAFODDA a Taggia. Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite, con armi ed esplosivo, e con violenza e minaccia poste in essere da soggetti appartenenti ad una associazione di cui all'art. 416 bis c.p. In Arma di Taggia e zone limitrofe nell'ottobre 1984.

76) artt. 61 n.2, 81 cpv , 110 Cod. pen., 9-10-12-14 l. 497/74 (lett. E del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Mafodda Aldo, deceduto, al fine di eseguire il reato di cui al punto che precede, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico alcune pistole utilizzate nell'aggressione ai danni di Nuvoloni Domenico e perché confezionavano, detenevano e portavano in luogo pubblico almeno mezzo chilogrammo di esplosivo al plastico fatto esplodere presso la porta dell'abitazione di Anselmi Gianvincenzo.

In Arma di Taggia e zone limitrofe nell'ottobre 1984.

77) artt. 110, 629 1' e 2' cpv Cod. pen. (lett. F del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, in concorso fra loro e con Mafodda Aldo deceduto, minacciando e percuotendo Nania Franco, facendogli credere di essere perseguitato dall'ex marito della sua convivente, sparandogli alcuni colpi di pistola vicino alla orecchie, costringendolo a consegnare lire 10.000.000 in contanti, si procuravano un ingiusto profitto con altrui danno; in particolare Anfossi Paolo e MAFODDA Rodolfo telefonavano alla parte lesa insultandola, minacciandola, facendole credere che l'ex

marito della sua convivente avesse ingaggiato dei sicari, incontravano poi personalmente il nania al quale promettevano , grazie al loro interessamento, la cessazione delle minacce in cambio di lire 10.000.000 da consegnare ai presunti, ignoti aggressori; Di Taranto Renzo, Mario e Aldo MAFODDA, Guglielmelli Giuseppe partecipavano alla aggressione armata nei confronti del Nania per sostenere la versione dei fatti suggerita da Anfossi e Rodolfo MAFODDA, quest'ultimo ritirava la somma di lire 10.000.000 dalla vittima.

Fatto aggravato perché commesso con armi, da più persone riunite e facenti parte dell'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

In Arma di Taggia e zone limitrofe verso la fine del 1984.

78) artt. 61 n.2, 110 Cod. pen.10.12.14 l. 497/74 (lett. G del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova) perché, al fine di commettere il reato di cui sub F, in concorso fra loro e con Mafodda Aldo, deceduto, illecitamente detenevano e portavano in luogo pubblico tre pistole che utilizzavano nell'aggressione ai danni di Nania Franco.

In Arma di Taggia e zone limitrofe nel novembre-dicembre 1984.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, AMATOBENE Ivano: (coimputati con Anfossi Paolo, STELLITANO Domenico, a carico dei quali si è proceduto separatamente):

79) artt. 56, 110, 629 1' e 2' cpv Cod. pen. (lett. H del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, in concorso fra loro , facendo esplodere del plastico a San Remo in C.so Mazzini nei pressi del mobilificio di uno dei soci della discoteca Kursaal di Bordighera, tale Borriello Giuseppe, sistemando un ordigno esplosivo nei pressi della suddetta discoteca, percuotendo un cameriere ed un cliente all'interno del locale, rivolgendo a Borriello Giuseppe e Poggio Franco, un altro dei soci del Kursaal, minacce nel caso non avessero consegnato un'ingente somma di denaro, compivano atti idonei, diretti in modo inequivoco a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà; in particolare Anfossi Paolo, Rodolfo e Mario MAFODDA sistemavano e facevano esplodere il

plastico presso il mobilificio del Borriello, STELLITANO effettuava una telefonata estorsiva al Poggio, Anfossi e AMATOBENE si occupavano del pestaggio all'interno del locale.

In Sanremo e Bordighera nel gennaio 1985.

80) artt. 61 n.2, 81 cpv , 110 Cod. pen., 9-10-12 l. 497/74 (lett. I del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in due occasioni illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico delastico utilizzato per confezionare ordigni esplosivi.

Nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui al punto che precede.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Letterio: (coimputati con STELLITANO Domenico, a carico del quale si è proceduto separatamente):

81) artt. 56, 110, 629 cpv Cod. pen. (lett. L del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, in concorso fra loro e con Anfossi Paolo e Guglielmelli Giuseppe , già giudicati per tale fatto dal Tribunale di Sanremo, facendo esplodere alcuni ordigni nello stabilimento balneare Nereide di Arma di Taggia, chiedendo al socio accomandatario del suddetto stabilimento, tale Albanese Francesco Paolo, lire 50 milioni per poter continuare a lavorare, compivano atti idonei, diretti in modo inequivoco a procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà; in particolare MAFODDA Letterio proponeva l'esecuzione degli attentati alla parte lesa sicuro che quest'ultima, per avere un aiuto, si sarebbe rivolta a lui; Anfossi Paolo e STELLITANO Domenico confezionavano un ordigno esplosivo e lo collocavano presso lo stabilimento balneare Nereide; Anfossi collocava un secondo ordigno e poi un terzo, aiutato nella preparazione da Mario e Rodolfo MAFODDA; sempre Anfossi manteneva i contatti telefonici con la parte lesa, chiamando da utenze pubbliche diverse, generalmente coadiuvato da Rodolfo MAFODDA che gli suggeriva alcune espressioni in dialetto calabrese da riferire dall'Albanese, in due occasioni accompagnato in macchina da

Guglielmelli Giuseppe (dopo una di queste telefonate Anfossi e Guglielmelli venivano fermati dai CC in data 5.4.85); MAFODDA Rodolfo organizzava l'esplosione di altri due ordigni presso l'indicato stabilimento balneare dopo il fermo dell'Anfossi per sviare i sospetti da quest'ultimo.

Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

In Arma di Taggia , Taggia e zone limitrofe in epoca antecedente e comunque prossima all'8 aprile 1985 (due ultime esplosioni, in epoca successiva al fermo di Anfossi e Guglielmelli, in data 14.4.85 e 8.5.85).

82) artt. 61 n.2, 81 cpv, 110 Cod. pen., 9-10-12 l.497/74 (lett. M del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro e con Anfossi Paolo e Guglielmelli Giuseppe , in cinque occasioni, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al punto che precede, illecitamente confezionavano, detenevano e portavano in luogo pubblico degli ordigni esplosivi.

Nelle stesse circostanze di tempo e luogo di cui al capo che precede.

MAFODDA Mario: (in concorso con Anfossi Paolo, a carico del quale si è proceduto separatamente) **83) artt. 9-10-12 l. 497/74 (lett. N del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova)** perché, in concorso fra loro, e con Mafodda Aldo, deceduto, illecitamente confezionavano, detenevano e portavano in luogo pubblico dell'esplosivo al plastico utilizzato in un attentato dinamitardo alla discoteca Giranquilo di Imperia; in particolare, mentre Mario MAFODDA ideava l'attentato ai danni della discoteca di Imperia che in quel periodo lavorava molto e faceva concorrenza all'analogo esercizio pubblico gestito dai MAFODDA, Anfossi e Mafodda Aldo collocavano l'ordigno nei pressi di una uscita di sicurezza del locale.

In Imperia , 12 giugno 1987.

AMATOBENE Ivano, MAFODDA Rodolfo, (coimputati con Anfossi Paolo ed Errico Salvatore, per i quali si è proceduto separatamente):

84) artt. 110 , 629 Cod. pen. (lett. P del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova), perché, MAFODDA Rodolfo organizzando l'azione, gli altri tre partecipandovi, si recavano a Torino presso la DIMAFROR di Di Mattia Fabrizio e Ennio, debitori di tale Berardini, un fiorista di Coldirodi datore di lavoro dell'AMATOBENE, percuotevano e minacciavano i titolari e si facevano consegnare contanti e assegni per un ammontare complessivo di circa lire sei milioni, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno.

Fatto aggravato perché commesso da più persone riunite facenti parte di un'associazione di cui all'art. 416 bis c.p.

In Torino, nell'autunno-inverno 1984-1985.

MAFODDA Letterio (in concorso con Anfossi Paolo, per il quale si è proceduto separatamente):

85) artt. 110 c.p., 73 D.P.R. 309.90 (lett. Q del decreto 22.12.1995 del G.U.P. di Genova) perché, in concorso fra loro, vendevano a RAGUSEO Antonio grammi 100 circa di cocaina al prezzo di lire 8.000.000; in particolare Anfossi indirizzava RAGUSEO da MAFODDA Letterio e riceveva il denaro stabilito come prezzo dello stupefacente, MAFODDA Letterio consegnava lo stupefacente a RAGUSEO.

In Taggia e zone limitrofe, verso la fine del 1988-inizi del 1989.

RIVARA Luciano, FERRO Roberto, CAPELLO Mario:

86) artt. 110, 628 commi 1 e 3 Cod. pen. (lett. A del decreto 26.09.1995 del G.U.P. di San Remo), perché in concorso tra loro e con Anticoli Lazzaro, al fine di trarne profitto, introducendosi nell'abitazione di Baldini Antonio, sfondando la porta, puntandogli le pistole alla tempia e minacciandolo, scaraventandolo al suolo, costringendo il predetto Baldini ad aprire la cassaforte dove custodiva oggetti preziosi, si impossessavano di tali oggetti, del valore complessivo di circa £ 150.000.000 (in particolare il RIVARA dava agli altri le indicazioni circa gli spostamenti della vittima e dei gioielli, e le direttive per la realizzazione del "colpo"; CAPELLO e FERRO penetravano

nell'abitazione della persona offesa armi in pugno e travisati; Anticoli fungeva da "palo" fuori dell'abitazione);

con l'aggravante di avere commesso il fatto con armi, da parte di più persone travisate, con grave danno per la persona offesa;

87) artt. 110, 614 commi 1 e 3, 61 n. 2 Cod. pen. (lett. B del decreto 26.09.1995 del G.U.P. di San Remo), perché, nei rispettivi ruoli sopra descritti, al fine di compiere il reato di cui al capo precedente, si introducevano sfondando la porta nell'abitazione di Baldini Antonio;

88) artt. 110 61 n. 2 Cod. pen., 10-12-14 legge 497/74 (lett. C del decreto 26.09.1995 del G.U.P. di San Remo), perché, al fine di commettere il reato di cui al capo (86), in concorso fra loro, FERRO e CAPELLO impugnandole materialmente, RIVARA istigandoli a commettere il reato sub (86) che richiedeva inevitabilmente l'uso delle armi, agevolandoli nelle operazioni, detenevano e portavano in luogo pubblico due pistole.

In San Remo, 18.04.1988 ed in epoca successiva prossima.

RAGUSEO Antonio:

89) artt. 81 cpv, 110 Cod. pen, 73 D.P.R. 309/90 (decreto del G.U.P. di Genova datato 29.05.1995), perché, in concorso con Petrosino Francesco, detenevano mezzo chilogrammo di cocaina acquistata da Mazzaferro Giuseppe e, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in altra occasione altri 500 grammi circa della stesa sostanza, sempre destinata all'uso di terzi.

Riva Ligure, Milano e altrove, nel corso del 1991.

=====
Con la recidiva:

reiterata infraquinquennale per MARCIANO' Francesco,
reiterata specifica infraquinquennale per GALIMI Antonio,
reiterata per CALABRO' Giuseppe,
semplice per PAPANDREA Salvatore,
reiterata per ARICO' Bruno,

reiterata specifica infraquinquennale per CARLINO Domenico,
reiterata specifica per CARLINO Giuseppe,
reiterata infraquinquennale per CIMA Roberto,
reiterata infraquinquennale per CHIAPPA Maurizio,
reiterata specifica per LA ROSA Salvatore,
reiterata specifica infraquinquennale per ZITO Giovanni,
reiterata specifica per ASCIUTTO Salvatore,
semplice per ALAMPI Santo,
reiterata specifica per MAFODDA Rodolfo,
reiterata specifica per MAFODDA Mario,
reiterata per LA ROSA Vincenzo,
reiterata specifica infraquinquennale per CAPELLO Mario,
reiterata specifica infraquinquennale per FERRO,
reiterata specifica per STELLITANO Arcangelo,
reiterata specifica infraquinquennale per RAGUSEO,
reiterata specifica per REPETTO Gianfranco,
reiterata specifica infraquinquennale per RINALDI.
reiterata specifica infraquinquennale per STELLITANO Domenico
reiterata specifica infraquinquennale per MORGANA Paolo
reiterata specifica infraquinquennale per AMATOBENE Ivano.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il **Pubblico Ministero** chiede per:

- GALIMI Antonio, con la continuazione , le attenuanti generiche, l'attenuante di cui al comma 7' dell'art. 73 D.P.R. 309/90, l'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91 prevalenti sulle contestate aggravanti; diminuzione del terzo per la richiesta di rito abbreviato, non accolta dal GIP anche se il P.M. aveva espresso parere favorevole in sede di udienza preliminare: anni 4 di reclusione e lire 22 milioni di multa.
- FERRO Roberto, con la continuazione, l'aumento di pena per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; senza la concessione delle attenuanti generiche: 19 anni di reclusione e 53 milioni di multa.

- CAPELLO Mario, con la continuazione, l'aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale; senza la concessione delle attenuanti generiche: 19 anni sei mesi di reclusione e lire 53 milioni di multa.
- RINALDI Giuseppe, con la continuazione, l'aumento per la recidiva reiterata specifica infraquinquennale, senza la concessione delle attenuanti generiche: 5 anni di reclusione e lire 2.500.000 di multa.
- CALABRÒ Giuseppe, con la continuazione, l'aumento previsto per la contestata recidiva reiterata; senza la concessione delle attenuanti generiche: 12 anni sei mesi di reclusione e lire 50 milioni di multa.
- PAPANDREA Salvatore, con la continuazione, l'aumento di pena per la contestata recidiva; senza la concessione delle attenuanti generiche: 12 anni sei mesi di reclusione e lire 50 milioni di multa.
- ARICO Bruno, con la continuazione, l'aumento per la contestata recidiva: 15 anni di reclusione e lire 100 milioni di multa.
- CARLINO Giuseppe, con la continuazione, l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica: 10 anni 6 mesi di reclusione e lire 30.000.000 di multa.
- CARLINO Domenico, con la continuazione, l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale: 14 anni 6 mesi di reclusione e lire 82.000.000 di multa.
- STELLITANO Domenico, con la continuazione, l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale: 13 anni 6 mesi di reclusione e lire 90 milioni di multa.
- STELLITANO Arcangelo, ritenuta la continuazione, con l'aumento previsto per la contestata recidiva: 14 anni 6 mesi di reclusione e lire 120 milioni di multa.
- CRISTIANO Giuseppe, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 8 anni 6 mesi di reclusione e lire 60 milioni di multa.
- LENTINI Pasquale, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 9 anni di reclusione e lire 80 milioni di multa.

- GALLUCCI Francesco, assoluzione dall'associazione mafiosa per non aver commesso il fatto, assoluzione dalle imputazioni di cui ai punti 30 e 31 perchè il fatto non sussiste.
- REPETTO Gianfranco, ritenuta la continuazione, con l'aumento per la contestata recidiva reiterata specifica: 18 anni sei mesi di reclusione e lire 250 milioni di multa.
- AMEDEI Giuseppe, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 8 anni 6 mesi di reclusione e lire 80 milioni di multa.
- LA ROSA Salvatore, ritenuta la continuazione: 12 anni di reclusione e lire 90 milioni di multa.
- MORGANA Paolo, con le generiche, l'attenuante di cui al comma 7' dell'art. 73 D.P.R. 309.90, l'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91 prevalenti sulle contestate aggravanti, ritenuta la continuazione; con la diminuzione del terzo per la scelta del rito abbreviato (il P.M. ha prestato il proprio consenso all'udienza preliminare): 4 anni 4 mesi di reclusione e lire 21 milioni di multa.
- ASCIUTTO Salvatore, ritenuta la continuazione, con l'aumento per la recidiva reiterata specifica: 5 anni di reclusione e lire 15 milioni di multa.
- ALAMPI Santo, ritenuta la continuazione, con l'aumento per la recidiva semplice: 4 anni 8 mesi di reclusione e lire 15 milioni di multa.
- ZITO Carmelo, ritenuta la continuazione, con l'aumento per la recidiva: 7 anni di reclusione e lire 40 milioni di multa.
- LUCÀ Antonio, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 5 anni 8 mesi di reclusione e lire 40 milioni di multa.
- SACCÀ Salvatore, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 5 anni 8 mesi di reclusione e lire 40 milioni di multa.
- RAGUSEO Antonio, con le attenuanti generiche, l'attenuante di cui al comma 7' dell'art 73 D.P.R. 309.90, l'attenuante di cui all'art. 8 l. 203/91 prevalenti, ritenuta la continuazione, con la diminuzione del terzo per la scelta del rito abbreviato (il P.M. ha espresso il proprio consenso all'udienza preliminare): 4 anni di reclusione e lire 21 milioni di multa.

- MAFODDA Rodolfo, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 19 anni di reclusione e lire 26 milioni di multa.
- MAFODDA Mario, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 17 anni 6 mesi di reclusione e lire 26 milioni di multa.
- MARCIANÒ Francesco, con l'aumento per la recidiva: 4 anni 6 mesi di reclusione.
- MORABITO Ernesto, con le attenuanti generiche: 3 anni di reclusione.
- CIMA Roberto, con l'aumento per la recidiva: 3 anni 6 mesi di reclusione.
- CHIAPPA Maurizio, con l'aumento per la recidiva: 3 anni 6 mesi di reclusione.
- MOLLICA Domenico: assoluzione per non aver commesso il fatto.
- RIVARA Luciano, ritenuta la continuazione, con l'aumento per la recidiva: 5 anni di reclusione e lire 2.500.000 di multa.
- LA ROSA Vincenzo, si chiede la condanna solo per il reato associativo come partecipe, con l'aumento per la recidiva: 3 anni 6 mesi di reclusione.
- MAFODDA Letterio, concessione di attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 7 anni 10 mesi di reclusione e lire 36 milioni di multa.
- AMATOBENE Ivano, con le attenuanti generiche prevalenti, ritenuta la continuazione: 4 anni 6 mesi di reclusione e lire 1.500.000 di multa.

La **Difesa** chiede:

- per GALIMI Antonio, RAGUSEO Antonio, MORGANA Paolo, l'assoluzione, ed in subordine il minimo della pena ed i benefici di legge;
- per MARCIANO' Francesco, MORABITO Ernesto, ZITO Carmelo, GALLUCCI Francesco, l'assoluzione perché il fatto non sussiste;
- per RINALDI Giuseppe n.d.p. per prescrizione dei reati, ed in subordine le circostanze attenuanti generiche ed il minimo della pena;
- per ASCIUTTO Salvatore assoluzione, ed in subordine circostanze attenuanti generiche, diminutive del rito abbreviato, continuazione;

- per LA ROSA Salvatore e CARLINO Domenico assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste e dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto, in subordine circostanze attenuanti generiche, diminuzione del rito abbreviato, continuazione, ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo, indulto ex D.P.R. 394/90;
- per MOLLICA Domenico assoluzione perché il fatto non sussiste;
- per SACCA' Salvatore assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato associativo, per non aver commesso il fatto in ordine alle altre imputazioni, in subordine circostanze attenuanti generiche, diminuzione del rito abbreviato, continuazione;
- per AMEDEI Giuseppe assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato associativo, per non aver commesso il fatto in ordine alle altre imputazioni;
- per STELLITANO Domenico assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato associativo, per non aver commesso il fatto in ordine alle altre imputazioni, in subordine circostanze attenuanti generiche, continuazione con i reati di cui alla sentenza definitiva 17.09.1992 del Tribunale di San Remo;
- per REPETTO Gianfranco assoluzione per non aver commesso il fatto, in subordine circostanze attenuanti generiche, esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo, continuazione;
- per LENTINI Pasquale assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste e dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto, in subordine circostanze attenuanti generiche, diminuzione del rito abbreviato, continuazione, ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo;
- per CRISTIANO Giuseppe assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste e dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto, in subordine circostanze attenuanti generiche, diminuzione del rito abbreviato, continuazione, ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo

- per ARICO' Bruno assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato associativo, per non aver commesso il fatto in ordine alle altre imputazioni, in subordine esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo, continuazione, circostanze attenuanti generiche, continuazione, diminuzione del rito abbreviato;
- per CARLINO Giuseppe assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato associativo, per non aver commesso il fatto in ordine alle altre imputazioni, in subordine esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo, continuazione, circostanze attenuanti generiche, continuazione, diminuzione del rito abbreviato;
- per MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario assoluzione perché il fatto non sussiste in ordine al reato associativo, assoluzione dai capi n. 61-62-64 (numerazione del decreto che dispone il giudizio datato 14.04.1995 del G.U.P. di Genova), e lettere B), C), H), N), P) del decreto che dispone il giudizio datato 22.12.1995 del G.U.P. di Genova; per gli altri reati circostanze anche in ordine alla sentenza 19.04.1982 della Corte d'appello di Genova, attenuanti generiche prevalenti;
- per MAFODDA Letterio l'assoluzione;
- per RIVARA Luciano l'assoluzione;
- per AMATOBENE Ivano l'assoluzione perché il fatto non sussiste;
- per LUCA' Antonio l'assoluzione perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto in ordine al capo n. 56;
- per CALABRO' Giuseppe assoluzione, in subordine esclusione delle aggravanti contestate e minimo della pena;
- per PAPANDREA Salvatore assoluzione per non aver commesso il fatto;
- per FERRO Roberto assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste e dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto, in subordine circostanze attenuanti generiche, diminuzione del rito abbreviato, continuazione, ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo e delle altre aggravanti contestate, applicazione dell'indulto ex D.P.R. 394/90;

- per CIMA Roberto e CHIAPPA Maurizio, assoluzione perché il fatto non sussiste;
- per CAPELLO Mario assoluzione dai reati associativi perché il fatto non sussiste e dalle altre imputazioni per non aver commesso il fatto, in subordine circostanze attenuanti generiche, diminutive del rito abbreviato, continuazione, ed esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il processo nasce dalla riunione dei seguenti procedimenti:

- MARCIANO' Francesco + 38, n. 1792/94 R.G. notizie di reato della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, decreto che dispone il giudizio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova datato 14.04.1995;
- RIVARA Luciano + 3, n. 815/94 R.G. notizie di reato dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di San Remo, decreto che dispone il giudizio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di San Remo datato 26.09.1995;
- AMATOBENE Ivano + 3, n. 903/95 R.G. notizie di reato della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, decreto che dispone il giudizio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova datato 22.12.1995;
- RAGUSEO Antonio, n. 903/95 R.G. notizie di reato della Direzione Distrettuale Antimafia di Genova, decreto che dispone il giudizio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova datato 29.05.1995;
- CAPELLO Mario, n. 803/94 R.G. notizie di reato dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di San Remo, decreto che dispone il giudizio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di San Remo datato 26.06.1995;
- GALIMI Antonio, n. 1182/95 R.G. notizie di reato dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di San Remo, decreto

che dispone il giudizio del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di San Remo datato 14.02.1996.

Dal processo principale sono state poi stralciate le posizioni:

- di Palamara Antonio e Mollica Antonino, detenuti all'estero (ud. 27.06.1995);
- di Calabrò Francesco e Sergi Vincenzo (contestualmente processati rispettivamente dalla Corte d'assise di Milano e dalla Corte d'assise di Varese con calendari d'udienza incompatibili);
- di Varaia Roberto (che chiedeva ed otteneva il patteggiamento della pena);
- di Scarfone Giuseppe (deceduto);
- di Condoluci Michele (detenuto in Francia per reati ivi commessi) (v. udienza del 18.03.1996).

Dichiarato aperto il dibattimento, il Pubblico Ministero svolgeva l'esposizione introduttiva, e le parti presentavano le richieste di prova (ammissione dei testi, esame degli imputati, acquisizione di documenti), che venivano ammesse.

L'istruttoria dibattimentale, di gran mole per il numero e l'importanza dei testimoni ed imputati in procedimento connesso, esaminati sempre in maniera completa, accurata ed approfondita, in sede di esame e di controesame, si è articolata in numerose udienze, per cui si reputa opportuna una sommaria indicazione degli accadimenti di ciascuna udienza.

All'udienza del 19.03.1996 venivano esaminati Baldini Antonio, Ricci Antonio, Montaldo Giampiero e Mottura Giuseppe, persone offese o testimoni di alcune rapine, rispettivamente:

- Baldini Antonio in relazione al capo n. 86, imputati RIVARA Luciano, FERRO Roberto, CAPELLO Mario (rapina a mano armata da £ 150.000.000 in preziosi in casa del Baldini);
- Ricci Antonio in relazione al capo n. 8 (rapina da £ 370.000.000 in danno del Ricci), imputati FERRO Roberto e Varaia Roberto

(quest'ultimo, reo confesso, ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento in ordine a tale reato);

- Montaldo Giampiero e Mottura Giuseppe in relazione al capo n. 17 (rapina a mano armata in danno di turisti tedeschi nella trattoria "*La Cava*", imputati CAPELLO Mario e RINALDI Giuseppe).

Inoltre, in relazione a dette rapine, venivano acquisiti verbali di atti irripetibili della Polizia Giudiziaria.

All'udienza del 25.03.1996 veniva esaminato il collaboratore di giustizia Brunero Franco, che riferiva sui suoi rapporti con MAFODDA Mario, che gli aveva confidato di occuparsi, con altri membri della sua famiglia, di traffico di stupefacenti, e di essere inserito nella "*ndrangheta*" di Rosarno, nonché sull'attività di trafficante di stupefacenti di CALABRO' Giuseppe.

Olivo Angelo, altro collaboratore di giustizia, ex carabiniere, riferiva sui rapporti da lui avuti con Mollica Antonino (la cui posizione è stata stralciata) e con REPETTO Gianfranco, nel campo del traffico di cocaina proveniente dal Sud America, e sull'acquisto da parte dei due di grossi quantitativi di stupefacente che poi rivendevano a Milano (ricevendone in due occasioni eroina in cambio).

Venivano inoltre esaminati i testi Panella Graziano in ordine alla rapina nella trattoria "*La Cava*", e Viola Mario, dirigente del Commissariato Polstato di San Remo, in ordine alle indagini svolte sulla rapina rubricata al capo n. 8 (rapina da £ 370.000.000 in danno di Ricci Antonio).

All'udienza del 26.03.1996 veniva esaminato il collaboratore di giustizia Petrosino Francesco, che riferiva sui traffici di cocaina di Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco, e sui loro rapporti con un carabiniere di nome Angelo (l'Olivo), in termini sostanzialmente analoghi a quanto riferito da quest'ultimo.

Il Petrosino chiariva poi i suoi rapporti con MORGANA Paolo e con RAGUSEO Antonio, sempre nel campo del traffico di stupefacenti, e narra della vendita di cocaina che Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco avevano acquistato dal RAGUSEO per il suo tramite.

Il Petrosino, inoltre, riferiva sui suoi rapporti con i MAFODDA, ed in particolare con Aldo (defunto), sul ruolo di LA ROSA Vincenzo stretto collaboratore di MAFODDA Letterio, e sulle estorsioni ai danni di locali della zona, nelle quali si facevano passare per pacieri.

Venivano quindi esaminati gli ispettori Polstato Romanelli Egidio in ordine alle indagini sul tentato omicidio in danno di Racca Piero (capo n. 13), e Riccobono Pietro in ordine al tentato omicidio in danno di Staltari Michele (capo n. 51).

Il testimone Ricca Angelo riferiva sulle minacce ricevute da Anfossi Paolo (capo n. 73), Nattero Alberto sulle minacce e sulla distruzione del suo locale (Vittoria Club di Arma di Taggia) nello stesso periodo dell'estorsione ai danni dello stabilimento balneare "*Nereide*" (capo n. 81).

Racca Piero riferiva sul tentato omicidio ai suoi danni (capo n. 13, ascritto a CAPELLO Mario).

All'udienza del 28.03.1996 venivano esaminati alcuni testimoni:

- Anselmi Vincenzo riferiva sulle richieste di soldi, con minacce, da parte di Anfossi Paolo (capi 75-76), e sullo scoppio di esplosivo, nonché sulla partecipazione all'episodio di MAFODDA Rodolfo;
- Nuvoloni Domenico sugli stessi fatti;
- Poggio Franco e Borriello Giuseppe, soci della discoteca "*Kursaal*" di Bordighera, sulle minacce e richieste di soldi da parte di Anfossi Paolo ed AMATOBENE Ivano, nonché sulla partecipazione all'episodio di MAFODDA Rodolfo (capo n. 79);
- Nania Francesco sulla *protezione* ottenuta da Anfossi Paolo e da MAFODDA Rodolfo (capi n. 77-78);
- Gregorio Elio sulle richieste estorsive di Anfossi Paolo (capo n. 74).

All'udienza dello 01.04.1996 veniva esaminato Berardini Mario in ordine alla profferta di AMATOBENE Ivano di provvedere al recupero di crediti del Berardini verso ditte di Torino (capo n. 84).

Zacchino Leonardo, socio della discoteca "*Kursaal*" di Bordighera, riferiva sugli stessi fatti già narrati dai testi Poggio e Borriello.

Stangalini Paolo, collaboratore di giustizia, riferiva sui fratelli Mafodda, suscitando l'ira di MAFODDA Letterio (che veniva allontanato), sul possesso di armi da parte degli stessi, e sui loro contrasti con Errico Salvatore.

Lo Stangalini riferiva ancora su un incontro tra LA ROSA Vincenzo, lo stesso collaboratore di giustizia ed Errico Salvatore, nel corso del quale si doveva parlare dei MAFODDA, al quale LA ROSA Vincenzo si presentò armato.

Merigone Claudio, collaboratore di giustizia, riferiva su una FIAT Croma rubata, con dentro un fucile a canne mozze di tale Randazzo, sequestrata dalla Polizia, (capo n. 17).

Il Merigone riferiva altresì sugli acquisti di cocaina da parte di STELLITANO Arcangelo (capo n. 36), e su alcune rapine commesse da FERRO Roberto (capi n. 8-86). In merito ad ARICO' Bruno, il collaboratore di giustizia riferiva di interessi del primo nel traffico di stupefacenti, con lui e con Rossi Nicola Bruno (capi n. 22 e seguenti).

Merigone Claudio riferiva inoltre di un borsone pieno di armi e munizioni in casa di Martini Benedetto destinato a MAFODDA Letterio, e che dovevano servire a vendicare la morte del fratello Aldo.

All'udienza dello 02.04.1996 venivano esaminati i testi:

- Binetti Lorenzo, che riferiva sull'incendio della sua auto, all'epoca in cui lavorava come *disk jockey* al "*Number one*", per indurlo ad abbandonare il suo lavoro;
- Merogno Ivano, gestore del locale "*Vittoria Club*" di Arma di Taggia, di cui la moglie Crespi Vanda era titolare, che riferiva sulle telefonate estorsive ricevute nello stesso periodo in cui il "*Nereide*" aveva subito attentati incendiari, su cui aveva già riferito il teste Nattero (capo n. 81);
- Wackerle Cornelia, titolare della discoteca "*Giranquolo*" di Imperia, che riferiva sulla bomba esplosa nel suo locale.

Il collaboratore di giustizia Zagari Antonio, affiliato alla "*ndrangheta*", riferiva sulle affiliazioni alla suddetta organizzazione criminale di imputati nel presente processo, fra cui CALABRO' Giuseppe, e sui rapporti fra

questi e PAPANDREA Salvatore. Alfarano Sergio, anch'egli collaboratore di giustizia, riferiva su acquisti di ingenti quantitativi di cocaina, vendutagli da Sergi Vincenzo (originariamente imputato nel presente processo), da lui conosciuto su presentazione di LUCA' Antonio, in presenza di SACCA' Salvatore (capo n. 62).

Lo stesso Alfarano Sergio ammetteva di avere calunniato, a proposito degli acquisti di cocaina, Petrosino Francesco, per il timore che gli ispirava il Sergi. Il collaboratore di giustizia riferiva ancora sui suoi rapporti con AMEDEI Giuseppe, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale, FERRO Roberto.

L'ispettore Tondodimamma Renzo riferiva sulle indagini svolte sul conto dei fratelli MAFODDA. All'udienza del 15.04.1996 venivano esaminati i collaboratori di giustizia Iaconis Raffaele, Anticoli Lazzaro, Solla Massimiliano.

Il primo, affiliato alla "*ndrangheta*", riferiva in particolare sui contatti avuti con MARCIANO' Francesco, e sui traffici di cocaina di CALABRO' Giuseppe.

Anticoli Lazzaro (contro il quale inveiva ZITO Carmelo, allontanato) narrava i suoi rapporti con STELLITANO Arcangelo, coadiuvato dal cognato LENTINI Pasquale e da tale "*Pino*" (identificabile in CRISTIANO Giuseppe) ;in tema di traffico di cocaina e di pastiglie di exstasy, e riferiva quanto sapeva sulle attività delittuose dei fratelli MAFODDA, coadiuvati dal LA ROSA Vincenzo.

L'Anticoli parlava ancora dei suoi acquisti di cocaina ed eroina da ARICO' Bruno e CARLINO Giuseppe, e sui rapporti fra questi ultimi ed i MAFODDA; inoltre dei rapporti in tema di stupefacenti tra lui ed il fratello Anticoli Eugenio con CARLINO Domenico; e dei rapporti in tema di stupefacenti tra lui ed il fratello Anticoli Eugenio con LA ROSA Salvatore ed AMEDEI Giuseppe.

Il collaboratore di giustizia confessava la partecipazione, unitamente a FERRO Roberto, RIVARA Luciano e CAPELLO Mario, alla rapina in danno di Baldini Antonio (capo n. 86).

Solla Massimiliano riferiva sui rapporti con i fratelli MAFODDA e con RAGUSEO Antonio.

All'udienza del 16.04.1996 venivano esaminati i testi:

- Pagliari Cesare, sulle stese circostanze riferite dalla teste Wackerle Cornelia, in riferimenti all'attentato subito dalla discoteca "*Girangulo*";

- Albanese Francesco, in ordine all'attentato subito dallo stabilimento balneare "*Nereide*" (capo n. 81);

- Di Mattia Fabrizio, socio della DIMAFLOR, in ordine all'estorsione rubricata al n. 84;

- Tonegutti Spiridione, su confidenze fattegli da Albanese Francesco.

Anfossi Tommaso, Guglielmelli Giuseppe, Di Taranto Renzo, imputati in procedimento connesso, si avvalevano della facoltà di non rispondere, e venivano acquisite le loro dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

All'udienza del 22.04.1996, Anfossi Paolo, collaboratore di giustizia, ed imputato in procedimento connesso, si avvaleva della facoltà di non rispondere, e venivano acquisite le sue dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari.

Rinaldo Nicola, imputato in procedimento connesso, riferiva sui suoi rapporti con Milani Andrea, MORGANA Paolo, RAGUSEO Antonio e LA ROSA Salvatore in tema di stupefacenti.

Anticoli Eugenio riferiva sui suoi traffici di stupefacenti, e sui suoi rapporti a tal proposito con CARLINO Domenico.

L'udienza del 23.04.1996 era interamente dedicata all'esame di Rossi Nicola Bruno, collaboratore di giustizia, peraltro più volte esaminato da questo Tribunale in altri processi.

Il Rossi riferiva sui suoi rapporti con membri della famiglia MAFODDA, e sull'attentato dinamitardo alla sua casa, dopo che aveva rifiutato di condividere con i primi i suoi traffici di stupefacenti.

Il collaboratore di giustizia riferiva diffusamente sulla sua lunga e ramificata attività di trafficante di stupefacenti, ed in particolare sulla società a tale scopo formata con GALIMI Antonio, CAPELLO Mario,

FERRO Roberto, e sui rifornimenti di droga (in particolare eroina) a Milano presso CALABRO' Giuseppe e PAPANDREA Salvatore.

Riferiva ancora sui traffici di stupefacenti di ARICO' Bruno, di STELLITANO Arcangelo, AMEDEI Giuseppe, e scagionava sostanzialmente CAPELLO Mario dall'episodio del tentato omicidio in danno Di Racca Piero (capo n. 13).

In sede di controesame venivano effettuate numerose contestazioni, e di conseguenza venivano acquisiti i verbali di interrogatorio del Rossi utilizzati per le contestazioni.

Il 29.04.1996 si svolgeva l'esame-fiume di MORGANA Paolo, che forniva dichiarazioni praticamente su tutti gli imputati del processo, oltre ad ammettere le proprie responsabilità.

Detto esame veniva effettuato a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 Cod. Proc. Pen. e 147 *bis* disp. att. Cod. Proc. Pen..

Il MORGANA, per molte ore esaminato e controesaminato, narrava la propria affiliazione all "*ndrangheta*", per opera di STELLITANO Domenico e CARLINO Domenico, nel carcere di San Remo.

Egli narrava la propria storia criminale ed in particolare si soffermava sui suoi traffici di droga con numerosi altri personaggi, tra i quali vari imputati.

Ammetteva di avere progettato assieme ad altri (i deceduti Corica Aurelio ed Ascitutto Francesco, nonché Falletti Raffaele, e gli imputati ZITO Carmelo, ASCIUTTO Salvatore ed ALAMPI Santo) l'omicidio di Staltari Michele (capo n. 51).

Più volte arrestato e poi scarcerato, il MORGANA aveva sempre continuato a spacciare droga, sia nel circondario, sia a Genova, entrando in rapporti di *affari* con numerosi imputati (tra questi STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, ARICO' Bruno, CIMA Roberto, LA ROSA Salvatore, RAGUSEO Antonio, CARLINO Giuseppe).

MORGANA Paolo, nel corso della sua lunghissima deposizione, riferiva dei suoi rapporti, diretti o indiretti, praticamente con tutti gli altri imputati,

e si darà conto in sede di motivazione sui singoli imputati delle sue dichiarazioni specifiche.

In data 30.04.1996 GALIMI Antonio si avvaleva della facoltà di non rispondere, e venivano quindi acquisiti i verbali delle sue dichiarazioni, nelle quali egli, oltre ad ammettere gli addebiti, ha chiamato in correità in reati concernenti il traffico di stupefacenti vari altri imputati (fra questi CAPELLO Mario, FERRO Roberto, STELLITANO Domenico, ARICO' Bruno, CALABRO' Giuseppe, PAPANDREA Salvatore), di cui si dirà a suo tempo.

L'appuntato dei Carabinieri Salaro Gabriele riferiva sull'attentato allo stabilimento balneare *Nereide* di Arma di Taggia (capo n. 81), e su una segnalazione relativa ad Anfossi Paolo e MAFODDA Rodolfo.

L'ispettore di Polizia Zedda Alessandro riferiva sulle intercettazioni telefoniche disposte dopo l'attentato al *Nereide*, e sul riconoscimento della voce di Anfossi Paolo.

Il maresciallo dei Carabinieri Polito Francesco riferiva sulle indagini relative alla rapina in danno di Baldini Antonio.

L'udienza del 13.05.1996 era dedicata all'esame di un altro importante collaboratore di giustizia, RAGUSEO Antonio, imputato nel processo, che rendeva ampie dichiarazioni confessorie in ordine a tutte le accuse rivoltegli.

Il RAGUSEO, inoltre, riferiva sui suoi vasti traffici di stupefacenti, dapprima con Mazzaferro Giuseppe, personaggio di rilievo della malavita calabrese nel Nord Italia, quindi con molti altri coimputati, fra i quali STELLITANO Arcangelo, LENTINI Pasquale, CRISTIANO Giuseppe, STELLITANO Domenico, REPETTO Gianfranco, MORGANA Paolo, ARICO' Bruno.

L'imputato in pratica forniva notizie utili, anche *de relato*, in ordine a quasi tutti gli imputati.

Riferiva anch'egli sui suoi rapporti con Petrosino Francesco, e sulle truffe perpetrate insieme a questi in danno di Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco.

Riferiva inoltre sui suoi rapporti con i MAFODDA e con le persone che intorno a loro gravitavano, tra i quali in particolare Anfossi Paolo.

All'udienza del 14.05.1996 veniva esaminato principalmente Milani Andrea, già collaboratore di giustizia, deceduto poco tempo dopo la sua deposizione, verosimilmente per overdose (come si dirà anche in seguito, il Milani era ancora tossicodipendente).

Il Milani aveva avuto un ruolo di rilievo in San Remo nel campo dello spaccio di droga, egli stesso era stato ad un tempo forte consumatore e ben inserito nei traffici locali.

Cosicché è stato in grado di riferire su molti episodi rilevanti nel processo, ed in ordine a vari imputati in essi coinvolti.

Limitando in questa sede l'esposizione dei traffici cui aveva partecipato il Milani, questi ha riferito sui suoi rapporti principalmente con ARICO' Bruno, LA ROSA Salvatore, MORGANA Paolo, CARLINO Domenico, STELLITANO Arcangelo, GALIMI Antonio, CAPELLO Mario, FERRO Roberto.

Il Pubblico Ministero dichiarava di rinunciare ad una serie di testimoni, imputati ed imputati in procedimento connesso, e le parti formulavano una serie di richieste istruttorie, che il Tribunale accoglieva solo in parte, ammettendo l'acquisizione di nuovi documenti e l'esame di due nuovi testi ai sensi dell'art. 507 Cod. Proc. Pen..

Il 20.05.1996 venivano esaminati vari testimoni, imputati ed imputati in procedimento connesso.

Fra questi Barbieri Gaetano e Zirano Giacomo che riferivano sui loro rapporti in particolare con Rossi Nicola Bruno e con RAGUSEO Antonio (il secondo ammetteva proprie responsabilità in traffici con il Rossi ed il RAGUSEO).

Ianni Rocco smentiva il collaboratore di giustizia Merigone Claudio, che aveva riferito al Tribunale di sue confidenze in carcere ad Imperia.

L'ispettore De Falco narrava lo sviluppo delle indagini conseguenti alle dichiarazioni dei *pentiti* in ordine a numerosi episodi delittuosi.

Staltari Michele, persona offesa del tentato omicidio rubricato al capo n. 51, non forniva elementi di giudizio di rilievo in merito all'agguato di cui era stato vittima.

Nel corso dell'udienza MAFODDA Mario si avvaleva della facoltà di non rispondere, mentre il fratello Rodolfo era assente: di entrambi venivano acquisite le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero, di contenuto ampiamente confessorio, come si vedrà.

LA ROSA Salvatore, CARLINO Domenico, LA ROSA Vincenzo, MAFODDA Letterio, si dichiaravano innocenti, pur ammettendo di avere conosciuto alcuni dei collaboratori di giustizia che li accusano.

il 21.05.1996 venivano esaminati i residui testi ammessi, e vari imputati (FERRO Roberto, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, LA ROSA Vincenzo, CRISTIANO Giuseppe, SACCA' Salvatore, REPETTO Gianfranco, LENTINI Pasquale, RIVARA Luciano) rendevano dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse.

Altri (STELLITANO Domenico, LENTINI Pasquale) producevano scritti di loro pugno, in cui si dichiaravano innocenti.

Venivano acquisiti alcuni documenti:

- sentenza definitiva del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di San Remo datata 24.10.1995, che condannava il collaboratore di giustizia Alfarano Sergio per calunnia in danno dell'altro collaboratore di giustizia Petrosino Francesco (episodio di cui si dirà);
- sentenza non definitiva del Tribunale di San Remo datata 05.12.1994 nel processo a carico di REPETTO Gianfranco, FERRO Roberto ed altri;
- copie di fotografie dell'autovettura e delle armi relative al tentato omicidio in danno di Racca Piero (capo n. 13).

Veniva disposta l'acquisizione di certificati storici di detenzione relativi a vari imputati e collaboratori di giustizia, venivano respinte ulteriori richieste istruttorie, e si dichiarava la chiusura dell'istruttoria dibattimentale.

La lunga e serrata discussione iniziava in data 01.07.1996 con la requisitoria del Pubblico Ministero, e si concludeva con le repliche e la lettura del dispositivo in data 13.07.1996.

Nel corso della discussione venivano acquisite memorie del Pubblico Ministero e di vari difensori. In data 01.07.1996 RINALDI Giuseppe e CAPELLO Mario producevano un scritto di loro pugno nel quale ammettevano limitate responsabilità in ordine ai vari reati rispettivamente contestati.

Nel corso della discussione venivano materialmente acquisiti i seguenti documenti:

- certificati storici di detenzione relativi a vari imputati e collaboratori di giustizia;
- sentenza definitiva del Tribunale di San Remo datata 04.11.1986 relativa a CARLINO Giuseppe (in ordine ad un episodio di cui si dirà);
- sentenza definitiva del Tribunale di San Remo datata 08.11.1983 relativa a MORGANA Paolo;
- sentenza definitiva del Tribunale di San Remo datata 17.09.1992 relativa a STELLITANO Domenico;
- sentenza definitiva della Corte d'appello di Genova datata 19.04.1982 relativa a MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario;
- sentenza definitiva della Corte d'appello di Genova datata 13.02.1986 relativa a CAPELLO Mario e FERRO Roberto;
- permessi rilasciati al *Kursaal* (di cui si dirà a proposito di LUCA' Antonio e SACCA' Salvatore);
- interrogatori resi al Pubblico Ministero da AMATOBENE Ivano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Data la complessità della materia, come è facile rilevare dal numero degli imputati e dei capi d'accusa, dal numero dei testimoni, imputati in procedimenti connessi, collaboratori di giustizia a lungo ed approfonditamente esaminati e controesaminati in dibattimento, la

motivazione della sentenza sarà organizzata in modo da consentirne una lettura per quanto possibile agevole.

Pertanto, saranno premessi i criteri - guida adottati nella valutazione della prova (in particolare per quanto concerne i *pentiti*), criteri che non saranno poi di volta in volta ripetuti, per evitare inutili appesantimenti, e si passerà alla trattazione delle posizioni degli imputati, raggruppando ove possibile in un unico paragrafo più imputati, quando le fonti di prova ovvero le conclusioni sono comuni.

Quanto in particolare ai collaboratori di giustizia, come risulterà più chiaro in prosieguo, il giudicante, salvo casi particolari, ha puntato la propria attenzione maggiore ed il maggiore sforzo di approfondimento (salvo casi particolari di cui si dirà) non tanto sulla persona del dichiarante, quanto sul contenuto delle dichiarazioni, allo scopo di evitare giudizi totalizzanti e per ciò solo fuorvianti, con l'intento di mantenere il giudizio quanto più possibile ancorato al concreto, vale a dire indirizzato alla prova cardine del presente processo, costituita dalle dichiarazioni di più collaboranti, incrociandosi ed intersecandosi tra di loro.

A tale scopo, per rendere con immediatezza il contenuto delle dichiarazioni, si è scelto di riportarle per esteso nei passaggi ritenuti più significativi, la quale cosa, se da un lato comporta una maggiore lunghezza della sentenza, dall'altro consente al lettore un più comodo approccio al materiale probatorio, salva la verifica in chiave critica della completezza e dell'essenzialità dei passaggi scelti. Poiché poi il presente processo nasce, come si è detto, dalla fusione di diversi procedimenti, la numerazione dei capi di imputazione dovrà essere necessariamente diversa, in particolare da quella del decreto principale (14.04.1995 del G.U.P. di Genova), contenente capi di accusa singoli a carico di imputati la cui posizione è stata stralciata; per consentire di seguire l'iter logico della decisione in relazione alle singole accuse, nella rubrica della sentenza, accanto alla nuova numerazione, è stato indicato il numero o la lettera che le singole imputazioni avevano nei rispettivi decreti di rinvio a giudizio.

Nell'ambito della motivazione della sentenza si farà costantemente riferimento alla nuova numerazione, che, come detto, consente di individuare con immediatezza il capo di imputazione così come rubricato nel rispettivo decreto che dispone il giudizio, **mentre in dispositivo per forza di cose sono stati riportati i numeri e le lettere originali dei rispettivi decreti**.

Nell'esposizione dei motivi della decisione, per motivi di logica e comodità espositiva, si tratterà dapprima del reato di associazione di stampo mafioso (capi n. 1 e 72 nella nuova numerazione), e quindi della posizione dei singoli imputati in relazione alle rispettive imputazioni, cominciando da quelli accusati del solo reato associativo, e proseguendo con quelli confessi, o la cui posizione è più semplice.

CONSIDERAZIONI METODOLOGICHE

Come si è visto dall'esposizione dello svolgimento del processo, la prova fornita dall'accusa in ordine ai gravissimi ed innumerevoli reati ascritti agli imputati poggia essenzialmente sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, o comunque di imputati o indagati in procedimento connesso o collegato, molti dei quali sottoposti a programma speciale di protezione da parte del servizio centrale del Ministero degli Interni ai sensi del D.L n. 08/91 (convertito nella l. n. 82/91); chiamate di correo spesso incrociate tra di loro, effettuate da pregiudicati che in tal modo hanno consentito di far luce su numerosi e gravissimi episodi delittuosi (estorsioni, rapine, traffico di sostanze stupefacenti perpetrati nel circondario di San Remo ed altrove in un arco temporale che va dai primi anni '80 fin quasi ai giorni nostri).

Di conseguenza, anche nel presente processo (l'ennesimo *maxiprocesso* svolto con le norme del nuovo Cod. Proc. Pen., nonostante la diffusa convinzione che, dal 24.10.1989, il nuovo rito non ne avrebbe più consentiti) è assolutamente centrale la problematica concernente l'efficacia probatoria delle dichiarazioni di cui all'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen..

Il Tribunale di San Remo più volte si è pronunciato sull'argomento, sia in altri processi pervenuti dalla Direzione distrettuale antimafia di Genova, come il presente, sia in processi fissati dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di San Remo, ed ha elaborato una propria giurisprudenza cui si è attenuto.

Di recente, con sentenza datata 07.06.1996 resa nel processo Tagliamento Giovanni + 20, il collegio giudicante ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, arricchendo la propria esperienza nell'ambito di un complesso procedimento di criminalità organizzata per molti versi analogo al presente.

Pertanto si reputa opportuno premettere una breve rassegna degli orientamenti e dei filoni giurisprudenziali ai quali ci si è attenuti.

Come richiesto espressamente dalla norma richiamata, il giudice deve effettuare una duplice, difficile e complessa operazione logico-giuridica.

Poiché gli *altri* elementi di cui all'art. 192.3 devono confermare l'attendibilità della dichiarazione, è evidente che il legislatore, per conferire dignità di prova alle dichiarazioni del coimputato, richiede due cose: il crisma dell'attendibilità della dichiarazione, ed il riscontro della stessa.

Il legislatore dunque, recependo la sostanza dell'evoluzione giurisprudenziale e dottrina sviluppatasi nel vigore del codice di rito abrogato (che non disciplinava l'istituto della chiamata di correo), muove da una sostanziale diffidenza verso imputati che accusino altri imputati, poiché si è riscontrato nella casistica giudiziaria che tali persone possono rivelarsi inaffidabili, o peggio ancora essere animate da intenti inquinanti.

Si è dimostrata quindi necessaria una grande cautela nella valutazione di tali dichiarazioni, ed è per questo che il legislatore ha preteso che esse fossero analizzate in profondità.

Pertanto occorre anzitutto procedere alla verifica della *attendibilità soggettiva* del dichiarante, in relazione alla sua personalità, al suo passato ed ai suoi rapporti con i chiamati in correità (Cass. 22.1.96 sez.

1, n. 683; Id. 28.4.95, n. 1647); tra l'altro...*il giudice di merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, tenendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro non può, di per sé, determinare come automatica e necessaria conseguenza l'inattendibilità delle accuse, ma deve soltanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza...* (Cass. sez. 1, 31.5.95, n. 2328); comunque *un apprezzamento negativo della personalità dei chiamanti in correità non vale, di per sé, ad escluderne la credibilità intrinseca. Trattasi invero di una connotazione comune a quasi tutti gli imputati per lo stesso reato o per reati connessi; connotazione tenuta presente dal Legislatore nel subordinare la rilevanza di tali fonti di prova ad una puntuale verifica circa la attendibilità intrinseca della chiamata e la presenza di riscontri esterni...* (Cass. sez. 6, 19.4.96, n. 4108).

Per quanto riguarda i chiamanti in correità sentiti nel presente procedimento occorre dire che non hanno posto particolari problemi sul piano dell'attendibilità soggettiva.

Si tratta, infatti, di soggetti che pur nella diversità delle singole vicende personali (spesso segnate dall'esperienza della tossicodipendenza), hanno iniziato un rapporto di collaborazione nei confronti dell'autorità giudiziaria caratterizzato dalla sincera volontà di interrompere la propria esperienza criminale, talvolta assai ricca, avendo gli stessi reso, oltre a dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di imputati non collaboranti, anche semplici ammissioni di proprie responsabilità in ordine a fatti particolarmente gravi.

Trattasi, peraltro, di soggetti già ampiamente noti a questa autorità giudiziaria, avendo gli stessi reso dichiarazioni anche in molti altri procedimenti dove, in presenza di accertati riscontri estrinseci, si è giunti ad una valutazione positiva di responsabilità dei soggetti chiamati in causa.

Non vi è dubbio che la scelta di collaborazione possa coinvolgere un *interesse* alla fruizione degli strumenti premiali offerti dal legislatore; ritiene tuttavia il Tribunale che tale fatto non faccia venir meno la sincerità e la genuinità delle dichiarazioni rese, ferma restando la necessità di sottoporle al vaglio di attendibilità intrinseca ed alla valutazione dei riscontri secondo i criteri elaborati dalla giurisprudenza.

Occorre poi valutare l'*intrinseca attendibilità* delle dichiarazioni rese al fine di apprezzarne genuinità, veridicità, spontaneità, costanza, logica interna del racconto, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (v. da ultimo Cass. sez. 6, 19.1.96, n. 661); inoltre la credibilità delle dichiarazioni....*non è da considerarsi necessariamente esclusa dal sol fatto che esse siano state precedute dalla conoscenza che il soggetto ha o ha potuto aver acquisito dalle consimili dichiarazioni rese da altro soggetto...* (Cass. sez. 6, 19.4.96, cit.).

E' questa la valutazione della intrinseca attendibilità della dichiarazione, che va svolta all'interno della struttura della stessa, e si risolve nella verifica della sua complessiva coerenza, e nella verifica che i fatti narrati non siano frutto di deduzioni del dichiarante, ma siano da lui effettivamente vissuti e conosciuti (allo stesso modo il testimone risponde solo su fatti e circostanze di cui abbia conoscenza diretta).

Va dunque anzitutto esaminata la dichiarazione in sé, per stabilire se essa è attendibile, ancora prima di confrontarla con il resto del materiale probatorio.

Tale premessa appare tanto più necessaria perché un collaboratore di giustizia, Alfarano Sergio, ha ammesso di avere reso, nella prima fase della collaborazione, dichiarazioni calunniose nei confronti di altri soggetti (nella specie in danno di Petrosino Francesco, altro collaboratore di giustizia, per timore di Sergi Vincenzo), poi ritrattate (ud. 02.04.1996 trascrizioni udienza pag. 52 ss.):.....

P. M. - Nei, gli interrogatori, nei suoi primi interrogatori lei aveva dato subito dopo essere stato arrestato lei aveva dato un'altra versione con riferimento alla provenienza di sti due etti di cocaina che le sono stati sequestrati il 28 giugno 93

Alfarano S. - Sì

P. M. - Che cosa aveva detto?

Alfarano S. - Ho detto che la cocaina me l'aveva data altra gente, Petrosino Francesco e Enrico, Errico

P. M. - Errico, quale?

Alfarano S. - Non Salvatore, l'altro

P. M. - Errico Franco

Alfarano S. - Errico Franco, sì

P. M. - Senta come mai lei aveva detto questa cosa?

Alfarano S. - Perché in principio avevo timore di Sergi e di tutti i suoi amici che aveva intorno. Avevo paura via

P. M. - Perché?

Alfarano S. - Perché potevano farmi, potevano farmi qualsiasi cosa

P. M. - E perché lei sapeva che le potevano fare qualsiasi cosa, cioè spieghi le ragioni del suo timore

Alfarano S. - Perché sapevo le amicizie che avevano, i contatti che avevano, quel poco di, quel poco di tempo che son stato assieme ho visto che conoscevano gente, gente pericolosa

P. M. - Cioè che contatti erano che la spaventavano?

Alfarano S. - contatti coi calabresi di Ventimiglia

P. M. - Allora lei come mai ha deciso di accusare Petrosino e Errico?

Alfarano S. - Beh, perché loro son stati arrestati con me quindi non, sono stati arrestati in quel blitz che, che han fatto quindi, in quel momento mè venuto, mè venuto così, avevo me, meno paura di loro che di Sergi

.....
P. M. - Senta poi lei ha cambiato idea, ha deciso di raccontare la verità, è così?

Alfarano S. - Sì

P. M. - Per quale motivo?

Alfarano S. - Perché non potevo più, non potevo più tenermi dentro una cosa del genere e poi volevo collaborare fino in fondo

P. M. - Lei si ricorda se quando è stato, quando ha effettuato questa ritrattazione

Alfarano S. - Sì

P. M. - Era stato chiamato, citato dal P.M. oppure si è presentato spontaneamente?

Alfarano S. - No mi son presentato io spontaneamente, ho chiamato, ho chiamato gli agenti del, della squadra di Sanremo e gli ho detto, mi son presentato io

P. M. - E gli ha detto che voleva parlare col P.M.?

Alfarano

S.

-

Col

P.M.

sì.....

Tali dichiarazioni sono state confermate dal Petrosino (si veda in proposito pag. 83 trascrizioni udienza 26.03.1996).

Lo stesso Alfarano, peraltro, si è anche rifiutato esplicitamente di fare il nome di una ragazza, per evitarne il coinvolgimento nel processo (ud. 02.04.1996):

.....
Avv. Poggi - Mm! Senta lei a Petrosino riferì appunto della paura nei confronti di questi calabresi, dice avevo fatto queste accuse perché avevo paura dei calabresi, però parlò anche e questo lo dichiara Petrosino interrogatorio del 24 gennaio 94, mi disse, Petrosino dice: Mi disse Alfarano che aveva fatto queste dichiarazioni per evitare che la sua ragazza che si trovava nella sua abitazione venisse coinvolta, allora ci spiega un pochetto questa circostanza relativa alla ragazza, chi è la ragazza e cosa faceva nella sua abitazione eccetera eccetera

Alfarano S. - Ma io il nome della ragazza non lo faccio
(voci fuori campo incomprensibili)

Presidente - Silenzio, silenzio, silenzio

Avv. Poggi - Comunque lei fece queste dichiarazioni al Petrosino, ricordò questa circostanza al Petrosino?

Alfarano S. - Se l'ha, se l'ha detto il Petrosino, sì

Avv. Poggi - Questo lo dice il Petrosino, io lo chiedo a lei se lo conferma

Alfarano S. - Sì, sì l'ho detto

Avv. Poggi - L'ha detto. E non vuole dire il nome di questa ragazza che era in casa?

Alfarano S. - No

Avv. Poggi - Perché, perché ha paura che sia coinvolta?

Alfarano S. - Non lo voglio dire

Presidente - Non vuole che sia coinvolta (incompr.)

Alfarano S. - Sì

(voci fuori campo incomprensibili)

Avv. Poggi - Perché anche lei partecipava a questo a questo (incompr.)

Alfarano S. - No lei non part, no lei non sapeva assolutamente niente proprio per quello

Avv. Poggi - E allora se era completamente estranea perché lei non ne ha parlato subito o comunque adesso non riferisce in merito. Cioè o qui si collabora su tutta la linea o non si può collaborare a rate o a

Alfarano S. - Beh, non penso che il nome di una ragazza che non centra niente sia sia

Avv. Poggi - E no mi scusi questo serve a valutare la sua attendibilità
(si sovrappongono le voci perciò incomprensibile)

.....
Avv. Poggi - E qui in veste di imputato in procedimento connesso, ha il diritto di non rispondere, quindi può rispondere alle domande a cui ritiene di rispondere ha il diritto anche di non rispondere, quindi lei su questa sollecitazione che le viene, che riguarda il nome di questa ragazza, non vuol rispondere?

Alfarano S. - No

Avv. Poggi - Vuol dire i motivi per i quali non intende rispondere?

Alfarano S. - Motivi per, uno per la sua sicurezza e due perché non centra niente, non centra niente col fatto secondo me

Presidente - Va beh, ne prendiamo atto

Avv. Poggi - Sì appunto. Appunto quindi non si capisce la paura dell'Alfarano in riferimento al coinvolgimento di questa ragazza se non centrava nulla. Ecco

Presidente - Non possiamo far altro che prendere atto di quello che dice.....

Da notare ancora che lo stesso Alfarano (ud. 02.04.1996 trascrizioni udienza pag. 57-58) ha riconosciuto in fotografia LENTINI Pasquale, indicato come persona non molto alta, nell'individuo che gli aveva consegnato un borsone contenente hashish.

L'episodio non è oggetto di contestazione, tuttavia si deve sottolineare che il LENTINI è persona piuttosto prestante, di grossa corporatura e di alta statura, e quindi non corrisponde alla descrizione fatta dall'Alfarano.

Un altro (Milani Andrea, deceduto poco dopo avere reso dichiarazioni in dibattimento) ha confessato di avere commesso nuovi reati dopo il "*pentimento*", in quanto ancora schiavo della tossico-dipendenza.

Questi, inizialmente ammesso al programma speciale di protezione, si era visto revocare il beneficio a seguito di una rapina ai danni della cassa di un cinematografo, commessa in concorso con un altro tossicodipendente in un momento in cui era in astinenza di eroina ed aveva bisogno di assumere stupefacente.

Anche se la commissione del reato (per il quale Milani aveva chiesto ed ottenuto il patteggiamento della pena) lascia intendere che il soggetto aveva mantenuto anche dopo la decisione di collaborare con la giustizia

una spiccata tendenza criminale, tuttavia l'episodio non potrà incidere sulla valutazione soggettiva del chiamante: anzitutto perché la rapina, come detto, era stata commessa in un momento particolarmente difficile (la ricaduta nella tossicodipendenza - da un nuovo tipo di stupefacente e cioè l'eroina, mentre in passato aveva fatto uso di cocaina - e la crisi di astinenza); in secondo luogo perché Milani, *"per una scelta di vita"*, aveva deciso di continuare a collaborare con la giustizia anche dopo la revoca del programma di protezione.

Tali precedenti negativi non costituiscono, però, a parere del Tribunale, indice di inattendibilità assoluta dell'imputato di reato connesso in questione, dovendosi piuttosto procedere allo specifico vaglio intrinseco ed estrinseco delle dichiarazioni relative ai singoli fatti riferiti, secondo i consueti parametri indicati dalla giurisprudenza.

Viceversa l'intrinseca attendibilità del singolo episodio e la presenza di riscontri esterni, pur portando alla formazione della prova in relazione al fatto storico, non sarà per il giudicante indice di attendibilità aprioristica del collaborante tale da qualificare come intrinsecamente attendibili tutti gli altri episodi riferiti, essendo necessario che anche in tali casi il vaglio delle dichiarazioni segua il suo normale corso.

Ritiene dunque il Tribunale di aderire all'insegnamento della suprema corte secondo cui è possibile una valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità (v. Cass. sez. 1, 16.6.92, n. 6992); infatti *"l'attendibilità di un chiamante in reità, ancorché denegata per una parte delle sue dichiarazioni, non coinvolge necessariamente anche le altre parti, essendo compito del giudice verificare e motivare in ordine alle diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese da uno stesso soggetto"* (Cass. sez. 1, 12.5.92, n. 1429) ed ancora, *"non può inferirsi, dalla provata attendibilità di un singolo elemento, la sua comunicabilità, per traslazione, all'intero racconto, ma ogni parte di questo deve essere oggetto di verifica, residuando, dunque, l'inefficacia probatoria delle parti"*

non comprovate, con esclusione di reciproche inferenze totalizzanti" (così Cass. sez. 1, 17.12.94, n. 12431).

Quanto ai criteri di valutazione delle singole dichiarazioni il Tribunale si atterrà ai criteri ormai consolidati, indicati di seguito con le dovute precisazioni.

Con riferimento ai requisiti intrinseci delle dichiarazioni, le stesse devono apparire serie e precise e pertanto caratterizzate da genuinità, specificità, coerenza, logica interna del racconto, univocità, costanza o persistenza, spontaneità, mancanza di interesse diretto all'accusa, assenza di contrasto con altre acquisizioni e di contraddizioni eclatanti o difficilmente superabili (Cass. sez. 1, 8.7.94, n. 1720; Id. sez. 4, 1.6.94, n. 6461; Id. sez. 6, 1.6.94, n. 6422).

Quanto alla mancanza di interesse appare ovvia la considerazione che non costituisce motivo di interesse la fruizione di misure premiali in funzione della collaborazione prestata (Cass. sez. 1, 8.6.94, n. 2100).

Va pure detto che non rilevano i motivi intimi che hanno spinto il collaborante a *pentirsi*, purché nelle dichiarazioni ricorrano i requisiti anzidetti, salvo la necessità di usare il massimo rigore nella loro valutazione qualora emerga una situazione di inimicizia o di forte contrasto tra l'imputato ed il collaboratore di giustizia che lo accusa, risalente ad epoca antecedente a quella delle indagini (su questo secondo aspetto così Cass. sez. 2, 13.9.94, n. 3639).

Né ritiene il Tribunale che sia necessario il criterio dell'immediatezza (come pure taluno sostiene in vista di una riforma della normativa sui c.d. *pentiti*), dovendosi ritenere umanamente impossibile che il soggetto collaborante riesca a ricordare, nella prima occasione in cui viene sentito, tutti gli episodi criminosi a lui noti, ed essendo del tutto naturale che nel tempo lo stesso possa aggiungere nuovi episodi o chiamare quali correi altri soggetti, anche con riferimento allo sviluppo delle indagini attivate dalle prime dichiarazioni.

D'altra parte tutti i collaboranti esaminati nel presente processo erano ben inseriti, da tempo, nel circuito criminale dello spaccio di sostanze

stupefacenti e quindi implicati in una lunghissima serie di episodi criminosi.

Tale principio appare recepito dalla giurisprudenza secondo cui *"la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione ed inspessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscono un complemento o un'integrazione"* (Cass. sez. 6, 29.3.94, n. 324).

Né può pretendersi l'assoluta precisione nelle dichiarazioni rese, purché esistano gli obiettivi elementi di riscontro (Cass., sez. 1, 21.12.93, n. 4526): infatti le dichiarazioni rese dai coimputati difficilmente possono presentare i caratteri di precisione e puntualità che ci si potrebbe aspettare ad esempio da un ufficiale di Polizia giudiziaria, né si possono pretendere lo stesso spirito critico e la stessa capacità di analisi o di sintesi (con l'eccezione, come si vedrà, di Olivo Angelo, le cui dichiarazioni si differenziano nettamente dalle altre proprio per la loro precisione).

Un ulteriore criterio di valutazione delle dichiarazioni dei chiamanti in correità è costituito dagli elementi oggettivi di riscontro così come prescritto dal 3° comma dell'art. 192 e ulteriormente precisato dalla giurisprudenza secondo la quale il riscontro deve valere a confermare *ab extrinseco* l'attendibilità della chiamata dopo che questa è stata attentamente e positivamente verificata nell'intrinseco (Cass. sez. 1, 6.10.93, n. 9105; Id. sez. 4, 20.10.93, n. 9509).

Il riscontro non deve avere l'idoneità a fornire autonomamente la dimostrazione della colpevolezza della persona accusata, perché altrimenti la testimonianza del correo diventerebbe ultronea (Cass. sez. 1, 3.12.93, n. 4266; Id. sez. 4, 20.10.93, cit.), ma devono essere tali da avvalorare la serietà e la fondatezza delle accuse (Cass. sez. 6, 10.11.1994, n. 11343).

Inoltre non è necessario che il riscontro sia necessariamente inquadrato in una determinata tipologia, potendo essere di qualsiasi tipo o natura

(Cass. sez. 6, 16.3.95, n. 2775) ed anche di carattere logico (Cass. sez. 4, 20.10.93, cit.), né deve riguardare necessariamente il *thema decidendum* (Cass. sez. 2, 26.4.93, n. 4000; Id. sez. 4, 20.10.93, cit.; Id. sez. 1, 6.10.93, cit.) e "*non deve necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse, purché' dotata, sempre nell'ambito della posizione interessata, di adeguata significanza*" (Cass. sez. 1, 10.9.93, n. 1849).

Sul punto, più di recente la Suprema Corte ha affermato la non necessità dell'inerenza al *thema probandum*: i riscontri possono provenire anche da elementi riguardanti fatti diversi da quelli specificamente confermati (Cass. sez. 5, 14.7.95, n. 1798)...*essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza di dedurre in via logica, a mente dell'art. 192/3 cod. proc. pen. l'attendibilità di tali fonti di prova. In base a questo principio - applicato all'ipotesi di coesistenza di più chiamate in correita - deve desumersi che qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto della dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad es., gli uni prodromi degli altri...* (Cass. sez. 6, 19.4.96, cit.).

Come detto i riscontri possono essere di qualunque tipo, ivi comprese le dichiarazioni dell'accusato che offrono elementi, anche soltanto parziali ma adeguati e convincenti, di conferma della chiamata (Cass. sez. 1, 4.5.1994, n. 5173), ed a maggior ragione quando assumano i connotati di *ammissione o parziale confessione*, evento verificatosi anche nel presente processo, in cui alcuni imputati (CAPELLO Mario, RINALDI Giuseppe) hanno ammesso in parte gli addebiti cercando di

ridimensionare il proprio ruolo (indicando ad es. quantitativi di stupefacente inferiori a quelli emersi dalle dichiarazioni del chiamante), mentre altri hanno reso ampia confessione, evitando però di operare chiamate in correttezza (MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario).

Tutti i criteri richiamati debbono essere utilizzati solo per quanto riguarda la responsabilità dei chiamati e non anche per quella del chiamante, poiché in tale secondo caso la dichiarazione ha carattere confessorio ed è da sola sufficiente per fondare un giudizio di responsabilità del chiamante medesimo (così Cass., sez. 1, 27.6.95, n. 7321 secondo cui... *Nel nostro ordinamento processuale penale, che non conosce le prove legali e si affida al libero convincimento del giudice, la confessione resa nelle forme di legge e' un elemento probatorio da valutare senza alcun limite predeterminato e solo dando conto, nella obbligatoria motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati; i limiti alla formazione del libero convincimento che pongono i commi secondo e terzo dell'art. 192 sono eccezionali e non suscettibili di applicazione analogica, perche' mentre e' stabilito per legge che gli elementi di prova ricavabili da chiamate in correttezza non siano autosufficienti e necessitano quindi di verifiche estrinseche, la confessione ben puo' costituire prova sufficiente di responsabilita' del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni, perche' il giudice nel suo potere di apprezzamento del materiale probatorio prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato ed accompagnato la confessione e dia ragione, con logica motivazione, del proprio convincimento circa l'affidabilita' della stessa.....*

Tra i possibili elementi di riscontro trovano anche posto, e risultano di particolare importanza nel presente processo, anche le c.d. chiamate di correo incrociate: *quando le distinte dichiarazioni accusatorie siano rese autonomamente, in tempi diversi e siano convergenti nel confermare l'accusa»* (Cass. sez. 1, 23.9.94, n. 3296; Id. sez. 2, 18.2.91, n. 2164) si da realizzare quella sinergia tra le varie chiamate, le quali, sottoposte ad

una valutazione unitaria, inducono a ritenere che il chiamato abbia effettivamente commesso il fatto (cfr. Cass. sez. 6, 16.3.1995, cit.).

Vale ricordare come la giurisprudenza addirittura ammette che *"la possibilità di valida corroborazione reciproca fra più chiamate in correità provenienti da diversi soggetti, ai fini di cui all'art. 192 comma terzo Cod. proc. pen., opera anche nel caso in cui trattasi di chiamate fondate su conoscenza indiretta della condotta attribuita al chiamato, dandosi luogo, in tal caso, soltanto all'obbligo, da parte del giudice, di una verifica particolarmente accurata dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie"* (Cass. sez. 1, 11.12.1993, n. 11344).

A tale proposito va, infine, evidenziato come non abbia trovato alcun serio riscontro il sospetto fatto balenare dalla difesa di taluni imputati secondo cui le accuse dei collaboranti potrebbero essere frutto di concertazione tra i medesimi.

Infatti, anche se è ben possibile che alcuni *pentiti* abbiano avuto contatti tra loro (in particolare i fratelli Anticoli, Lazzaro ed Eugenio, che hanno ammesso la circostanza, del tutto naturale dato lo stretto legame di parentela e la comune condizione di collaboratore di giustizia), la cosa non comporta necessariamente che si siano presi accordi per favorire o pregiudicare la posizione di questo o quell'imputato del processo.

Inoltre dall'esame e dal controesame (predisposto dal legislatore anche e soprattutto per vagliare dal punto di vista della difesa l'attendibilità di chi rende dichiarazioni in dibattimento) non sono emersi elementi che possano far ipotizzare seriamente la presenza di collusioni nei sensi indicati: non potendo ovviamente costituirne sintomo esteriore la mera comunanza di dichiarazioni su uno stesso argomento.

Altra delicatissima questione concerne la cosiddetta "circularità" della prova, nei casi, molto frequenti anche nel presente processo, delle dichiarazioni *de relato*.

Infatti in molti casi i collaboratori di giustizia hanno menzionato fatti e circostanze indicando come fonte della loro conoscenza confidenze (in carcere o altrove) fatte da altre persone, compresi altri collaboratori di

giustizia parimenti esaminati nel dibattimento, o le cui dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari sono state acquisite per essersi avvalsi della facoltà di non rispondere.

E' evidente che in tali casi si pone il problema della valutazione della dichiarazione *de relato*, che, in via generale, è stato dalla costante giurisprudenza risolto nel senso dell'utilizzabilità, ferma restando l'esigenza di una più accurata valutazione da parte del giudice di merito, come si è visto in precedenza.

Si è posto però dalla difesa di molti imputati il particolare quesito sull'efficacia probatoria della dichiarazione *de relato* come elemento integratore ex art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen..

Problema di non poco peso e portata, non certo in via generale per quanto detto in precedenza, ma in quanto nel corso del processo più volte i collaboratori di giustizia hanno riferito fatti e circostanze rilevanti sul *thema decidendum* (p. es. ammettendo di avere trafficato stupefacenti con alcuno degli imputati), ed il riscontro richiesto dalla norma processuale consiste nelle confidenze sugli stessi fatti che il medesimo collaboratore di giustizia avrebbe fatto ad altro collaboratore di giustizia, e che quest'ultimo ha riferito in dibattimento.

Di qui, secondo la difesa, la "circularità" della prova, poiché in definitiva la fonte della stessa è la medesima, che si esprime dapprima direttamente e quindi per il tramite di altra persona: pertanto sussisterebbe, in ipotesi, la dichiarazione ex art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen., non già l'altro elemento di prova che ne confermi l'attendibilità.

Si conviene con la difesa che, dovendo il giudicante affrontare l'ingrato compito di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, il quesito posto esige una decisione di particolare tormento e difficoltà, poiché oggettivamente manca una *diversa fonte* di conoscenza dei fatti, che consenta un raffronto con la prima: del resto non v'è giudice che non avverta l'enorme peso di decidere il destino delle persone sulla base di confidenze (in carcere o in altri luoghi) fra pregiudicati.

Tuttavia ritiene il giudicante che nel caso specifico, pur se manca una *diversa fonte* di conoscenza dei fatti, non mancano gli *"altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"* richiesti dalla norma, poiché la dichiarazione del secondo collaboratore di giustizia, che riferisce la confidenza del primo sugli stessi fatti, costituisce pur sempre un altro elemento che il giudice deve valutare a conferma dell'attendibilità della dichiarazione.

Infatti, specie se la confidenza è stata fatta in un contesto temporale apprezzabilmente anteriore alla dichiarazione, non vi è dubbio che questa (come anche la testimonianza della persona offesa), ne risulta in qualche misura avvalorata, poiché la medesima persona ha riferito il medesimo fatto in tempi ed in contesti (prima e durante il processo) diversi tra loro .

Quindi, ferma restando l'esigenza (particolarmente avvertita in un caso del genere) dell'assenza di collusioni o di altre forme di inquinamento probatorio, la dichiarazione di un collaboratore di giustizia, che riferisca confidenze di altro collaboratore di giustizia, che abbia reso a sua volta dichiarazioni in dibattimento, può costituire elemento integratore di queste ultime, e, dunque, rendere provata l'accusa che sulle stesse sia basata.

Sul punto specifico ha avuto modo di esprimersi anche la Suprema Corte, che ha affermato che la detta confidenza costituisce valido riscontro e non già pseudo-incontro, inammissibile come tale, in ragione del diverso contesto, specie cronologico, in cui è stata resa, in quanto antecedente di un tempo apprezzabile la chiamata *de relato* (fattispecie in tema addirittura di chiamata de relato, a differenza del processo presente in cui la chiamata di correo è diretta e non riferita ad altri), sì da escludere l'ipotizzabilità di collusioni: *.....la chiamata di correo de relato....può trovare riscontro anche nelle dichiarazioni di un soggetto che affermi di aver ricevuto dal chiamante la medesima confidenza* (Cass, sez. V, 30.06.1993, Tornese, in Cass, pen., 1994, 2,92).

Premesse tali considerazioni, il Tribunale ritiene in definitiva che l'accusa, nel processo in esame, sia provata quando poggi su attendibili dichiarazioni di collaboratori di giustizia (ovvero altri coimputati o coindagati), integrate ai sensi dell'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen. da altre dichiarazioni parimenti attendibili, con valutazione non già complessiva, ma frazionata in ordine alle singole imputazioni ed ai singoli imputati.

Non provata (con ovvie conseguenze assolutorie) quando in ordine a specifiche accuse, pur in presenza di attendibile chiamata in correità, manchi il riscontro suddetto.

ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (capi n. 1 e 72) Come si è visto nel corso della lunga istruttoria dibattimentale, più volte è venuta in rilievo la questione dell'affiliazione di alcuni imputati alla "*ndrangheta*", ed in particolare l'esistenza nel Ponente ligure in generale ed in Ventimiglia in particolare di nuclei di affiliati facenti capo a *famiglie mafiose* calabresi, o comunque in rapporti di vario genere con queste.

Così per esempio Zagari Antonio, collaboratore di giustizia ed affiliato alla "*ndrangheta*" (ud.02.04.1996):.....

Zagari - ... ho abitato in provincia di Varese e la mia conoscenza e.. riguarda quelle zone o e.. inerente il mio paese d'origine. Qua in Liguria.. sapevo che ci sono, esistono delle famiglie legate alla *ndrangheta* che esisteva... che l'organizzazione anche in queste zone ha degli affiliati che operano.. ma sono cose..

P.M. - Senta, lei sa se queste persone o queste famiglie esistono anche nella zona di Ventimiglia?

Zagari - Sì, e.. mi ricordo anche quando ero ragazzo che sono venuto in più di una occasione a Ventimiglia con mio padre che conosceva delle persone, che tra l'altro avevano anche il nostro cognome Zagari pur non essendo parenti nostri e abitavano a Ventimiglia mi sembra o a Sanremo non ric.. mi sembra a Ventimiglia. Poi ho conosciuto alcune persone che abitavano a Ventimiglia erano affiliate alla *ndrangheta* ma sono cose datate che risalgono al.. paleolitico parecchi anni addietro non... Mi riferisco a un certo Praticò che ho conosciuto in carcere a Fossano era imputato per omicidio.....

Zagari - Praticò, e questa persona era una affiliata alla *ndrangheta*. Ho conosciuto un altro *ndranghettista* in lig... che abita in Liguria e mi riferisco a un componente anzi a due

componenti della famiglia Rampino di Genova, poi sapevo che c'era un certo Calabrò che con il quale sono anche coimputato è una persona che è imputato in un processo dove sono coimputato pure io e.. che lui è di san Luca e veniva qua in Liguria perché aveva dei collegamenti inerenti, parecchi anni fa, di sequestri di persona un certo Palamara che io comunque non conosco personalmente ma me ne aveva parlato mio padre sapevo che faceva il telefonista e.. nei sequestri di persona

.....

P.M. - E.. le volevo chiedere, lei sa se la zona di Ventimiglia aveva un'importanza nell'ambito dell'organizzazione

Zagari - Sì, mi risulta che a Ventimiglia c'era un locale, un locale perché così si chiama i locali e.. nell'organizzazione ndrancheta si indica con questa denominazione l'organizzazione che risiede in un determinato luogo, e.. c'è il gruppo di persone e mi risulta c'era un locale a Ventimiglia che era il più importante della Liguria

P.M. - Ecco, lei per caso sa per quale motivo aveva questa importanza il locale di Ventimiglia?

Zagari - Be... il motivo (incomprensibile) importanza perché era composto dalle famiglie più importanti inerenti alla ndrancheta calabrese e stabilitisi qua in Liguria e... perché ci sono la ndrancheta strutturata a cellule ognuno indipendente da un'altra però ci sono dei locali che hanno diciamo una maggiore influenza su altri locali

Anche l'altro collaboratore di giustizia Brunero Franco (ud. 25.03.1996) riferiva di stretti rapporti con famiglie calabresi dei MAFODDA e di CALABRO' Giuseppe.

Analogamente il collaboratore di giustizia Iaconis Raffaele (anch'egli affiliato alla "ndrangheta") riferiva all'udienza del 15.04.1996:

P. M. - Lei sa qualcosa sulla organizzazione dell ndrancheta nel ponente ligure?

IACONIS R. - Lei si riferisce qui in zona?

P. M. - Sì, qui in zona

IACONIS R. - C'era una camera di passaggio qui a Ventimiglia

P. M. - E che funzione aveva questa camera di passaggio a Ventimiglia ?

IACONIS R. - Ma la funzione di queste camere di passaggio era quella di....siccome è un posto di frontiera e quindi per i (incomp) locali che esistono in Francia

P. M. - Cioè vuole dire mantenere i contatti con i locali in Francia , è questo?

IACONIS R. - Sì, in Francia sia qui nella stessa zona

P. M. - Senta e qual è l'importanza di questa camera di passaggio?

IACONIS R. - Ma direi più che altro un'organizzazione che anziché di andare se ci sono altri tipi di locali in zona va il capo locale diciamo della camera di passaggio e presenta lui a Porsi, poi c'è stata una specie di rottura quando è arrivato Mazzaferro qui in zona e però di quello che so io di qui di Ventimiglia partivano e qualcuno presentava a questa camera di passaggio.

P. M. - Senta, c'erano altri locali qui in zona?

IACONIS R. - Di mia conoscenza c'era Ventimiglia, c'era qui a Sanremo e c'era a Imperia

P. M. - Senta rispetto a questi locali Ventimiglia era più o meno importante?

IACONIS R. - Sì, direi di sì

P. M. - Sì, che cosa? Cioè era più o meno importante?

IACONIS R. - Ma vede se per importanza se intende a livello d'altri locali non ha nessuna importanza perché ognuno risponde dal suo locale però aveva un'importanza come riunioni

P. M. - Aveva un'importanza come scusi?

IACONIS R. - Come riunioni, quando si riunivano per presentare i vari locali certamente si presentavano

Ventimiglia a

.....

Il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996) ha descritto la *cerimonia* della sua affiliazione alla "*ndrangheta*" nel carcere di San Remo ad opera di CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico, con il consenso di MARCIANO' Francesco:.....

P.M. - Lei conosceva Mimmo Carlino?

MORGANA - Sì ci conoscevamo

P.M. - Lo conosceva da tanto? da poco? come lo aveva conosciuto?

MORGANA - Era anche lui di Ventimiglia ci conoscevamo da tempo

P.M. - Conosce Domenico Stellitano?

MORGANA - Sì era anche lui insieme a noi in quel periodo

P.M. - Dove?

MORGANA - Nel carcere di Sanremo

P.M. - Le hanno proposto qualcosa Carlino e Stellitano?

MORGANA - No dopo questo fatto eravamo sempre assieme io, Carlino e Stellitano dopodiché Carlino propose a Stellitano insomma di farmi dono di una cosa insomma di farmi entrare in una certa organizzazione

P.M. - Lei era presente quando Carlino ha detto questa cosa a Stellitano?

MORGANA - Eravamo nel cortile che passeggiavamo io, Stellitano e Carlino

P.M. - E Carlino che cosa disse a Stellitano?

MORGANA - Disse che voleva regalarmi un fiore

PRES. - Voleva regalarle?

MORGANA - Un fiore

PRES. - Un momento solo lei sta parlando di Carlino?
MORGANA - Carlino Domenico e Stellitano Domenico
P.M. - E Stellitano rispose che cosa?
MORGANA - Stellitano rispose che che era d'accordo però prima bisognava passar la parola a Ciccio Marcianò
P.M. - Cosa significa scusi passare la parola?
MORGANA - Di chiederle il permesso insomma
P.M. - Lei conosceva lei ha detto Ciccio Marcianò?
MORGANA - Sì
P.M. - Perché lo conosceva?
MORGANA - E' di Ventimiglia cioè lo conoscevo non è che avevo confidenza però lo conoscevo
P.M. - Senta che cosa significa voglio regalarle un fiore? la frase che lei ha detto prima
MORGANA - Significa di affiliare una persona all'Onorata società
P.M. - Tornando a Ciccio Marcianò che cosa sapeva di questa persona?
MORGANA - Sapevo che era una persona rispettata che era di un certo livello ma sapevo così per sentito dire non è che
P.M. - Carlino Domenico e Stellitano Domenico le parlarono di Ciccio Marcianò?
MORGANA - Dopo in seguito sì
P.M. - Che cosa le dissero?
MORGANA - Niente mi dissero che praticamente tutta la zona della Liguria era lui che la comandava

.....

P.M. - Ciccio Marcianò Ciccio è un soprannome?
MORGANA - Francesco Marcianò sì
P.M. - Francesco Marcianò, torniamo alla questione di Domenico Carlino e Stellitano Domenico che cosa è successo?
MORGANA - Niente successe che dopo questo discorso Mimmo Carlino uscì in licenza e andò a parlare appunto con Ciccio Marcianò
PRES. - Ripeta....
MORGANA - E' successo che dopo questo discorso che era avvenuto tra noi tre insomma Mimmo Carlino era uscito in licenza andò a parlare con Ciccio Marcianò della sua idea insomma di quello che volevano fare insieme a Stellitano quando rientrò disse che disse a Stellitano che Marcianò era era favorevole insomma e di procedere all'affiliazione
P.M. - Senta questa cosa la disse a Stellitano in sua presenza?
MORGANA - Sì
P.M. - E che cosa avvenne?
MORGANA - Niente avvenne che Carlino disse che Marcianò lo autorizzava a ritenere presente pure lui, Ernesto Morabito e Antonio Palamari di farmi fare il giuramento insomma

come si usava senonché dopo qualche giorno ci appartammo in una cella del carcere e abbiamo fatto

P.M. - Chi?

MORGANA - Io, Carlino e Stellitano

P.M. - E cos'è successo?

MORGANA - Mi hanno fatto fare sto giuramento sta sceneggiata

P.M. - Cioè in che modo?

MORGANA - Niente abbiám messo dei coltelli per terra il fazzoletto sopra poi una santina l'abbiamo fatto bruciare ci siamo punti

P.M. - Lei ha fatto qualche giuramento?

MORGANA - Sì una specie di giuramento un giuramento va

P.M. - Le hanno detto qualcosa i due?

MORGANA - Qualcosa in che senso?

P.M. - Nel corso della cerimonia di questo

MORGANA - Sì mi dicevano delle parole da dire e io dovevo ripetere quello che mi dicevano loro

P.M. - E' entrato a far parte quindi di quale organizzazione?

MORGANA - Onorata società

P.M. - Con quale grado? quale livello?

MORGANA - Ma poi Carlino Carlino poi mi disse che mi davano due fiori mi passavano subito al grado di camorrista io non so

PRES. - Ripeta quello che ha detto ...

MORGANA - Carlino poi mi disse che mi facevano dono di due fiori, no?

PRES. - Di due fiori?

MORGANA - Sì che voleva dire camorrista

PRES. - Che voleva dire?

MORGANA - Camorrista

P.M. - Che cos'è camorrista? spieghi

MORGANA - E cosa ne so io? così m'ha detto e così le dico

PRES. -un momento solo dia atto nel verbale che l'avvocato Aluffi è sostituito dall'avvocato Sandrone,....ripeta quello che ha detto parlando un po' più piano

MORGANA - Allora Carlino mi disse che mi faceva dono di due fiori e mi praticamente mi passavano direttamente a camorrista, no?

P.M. - E' il secondo livello?

MORGANA - Sì due fiori secondo livello

P.M. - E il primo lei lo sa

?? - C'è stata una domanda alla quale è sfuggita la risposta, che cosa significa essere camorristi?

P.M. - Prego

PRES. - Sì sì cosa cosa significava essere camorristi? le è stato spiegato?

MORGANA - Guardi non ricordo

P.M. - Lei parla di un secondo livello quello di camorrista

MORGANA - Sì ma perché prima mi disse che subito si era picciotti che ne so mi dicevano che bisognava fare un periodo di tempo insomma poi si passava man mano ti acquistavi i fiori va

P.M. - Le dissero Mimmo Carlino e Domenico Stelitano le dissero se lei doveva fare qualcos'altro?

MORGANA - A sì mi dissero che appena uscito mi sarei dovuto presentare subito da Ciccio Marcianò entro entro tre giorni dalla mia uscita al massimo mi sarei dovuto presentare da Marcianò

.....
Da quanto esposto, e da vari altri accenni, si ricava che a Ventimiglia e nel Ponente ligure più in generale si è riscontrato un certo fenomeno aggregativo riconducibile in senso lato alla "*ndrangheta*" calabrese: in tal senso in particolare deve intendersi quanto riferito dal MORGANA Paolo a proposito del suo rito di iniziazione.

Data la attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inseriti in organizzazioni concretamente operanti in vari settori criminali, anche se in altri ambiti territoriali, può bene ritenersi provato che nel circondario del Tribunale di San Remo più persone tra gli imputati abbiano avuto contatti a vario titolo con personaggi effettivamente facenti parte di nuclei della costellazione "*ndrangheta*", come si dirà più diffusamente a proposito di ognuno di loro.

Così, ad esempio, può bene ritenersi provato che MARCIANO' Francesco fosse a Ventimiglia un personaggio circondato di un'aura di *rispetto* perché in contatto con personaggi di spicco della malavita organizzata calabrese; ed analogamente per i MAFODDA e CALABRO' Giuseppe, in stretti rapporti d'affari nel campo degli stupefacenti con altri personaggi del genere.

Dunque il Ponente ligure ha visto, nel corso degli anni, intensificarsi i contatti con la malavita organizzata calabrese, e l'insediamento in loco di referenti della stessa, sia in vista dell'estensione dei traffici illeciti in una nuova area, sia per la posizione geografica della zona, ponte ideale

verso la Francia per il ricovero di latitanti e per i contatti con malavitosi calabresi ivi residenti ed operanti.

E si è assistito altresì al lievitare di fenomeni delinquenziali altrimenti sconosciuti o marginali, in particolare le intimidazioni e le estorsioni, campo nel quale si sono particolarmente distinti i MAFODDA, che hanno creato in Taggia e zone limitrofe un clima prossimo a quell'*assoggettamento* che costituisce l'essenza della figura criminosa in questione.

Si può bene affermare, a parere del giudicante, che nel circondario di San Remo si sono create le condizioni per l'instaurazione di un potere diffuso della malavita organizzata calabrese.

L'enorme lievitazione dei traffici di droga, delle estorsioni e del tasso di violenza in zona (aggressioni, *lezioni* a pregiudicati concorrenti, anche omicidi come quello di Aldo MAFODDA riconducibili in qualche modo al fenomeno), la massiccia presenza nei vari episodi delinquenziali di personaggi calabresi o di origine calabrese (quasi tutti della provincia di Reggio Calabria), di vecchia e nuova residenza in zona: tutto ciò sta a dimostrare la crescita di un fenomeno di base sul quale con il tempo ben possono strutturarsi e saldarsi stabili vincoli associativi di natura criminale.

Tuttavia, allo stato attuale non è provato che in Ventimiglia e zone limitrofe si sia insediata l'associazione descritta al capo (A): a parte qualche incongruenza (per esempio appare difficile ipotizzare che un'associazione sia dedita ai tentati omicidi), ritiene il Tribunale che il fenomeno descritto nel capo di imputazione sia in fase prodromica, mentre non vi è prova che fra gli imputati si sia stabilito un vincolo associativo vero e proprio.

Infatti è risultato più che altro, salve le conseguenze per ciascuno di cui si dirà in seguito, che gli imputati non agivano come gruppo unico, ma come singoli, ovvero come sottogruppi, in rapporto (per lo più di droga) con altri singoli o con altri sottogruppi, ma mai come membri di un'unica organizzazione.

Dunque non si è avvertita nel processo la presenza ingombrante ed oppressiva di un'unica organizzazione che tutto controlla e dirige, anche se in maniera poco efficiente e slegata, ma si è avuta la prova che molti tra gli imputati, nel corso di vari anni, hanno posto in essere un gran numero di comportamenti illeciti, e la loro comune origine ha dato la netta sensazione che nel circondario fosse già operante la "*ndrangheta*".

In realtà i rapporti fra i vari imputati del reato associativo, stando alla ricostruzione ricavabile dalla narrazione dei vari collaboratori di giustizia, non erano stabili, come dovrebbe pur essere tra persone legate da un comune (ed indissolubile: dalla "*ndrangheta*" come è noto non si esce) vincolo criminale, bensì episodici, slegati ed occasionali.

Non è emerso dall'istruttoria dibattimentale che MARCIANO' Francesco (in ipotesi il capo) avesse legami o frequentazioni di qualche genere con i MAFODDA, né con molti altri imputati pure accusati dello stesso reato associativo, e per i quali il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna: tutto ciò che è emerso in proposito è che la comune origine ha indotto imputati di specifici reati (in particolare traffici di stupefacenti), sporadicamente ed episodicamente, a cercare contatti con altri coimputati nel presente processo, per portare a compimento non già un comune programma delinquenziale, ma più modestamente uno o più *affari* lucrosi.

Dunque nessun legame stabile risulta a carico degli imputati, e la circostanza esclude anche la sussistenza del minore reato associativo di cui all'art. 416 Cod. Pen..

Tutto quanto fin qui detto vale per l'ipotesi associativa rubricata al n. 1, mentre diversa è la valutazione da farsi per l'ipotesi rubricata al n. 72, per la quale vi è una pronuncia del G.U.P. distrettuale di Genova, che in sede di giudizio abbreviato ha con sentenza peraltro non definitiva ritenuto sussistente il reato, condannando Anfossi Paolo, Di Taranto Renzo, Guglielmelli Giuseppe alla conseguente pena detentiva.

Nel presente processo risponde di detto reato il solo AMATOBENE Ivano, mentre a carico di MAFODDA Mario e MAFODDA Rodolfo, pur menzionati nel capo di imputazione, formalmente non si procede, mentre si procede a carico di questi ultimi per il più generico capo di imputazione rubricato al n.1, per il quale difetta la prova che il fatto sussista.

Ritiene il Tribunale che le due ipotesi di reato associativo siano ben distinte tra loro e non sovrapponibili, per cui i due MAFODDA non possono essere giudicati per il capo n. 72, a loro non contestato nel decreto che dispone il giudizio del 22.12.1995.

Vero è che MAFODDA Mario e MAFODDA Rodolfo, menzionati all'interno del capo di imputazione richiamato come partecipi dello stesso reato associativo, e comunque imputati nel presente processo (rinvii a giudizio per altri reati anche con il decreto del 22.12.1995), teoricamente sono stati messi in grado di difendersi da tale accusa, a nulla rilevando la mancata loro esplicita menzione come imputati anche di detto reato, che si risolve in una omissione meramente formale non pregiudizievole dell'esercizio del diritto di difesa.

Tuttavia la situazione è complicata dall'essere i due imputati formalmente accusati del reato associativo rubricato al capo n.1 (anch'esso associazione di stampo mafioso).

Indipendentemente dalle concrete intenzioni dell'accusa, si deve ritenere non chiarito, dal punto di vista della difesa, se MAFODDA Mario e MAFODDA Rodolfo rispondono di uno ovvero di due distinti reati di associazione di stampo mafioso.

Infatti non è sostenibile che il reato sub n. 72 è un *minus* come tale contenuto nella più ampia contestazione sub n. 1: in realtà si tratta di ipotesi d'accusa ben distinte tra loro.

Nella prima, rubricata al n. 1, i due MAFODDA rispondono di essersi associati con MARCIANO' Francesco ed un gran numero di altre persone, per commettere la serie di reati e di altre attività illegali ivi indicate, in un ambito territoriale che comprende tutto il Ponente ligure.

Nella seconda (n. 72) sono del tutto diversi i soci, le attività, ed il più ristretto ambito territoriale. Di conseguenza non ritiene il Tribunale di poter giudicare MAFODDA Mario e MAFODDA Rodolfo in ordine all'accusa (formalmente non contestata) sub n. 72, perché di fatto contenuta nell'accusa n. 1 (formalmente contestata ai due imputati).

Nè per converso ritiene il Tribunale di poter giudicare MAFODDA Mario e MAFODDA Rodolfo in ordine ad entrambe le distinte ipotesi d'accusa, poiché se in astratto è ben possibile che una stessa persona sia partecipe di due distinte associazioni criminali, nel caso di specie la situazione descritta rende quanto meno dubbio che si sia esercitata una vera e propria azione penale nei loro confronti anche in ordine al secondo reato.

MARCIANO' Francesco, MORABITO Ernesto, MOLLICA Domenico.

Questi imputati sono stati rinviati a giudizio unicamente per il reato di associazione di stampo mafioso (capo n. 1), pertanto la loro posizione è comune, e vengono trattati in uno stesso capo della sentenza.

Si è detto in precedenza di **MARCIANO' Francesco** indicato come personaggio autorevole ed influente della malavita organizzata residente a Ventimiglia.

Merigone Claudio ne parla come di un personaggio di rilievo della "*ndrangheta*" a Ventimiglia (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 63), secondo quanto confidatogli in carcere ad Imperia Ianni Rocco.

Il collaboratore di giustizia Iaconis Raffaele, affiliato alla "*ndrangheta*", aveva avuto qualche contatto con lui (ud. 15.04.1996 trascrizioni udienza pag. 4 ss.), in qualità di esponente dell'organizzazione nella zona di Ventimiglia.

MORGANA Paolo ha descritto il rito della sua iniziazione in carcere, con l'obbligo di presentarsi al MARCIANO' Francesco appena possibile (vedere in precedenza).

Vari altri accenni (RAGUSEO Antonio, ud. 13.05.1996) a questo imputato sono stati fatti nel corso del processo, tuttavia nessun episodio

preciso e circoscritto è addebitabile allo stesso, e del resto il MARCIANO' risponde del solo reato associativo.

Quanto al **MORABITO Ernesto**, persona molto anziana e mai comparsa nel processo, Merigone Claudio ne parla come del capo della "*ndrangheta*" a Ventimiglia (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 63), secondo quanto confidatogli in carcere ad Imperia da Ianni Rocco.

Il collaboratore di giustizia Iaconis Raffaele, affiliato alla "*ndrangheta*" (ud. 15.04.1996 trascrizioni udienza pag. 4 ss.) parla di *un certo Morabito*, da lui neanche conosciuto personalmente, esponente dell'organizzazione nella zona di Ventimiglia, senza specificare ulteriormente.

Del MORABITO parlano anche MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996), che lo indica come persona autorevole ed influente della "*ndrangheta*" di Ventimiglia, idealmente presente al suo giuramento di fedeltà all'organizzazione, e RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996), che lo indica parimenti come membro di rilievo del gruppo dei *Ventimigliesi*.

Dunque la posizione del MORABITO Ernesto nel processo è alquanto sfumata, e, essendo l'imputato accusato del solo reato associativo, si impone la assoluzione dello stesso.

Quanto a **MOLLICA Domenico**, fratello di Mollica Antonino la cui posizione è stata stralciata, riferisce RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996):.....

RAGUSEO - Ma Mollica Domenico più che altro aiutava il fratello non è che in prima persona si esponeva mai, era lì sapeva di tutti i traffici del fratello magari se doveva fargli un favore di nascondergli qualcosa al fratello personalmente o al Repetto glielo faceva però sapeva quello che facevo io sapeva dei miei rapporti che avevo col fratello cioè sapeva però l'Antonio al Domenico lo teneva un po' in disparte diciamo sa per non essere magari coinvolto come dopo

Lo stesso collaboratore di giustizia indica inoltre, in modo generico, il MOLLICA Domenico come facente parte del *locale* di Taggia, legato ai MAFODDA.

L'altro collaboratore di giustizia MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996) riferisce di una rapina (fuori contestazione) ad Arma di Taggia nel 1978-1979, cui aveva partecipato lo stesso MORGANA con il MOLLICA Domenico ed altri, e, anch'egli genericamente, di un'appartenenza del MOLLICA all'*organizzazione*.

Come si vede, a carico di quest'ultimo imputato il quadro probatorio è molto scarso, e lo stesso, imputato del solo reato associativo, va assolto come del resto ha chiesto lo stesso Pubblico Ministero.

GALIMI Antonio

Merigone Claudio (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 70 ss.) indica i traffici di eroina di GALIMI Antonio, in società con i fratelli CAPELLO ed Anticoli Lazzaro, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, e ricorda un incontro a San Romolo (località posta nel retroterra di San Remo) fra CAPELLO Mario ed il fratello Davide, spalleggiati dallo stesso Merigone Claudio e da Rossi Nicola Bruno, con due calabresi che esigevano il pagamento di una partita di stupefacenti, il cui importo, affidato al GALIMI Antonio, non era arrivato a destinazione, perché questi l'aveva perso al gioco.

In precedenza, nei primi anni '80, i fratelli CAPELLO (Mario e Davide) erano già in società con il GALIMI Antonio, ed il sodalizio, al quale partecipavano anche FERRO Roberto e Rossi Nicola Bruno, si riforniva di eroina (un chilo o due alla volta) a Milano dai fratelli CALABRO'.

Il GALIMI Antonio ebbe poi un contrasto con Rossi Nicola Bruno, che lo picchiò.

La società di sciolse quando i componenti vennero arrestati, poi, una volta scarcerati, ognuno tornò a trafficare per proprio conto.

Il GALIMI Antonio era anche implicato in un traffico di autovetture e pistole (pag. 73).

Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996) parlava diffusamente dei suoi rapporti con il GALIMI Antonio, in società con lui e con CAPELLO Mario e FERRO Roberto per il traffico di stupefacenti, ricordando anche i contrasti avuti con lui, sfociati in un pestaggio del GALIMI Antonio.

Il GALIMI in dibattimento si avvaleva della facoltà di non rispondere (ud. 30.04.1996), e venivano acquisiti i verbali di interrogatorio resi al Pubblico Ministero datati 09.05.1994, 26.05.1994, 09.06.1994, 06.02.1995, 01.03.1995.

In tali interrogatori il GALIMI rendeva progressivamente ampia confessione, manifestando la volontà di collaborare con l'Autorità giudiziaria, chiamando in correità in particolare coloro che con lui avevano trafficato in stupefacenti, e riferendo quanto era a sua conoscenza su numerosi e gravi episodi delittuosi.

Come si vedrà a proposito dei singoli imputati e delle singole imputazioni, GALIMI Antonio ha effettivamente reso dichiarazioni importanti che costituiscono spesso la base probatoria ovvero il riscontro per un gran numero di reati.

Va qui sottolineato che la sua confessione, che come si è detto va a saldarsi con le dichiarazioni di altri protagonisti del processo (tra i quali quelli in precedenza ricordati), costituisce il fondamento per la dichiarazione di responsabilità dello stesso GALIMI in ordine ai numerosi reati a lui ascritti in rubrica, con l'eccezione dell'accusa di partecipazione all'associazione mafiosa rubricata al n. 1.

Va però precisato che l'imputato deve essere giudicato colpevole, in relazione al capo n. 3, limitatamente al solo episodio relativo ad Arnaldi Giuseppe, ed in relazione al capo n. 9 con esclusione dell'acquisto etc. di 3,5 kg. di hashish, poiché sul punto non vi è confessione, né altra prova di reità.

Di conseguenza GALIMI Antonio va condannato:

- per la ricettazione (capo n. 2) dell'oro proveniente dalla rapina in danno di Baldini Antonio (capo n. 86);
- per la vendita di cocaina ad Arnaldi Giuseppe (capo n. 3);
- per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo n. 4);
- per l'acquisto dai *Calabrò* e la successiva vendita in San Remo di eroina (capo n. 5);
- per la vendita di eroina a Gianni Comassi (capo n. 6);

- per l'acquisto e la vendita di eroina e cocaina (capo n. 9) riferiti in particolare nell'interrogatorio datato 09.05.1994 relativamente a PAPANDREA Salvatore, e nell'interrogatorio datato 06.02.1995 relativamente a *compare Mico* (STELLITANO Domenico), Marasco Domenico ed altri;
- per la ricettazione di autovetture, la detenzione ed il porto di armi (capi n. 10-11-12).

MORGANA Paolo

Sull'imputato e collaboratore di giustizia e sulla sua attività di spaccio di stupefacenti riferiva Petrosino Francesco (pag. 51 ss. trascrizioni udienza 26.03.1996), che l'aveva conosciuto tramite RAGUSEO Antonio, ed aveva acquistato alcuni grammi di cocaina da lui, mentre in altra occasione aveva assistito alla cessione di un sacchetto contenente cocaina dal MORGANA a Carmine Esposito.

Alla stessa udienza l'ispettore Riccobono Pietro riferiva sugli accertamenti relativi al tentato omicidio in danno di Staltari Michele (capo n. 51).

Merigone Claudio (ud. 01.04.1996) ha poi riferito delle armi di proprietà del MORGANA Paolo sequestrate dalla Polizia in casa di Domenichini Basilio (capo n. 59).

All'udienza del 22.04.1996 Rinaldo Nicola riferiva sull'episodio dello scambio di hashish (rivelatosi di cattiva qualità) contro cocaina al quale erano interessati Milani Andrea, LA ROSA Salvatore ed il MORGANA Paolo, dal quale era nato un contrasto fra il Milani ed il LA ROSA (capo n. 53).

Sullo stesso episodio riferiva anche lungamente lo stesso Milani Andrea (ud. 14.05.1996).

Alla stessa udienza Anticoli Eugenio riferiva di una pistola da lui ceduta al MORGANA (capo n. 59).

Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996) riferiva sui traffici di stupefacenti del MORGANA Paolo con ARICO' Bruno (capo n. 58).

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996), anch'egli collaboratore di giustizia, riferiva sui consistenti scambi di eroina e cocaina intervenuti tra lui ed il MORGANA.

Il MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996) è stato esaminato e controesaminato in maniera lunga ed approfondita (più di ogni altro collaboratore di giustizia in questo processo), ed ha reso ampia confessione sulle sue molteplici attività criminali, soprattutto nel campo degli stupefacenti; inoltre (pag. 24 ss.) ha riferito sulla *cerimonia* della sua affiliazione alla "*ndrangheta*" nel carcere di San Remo, su proposta di CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico, con l'obbligo di presentarsi appena uscito dal carcere a MARCIANO' Francesco.

Dalle sue dichiarazioni emergono consistenti elementi di accusa nei confronti di vari imputati del processo, per alcuni dei quali, come si vedrà, è stata acquisita la prova della colpevolezza.

Di conseguenza il MORGANA, da assolvere come gli altri imputati dal reato di associazione mafiosa, va condannato per gli altri reati a lui ascritti ai capi n. 50-52-58-59, in ordine ai quali egli ha reso confessione, riscontrata dalle dichiarazioni di altri personaggi esaminati in dibattimento.

Viceversa, in ordine al tentato omicidio in danno di Staltari Michele (capo n. 51), ritiene il Tribunale che difetti la prova del fatto contestato, e quindi anche il MORGANA (che pure si è autoaccusato) vada assolto come gli altri imputati dello stesso reato (ZITO Carmelo, ASCIUTTO Salvatore, ALAMPI Santo).

In proposito il Morgana ha dichiarato:.....

MORGANA - Va bene allora siccome Michele Staltari sapevamo che spacciasse pure lui in zona e poi Ciccio Ascianto e Aurelio Corico avevano detto pure che sospettavano Michele Staltari che fosse che li avesse denunciati per un furto in un appartamento un affare del genere allora siccome cominciava a darci ci intralciava va nello spaccio si voleva levarlo di mezzo si voleva eliminare, Ciccio e Aurelio avevano questa idea

P.M. - Ecco l'idea di eliminare Staltari Michele da chi nacque? cioè chi ebbe questa idea?

MORGANA - Ciccio Ascianto e Aurelio Corica

P.M. - E poi ne parlarono con lei? con qualchedun altro?

MORGANA - Sì ne parlammo tra di noi

P.M. - Cioè fra di voi mi può ripetere chi erano le persone interessate?

MORGANA - Io, Ciccio Ascianto, Aurelio Corica, Santo Alampi, Salvatore Ascianto

P.M. - E avete preso una decisione?

MORGANA - Sì

P.M. - Quale?

MORGANA - Quella di ucciderlo

P.M. - E cosa avete fatto?

MORGANA - Ci siamo procurati un fucile a pompa

P.M. - Da chi se lo ricorda?

MORGANA - Falciolo mi pare che si chiami Ciccio Falciolo b0 adesso non ricordo bene il nome

P.M. - Dove ve lo siete procurato questo fucile?

MORGANA - A Ventimiglia cioè lui ce l'ha procurato in Francia se se ricordo bene perché allora si compravano solo con i documenti in Francia i fucili solo con la carta di identità si poteva acquistare i fucili

P.M. - E poi cosa avete fatto?

MORGANA - E poi niente si era progettato questo affare senonché poi ce ne eravam scesi per eravamo andati in Calabria poi io sono stato arrestato insomma

P.M. - E scusi eravate scesi dove?

MORGANA - In Calabria

P.M. - In occasione di che cosa?

MORGANA - Del matrimonio del fratello di Aurelio Corica

.....
MORGANA - Qualcosa di particolare? niente accadde che mentre ero in Calabria poi a me mi avevano spiccato il mandato di cattura per il tentato omicidio di Pardeo Pietro poi io me ne tornai insomma fui arrestato una cosa e l'altra andò tutto a monte

.....
P.M. - Chi era chi era Falletti Raffaele?

MORGANA - Raffaele Falletti era

PRES. - ...

MORGANA - Cioè era successo questo in quel periodo che eravamo scesi per il matrimonio era stata rubata la macchina a un fratello di Aurelio Corica allora c'eravamo attivati per ritrovare questa macchina e siamo giunti a Raffaele Falletti il quale si era preso la macchina insomma se l'era l'aveva rubata, no? comunque ci restituì la macchina e basta

P.M. - In che rapporti siete rimasti con Falletti Raffaele?

MORGANA - In buoni rapporti in fin dei conti lui mica sapeva a chi toccava la macchina, rubava le macchine mica sapeva che l'aveva rubata al fratello di Corica l'ha rubata difatti poi quando ha saputo chi era l'ha restituita subito diciamo, no? in buoni rapporti comunque

P.M. - Senta chi tenne il fucile? lei ha parlato di un fucile a pompa

MORGANA - Sì

P.M. - Chi tenne questo fucile?

MORGANA - Ma subito l'abbiamo tenuto a Ventimiglia poi il fucile fu portato giù in Calabria e ce l'aveva in custodia Santo Alampi

PRES. - Ce l'aveva in custodia?

MORGANA - Santo Alampi

P.M. - Lei ha detto che è stato arrestato in quel periodo?

MORGANA - Sì 81

P.M. - Mentre era in Calabria o dove?

MORGANA - No no al mio rientro a Ventimiglia

P.M. - In relazione a quale imputazione?

MORGANA - Al tentato omicidio di Pardeo Pietro

P.M. - Ha conosciuto qualcuno in carcere? ha trovato qualcuno in carcere?

MORGANA - Sì dopo poco tempo venne arrestato Raffaele Falletti qui in zona e fu portata nel carcere di Sanremo dove ero io

PRES. - Nel carcere di?

MORGANA - Sanremo

P.M. - Lei ha parlato con Falletti Raffaele? mentre eravate in carcere?

MORGANA - Sì Falletti Raffaele quando è arrivato in carcere non conosceva nessuno conosceva solo me che c'eravamo conosciuto giù in Calabria e insomma l'ho aiutato appena arrivato come si fa di solito quando arriva qualcuno che si conosce nelle carceri poi è avvenuta la sua scarcerazione non sapeva dove andare io lo mandai a Ventimiglia appunto dal dal gruppo Ascitutto dal nostro gruppo va

P.M. - Senta Falletti quindi uscì prima di lei?

MORGANA - Sì sì

P.M. - E che cosa fece una volta uscito?

MORGANA - Una volta uscito Falletti si mise a lavorare appunto con con Ascitutto,... e Corica con loro

?? - Sarebbe opportuno che indicasse anche il nome di Ascitutto

MORGANA - Ascitutto Francesco, Ascitutto Salvatore

PRES. - Ecco quando parla di Ascitutto siccome ne ho sentito nominare due dica ...

MORGANA - Due cugini sì

PRES. - Dunque di chi stava parlando adesso?

MORGANA - Ascitutto Francesco, Ascitutto Salvatore, Santalampi e Aurelio Corica

P.M. - Va bene quando parla di Ascitutto voglio dire...

MORGANA - Ho capito ho capito

PRES. - Vada avanti

P.M. - Allora che cosa fece Falletti una volta uscito dal carcere?

?? -(Incomprensibile)

PRES. - Non vedo il perché la domanda è ammissibile, risponda risponda

MORGANA - Allora Falletti quando uscì

?? -

MORGANA - cosa ne so?

PRES. - Avvocato dopo farà il controesame per ora risponda

MORGANA - Allora Falletti quando uscì si unì a loro cioè se ne andò da loro si fece appoggiare da loro e cominciò a lavorare insieme a loro nel nello spaccio in queste cose qua

P.M. - Lei ha parlato del progetto di uccidere Staltari

MORGANA - Sì

P.M. - Ci fu un seguito?

MORGANA - Sì ci fu il seguito dopo che Falletti uscì Ciccio Ascitutto convinse appunto Falletti in quanto non era conosciuto nella zona a compiere lui l'omicidio

P.M. - E che cosa fece in particolare?

MORGANA - Gli procurò una 7.65 gli disse dove poteva trovare lo Staltari, Falletti andò e cercò di ammazzarlo

P.M. - E senta lei sa come si svolse il fatto?

MORGANA - Sì niente Falletti aspettò

.....
MORGANA - Allora quando Ciccio Ascitutto ne parlò con Falletti gli procurò la pistola gli disse dove poteva trovare lo Staltari per compiere l'omicidio diciamo qua a Sanremo e difatti Falletti andò aspettò lo Staltari che usciva dall'hotel non so da dove usciva e gli sparò poi gli si inceppò la pistola e non lo finì

P.M. - Come arrivò sul posto Falletti?

MORGANA - Ma si sapeva che dovesse andare solo Falletti a compiere questo affare con la macchina con il 126 di Ciccio Ascitutto poi invece in seguito abbiamo saputo che non era solo ma era andato insieme a Carmelo Zito a fare

PRES. - Insieme a?

MORGANA - A Carmelo Zito

P.M. - Carmelo Zito lei lo conosceva?

MORGANA - Sì

P.M. - Come lo aveva conosciuto?

MORGANA - Ma Carmelo Zito diciamo che a quel tempo ancora per noi era un bravo ragazzo ci teneva ogni tanto ci teneva le armi queste cose qua però non è che lo non è che avesse mai fatto niente con noi fino a quel periodo almeno

P.M. - Senta lei ha riferito di questo attentato a Staltari Michele come lo ha saputo?

MORGANA - Ma io l'ho saputo prima perché se ne era parlato noi di farlo, no? poi una volta uscito dal carcere l'ho saputo appunto da da Ciccio Asciutto, Salvatore Asciutto questi qua me l'hanno confermato loro diciamo, no? ma difatti poi Ciccio siccome Ciccio una volta che successe

P.M. - Ciccio chi scusi? dica

MORGANA - Come?

P.M. - Ciccio chi?

MORGANA - Ciccio Asciutto intendo io lo chiamo Ciccio perché lo chiamavamo Ciccio comunque è Francesco difatti una volta mi diede pure lui la conferma parlando del fatto che siccome dopo questo questo fatto qua Ciccio Asciutto aveva tirato in mezzo a Carmelo Zito a spacciare a trafficare in droga, no? e allora una volta se ne parlava appunto come mai l'avesse messo come mai l'avesse inserito nel giro e Ciccio appunto mi rispose che siccome aveva saputo che Carmelo Zito era presente al tentato omicidio di Michele Staltari che sapeva tutta la storia allora l'aveva l'aveva coinvolto diciamo nel traffico in queste cose qua per paura che magari un giorno potesse potesse dire qualcosa, no?

P.M. - Lei sa anzi cosa fece Raffaele Falletti dopo questo fatto?

MORGANA - Raffaele Falletti sparò allo Staltari dopodiché gli si inceppò la pistola e scappò e invece di insomma scappò se ne arrivò alla stazione si prese il treno e Carmelo Zito se ne tornò con la macchina

P.M. - Dove andò Raffaele Falletti?

MORGANA - A Ventimiglia

P.M. - Prego?

MORGANA - A Ventimiglia

P.M. - Per quanto tempo si trattenne a Ventimiglia?

MORGANA - Si trattenne per un po' adesso non lo so di preciso quanto

P.M. - Venne ricompensato per questo fatto?

MORGANA - Sì Ciccio gli aveva promesso che gli avrebbe dato un etto di cocaina

P.M. - Ciccio cioè Francesco Asciutto?

MORGANA - Francesco Asciutto sì

P.M. - Sa se questo avvenne?

MORGANA - Adesso non so se avvenne.....

Come si vede, il MORGANA Paolo ha ammesso di avere deliberato di uccidere lo Staltari unitamente a Ciccio Asciutto, Aurelio Corica, Santo Alampi, Salvatore Asciutto, procurandosi altresì un fucile a pompa allo scopo; senonché il progetto originario andò a monte in quanto il MORGANA venne arrestato per un'altra vicenda.

Stando alla versione dei fatti fornita dal collaboratore di giustizia, Ciccio e Salvatore ASCIUTTO gli riferirono che l'agguato allo Staltari era stato compiuto da tale Falletti Raffaele, ingaggiato dal Ciccio Ascitutto; il Falletti aveva sparato alla vittima designata, ma l'omicidio non si era compiuto perché la pistola cal. 7,65 impiegata si era inceppata.

Da notare che sull'episodio (avvenuto nel 1982) del ferimento di Michele Staltari, in compagnia di una marocchina al momento del fatto, l'ispettore Riccobono (ud. 26.03.1996) ha riferito che non sussistono accertamenti di polizia giudiziaria che a distanza di tanti anni possano chiarire la dinamica dei fatti: né peraltro lo stesso Staltari (ud. 20.05.1996) ha potuto o voluto fornire altri elementi di valutazione.

Ritiene così il Tribunale, condividendo sul punto le conclusioni del Pubblico Ministero, che le dichiarazioni confessorie di MORGANA Paolo, non riscontrate da altri elementi di valutazione in ordine alla responsabilità dei chiamati in correità, siano inidonee a fondare un giudizio di colpevolezza anche nei confronti dello stesso MORGANA,.

Infatti, se è vero che un agguato a Staltari Michele vi è stato, ed è assurdo ipotizzare che il MORGANA si sia inventato il progetto di uccidere lo Staltari, va sottolineato che l'attentato si è svolto in un contesto ben diverso da quello programmato dallo stesso MORGANA e dagli altri: esso sarebbe stato eseguito da Falletti Michele e con modalità (armi) diverse, fatti e circostanze apprese solo in seguito dal MORGANA.

Dunque si sarebbe trattato di un reato sostanzialmente diverso da quello in origine divisato, alla cui (nuova) progettazione ed esecuzione il MORGANA è rimasto estraneo, mentre il delitto originariamente deciso è rimasto allo stadio di progetto.

A ciò aggiungasi che del ferimento dello Staltari ad opera del Falletti il MORGANA Paolo ha saputo da altre persone (dalle quali non è pervenuta alcuna conferma), e solo a cose fatte.

RAGUSEO Antonio

Sull'imputato e collaboratore di giustizia e sulla sua attività di spaccio di stupefacenti riferivano diffusamente Petrosino Francesco (pag. 51, 73 ss. trascrizioni udienza 26.03.1996), e Merigone Claudio (ud. 01.04.1996, pag. 59 ss. trascrizioni udienza)

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996, pag. 81 ss.) riferiva con ricchezza di particolari sui traffici di cocaina del RAGUSEO Antonio con Mazzaferro Giuseppe, che acquistava quantitativi consistenti di stupefacenti in Milano, e sui suoi problemi di pagamento:.....

P.M. - Senta quanto stupefacente e quale stupefacente acquistava Raguseo da Mazzaferro?

MORGANA - Cocaina acquistava un chilo per volta

P.M. - Con quale frequenza?

MORGANA - Dieci giorni quindici giorni

P.M. - Come avveniva l'ordine? cioè come si mettevano d'accordo?

MORGANA - Niente Raguseo mi disse che si mettevano d'accordo telefonicamente facevano finta di parlare di un medico che a Raguseo gli servisse un medico per i bambini che doveva far delle visite e in base alla risposta insomma Raguseo capiva se se c'era lo stupefacente o non c'era lo stupefacente

P.M. - E poi come avveniva lo scambio?

MORGANA - Niente Raguseo saliva su insieme a un certo Piero su a Milano e Piero uno che faceva il panettiere e niente avveniva la consegna e Piero faceva faceva il viaggio insomma portava lo stupefacente Raguseo gli faceva strada con un'altra macchina

.....
P.M. - Che cosa è successo poi dei rapporti fra Raguseo e Mazzaferro?

MORGANA - E niente è successo che poi Raguseo aveva fatto delle mosse un po' sbagliate diciamo ed era rimasto indietro con i pagamenti era rimasto in debito verso Mazzaferro so che poi a quel punto Mazzaferro insomma era un po' restio a dargli ancora cocaina Raguseo cominciò a procurarsela in altre parti dove gli capitava

.....
P.M. - Per quale motivo Raguseo aveva avuto questi problemi?

MORGANA - Raguseo aveva avuto questi problemi perché tempo prima aveva dato un chilo e qualcosa di cocaina a un certo Ligato e poi Franco Speranza insomma questi qua i quali a loro volta la dovevano vendere a un'acquirente che poi invece era polizia o carabinieri adesso non ricordo comunque erano stati arrestati era stato sequestrato sto chilo di cocaina e Ligato aveva pure del fumo che gli aveva dato il Raguseo insomma

P.M. - Aveva avuto degli altri problemi Raguseo?

MORGANA - Sì poi aveva avuto il problema del cognato che era stato arrestato in Francia con i trecento chili i trecento chili

P.M. - Di che cosa di quale stupefacente?

MORGANA - Di hascisc di fumo e difatti gli era stato sequestrato pure il Mercedes di Raguseo e i trecento chili praticamente i soldi erano di Raguseo e qualcun altro insomma soldi che Raguseo si era servito che però come penso io erano soldi che doveva pagare la cocaina

P.M. - Quindi aveva problemi economici Raguseo?

MORGANA - Sì a un certo punto sì con tutte le perdite che aveva avuto

P.M. - E quindi che cosa è successo con Mazzaferro?

MORGANA - A quei punti cioè i rapporti si sono incrinati perché Mazzaferro avanzava i soldi e non intendeva più dargli altro altra cocaina se non avrebbe saldato il debito insomma o non avrebbe dimostrato perlomeno che ci aveva l'intenzione di pagarlo

P.M. - Raguseo si rivolse ad altri?

MORGANA - Sì poi so che Raguseo si rivolse in giro a prenderla altra roba da altre persone

P.M. - Ad esempio chi?

MORGANA - Ma anche Nino Romano gli ha dato la cocaina

P.M. - Nino Romano cioè?

MORGANA - Lazzaro Anticoli

P.M. - Lazzaro Anticoli

MORGANA - Anticoli Lazzaro sì

P.M. - E sa che cosa ha dato Anticoli Lazzaro a Raguseo?

MORGANA - Ma Anticoli Lazzaro mi disse che gli diede una volta mezzo chilo di cocaina e che difatti avanzava ancora dei soldi da da Raguseo.....

Come si è accennato RAGUSEO Antonio, collaboratore di giustizia, ha reso ampia confessione in ordine a tutti i reati a lui contestati, effettuando altresì numerose chiamate in correità.

Circa l'efficacia probatoria di queste ultime si dirà a proposito dei singoli imputati e delle singole imputazioni; in questa sede va solo rilevato che la confessione del RAGUSEO, unitamente alle altre dichiarazioni prima richiamate, costituisce piena prova di reità in ordine ai reati a lui ascritti in rubrica.

Premesso, come si vedrà, che RAGUSEO Antonio ha trafficato in stupefacenti con molti degli imputati del processo, è significativo in

particolare quanto egli ha dichiarato circa i suoi rapporti con Mazzaferro Giuseppe (ud. 13.05.1996):.....

RAGUSEO - Ebbè negli ultimi anni io Mazzaferro era il mio rifornitore proprio principale acquistai parecchi e parecchi chili di cocaina da lui

P.M. - Allora intendiamoci per ultimi anni lei che cosa

RAGUSEO - Ho acquistato tanti chili di cocaina dal Mazzaferro

P.M. - In che anni?

RAGUSEO - Fino i più grossi quantitativi li acquistai dal 90 al 92

P.M. - Con quale frequenza?

RAGUSEO - Ma dipende guardi magari dipende come era la vendita magari magari un chilo ogni mese ogni quaranta giorni mi ricordo in un periodo di dicembre ne acquistai quattro chili esempio, dipende come era la vendita però acquistai tantissimi chili dal Mazzaferro

P.M. - E come avvenivano questi acquisti? cioè come dove le veniva consegnato lo stupefacente? come pagava?

RAGUSEO - L'andavo a prendere io su a Cornaredo, avevo io andavo direttamente a casa del Mazzaferro perché ... in ottimissimi rapporti mi conosceva bene dopodiché a quel punto lì c'era sempre qualcuno c'era sempre un signore non mi ricordo il cognome Dante che era sempre vicino a lui, lui andava però avevamo già un appuntamento quindi quando andavo a volte la trovavo già lì già lì in casa... difatti mi è sembrato strano anche a me che Mazzaferro si teneva della droga in casa però sapeva che io ero puntuale come orari come tutto è successo qualche volta che me l'ha fatta trovare persino in casa direttamente lì, tante volte io e il Dante uscivamo dopo aver parlato concordato il pagamento il prezzo col Mazzaferro e andavo col Dante che io aspettavo in qualche posto e lui arrivava con lo stupefacente

P.M. - Lei come la trasportava questa, questo stupefacente?

RAGUSEO - Ma questo stupefacente lo trasportavo in macchina io personalmente tante volte o magari tante volte mi rivolgevo a qualche ragazzo che lo pagavo incensurato magari e me lo e me lo facevo portare giù

P.M. - E quanto pagava e come pagava?

RAGUSEO - Ma il prezzo non era mai uguale, il pagamento era sempre in un secondo tempo non avevo diciamo.... niente quando io la vendevo coi miei comodi ogni tanto andavo su ogni quindici giorni anche se non l'avevo venduta tutta magari non so se non c'erano tutti i soldi gli portavo quelli che avevo dopo insomma non c'erano problemi perché Mazzaferro ha fatto mi ha fatto credito anche fino a trecento milioni quindi non è che si faceva problemi con me

P.M. - Cioè lei ha avuto in una circostanza un debito di trecento milioni con Mazzaferro?

RAGUSEO - Sì sì perché magari non so gli dovevo magari non so cinquanta milioni andavo su magari a prenderne un chilo e me lo dava senza problemi gli spiegavo che magari avevo dei soldi.. cioè non avevo problemi ecco di pagamento con lui son sempre stato puntuale

P.M. - Lei ha continuato fino a quando questo rapporto con Mazzaferro?

RAGUSEO - Ecco il rapporto con Mazzaferro l'ho avuto fino al 92 i primi del 92 più o meno

P.M. - Poi si è interrotto per quale motivo?

RAGUSEO - E dopo si è interrotto per la mia carcerazione del 92 a Bologna.....

Pertanto egli va giudicato colpevole e condannato per i vari episodi di traffico di stupefacenti indicati al capo n. 62, ed inoltre per i traffici di stupefacenti con Mario e Rodolfo MAFODDA (di cui si dirà a proposito di questi ultimi) indicati ai capi n. 66-67-71.

Infine, va condannato per il reato di traffico di stupefacenti, in concorso con Petrosino Francesco, rubricato al capo n. 89, in ordine al quale è parimenti confesso.

MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Letterio (Lillo), AMATOBENE Ivano LA ROSA Vincenzo.

Si tratterà in questo capo della sentenza dei fratelli MAFODDA, sicuramente tra i protagonisti principali del processo, nonché degli altri imputati la cui posizione è variamente legata a quella dei primi, ricordando che altre persone ancora, pure imputate di gravi reati commessi in concorso con i MAFODDA, sono stati giudicati separatamente dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova, in sede di giudizio abbreviato (Anfossi Paolo, Guglielmelli Giuseppe, Di Taranto Renzo).

Con riferimento al ruolo ed alla personalità dei fratelli MAFODDA il Pubblico Ministero ha sostenuto tesi del tutto condivisibili, ritenendo in particolare che sulle loro attività delittuose, principalmente di Rodolfo, Mario e Aldo (quest'ultimo assassinato a Riva Ligure nel gennaio 1990 da parte di alcuni componenti della famiglia Nardelli) sono state raccolte dichiarazioni di diversi collaboratori (Anfossi Paolo, Rossi Nicola Bruno, Merigone Claudio, RAGUSEO Antonio, Petrosino Francesco, Solla Massimiliano).

E' stato così possibile delineare un primo periodo di attività, intorno al 1979-1980, caratterizzato da rapine ad esercizi commerciali ed uffici pubblici (reati non contestati nel presente procedimento perché

prescritti), ed un secondo periodo, successivo all'arresto e detenzione dei MAFODDA per traffico di stupefacenti a partire dal 1980.

Durante questo secondo periodo (1984-1985) i fratelli Rodolfo e Mario MAFODDA si trovavano in regime di semilibertà a San Remo, e formalmente lavoravano di giorno presso l'impresa edile del fratello Letterio: essi avevano quindi la possibilità di mantenere i contatti con i complici, ed anche di partecipare personalmente ad alcuni episodi delittuosi. Su questo periodo, caratterizzato da attentati, estorsioni, porto e detenzione di armi ed esplosivi, ha parlato principalmente il collaboratore Anfossi Paolo, le cui dichiarazioni sono state acquisite in dibattimento ai sensi dell'art. 513 Cod. Proc. Pen..

AMATOBENE Ivano e Di Taranto Renzo parteciparono a questa seconda fase dell'attività delinquenziale; Guglielmelli Giuseppe invece è indicato da diversi collaboratori anche come partecipe ad alcune rapine del primo periodo di attività, secondo Anfossi (verbali del 3.5.95 e del 17.5.95 al P.M.) fece parte a pieno titolo dell'associazione e partecipò anche alle estorsioni ed agli attentati dinamitardi. Con riferimento alla presenza di una schema organizzativo, anche se rudimentale, di cui parlano i collaboratori, soprattutto RAGUSEO e Anfossi, il Pubblico Ministero ha ritenuto che i partecipi svolsero nei vari episodi delittuosi ruoli pressoché costanti: i fratelli MAFODDA ruoli decisionali nonché interventi anche diretti nei rapporti con le parti lese, STELLITANO Domenico collaborò alla preparazione degli esplosivi, Guglielmelli e Di Taranto parteciparono alle aggressioni armate, AMATOBENE collaborò prevalentemente con l'Anfossi al quale era generalmente destinato il compito di iniziare e mantenere i contatti con le vittime.

L'associazione poteva contare su disponibilità di immobili nella zona di comune residenza, sulla presenza di amici e parenti, nonché sul possesso di armi ed esplosivi custoditi in una campagna nella disponibilità di Letterio MAFODDA.

Osserva il giudicante che a carico dei fratelli MAFODDA, Mario e Rodolfo, il processo ha fornito consistenti prove di responsabilità in

ordine ad un gran numero di gravi reati, in particolare estesi traffici di stupefacenti, e tutta una serie di estorsioni a locali pubblici, minacce, aggressioni, miranti ad imporre la propria *legge*, ed a favorire l'attività della discoteca di Riva Ligure (il *Jimmy'z*) di cui erano gestori, eliminando ovvero indebolendo i locali concorrenti.

La pericolosità dei MAFODDA, come gruppo criminale, è ben rappresentata, oltre che dal gran numero di gravi reati commessi, in particolare da alcuni singoli episodi rivelatori: per esempio, nell'esecuzione degli attentati, il gruppo non era preoccupato dall'intervento delle forze dell'ordine; nel caso dell'estorsione al *Nereide* continuarono ad esplodere ordigni anche dopo che i Carabinieri avevano iniziato a vigilare il locale; l' Anfossi riferisce poi di un' aggressione al pulmino dei Carabinieri che ad Arma di Taggia avevano fermato Guglielmelli Giuseppe ed un amico per eccesso di velocità, e sempre Anfossi Paolo riferisce di minacce al brig. Foresto della stazione di Arma di Taggia.

Significativa poi la tecnica operativa particolarmente violenta ed efficace, che consentiva di richiedere denaro a più parti lese, creando e sfruttando un più generale effetto di intimidazione.

La circostanza conferma che a livello locale la presenza dei MAFODDA si era imposta, ed aveva generato un terreno fertile per le loro attività criminali: infatti in molti casi le parti lese decisero di sottomettersi senza reagire, talvolta rivolgendosi direttamente ai MAFODDA pur senza sapere con sicurezza se le intimidazioni provenivano da loro, e solo nel caso della discoteca *Kursaal* i titolari chiesero l'intervento di Tagliamento Giovanni, visto come rappresentante di un *contropotere criminale*, per contrastare l'azione dei calabresi del gruppo MAFODDA.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, i due (Rodolfo e Mario) hanno reso ampia confessione, sia in ordine alla maggior parte dei reati in contestazione, sia in ordine ad episodi criminosi non costituenti oggetto del processo.

Passando alla esposizione delle fonti dell'accusa, si rileva che queste sono molteplici, e provengono in massima parte da persone che con loro hanno condiviso anni di attività criminale: oltre a loro, altre persone, inserite in organizzazioni malavitose, sono venute in contatto con i fratelli MAFODDA.

Così, per esempio, Brunero Franco (pag. 2 ss. trascrizioni udienza 25.03.1996), collaboratore di giustizia, conobbe MAFODDA Mario negli anni 1980-1981 nell'Ospedale psichiatrico di Reggio Emilia: l'imputato, tra le altre cose (corruzione di periti), gli confidò di trafficare in stupefacenti e di essere dedito al taglieggiamento di commercianti, ed aggiunse di essere affiliato alla "*ndrangheta*", unitamente ad altri membri della sua famiglia.

Il collaboratore di giustizia Zagari Antonio (ud.02.04.1996, trascrizioni udienza pag. 23-24), affiliato alla "*ndrangheta*", era anch'egli a conoscenza dell'affiliazione dei MAFODDA.

Sullo stesso argomento dell'affiliazione dei fratelli MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario alla "*ndrangheta*", nonché sulle altre loro attività delittuose v. anche RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 12 ss., 69 ss.)

Il collaboratore di giustizia Merigone Claudio (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 60 ss, 85 ss.) riferisce sulle attività criminose e sulla affiliazione alla "*ndrangheta*" dei fratelli MAFODDA, confidatagli da MAFODDA Mario, che era in carcere con lui ad Imperia nella primavera del 1992, detenuto per sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un bambino figlio di un farmacista (sequestro Balboni), ed era giù di morale per l'assassinio del fratello Aldo.

I MAFODDA erano inoltre riforniti di eroina da CALABRO' Giuseppe nei primi anni '80, come quest'ultimo aveva confidato al collaboratore di giustizia.

Anticoli Lazzaro, collaboratore di giustizia (ud. 15.04.1996, trascrizioni udienza pag. 20 ss.) riferiva anch'egli sulle rapine, sulle estorsioni e

sugli attentati ai danni di locali concorrenti commesse dai fratelli MAFODDA, a lui confidate dagli stessi autori.

Riferiva inoltre sui traffici di stupefacenti, e sulla violenta *lezione* impartita ad Errico Salvatore ed Antonio Romeo, rei di spacciare eroina ad Arma di Taggia (zona riservata ai MAFODDA): all'aggressione (l'Errico ed il Romeo furono portati appositamente su alture nei pressi di Taggia) parteciparono MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, RAGUSEO Antonio, e lo stesso Anticoli Lazzaro.

L'Errico ed il Romeo furono inoltre costretti a sborsare la somma di £ 5.000.000 a testa.

Rossi Nicola Bruno, collaboratore di giustizia, all'udienza del 23.04.1996 (pag. 2 ss. trascrizioni udienza) riferiva sui traffici di stupefacenti dei fratelli MAFODDA, e sulla proposta a lui fatta da Rodolfo e Mario di associarsi per controllare il mercato di tutto il Ponente ligure; egli non aderì e dopo poco tempo esplose una bomba davanti alla sua casa, esplosione opera dei MAFODDA secondo quanto appreso in seguito in carcere da tale Bartolomeo Gagliano.

Milani Andrea, già collaboratore di giustizia, deceduto poco tempo dopo aver reso dichiarazioni in dibattimento, dichiarava (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 31 ss.) di avere appreso di alcune azioni violente dei MAFODDA (il pestaggio di Anfossi Paolo, già stretto collaboratore degli stessi e riferito anche dallo stesso Anfossi; il pestaggio e l'estorsione ai danni di Errico Salvatore e Romeo Antonio; l'attentato ai danni di Rossi Nicola Bruno).

Petrosino Francesco (udienza 26.03.1996) riferiva anch'egli sulle varie attività dei fratelli MAFODDA, ed in particolare sulle estorsioni ai locali pubblici, in concorso con Guglielmelli Giuseppe ed Anfossi Paolo.

A costoro vanno aggiunti Anfossi Paolo, Guglielmelli Giuseppe, AMATOBENE Ivano, Di Taranto Renzo: questi, tutti stretti collaboratori dei MAFODDA, in particolare il primo, nelle loro molteplici attività criminali, hanno reso ampia confessione, chiamando anche in correità i loro soci, e sono stati giudicati separatamente con giudizio abbreviato.

Tutti costoro, chiamati a deporre in dibattimento, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e le loro dichiarazioni sono state acquisite agli atti ai sensi dell'art. 513 Cod. Proc. Pen.

Come si è accennato, MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario hanno rese ampie confessioni nelle more del giudizio, con interrogatori al Pubblico Ministero acquisiti al fascicolo del dibattimento all'udienza del 20.05.1996.

MAFODDA Mario, dopo iniziali, parziali e limitate ammissioni, nell'interrogatorio dello 05.03.1996 ha reso dichiarazioni confessorie ampie, anche in ordine al traffico di stupefacenti dal 1985 in poi, in concorso con i fratelli Aldo (deceduto) e Rodolfo.

Il fratello Rodolfo, con interrogatorio dello 08.05.1996, rendeva analoga confessione.

Entrambi, come si è detto, ammettevano la gran parte degli episodi criminosi in contestazione, restando sulla negativa ostinata per quanto riguarda ogni ipotesi di affiliazione alla "*ndrangheta*".

E' da sottolineare che le confessioni dei due imputati, anche se non decisive per l'affermazione di responsabilità ed acquisite solo alla fine dell'istruttoria dibattimentale (quando le prove a loro carico erano ormai in possesso dell'accusa, e quindi conosciute dalla difesa dopo la *discovery* conseguente alla richiesta di rinvio a giudizio, e prima ancora, fin dalla richiesta di applicazione di misure cautelari) costituiscono sicuramente un iniziale sintomo di ravvedimento, che è doveroso riconoscere, come si vedrà a proposito del trattamento sanzionatorio.

Quanto all'affiliazione alla "*ndrangheta*", ritiene il giudicante (nonostante la negativa di MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario sul punto) che siano provati i contatti con esponenti della malavita organizzata calabrese prima esposti, anche se non gravidi di conseguenze sanzionatorie per l'insussistenza dell'ipotesi d'accusa del capo n. 1 di cui si è detto.

Quanto al reato sub n. 72, si è detto in precedenza a proposito della mancanza di effettiva contestazione, e della necessaria correlazione della sentenza con l'accusa contestata.

MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario vanno quindi giudicati colpevoli dei reati sub n. 65-66-67-69-70-71-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-84 rispettivamente contestati (nuova numerazione), relativi all'associazione ed al traffico di stupefacenti commessi fino al 1987, alle estorsioni consumate o tentate in danno di Errico Salvatore e Romeo Antonio, di Ricca Angelo, Gregorio Elio, Anselmi Gianvincenzo, Nania Franco, Borriello Giuseppe, Albanese Francesco Paolo, Di Mattia Fabrizio ed Ennio, e relativi reati connessi, in ordine ai quali le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia (Anticoli Lazzaro, Anfossi Paolo, RAGUSEO Antonio) e coimputati (Guglielmelli Giuseppe, AMATOBENE Ivano, Di Taranto Renzo) sono riscontrate dalla successiva confessione dei due imputati.

Vanno invece assolti dai reati sub 68 (esplosione presso l'abitazione di Rossi Nicola Bruno) e n. 83 (detenzione di esplosivo al plastico utilizzato per un attentato dinamitardo ai danni della discoteca *Giranqulo* di Imperia): per tali reati, in ordine ai quali gli imputati si proclamano innocenti, la prova è inidonea a fondare un giudizio di colpevolezza.

Infatti nel primo caso Rossi Nicola Bruno riferisce impressioni apprese in modo alquanto approssimativo da Gagliano Bartolomeo, e mancano riscontri o conferme.

Nel caso della discoteca *Giranqulo* le dichiarazioni accusatorie di Anfossi Paolo sono prive dei riscontri richiesti dall'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen..

L'episodio è avvenuto dopo l'arresto di Rodolfo e Mario MAFODDA per il sequestro del piccolo Balboni Lorenzo (dicembre 1986); l'Anfossi, scarcerato in quel momento per decorrenza termini in relazione all'episodio del Nereide, ha riferito che Aldo gli chiese, da parte di Mario all'epoca detenuto, di far esplodere una bomba presso la discoteca *Giranqulo* di Imperia che in quel periodo lavorava molto e faceva concorrenza al

locale dei MAFODDA; di essersi recato sul posto insieme a MAFODDA Aldo e di aver piazzato dell'esplosivo al plastico presso un'uscita di sicurezza; precisa inoltre di aver accostato alla serranda del locale una betoniera per aumentare l'effetto lesivo.

L'esplosione avvenne alle 4.30 del mattino (Anfossi dice verso le 3 del mattino) e l'esplosivo fu collocato presso un'uscita secondaria del locale; dalle fotografie scattate all'epoca risulta la presenza di una betoniera come indicato dall'Anfossi.

E' risultato che la discoteca *Giranqulo* in quel periodo aveva numerosi clienti, il titolare era stato contravvenzionato per aver accolto un numero di persone superiore al consentito, e l'affluenza di pubblico calò notevolmente a seguito dell'attentato.

Per quanto riguarda il movente, nel caso della discoteca *Giranqulo*, il gruppo MAFODDA agì per tutelare gli interessi economici della famiglia impegnata nella gestione di una discoteca a Riva Ligure, sempre in provincia di Imperia.

Le dichiarazioni dell'Anfossi, ben circostanziate ed anche riscontrate sul piano oggettivo, non possono tuttavia fondare un giudizio di responsabilità dei due MAFODDA in ordine a tale reato: a fronte della proclamazione di innocenza degli imputati, che pure si sono addossati le loro responsabilità per reati ben più gravi, nessuna integrazione probatoria ai sensi dell'art. 192 comma 3 ha fornito il processo, che possa riscontrare le dichiarazioni dell'Anfossi anche sul coinvolgimento dei MAFODDA.

Va però sottolineato che MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario vengono giudicati colpevoli anche di un reato per il quale non hanno reso confessione: la tentata estorsione ai danni della discoteca *Kursaal* di Bordighera, realizzata mediante una violenta esplosione in pieno centro di San Remo ai danni di uno dei soci della discoteca, sistemando un altro ordigno presso il locale suddetto, creando turbative ad opera di Anfossi Paolo ed AMATOBENE Ivano, e rivolgendo minacce ai soci.

L'accusa è basata sulle dettagliate dichiarazioni di Anfossi Paolo (interrogatori datati 03.03.1995 e seguenti), riscontrate ai sensi dell'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen. dalle confessioni di Guglielmelli Giuseppe (detto *Franchino*).

Il tentativo di estorsione rientrava nel *programma* dei MAFODDA, titolari del locale "*Jimmy'z*" di Riva Ligure, che miravano a colpire analoghi locali che facevano loro concorrenza, e che per l'occasione tentavano di estendere la loro influenza fino a Bordighera, ove si trovava il *Kursaal*.

Senonché il loro gesto li portò in rotta di collisione con Tagliamento Giovanni ed il suo gruppo di napoletani, evidentemente in qualche modo interessati al *Kursaal*: di qui un contrasto sfociato con l'intimidazione nei confronti di AMATOBENE Ivano, in quanto uomo legato ai MAFODDA, e l'aggressione per ritorsione ad Alberino Antonio, fratellastro del Tagliamento.

Tutto ciò risulta in maniera netta e precisa dalle dichiarazioni dell'Anfossi Paolo del Guglielmelli, e lo stesso AMATOBENE Ivano ha ammesso di avere partecipato, insieme all'Anfossi, alla rissa nel *Kursaal* (negando tuttavia di conoscerne il retroscena e le finalità strumentali), ed ha ammesso altresì di avere subito un vero e proprio agguato da parte del Tagliamento e di altri napoletani, motivato dalle molestie e dalle minacce di cui i MAFODDA avevano fatto oggetto il *Kursaal*.

Le dichiarazioni precise di Anfossi Paolo al riguardo sono confermate dalla circostanza che il 24.01.85 venne rinvenuta una rudimentale bomba inesplosa presso la discoteca *Kursaal*, e che Borriello Giuseppe (uno dei soci) all'epoca aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata da parte di ignoti di minaccia e richiesta di lire 200 milioni.

Borriello Giuseppe e Poggio Franco, titolari della discoteca, hanno confermato il ritrovamento di un ordigno inesplosa presso il locale, l'esplosione nei pressi del mobilificio del Borriello, il pestaggio all'interno della discoteca da parte di Anfossi Paolo e AMATOBENE Ivano, le telefonate estorsive. Poggio Franco ha ammesso di aver parlato della questione a Tagliamento Giovanni, di aver saputo che quest'ultimo

era intervenuto, che nella vicenda era coinvolto un personaggio calabrese, che si era svolta una cena o un pranzo per chiarire la situazione (Anfossi parla di un cena fra i MAFODDA e Tagliamento).

Il terzo socio della discoteca, Zacchino Leonardo, ha riferito di essere stato in quel periodo ricoverato presso l'ospedale di Bussana e di aver ricevuto inaspettata la visita di MAFODDA Rodolfo che conosceva superficialmente; Rodolfo gli accennò alla rissa presso la discoteca *Kursaal* ma venne interrotto dall'arrivo di Poggio Franco.

Anfossi Paolo in relazione al pestaggio all'interno del locale, ha chiarito la sequenza degli avvenimenti, alcuni dei quali, come ad esempio il fatto di essere ritornato al locale la stessa notte della rissa e di essersi successivamente recato in visita all'ospedale di Bussana insieme a Rodolfo MAFODDA per parlare con Zacchino Leonardo, sono confermati dalle stesse parti lese.

AMATOBENE Ivano nell'interrogatorio 19.06.95 al Pubblico Ministero conferma l'episodio della rissa nella quale è stato coinvolto insieme all'Anfossi, e conferma anche di essere stato in seguito aggredito da parte dei napoletani e di aver saputo da Tagliamento che la sua aggressione era stata decisa a seguito di una richiesta di denaro al titolare della discoteca *Kursaal* la stessa sera della rissa.

Anche Poggio Franco ha detto che la stessa sera, dopo la rissa, Anfossi ritornò al locale insieme a due altre persone, che non saprebbe riconoscere, e disse che aveva fatto male a chiamare i Carabinieri e che avrebbe " *potuto essere chiamato e versare un contributo a gente che stava in carcere*".

Il Guglielmelli è coinvolto solo nel contrasto con il gruppo di Tagliamento: dopo le prime minacce infatti Tagliamento organizzò un incontro con i MAFODDA; si presentarono all'appuntamento Rodolfo e MAFODDA Mario, Guglielmelli Giuseppe ed Anfossi Paolo mentre Aldo Mafodda aspettò nei pressi, *in un luogo* * dove erano state precedentemente nascoste delle armi.

Secondo Anfossi l'incontro si concluse pacificamente. Tuttavia in seguito vi furono altri due episodi di contrasto con i napoletani sempre con riferimento alla vicenda del *Kursaal*: in un caso venne aggredito dai napoletani AMATOBENE Ivano, nel secondo caso Alberino Antonio, fratellastro del Tagliamento, venne violentemente percosso dai calabresi; alla fine intervenne un accordo secondo il quale i MAFODDA ricevevano parte dei proventi del totocalcio clandestino organizzato dai napoletani.

Il Guglielmelli ha confermato l'incontro chiarificatore fra i MAFODDA ed i napoletani nel corso del quale il Tagliamento fece capire che era interessato alla discoteca *Kursaal* ed i calabresi si dichiararono disposti a cessare le loro azioni estorsive; sempre nel corso dell'incontro si parlò anche del totocalcio clandestino e dell'aiuto che i napoletani avrebbero potuto fornire ai MAFODDA in tale attività; Guglielmelli ricorda anche che, prima dell'incontro, venne piazzato dell'esplosivo nei pressi della porta della discoteca da parte di MAFODDA Rodolfo.

Anfossi Paolo dice invece che fu STELLITANO Domenico a piazzare l'esplosivo ma i suoi ricordi in proposito sono imprecisi in quanto in quei giorni si trovava a Torino.

Si è detto del fine estorsivo delle azioni del gruppo MAFODDA che in questo caso cercò di allargare la propria influenza nella zona di San Remo e Bordighera mentre in precedenza aveva agito essenzialmente nella zona di Taggia e Arma di Taggia; per questo motivo incontrò l'opposizione del gruppo dei napoletani capeggiati da Tagliamento Giovanni, che per poco non sfociò in una *guerra* tra bande rivali.

Un discorso a parte va fatto per MAFODDA Letterio (detto Lillo), personaggio minore della famiglia, ed imputato di reati marginali rispetto a quelli contestati ai fratelli.

Per la verità dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia risulta un coinvolgimento di *Lillo* maggiore di quel che appare dalla lettura dei capi d'accusa che lo riguardano: tuttavia il *thema decidendum* è

delimitato, ed inoltre, come si vedrà, non sempre le dichiarazioni ricordate risultano assistite da riscontro.

In particolare Merigone Claudio riferiva sul conto di MAFODDA Letterio (pag. 78 ss., e, in sede di controesame, pag. 89 ss.) di avere visto in casa di *Bedè* (Benedetto Martini) due fucili mitragliatori Kalashnikov, alcuni fucili a pompa ed una grande quantità di munizioni immerse nel grasso, ritirate dal MAFODDA Letterio in un borsone, da utilizzarsi per vendicare la morte di Aldo Mafodda.

Petrosino Francesco, dopo avere riferito sulla affiliazione alla "*ndrangheta*" dei fratelli MAFODDA, ha testimoniato soprattutto sulla pretesa di MAFODDA Letterio di farsi pagare una tangente sui traffici di stupefacenti da parte di Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco, avvantaggiati dallo stato di detenzione di Rodolfo e Mario, e sull'incendio dell'autovettura del REPETTO (trascrizioni udienza 26.03.1996, pag. 54 ss.) per mano di LA ROSA Vincenzo, su mandato dello stesso MAFODDA Letterio.

P.M. - Lei conosce un certo La Rosa Vincenzo?

.....

PETROSINO - So che era uno stretto amico dei Maffodda uno stretto collaboratore dei Maffodda dei fratelli Maffodda

P.M. - E lei come lo sa?

PETROSINO - Questo mi è stato detto sia da Mollica sia da Repetto sia da Errico in particolare da Repetto il quale lo riteneva responsabile del dell'incendio di una sua autovettura che gli era stata bruciata lì a Taggia e riteneva responsabile questo La Rosa Vincenzo e mandante Maffodda Letterio cioè aveva saputo che sto Maffodda Letterio aveva mandato sto La Rosa Vincenzo a bruciargli la macchina

.....

P.M. - Repetto Gianfranco le spiegò perché si era verificato questo incendio?

PETROSINO - Sì mi spiegò che prima cosa che era venuto a sapere che erano stati loro collegandoli anche al fatto che pochi giorni prima qualche settimana prima sto Letterio gli aveva esplicitamente chiesto delle percentuali sulle loro attività illecite cioè sulla attività sua e di Mollica nel senso che era successo che si era sparsa la voce che dovevano uscire dal carcere i suoi fratelli

.....
PETROSINO - I fratelli di Letterio Maffodda e io penso che insomma approfittando di questo fatto di questa situazione sto Letterio in poche parole chiese sia a Gianfranco e nello stesso momento a Repetto e anche a Mollica una percentuale sui loro guadagni che che stavano effettuando che effettuavano da quando da quando i suoi fratelli erano stati messi in carcere, in poche parole riteneva di dover avere una percentuale sui loro sulle loro attività illecite proprio perché in mancanza dei loro fratelli il guadagno di questi due si era moltiplicato a dire del Letterio avendo preso loro la direzione diciamo del traffico lì in Taggia

P.M. - Ecco io non ho capito se può essere più preciso su questa, su questo ultimo fatto, cioè quali erano i rapporti per quello che lei sa fra ha parlato dei fratelli Maffodda da una parte e Mollica, Repetto e Errico Salvatore dall'altra, cosa era successo per quello che lei sa?

PETROSINO - Per quello che io era successo che prima che venissero arrestati i fratelli Maffodda praticamente tutti questi qua lavoravano.....

PETROSINO - Sì intendiamo Repetto, Mollica, Errico lavoravano per i fratelli Maffodda sotto la direzione dei fratelli Maffodda i quali erano quelli che insomma facevano il bello e il cattivo tempo lì poi con l'arresto di questo dei fratelli Maffodda praticamente si erano messi in proprio Repetto sia il Mollica sia anche Errico e avevano preso loro la insomma la direzione dello spaccio di stupefacente sul posto, evidentemente e a Letterio non gli stava bene questo e quando si era sparsa la voce perché poi non ne aveva più nessun ricavato nessun, quando si era sparsa la voce del fatto che dovevano uscire i suoi fratelli aveva avvicinato Repetto e Mollica chiedendogli una percentuale sui guadagni che stavano effettuando e che avevano effettuato altrimenti altrimenti se la sarebbero vista col fratello che sarebbe uscito da lì a poco

P.M. - Senta precisiamo da chi ha saputo queste cose?

PETROSINO - Dunque me le hanno confidate sia Repetto sia Mollica e lo sapeva anche Errico

P.M. - Cioè lei ha ricevuto delle confidenze anche da Errico?

PETROSINO - Sì

P.M. - Che cosa le ha detto Errico?

PETROSINO - Errico ripeto prima che venissero arrestati i fratelli Maffodda anche lui faceva parte di questa, di questo gruppo e praticamente anche da lui pretendevano una una percentuale dei guadagni illeciti in quell'occasione ne avevano parlato con Repetto però era rivolta a tutti e tre la cosa.....

Come si è detto, questi due episodi, alquanto rivelatori sulla personalità del *Lillo*, sono fuori contestazione, mentre risulta non sufficientemente provato il coinvolgimento dello stesso nel tentativo di estorsione ai danni

dello stabilimento balneare *Nereide* di Arma di Taggia (capi n. 81-82) per mancanza di riscontri. A tale proposito Anfossi Paolo, le cui dichiarazioni sono state acquisite al dibattimento essendosi avvalso della facoltà di non rispondere, ha affermato (verbale datato 06.03.1995, acquisito all'udienza del 22.04.1996) che fu proprio MAFODDA Letterio a proporre l'estorsione ai danni del *Nereide*, sicuro che il titolare (Albanese Francesco Paolo) si sarebbe rivolto a lui per "sistemare" la faccenda, così come era avvenuto anni addietro quando lo stabilimento aveva subito un altro tentativo di estorsione.

Le dichiarazioni dell'Anfossi, sicuramente dettagliate ed in sé attendibili perché provenienti da persona bene inserita nelle attività criminose della famiglia MAFODDA, non risultano tuttavia sufficientemente assistite dalla necessaria integrazione probatoria richiesta dalla norma processuale. Infatti Guglielmelli Giuseppe (*Franchino*), anch'egli partecipe e confesso di questo e di altri reati perpetrati dai MAFODDA, nel riferire i fatti relativi al *Nereide* (interrogatorio datato 20.06.1996, acquisito all'udienza del 16.04.1996), non fa menzione della partecipazione di *Lillo*, ma afferma unicamente la convinzione espressagli da Anfossi Paolo che Albanese Francesco Paolo si sarebbe rivolto appunto a *Lillo* dopo avere subito gli attentati allo stabilimento.

L'Albanese si rivolse effettivamente a *Lillo* (ud. 16.04.1996):.....

Albanese F. - Sì, sì, chiesi io di... cercai io di mettermi in contatto con *Lillo* per cercare perché mi aiutasse a capire anche in questo caso da che parte mi arrivassero questi colpi

P.M. - E che cosa ha fatto?

Albanese F. - Ottenni nulla, niente perché..

P.M. - No mi spieghi che cosa ha fatto lei come l ha contrattato ?

Albanese F. - Con contatto telefonico per poter ottenere l appuntamento a casa sua dopo mi recai una sera

P.M. - Lei sapeva dove abitava questa persona ?

Albanese F. - M informai , me lo feci dire da qualcuno che lo sapesse, adesso non ricordo come non c ero mai stato prima

P.M. E stato a casa di questa persona

Albanese F. - Sì, una sera

P.M. - E cosa è successo ?

Albanese F. - E successo che ho dovuto raccontargli cosa mi stava capitando e credevo che mi dicesse qualcosa circa la soluzione possibile ma non ottenni niente

P.M. - Senta come mai ha pensato a questa persona e non ad altri ?

Albanese F. - Così per, non lo so per istinto, per intuizione, è difficile spiegare come mai

P.M. - Cioè lei non lo so come mai ha pensato a questa persona appartenente alla famiglia Mafodda?

Albanese F. - Non vorrei dire delle cose inesatte ma arrivo per deduzione in questo momento, se va bene per Lei, può darsi che mi sia stato suggerito dalle Forze dell Ordine, può darsi, però ripeto non... deve esserci stato un processo selettivo per esclusione in qualche modo ci sarò arrivato

P.M. - Non esclude glielo possono aver suggerito le Forze dell Ordine non si ricorda?

Albanese F. - Con questo però non voglio ammettere che mi sia stato suggerito dalle Forze dell Ordine, può darsi

P.M. - Non si ricorda?

Albanese F. - Non mi ricordo assolutamente

P.M. - Lei ha detto che non ha ottenuto niente nel senso lei ha raccontato la sua storia no?

Albanese F. - Sì raccontato la mia storia ma più i consigli di starsi attento di..., non ho ottenuto niente.....

La circostanza appare alquanto sospetta, ed è anche possibile ipotizzare una forma di reticenza da parte dell'Albanese, che non ha ripetuto in dibattimento molto più di quanto abbia detto in proposito alla Squadra Mobile della Questura di Cuneo in data 23.03.1995 (dichiarazioni acquisite all'udienza a seguito di contestazioni).

Tuttavia tali dichiarazioni non aggiungono elementi di riscontro alle affermazioni di Anfossi Paolo prima ricordate, e quindi, mancando conferme da parte dell'altro partecipe al fatto (il Guglielmelli), il Tribunale ritiene di non avere la prova sufficiente per l'affermazione di responsabilità di MAFODDA Letterio in ordine alle imputazioni sub n. 81-82.

Viceversa egli va condannato per il reato ascritto al capo n. 85 (vendita a RAGUSEO Antonio di 100 grammi di cocaina in concorso con Anfossi Paolo).

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag.75 ss.) riferiva che MAFODDA Letterio, al quale lo aveva indirizzato Anfossi Paolo, in un'occasione gli fornì 100 grammi di cocaina (nel 1989 circa):.....

P.M. - Lei conosce Maffodda Letterio?

RAGUSEO - Sì

P.M. - Ha mai avuto a che fare con Maffodda Letterio?

RAGUSEO - Ma con Maffodda Letterio in un'occasione soltanto

P.M. - Quale?

RAGUSEO - Per quanto riguarda gli stupefacenti

P.M. - Cioè?

RAGUSEO - In un'occasione venne a chiedere cento grammi a Paolo Anfossi perché i primi tempi mi rifornivo di qualcosa da Paolo Anfossi all'inizio dell'89

P.M. - Mi scusi intanto in che periodo siamo?

RAGUSEO - Mi sembra nell'89 credo credo 89 mi sembra se non sbaglio 89 - 90 ma non oltre comunque 88 adesso, 89 - 90

P.M. - Nel verbale del 20 giugno 95 lei dice con riferimento a questo episodio verso la fine del 1988 inizi del 1989

RAGUSEO - Sì è possibile sì

P.M. - Qual'è? adesso oggi dice 89 - 90, ricorda se era 88 - 89? o 89 - 90?

RAGUSEO - No 88 - 89 mi ricordo perché ero uscito dal carcere a settembre dell'88 e i primi agganci di droga i primi acquisti piccoli li facevo da Anfossi quindi fine 88 inizio dell'89 sì

P.M. - Cosa è successo?

RAGUSEO - Andai dall'Anfossi mi servivano cento grammi di cocaina lui mi indirizzò da Letterio che Letterio me la diede dopo io gli portai i soldi ad Anfossi

P.M. - Lei sa come si chiama cioè se Maffodda Letterio ha un soprannome?

RAGUSEO - Lillo

P.M. - E Anfossi che cosa le disse in particolare?

RAGUSEO - Cosa?

P.M. - Lei andò da Anfossi a chiedere della cocaina giusto?

RAGUSEO - Sì

P.M. - Dove vi incontraste?

RAGUSEO - Ebbè ci vedevano sempre lui era sorvegliato speciale in quel periodo lì non poteva uscire mi sembra

P.M. - Quindi dove vi siete visti?

RAGUSEO - Mi sembra a casa sua andai

P.M. - Dove abitava l'Anfossi?

RAGUSEO - Arma di Taggia adesso non so la via ma vicino al bar Giardino in una traversa a fianco lì all'epoca abitava

del RAGUSEO Antonio, collaboratore di giustizia esaminato e controesaminato in dibattimento, si presentano pienamente attendibili.

Le dichiarazioni di Anfossi Paolo, che per vero si è sottratto all'esame ed al controesame, si presentano tuttavia come una conferma importante e precisa a quanto affermato dal RAGUSEO, e, mancando un ragionevole motivo di dubbio in ordine ad una concertazione per pregiudicare la posizione processuale di MAFODDA Letterio, ben possono contribuire a fondare un motivato giudizio di responsabilità.

Sul conto di **AMATOBENE Ivano** si è già più volte accennato come di persona legata al *clan* dei MAFODDA, concorrente in particolare nelle estorsioni e nelle intimidazioni: lo stesso AMATOBENE, individuato come tale, venne accerchiato e portato in un vicolo isolato dal Tagliamento e dai *napoletani* in qualità di esponente del gruppo MAFODDA che aveva messo in atto un tentativo di estorsione al *Kursaal* di Bordighera.

L'AMATOBENE, chiamato in causa da vari correi (Anfossi Paolo, Guglielmelli Giuseppe), ha poi reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie al Pubblico Ministero, dichiarazioni acquisite al fascicolo dibattimentale perché l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere.

In particolare Anfossi Paolo ha riferito il coinvolgimento dell'AMATOBENE in più interrogatori, precisando gli episodi cui aveva partecipato l'imputato:

- a parte episodi non in contestazione (come per esempio l'estorsione in danno di Borsò Mauro), secondo l'Anfossi AMATOBENE Ivano ha partecipato alle estorsioni in danno di Ricca Angelo e Gregorio Elio (capi n. 73-74), in danno del *Kursaal* (capo n. 79) e della *Dimaflor* di Torino (capo n. 84).

Così in particolare negli interrogatori dello 02 e 03 marzo 1995 al Commissariato Polstato di San Remo su delega del Pubblico Ministero, 03.05.1995 - 18.07.1995 - 27.09.1995 al Pubblico Ministero (tutti acquisiti all'udienza del 22.04.1996).

All'udienza del 12.07.1996 venivano acquisite al fascicolo del dibattimento le dichiarazioni rese al Pubblico Ministero ed al Commissariato Polstato di San Remo su delega del Pubblico Ministero, nell'ambito delle quali l'imputato tra qualche reticenza e qualche invocazione di buona fede, sostanzialmente ammette la partecipazione ai fatti riferita dall'Anfossi.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia, riscontrate dalle dichiarazioni dello stesso AMATOBENE, costituiscono prova di reità in ordine ai reati rubricati sub n. 73-74-79-84.

Inoltre, con riferimento all'estorsione in danno della *Dimafior* di Torino (capo n. 84), il testimone Berardini Mario (ud. 01.04.1996) ha riferito:.....

P.M. - Si ricorda se aveva anche un credito nei confronti di un tale Di Mattia Dimafior

Berardini - E' probabile che ci sia stato un credito da parte di loro.

P.M.- Dimafior era..

Berardini - Io come Dimafior non la conosco.

P.M. - Conosce come che cosa?

Berardini - Come Di Mattia

.....
P.M.- Spieghi i rapporti che aveva con questi signori Di Mattia, se non erro erano padre e figlio.

Berardini - erano, venivano a caricare i fiori e... avrebbero dovuto pagarmi. Qualcosa hanno pagato, qualcosa non hanno pagato. Ossia, l'ufficiale l'avevano pagato, il nero non l'avevano pagato. Volevano robe senza fattura.

P.M. - Ho capito. Si ricorda all'incirca quanto era il debito nei confronti della sua ditta, da parte di questi Di Mattia?

Berardini - Di Mattia deve essere stato intorno a quattro cinque milioni, sei non mi ricordo bene di preciso

.....
Berardini - Si zona di Torino

P.M. - Senta lei conosce Amatobene Ivano?

Berardini - E, ha lavorato da me. Mi aiutava ad imballare i primi tempi che c'era

P.M. - In che periodo, per quanto tempo

Berardini - E, insomma lavorava quando aveva voglia di venire, più o meno, ma era.. siccome so, nell'83,84 sicuramente. Poi ha fatto anche una breve parentesi nell'85

.....
Berardini - E, era di Coldirodi lo conoscevo sì

P.M. - Ecco, era un ragazzo che svolgeva una qualche altra attività oltre a lavorare nei fiori da lei? Che cosa sapeva di questa persona?

Berardini - Ma! Che era un po' birichino ma di quello che faceva precisamente non lo sapevo, grossomodo so che aveva dei problemi ma non sapevo quali

P.M. - Ci vuole spiegare cosa intende lei con questa definizione birichino ?

Berardini - Ba, insomma. E' difficile darla, cioè uno che era abbastanza irrequieto all'epoca, non cioè si atteggiava un po' così a piccolo boss ma, qui roba di paese cercava di fare il giustiziere all'interno del paese e un po' con ... sedando qualche rissa fra, tra elementi del paese, che io sappia poi del resto non ne so nulla

.....
P.M. - Lei ha mai parlato con l'Amatobene di questi suoi crediti nei confronti del Di Mattia, quindi spieghiamo, lei aveva crediti nei confronti del Di Mattia per mi ha detto cinque sei milioni

Berardini - Sì esatto

P.M. - Poi aveva altri crediti nei confronti di altre persone di Torino e che lei ha indicato nella

Berardini - Ditta P&P

P.M. - Ditta P&P di Torino per quanto?

Berardini - Per una quarantina di milioni

P.M. - Una quarantina di milioni, la mia domanda è: lei ha mai parlato di questi crediti con Amatobene?

Berardini - Ma ne avevo parlato nell'ambito del magazzino, siccome dovevo pagare i fiori non erano rientrati questi soldi, i genitori dovevano prendere evidentemente anche dei soldi da me ed ho detto sono questi qua che stanno facendo un po' i furbi non pagano ed avevamo una causa pendente in Tribunale

P.M. - Con chi la causa?

Berardini - Con la P&P.

P.M. - Con il De Mattia no?

Berardini - Con il Di Mattia no, purtroppo no, come torno a ripetere purtroppo l'ufficiale l'avevano pagato e rimaneva di pagare

P.M. - Il nero

Berardini - Il così detto nero

P.M. - E quindi senta, lei non ne ha parlato, quello che mi sta dicendo, non ne ha parlato espressamente con lui però lui lo sapeva

Berardini - E lo sapeva sì, bene o male lo sapevamo quasi tutti, perché i soci della cooperativa erano quasi tutti di Coldirodi quindi che c'era questo grosso debito, questo grosso incasso da fare che non riuscivamo ad incassare eravamo in ritardo con il pagamento

con i soci per i fiori, queste sono cose che lo sapeva tutta Coldirodi; grosso modo tutti i soci erano di Coldirodi si parlava di questa inchiodata che avevamo preso, quindi si sapeva, non solo io, lo sapeva la segretaria, lo sapevano, diciamo, tutto, tutti quelli che erano nell orbita della della cooperativa che dovevano prendere i soldi

P.M. - Senta, e lei sapeva o ha saputo successivamente che Amatobene è andato a Torino a cercare di recuperare questi crediti?

Berardini - E sì l ho saputo quando mi sono trovato denunciato: infatti ho subito risposto alle domande del Pubblico Ministero di Torino, non ne sapevo nulla di questa cosa qua e che l avrei imparato in quel momento, poi alla fine abbiamo transato come con diciotto milioni mi sembra di cambiali a trecentomila al mese.

P.M. Lei si riferisce al debito della P&P, è giusto?

Berardini - Sì è esatto, sì.

P.M. - Sapeva anche che Amatobene era andato a cercare di recuperare il credito che lei aveva nei confronti del Di Mattia?

Berardini - No, questo non lo sapevo

P.M. - Per quanto riguarda il credito nei confronti del Di Mattia, le è stato consegnato poi qualcosa dall Amatobene? Amatobene l ha informata che erano andati a cercare di recuperare il credito?

Berardini - A me non hanno dato niente, quindi se mi avessero dato qualcosa l avrei saputo cioè sarei venuto a saperlo al momento che mi davano qualcosa il che gli avrei tirato un po il collo al limite.....

P.M. - Senta lei sapeva che Amatobene a Torino non c è andato da solo, c è andato con delle altre persone?

Berardini - Questo l ho imparato nello stesso momento in cui a (incomprensibile) a Torino, ed è stato anche quello che poi quando hanno chiesto la transazione di transare il debito di quaranta ai diciotto milioni, noi abbiamo accettato

P.M. - Senta, lei si ricorda di aver parlato di questa storia, cioè che l Amatobene era andato insieme a due altre persone? Lei ne ha parlato con l Avv. Tasca che è il suo legale, era il suo legale mi pare di aver capito, nella causa civile

Berardini - Sì era nella causa, non so se c era, questo è un fatto che non mi ricordo, avevamo diversi problemi può darsi che ne abbia parlato comunque questo praticamente quando mi è arrivata la dichiarazione l abbiamo scoperta forse insieme nella richiesta interrogatoria da parte del P.M. di Torino

.....

P.M. - Senta lei ha saputo che Amato bene e i suoi compagni avevano usato violenza o, e minaccia per riscuotere il credito?

Berardini - No!

P.M. - Quello della Di Mattia?

Berardini - No! perché non sapevo neanche che c erano andati, quindi come facevo a saperlo

P.M. - Ha saputo che avevano usato violenza e minacce per riscuotere il credito della P&P?
Berardini - Me l han detto in il G.I. nella querela

.....
P.M. - Lei nella deposizione che fa alla polizia 28.7.1995

Berardini - Si

P.M. - Dice: Non ricordo - ci riferiamo alla questione della P&P non ricordo se per questo episodio chiesi chiarimenti

all Amatobene, se anche l avessi fatto non avrei litigato con lui in quanto anch egli birichino fra virgolette

Berardini - E be, è logico

P.M. - Cosa voleva dire non è tanto chiaro questa sua affermazione

Berardini - E si, non è tanto chiaro. Io di litigare con, avevo dei camion con delle case più o meno, come si dice, intimorito dopo quello che ero riuscito a sapere, che avevo saputo a Torino. Abbia pazienza!.....

.....Come si vede, pur tra notevoli reticenze, la testimonianza del Berardini avalla ulteriormente il convincimento della colpevolezza dell'AMATOBENE in ordine all'estorsione in danno della *Dimaflor*.

Così pure, con riferimento al tentativo di estorsione ai danni del *Kursaal* ed al ruolo dell'AMATOBENE nella rissa senza motivo scatenata unitamente all'Anfossi all'interno del locale per creare una violenta turbativa e preparare il terreno per le richieste estorsive, si veda l'esito delle indagini riferite dall'ispettore Tondodimamma Renzo all'udienza dello 02.04.1996.

AMATOBENE Ivano va invece assolto dall'altra imputazione (capo n. 72: associazione mafiosa) a lui ritualmente contestata.

Dalle dichiarazioni di Anfossi Paolo (interrogatorio datato_03.05.1995) si ricava che l'imputato era stato coinvolto in alcune iniziative criminose dei MAFODDA unicamente perché in possesso della patente di guida, di cui erano invece sforniti gli altri membri della banda, come del resto ammesso dallo stesso AMATOBENE, e venne impiegato più che altro come autista, quindi con un ruolo assolutamente marginale rispetto al maggiore coinvolgimento per esempio dello stesso Anfossi.

Come riferisce l'Anfossi, egli venne ben presto emarginato ed allontanato dal gruppo, ed a ben vedere la sua stessa partecipazione ai reati per i quali va condannato è in veste di gregario, non certo di protagonista.

Quanto a **LA ROSA Vincenzo**, si ricorda che egli è imputato, oltre che di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso (capo n.1), di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente a MAFODDA Mario, MAFODDA Rodolfo, Anfossi Paolo, Guglielmelli Giuseppe, Mafodda Aldo (capo n. 65), detenzione e porto di esplosivo utilizzato per l'attentato ai danni di Rossi Nicola Bruno (capo n. 68).

Sul conto del LA ROSA Vincenzo da varie dichiarazioni di *pentiti* si ricava uno stretto legame con i MAFODDA, che si servivano di lui come persona che agiva per loro conto e li rappresentava anche in situazioni di forte tensione con altri pregiudicati.

Così per esempio Petrosino Francesco (pag. 54 trascrizioni udienza 26.03.1996) riferiva di LA ROSA Vincenzo come di uno stretto collaboratore dei fratelli MAFODDA, che, a dire di REPETTO Gianfranco, aveva incendiato la sua auto, su ordine di MAFODDA Letterio.

Stangalini Paolo (ud. 01.04.1996 pag. 26-31 trascrizioni udienza) descriveva anch'egli LA ROSA Vincenzo come uno stretto collaboratore dei fratelli MAFODDA, tanto da presentarsi palesemente armato e con aria minacciosa ad un incontro al bar Avolio di Taggia con Errico Salvatore ed altri in rappresentanza della famiglia MAFODDA.

Secondo lo Stangalini il LA ROSA Vincenzo era anche il custode e depositario delle armi del gruppo MAFODDA (notizia appresa dall'Errico e da Anfossi Paolo).

Anticoli Lazzaro, nel riferire fatti appresi da Rossi Nicola Bruno e MAFODDA Mario (ud. 15.04.1996, trascrizioni udienza pag. 17 s.), ha affermato che LA ROSA Vincenzo, unitamente ai fratelli MAFODDA (Rodolfo, Mario ed Aldo) si recò in casa del Rossi Nicola Bruno,

invitandolo, anche con minacce, ad entrare in società nello spaccio dell'eroina: il Rossi rifiutò, e la sera dopo esplose una bomba presso la sua casa, collocata da Mafodda Aldo e dal LA ROSA Vincenzo (vedere quanto dichiarato dal Rossi Nicola Bruno sul punto, prima ricordato).

Anticoli Lazzaro (pag. 20) riferiva anch'egli sui traffici di stupefacenti, sulle rapine, sulle estorsioni e sugli attentati ai danni di locali concorrenti commessi dai fratelli MAFODDA, a lui confidate dagli stessi autori, ed indicava come partecipe in particolare agli attentati LA ROSA Vincenzo.

Anche RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 65-66) dichiarava che LA ROSA Vincenzo aveva stretti rapporti con i MAFODDA, ai quali dava man forte in azioni violente o intimidatorie e procurava dell'esplosivo all'occorrenza.

Si sottolinea, infine, che lo stesso Anfossi Paolo, a lungo uno dei più vicini ai MAFODDA e partecipe di tutte le loro imprese criminose, parla dell'imputato in termini analoghi (vedere in proposito l'interrogatorio datato 11.04.1995 acquisito all'udienza del 22.04.1996).

Va tuttavia evidenziato che, a parte l'episodio dell'attentato ai danni del Rossi, i fatti prima citati, che denotano un legame con i MAFODDA, non sono oggetto di contestazione, e quindi, se possono essere utili ad inquadrare la personalità dell'imputato, non sono utilizzabili in ordine alle imputazioni effettivamente contestate.

Il LA ROSA Vincenzo va quindi assolto da tutte le imputazioni ascritte, poiché difetta la prova del suo coinvolgimento nei fatti in contestazione.

Si è detto dell'insussistenza dell'ipotesi di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo n. 1), e della insufficienza della prova in ordine al capo n. 68 (l'attentato ai danni del Rossi), nel quale ultimo caso la mancata prova che i MAFODDA siano responsabili porta con sé ovvie conseguenze assolutorie anche per il LA ROSA.

Si deve solo aggiungere che manca la prova della partecipazione del LA ROSA Vincenzo alla associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti rubricata al capo n. 65, in ordine alla quale, come si è visto,

MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario sono sostanzialmente confessi e vanno condannati. Infatti dalla rassegna delle fonti di prova sul LA ROSA, se, come si è detto, emerge un chiaro rapporto con i MAFODDA in ordine a situazioni di illegalità, o comunque riferibili ad attività illecite di questi ultimi, d'altro lato non emerge alcun accenno specifico ad un coinvolgimento del LA ROSA anche nel traffico di stupefacenti, ed all'organizzazione rudimentale allo scopo messa in atto dai MAFODDA.

Di conseguenza, poiché il campo d'azione criminale dei MAFODDA non era costituito unicamente dagli stupefacenti, ma spaziava dalle rapine alle truffe, dagli attentati dinamitardi per motivi di concorrenza alle vere e proprie estorsioni, non si può per via induttiva ritenere che LA ROSA Vincenzo, legato a costoro, partecipava necessariamente al traffico organizzato di stupefacenti.

CAPELLO Mario

Questo imputato risponde (oltre all'imputazione di associazione mafiosa) di associazione dedita allo spaccio di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, tentato omicidio, porto e detenzione di armi, ricettazione, rapine aggravate (capi n. 1-4-5-6-13-14-15-16-17-18-86-87-88 nella nuova numerazione).

Quanto alle imputazioni di tentato omicidio, detenzione e porto di un fucile a canne mozze, ricettazione di autovettura (capi n. 13-15-16) in danno di Racca Piero, la persona offesa ha riferito di una lite avvenuta tra lui e CAPELLO Mario a San Remo via Martiri nel gennaio del 1991, con passaggio a vie di fatto, presente Rossi Nicola Bruno, all'esito della quale l'imputato esplodeva al suo indirizzo una fucilata, mentre era seduto al volante della sua autovettura (pag. 23 ss. trascrizioni udienza 26.03.1996), mandando in frantumi i vetri, e con intento omicida (pag. 35-36).

L'ispettore Romanelli Egidio riferiva che la Volkswagen Golf del Racca era stata rinvenuta con il vetro posteriore sinistro e quello anteriore destro infranti, e con pallini di piombo in un poggiatesta (pag. 16 ss.).

Il Romanelli riferiva inoltre sul ritrovamento sotto la casa di Rossi Nicola Bruno di una Fiat Croma, provento di furto, con dentro un fucile a canne mozze cal. 20, qualche giorno dopo il tentato omicidio del Racca: al sopraggiungere della Polizia il conducente si era dileguato ed erano sopraggiunti inspiegabilmente alcuni pregiudicati fra cui Anticoli Lazzaro (attualmente collaboratore di giustizia) e Mastroianni Gennaro (condannato in data 07.06.1996 dal Tribunale di San Remo per traffico di stupefacenti nell'ambito del processo Tagliamento Giovanni + 20). In proposito il collaboratore di giustizia Merigone Claudio dichiarava (ud 01.04.1996 pag. 42-45 trascrizioni udienza):

.....quella macchina lì era una macchina che aveva comprato Bruno con Mario Capello da, a Borghetto da Barberi che una macchina che dovevamo usare per fare una rapina poi non è stata fatta e, Barberi l ha venduta a Mario Capello e Bruno Rossi

P.M. - Cioè spieghiamo, questa macchina, intanto da dove proveniva?

Merigone - Veniva da.. Milano

P.M. - Da Milano da chi?

Merigone - Da un certo Franchino

.....
P.M. - Franchino l aveva data a chi?

Merigone - A Barberi

P.M. - A Barberi Gaetano

Merigone - Barberi Gaetano, e poi questa macchina una sera...

.....
P.M. - Questa rapina doveva essere commessa da chi?

Merigone - Da me e Barberi e Bovel e gli altri

P.M. - E doveva essere, avrebbe dovuto essere utilizzata...

Merigone - Usata

P.M. - Questa macchina?

Merigone - Sì, però quest.. questa rapina non è stata fatta e.. Barberi l ha venduta a Bruno Rossi e Mario Capello. Poi questa macchina loro l hanno portata a Sanremo e sarebbe quella macchina che.. che quella sera che.. Mario capello è andato a casa da Bruno Rossi e ha trovato la polizia ha lasciato la macchina abbandonata lì è scappato, e dentro c era un fucile a canne mozze che sarebbe quello che avrebbe sparato Mario Capello a Piero Racca davanti al bar di Alvaro a Sanremo dietro il mercato

P.M. - Cioè, senta mi spieghi e.. lei che cosa sa di questo ultimo episodio, lei sa di questa macchina di Barberi poi sequestrata dalla polizia perché? L ha vista l ha guidata?

Merigone - Sì, sta macchina io l ho .. l ho, io forse l ho guidata una volta, o manco una volta, lo so perché era una Croma una Fiat Croma e per metterla in moto c era un cacciavite. Si metteva in moto con un cacciavite giallo per dare il contatto perché era una macchina rubata e non c aveva le chiavi

P.M. - Poi lei sa che su questa macchina è stato rinvenuto un fucile. Lei ha detto così

Merigone - Sì, un fucile a canne mozze

P.M. - E che cosa sa di questo.. perché lo sa, glielo hanno raccontato?

Merigone - Perché questo fucile qua era di Randazzo che era in società con me e Rossi eravamo l avevamo la disponibilità anche io e Rossi, però se l aveva dato a Mario e poi Mario quella sera avrebbe sparato a Piero Racca lato opposto della guida

.....
P.M. - Senta e lei del fatto che questo fucile sia stato utilizzato da Mario Capello per sparare a Racca, Lei ha detto così, lei come lo sa?

Merigone - Perché la sera che ha sparato l indomani Bruno Rossi mel ha raccontato

P.M. - Che cosa le ha raccontato Rossi?

Merigone - M ha raccontato che la sera prima che io non c ero che Mario Capello era che.. con un altra persona, che non mi ricordo chi s., cioè non mel ha detto non mi ricordo chi è aveva sparato a Piero Racca però, non l aveva cioè non l aveva preso al lato guida aveva preso il lato opposto della guida. E ci aveva bucato il vetro davanti

P.M. - Le ha detto perché Mario Capello aveva sparato a Racca Piero? Per quale motivo?

Merigone - Non me lo ricordo il motivo

P.M. - Senta poi questa auto è stata sequestrata dalla polizia, no?

Merigone - Sì

P.M. - Successivamente al fatto di Racca?

Merigone - Prima che sequestrassero il fucile, è successo

P.M. - Il fatto di Racca?

Merigone - E successo prima

P.M. - Sì, è successo prima. Senta lei ricorda di aver visto qualcuno la sera in cui poi l auto è stata trovata dalla polizia?

Merigone - Io poi quella sera sono arrivato a casa di Rossi dopo che era successo casino e.. Bruno mi ha detto che Mario era riuscito a scappare saltando di vetri

P.M. - Era riuscito a scappare dalla polizia? Questo le aveva detto?

Merigone

-

Sì,

si

In merito all'autovettura Barberi Gaetano (ud. 20.05.1996) ha parzialmente confermato quanto riferito dal Merigone, sostenendo *però* * di averla venduta a Rossi Nicola Bruno.

Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996 pag. 62) riferiva sulla lite per motivi di stupefacenti tra Il Racca e CAPELLO Mario, e sullo sparo che aveva solo sentito:.....

P.M. - Lei che cosa sa dell'attentato a Racca Piero?

ROSSI - Dell'attentato a Racca Piero cioè io so soltanto che Racca Piero era un mio cliente nel traffico cioè di cocaina prima prima trattava eroina vendeva eroina poi quando si è trasferito qua cioè i primi tempi vendeva sempre eroina poi per un lungo periodo lo rifornivo io e Claudio Merigone lo rifornivamo di cocaina lui la vendeva nella sua abitazione anche a parecchi tossicomani e c'era questo portava anche dei disguidi perché si approfittava un pochettino non so della situazione di Marco CAPELLO che era un ragazzo alquanto debole di carattere nel fatto nell'assunzione degli stupefacenti come più o meno eravamo un po' tutti e Mario CAPELLO una sera davanti al bar Alain ci aveva chiesto

P.M. - A chi scusi? aveva chiesto a ?

ROSSI - A Racca

P.M. - A Racca

ROSSI - Se ci poteva dare un grammo o due di cocaina, no? che Mario stava rientrando a casa che aveva la sorveglianza e Racca Piero subito ci ha detto di no poi ci fa non ci ho tempo ci fa se viene Bruno a casa sarei io ce la dò a lui io ci ho risposto guardafacevo commissionare una situazione che non mi piaceva, no? ci fa e se ci avrò tempo.... tempo allora lui ha chiesto in impegno un braccialetto a Mario CAPELLO, no? perché Mario in quel momento non ci aveva i soldi dietro e stava andando a casa a

P.M. - Parliamo sempre di Racca che ha chiesto

ROSSI - Sì Racca Piero

P.M. - In pegno questo braccialetto?

ROSSI - Sì per eventuale grammo o due grammi che ci doveva portare un impegno di un braccialetto d'oro perché aveva paura che .. Mario non ce la pagasse e si son presi a parole e poi a spintoni e a schiaffi di fronte al bar Alain

P.M. - Chi?

ROSSI - Di fronte Mario con Racca poi io ho preso Racca siamo saliti con Mario ci ho detto Mario vattene a casa e Mario ha preso la strada e se ne è andato a casa era con un motorino era da solo sono andato su io ho fatto in tempo a scendere siamo arrivati nell'ambito vicino al mercato dei fiori che volevo portare Racca a farlo sciacquare lì al bar al bar Oasi che era di Alvaro il tempo di scendere dalla macchina sono entrato dentro so che dentro c'era Claudio Pisani un certo Buschiazzo con la sua convivente Giordano Roberta ho sentito un colpo un colpo sono uscito fuori c'era Racca che diceva che ci avevano sparato

P.M. - Ma perché? scusi lei aveva lasciato Racca che faceva che cosa?

ROSSI - Stava stava cercando di posteggiare la macchina perché io ci ho detto posteggia e entra dentro per risciacquarsi

P.M. - E che cosa le ha detto Racca? lei ha sentito un colpo che cosa ha fatto lei?

ROSSI - Siamo usciti fuori io e Buschiazzo Racca era spaventato diceva che han cercato di ucciderlo roba del genere però la cosa era alquanto strana perché se.. se una persona cerca di ucciderlo non ti spara un colpo solo ... e poi diceva è stato sicuramente il tuo amico Mario CAPELLO, no? con la 112 sicuro cosa che mi sembra strano perché Mario CAPELLO l'avevo visto salire io col motorino verso casa e poi non ci aveva nella disponibilità un 112 e non riesco a capire come avrebbe potuto in tempo materiale procurarsi un 112 andarsi a prendere un'arma e mettersi alla ricerca del Racca cioè è una situazione che non ho mai chiarito anche perché poi chiedendo a Mario CAPELLO Mario CAPELLO non mi ha mai dato adito a pensare che potesse essere lui

P.M. - Senta di chi era stata l'idea di andare al bar Oasi?

ROSSI - L'idea al bar Oasi? era stata la mia per risciacquare perché perdeva sangue e al bar Oasi il titolare del bar Oasi era Alvaro Pisani che era era un amico nostro cioè un conoscente e dunque e poi c'è una specie di saletta sotto sotto il bar diciamo dove c'è una televisione e dei giochini da poker e poteva risciacquarsi tranquillamente senza dare visibilità della sua situazione e anche per arrivare in una condizione diversa a casa perché se mai la moglie si poteva preoccupare in quanto non stava molto bene di salute però so anche che Racca in quel periodo lì aveva avuto dei grossi disguidi con con il gruppo di Savona specialmente con Bova e con ... dunque non posso sapere chi

P.M. - Senta prima lei ha detto che CAPELLO Mario e Racca Piero sono venuti alle mani?

ROSSI - Sì hanno avuto una discussione

P.M. - Dove? l'ha detto? lo può precisare?

ROSSI - Fuori dal bar Alain

P.M. - E dove si trova il bar Alain?

ROSSI - Il bar Alain si trova a Baragallo per la strada che porta che porta su a San Giovanni dove abita Mario CAPELLO

P.M. - Quanto tempo è passato dal momento in cui avete lasciato il bar Alain al momento in cui lei ha sentito il colpo?

ROSSI - Guardi noi dal bar Alain ad arrivare all'inizio della della galleria ci sarà fra tutto ci sarà un chilometro e mezzo un chilometro dunque può esser passato pochi minuti dunque è per quello che mi sembra improbabile che nel frattempo Mario si sia recato da qualcheduno si sia fatto dare un'arma e ha preso la macchina cioè è una situazione che perché ho preso io la macchina ho guidato io la macchina abbiam fatto di corsa siamo scesi da Baragallo siamo arrivati subito al di fuori del bar Oasi che non so sarà due chilometri di strada ma fatti con la macchina camminando era questione di poco di poco

P.M. - Nel verbale del 10 ottobre 94 al P.M. lei dice - è possibile che che CAPELLO intendendo Mario CAPELLO scendendo da Baragallo abbia visto Racca mentre stava cercando un parcheggio e l'abbia aggredito

ROSSI - Sì ma queste son ipotesi che uno fa io ho pensato a quelli di Savona ho pensato a ... però son cose però a livello pensandoci a livello come si dice? di tempo non riesco a capire come abbia potuto fare perché lui quando io li ho divisi son salito in macchina con Racca Mario aveva il suo vespino un vespino 50 dunque non è che andava neanche tanto forte e se ne è andato verso casa perché doveva rientrare che aveva la sorveglianza mi sembra che doveva esser dentro alle nove o alle dieci che ora era ed era e mancava già cinque minuti allo scadere dell'orario della sorveglianza cioè io non ho visto chi potesse essere stato chi diceva che era stato Mario CAPELLO era Racca però

P.M. - Lei non ha visto niente quando è uscito?

ROSSI - No quando ... uscito io ho visto solo Racca lì vicino alla macchina io sono uscito insieme a Gianni Buschiazzo e alla ragazza di Buschiazzo una certa Roberta Giordano

P.M. - Nel periodo dell'attentato a Racca Piero ricorda se c'è stato un rinvenimento di armi?

ROSSI - Un?

P.M. - Un rinvenimento di armi sono state trovate delle armi?

ROSSI - Le armi noi cercando dello stupefacente in un muro di sito sopra che porta a Coldirodi sopra il Piccadilly tra la strada che porta da Sanremo a Ospedaletti abbiamo rinvenuto una lupara e

P.M. - Abbiamo chi?

ROSSI - Io e Claudio Merigone e una pistola una 38 mi sembra che poi io la lupara l'ho tenuta e la 38 l'ho data l'avevo data a Nino poi quando ho saputo che le armi appartenevano a Racca Piero poi Nino so che ce l'ha fatta ripervenire, la lupara poi invece l'ho tenuta io

P.M. - Questo è accaduto prima o dopo l'attentato a Racca? il ritrovamento di armi?

ROSSI - Adesso non mi ricordo precisamente penso prima però non non potrei giurarlo

.....
Come si vede, i fatti relativi all'aggressione proditoria in danno del Racca possono dirsi provati, poiché quanto dichiarato dalla persona offesa ha trovato solidi riscontri in altre dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Merigone e Rossi), e nell'esito delle indagini di polizia giudiziaria riferite dall'ispettore Romanelli Egidio, sia in ordine all'attentato, sia in ordine alla detenzione e porto di un fucile a canne mozze, sia in ordine alla ricettazione della FIAT Croma.

Osserva tuttavia il Tribunale che la qualificazione del reato sub 13 va derubricata in quella di minaccia grave e sparo in luogo pubblico (artt. 612 cpv., 703 Cod. pen.).

Sulla base del racconto di Racca Piero, pienamente riscontrato dalle indagini e dai rilievi di generica, si deve desumere che il CAPELLO

Mario esplose un colpo di fucile a canne mozze da una distanza relativamente breve (pochi metri), alle spalle del Racca che era seduto sul sedile lato guida della sua auto.

Il colpo penetrò nell'auto attraverso il vetro posteriore sinistro, mandato in frantumi, ed uscì dal vetro anteriore destro (parimenti mandato in frantumi), attraversando in tal modo tutto l'abitacolo dell'autovettura (prova ne siano i pallini trovati nel poggiatesta del guidatore: si vedano le fotografie acquisite all'udienza del 21.05.1996).

Come si vede, trattandosi di un colpo esplosivo con un fucile a canne mozze, arma particolarmente letale a breve distanza per l'immediata espansione della rosata dei pallini, l'azione dell'imputato fu intrinsecamente idonea a cagionare la morte della persona offesa.

Eppure residua un ragionevole margine di dubbio sulla effettiva volontà di dare la morte da parte del CAPELLO, poiché egli non reiterò il colpo, pur avendo alla sua mercè l'avversario, impossibilitato a difendersi: vero è che, in ipotesi, egli forse disponeva di un solo colpo, ma questa è una mera supposizione non suffragata da alcuna emergenza probatoria, e pertanto si tratta di una circostanza che non può essere presa in considerazione.

Di conseguenza, dovendosi ragionevolmente dubitare che CAPELLO Mario volesse realmente uccidere Racca Piero, l'imputato va condannato per i reati effettivamente realizzati con la sua condotta, vale a dire, non essendo conseguita alcuna lesione alla persona offesa, la minaccia grave e lo sparo in luogo pubblico.

Il CAPELLO Mario va inoltre condannato per i reati di detenzione e porto del fucile a canne mozze ritrovato sulla Fiat Croma, e di ricettazione della stessa autovettura (capi n. 15-16).

Viceversa il CAPELLO va assolto dall'imputazione sub n. 14, che fa riferimento, più genericamente, all'arma impiegata per sparare al Racca, e deve ritenersi assorbita dall'imputazione n. 15, più dettagliata.

A proposito dei traffici di stupefacenti (capi n. 4-5-6) Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 13 ss.), con dichiarazioni

molto articolate e dettagliate, riferiva di essersi associato con CAPELLO Mario, GALIMI Antonio, FERRO Roberto, nello smercio di eroina che veniva fornita loro dai fratelli CALABRO' di Milano:.....

ROSSI - Abbiám fatto conoscenza con Mario CAPELLO che era all'epoca era un ragazzino forse su quello l'ho indotto un po' io a determinate situazioni, io andavo a Milano da dei da un conoscente a comprare degli stupefacenti e lo piazzavamo in Sanremo

P.M. - Stupefacente quale?

ROSSI - In maggior parte era eroina

P.M. - Poi cosa è successo?

ROSSI - Poi in un secondo tempo avevamo fatto amicizia con Galimi Antonio che era che aveva un negozio di barberia di fronte al ... di fronte alla stazione dei treni di Sanremo e di lì abbiamo tramite lui siamo entrati in un'altra situazione

P.M. - Cosa significa in un'altra situazione?

ROSSI - Cioè che ci siamo allargati e tramite lui e tramite Michele Condoluci che in cui lui faceva l'autista siamo arrivati a potere prendere lo stupefacente da componenti della famiglia Calabrò

P.M. - Senta come mai avete accettato cioè avete accettato la collaborazione di Galimi?

ROSSI - Ma subito perché Galimi era diciamo l'uomo di fiducia di un personaggio che era abbastanza messo in una posizione di rilievo nella zona

P.M. - Cioè?

ROSSI - Michele Condoluci e si sapeva che era era ben visto sia nell'ambito della malavita calabrese che appoggiato bene con i fratelli Miano di Torino Robertino, Santo e Ciccio

P.M. - M'ha detto subito per questo

ROSSI - Sì

P.M. - Ci sono altri motivi?

ROSSI - Anche perché noi avevamo diciamo bisogno per rivolgerci a un'altra famiglia calabrese, no? che fra di noi ci fosse un calabrese

.....
ROSSI - Abbiamo iniziato un traffico di stupefacenti che si siamo intercalati fra io, Galimi, Robertino poi Mario

P.M. - Scusi Robertino chi è?

ROSSI - Robertino Ferro

.....
ROSSI - Allora si siamo prima messi eravamo io e Mario CAPELLO e Ferro e Galimi e Mandaglio si siamo messi a trafficare poi il Mandaglio è stato escluso dal nostro gruppo perché non si comportava bene poi il ... CAPELLO in un determinato periodo è partito militare dunque si intercalavamo sempre quelle quattro o cinque persone

P.M. - E ripeto che rapporti avete avuto con i Calabrò?

ROSSI - Abbiamo avuto dei rapporti per circa due anni di comprare stupefacente eroina e qualche qualche volta cocaina

P.M. - Allora lei dice per due anni?

ROSSI - Per circa due anni

P.M. - Per circa due anni in che periodo?

ROSSI - Dall'82 fino al momento del mio arresto pigliavamo lo stupefacente dalla famiglia Calabrò

.....

ROSSI - Allora la quantità era era variante da un chilo a un chilo e mezzo di eroina diciamo pura tipo Brown al mese ogni venticinque giorni ogni trentacinque giorni ogni venti giorni secondo secondo la vendita che avevamo nella zona qua e anche fuori fuori da dalla zona imperiese

P.M. - E come avvenivano questi acquisti? cioè dove? con quali modalità?

ROSSI - In certe in certe occasioni la roba ci veniva portata portata qua veniva consegnata qua a Sanremo in altre occasioni andava su il Galimi a prenderla su a Milano

P.M. - Senta quando veniva consegnata qui a Sanremo chi chi l'ha portava?

ROSSI - In molte occasioni l'ha portata Papandrea Salvatore detto Bombolotto

P.M. - E dove la portava?

ROSSI - La portava nelle vicinanze di casa di Galimi, no? e poi Galimi in altre occasioni per esempio in un' occasione della cocaina m'è stata portata direttamente a casa mia da Ciccio Calabrò e Beppe Calabrò era occultata dentro un estintore col doppio fondo

P.M. - Mi scusi lei ha parlato di un chilo e mezzo di eroina?

ROSSI - Sì più o meno un chilo un chilo e mezzo

P.M. - Anche cocaina?

ROSSI - In qualche occasione ci hanno rifornito anche cocaina difatti

P.M. - Quanta quanta cocaina?

ROSSI - Una volta mezzo chilo che l'ha presa Galimi Antonio e dicendo che era responsabile lui e Ferro Roberto però la responsabilità di Ferro Roberto non so se era virtuale o se era diciamo effettiva che poi c'è stata anche la discussione con che ha avuto poi il Galimi col Papandrea nei pressi dell'abitazione dove abitava il Papandrea vicino al Napoleon nella zona della Foce a Sanremo

P.M. - Senta e quando andava, lei è mai andato a Milano?

ROSSI - No i primi tempi che andavo a pigliar piccole dosi cioè in una situazione diversa andavo io con con la mia macchina ma non dalla famiglia Calabrò

P.M. - Ecco andava da altre persone?

ROSSI - Sì

P.M. - Intendo quando avete iniziato i rapporti con i Calabrò lei è mai andato a Milano?

ROSSI - Non sono mai andato a Milano perché ero stato poi sottoposto alla sorveglianza speciale e mi era ed era molto pericoloso che io mi potessi muovere in una determinata situazione

P.M. - Chi andava a Milano quindi?

ROSSI - La maggior parte delle volte andava su Tonino perché era era aveva la macchina e poi era una persona che non dava adito a sospetti vista la sua conformazione anche fisica una persona che sembrava l'uomo più tranquillo del mondo

?? - Chi andava il più delle volte scusi? chi andava il più delle volte?

P.M. - Galimi avvocato Galimi

?? - Galimi

P.M. - Quindi lei dice quantitativi di eroina ogni venti - trenta - trentacinque giorni

ROSSI - Sì

P.M. - Acquisti di cocaina quanti?

ROSSI - Acquisti di cocaina ne abbiamo fatti non so sette o otto sette o otto acquisti al massimo

P.M. - Sette - otto acquisti di quali quantità?

ROSSI - Due etti tre etti fino a un massimale di mezzo chilo

P.M. - Fino a un mezzo chilo mi può dire come erano come pagavate questo stupefacente?

ROSSI - Noi la roba la prendevamo in contro vendita cioè contro vendita sarebbe il fatto che quando avevamo quando l'avevamo piazzata paghevamo per riprendere la successiva però man mano che avevo i soldi quando quac'era Papandrea Salvatore Bombolotto ce li davo man mano ce li davo a lui lo vedevo non so ogni tanto o mi recavo a casa sua lì vicino al Napoleon all'hotel Napoleon e ci consegnavo i soldi so che lui stava in casa e era periodo estivo quando stava qua se no ce li davo a Galimi che poi tramite non so chi li faceva pervenire su, la base di Bombolotto era il bar su a Milano bar in via Cuccoli bar Internazionale

.....
P.M. - Senta lei ha parlato di questi acquisti a Milano, che cosa facevate di questo stupefacente? cioè cosa facevate? come lo utilizzavate?

ROSSI - Lo rivendevamo sulla piazza sanremese sulla piazza ventimigliese a Savona in primo tempo tramite ... Comassi Giovanni in un secondo tempo lo davamo al gruppo Zirano - Laino e Ferrante e fino a Chiavari a un ragazzo che è morto di Aids adesso non mi ricordo come si chiama

P.M. - Voi tagliavate lo stupefacente?

ROSSI - Sì

P.M. - Parlo dell'eroina ad esempio

ROSSI - Sì la logicamente la tagliavamo

P.M. - La tagliavate con che rapporto?

ROSSI - Dipendeva dalla situazione momentanea se c'era più roba o meno roba in Sanremo se c'era più roba la potevamo doppiare o anche triplicare

P.M. - E se c'era meno roba?

ROSSI - Se c'era meno roba la potevamo anche triplicare se c'era più roba sul mercato cercavamo in genere la qualità migliore per avere la vendita

P.M. - Ah ho capito e questo rapporto m'ha detto è andato avanti per circa due anni?

ROSSI - Sì fino a fino al nostro fino all'arresto mio e di Ferro Roberto poi anzi prima prima che mi arrestassero qualche mese prima che mi arrestassero nel frattempo era uscito Anticoli Lazzaro so che noi avevamo anche installato una specie di società a Perugia cioè un capannone per fare un punto vendita all'ingrosso denominato Eruoshopping dove poi è stato preso a Perugia anche Galimi

P.M. - Ecco però non era un'attività che aveva a che fare con stupefacente?

ROSSI - No però per esempio era uscito Nino quando è uscito Nino Anticoli in un primo tempo in un primo tempo so che ci abbiamo regalato mi sembra cinquanta grammi di eroina proprio per a livello di regalia ci abbiamo fatto dei regali che ci abbiamo comprato dei vestiti da Moustache in via Faraldi e abbiamo fatto la festa al ristorante Grottino che era di nostra proprietà

P.M. - Senta tornando agli stupefacenti perché appunto in questo momento...

ROSSI - Sì volevo dire quando quando a noi ci hanno poi arrestato per un determinato periodo Mario era latitante ha continuato per qualche mese fino a quando poi si è consegnato Anticoli Lazzaro

P.M. - Mario chi scusi?

ROSSI - Mario CAPELLO era latitante dal momento che è andato via da casa mia è stato qualche mese latitante s'è consegnato al momento del processo so che aveva l'avvocato Roberto Moroni se non erro

P.M. - Non ho capito qualcuno ha continuato nel traffico di stupefacenti oppure no?

ROSSI - Ha continuato in linea di massima ha continuato Anticoli Lazzaro

P.M. - Senta voi vendevate lo stupefacente in particolare l'eroina al minuto oppure no?

ROSSI - No vendevamo cinquanta - cento grammi per volta ad esempio a quelli di Savona due o trecento grammi, quattrocento e certe volte a certe persone vendevamo anche dieci - quindici grammi comunque durante l'effettuazione

.....

ROSSI - I guadagni se li dividevamo in parti uguali

P.M. - Parti uguali fra chi?

ROSSI - C'è stato un periodo che eravamo io, Galimi e Ferro e Mario poi era a militare c'è stato un periodo che poi eravamo noi quattro come siamo stati poi processati e condannati

P.M. - In parti uguali?

ROSSI - Sì poi tenevamo logicamente i soldi i soldi per pagare lo stupefacente e nel periodo che avevamo aperto l'Euroshopping avevamo messo un po' di soldi per uno chi ce li aveva da parte per cominciare a aprire questa attività

P.M. - Questa impresa a Perugia?

ROSSI - Sì.....

Le ampie dichiarazioni, di contenuto confessorio e con chiamate in correità, del Rossi Nicola Bruno hanno trovato nel processo importanti e convincenti riscontri.

Merigone Claudio (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 70 ss., 101 ss.) indica i traffici di eroina di GALIMI Antonio, in società con i fratelli CAPELLO ed Anticoli Lazzaro, tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, e ricorda un incontro a San Romolo (località posta nel retroterra di San Remo) fra CAPELLO Mario ed il fratello Davide, spalleggiati dallo stesso Merigone Claudio e da Rossi Nicola Bruno, con due latitanti calabresi che esigevano il pagamento di una partita di stupefacenti, il cui importo, affidato al GALIMI Antonio, non era arrivato a destinazione, perché questi l'aveva perso al gioco.

In precedenza, nei primi anni '80, i fratelli CAPELLO (Mario e Davide) erano già in società con il GALIMI Antonio, ed il sodalizio, al quale partecipavano anche FERRO Roberto e Rossi Nicola Bruno, si riforniva di eroina (un chilo o due alla volta) a Milano dai fratelli CALABRO'.

Sullo stesso argomento, ed in termini del tutto analoghi, vedere a proposito di FERRO Roberto quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia Anticoli Eugenio.

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag.66-68) dichiarava che CAPELLO Mario, unitamente ai fratelli, era in società nel traffico di stupefacenti con Rossi Nicola Bruno, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, e si rifornivano dapprima dai CALABRO' a Milano in particolare di eroina, ed in seguito (1990-1992) da STELLITANO Arcangelo; ed egli stesso aveva venduto piccoli quantitativi ai CAPELLO.

Milani Andrea, già collaboratore di giustizia, deceduto poco tempo dopo aver reso dichiarazioni in dibattimento, dichiarava che sia ARICO' Bruno, sia il gruppo Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto,

GALIMI Antonio, si rifornivano di eroina e cocaina a Milano da CALABRO' Giuseppe (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 4).

Sempre sullo stesso argomento, ed in termini del tutto analoghi, lo stesso GALIMI Antonio ha reso ampia confessione (v. per esempio quanto dichiarato nell'interrogatorio 09.05.1994, acquisito all'udienza del 30.04.1996, e poi sempre confermato e ribadito negli altri interrogatori parimenti acquisiti): dopo avere esposto i suoi rapporti con Condoluci Michele il GALIMI affermava:.....

Contattai CALABRO' Giuseppe che in quel periodo, all'incirca fine 1981, primi mesi del 1982, si trovava a San Remo; io e Mandaglio acquistammo da CALABRO' e PAPANDREA, che si trovava invece a Milano, mezzo chilogrammo di eroina. Mandaglio si mise in contatto con FERRO, Rossi e Mario CAPELLO i quali gli chiesero di entrare in società con noi per provvedere alla vendita dello stupefacente fornitoci da CALABRO' e PAPANDREA. Preciso che lo stupefacente ci era stato fornito a credito.

Dopo quella prima operazione Mandaglio venne estromesso dalla società perché aveva litigato con Bruno Rossi. Rimanemmo io, FERRO, Rossi, e CAPELLO Mario.

Dal 1982 al 1984 proseguimmo sempre i nostri traffici, acquistando all'incirca un chilogrammo di eroina al mese. Mi recavo personalmente io a Milano al bar Internazionale del PAPANDREA; lo stupefacente mi veniva in genere consegnato da PAPANDREA mentre i soldi li davamo a CALABRO' a San Remo.

nel mese di maggio del 1984 i miei compagni vennero arrestati; io rimasi latitante e mi allontanai da San Remo.....

A parte la parziale e limitata ammissione dell'imputato, relativa a piccoli episodi di spaccio, è stata raggiunta la prova della sussistenza dell'associazione per delinquere rubricata al capo n. 4, nonché della sussistenza dei reati sub n. 5-6.

Sia il Rossi Nicola Bruno, sia GALIMI Antonio, entrambi partecipi dei reati, hanno ammesso che un gruppo formato da loro due, CAPELLO Mario e FERRO Roberto, ha stabilmente operato in San Remo dal 1982 al 1984 circa (epoca dell'arresto di alcuni di loro) rifornendosi regolarmente di eroina (ed in parte di cocaina) presso il gruppo

CALABRO'-PAPANDREA, e rivendendo lo stupefacente sul mercato locale dopo averlo tagliato. Il gruppo ha avuto carattere di stabilità poiché, sia pure per un periodo di soli due anni, ha agito come tale, ha investito i ricavati dello smercio *in loco* per nuovi rifornimenti, ed ha equamente diviso i proventi; i singoli partecipi non avevano ruoli ben individuati poiché l'associazione era strutturata in maniera alquanto rudimentale, ma la circostanza non esclude che si sia formato il vincolo associativo richiesto dalla giurisprudenza per la sussistenza del reato, e desumibile chiaramente dalle dichiarazioni confessorie del Rossi e del GALIMI.

CAPELLO Mario va inoltre giudicato responsabile e condannato per la rapina al ristorante *La Cava* ed il porto di armi utilizzate nel corso della rapina (capi n. 17-18).

In ordine a tali reati Anticoli Lazzaro e Milani Andrea, collaboratori di giustizia ed entrambi confessi e chiamanti in correità, sono stati condannati da questo Tribunale con sentenza 07.06.1996 nell'ambito del processo Tagliamento Giovanni +20.

Infine, con uno scritto acquisito all'udienza dello 01.07.1996, CAPELLO Mario ammetteva le proprie responsabilità in ordine al traffico di limitate quantità di stupefacenti (indotto da Rossi Nicola Bruno, negli anni 1982-1984), ed in ordine alla rapina al ristorante "*La Cava*" (capi n. 17-18).

Il CAPELLO è inoltre imputato della rapina ai danni di Baldini Antonio e reati connessi (capi n. 86-87-88).

A tale proposito Anticoli Lazzaro ha reso confessione (ud. 15.04.1996, trascrizioni udienza, pag. 36ss.), e Merigone Claudio ha riferito sulle confidenze avute da Anticoli Lazzaro, Milani Andrea, GALIMI Antonio in merito alla rapina rubricata al capo n. 86, commessa da FERRO Roberto e CAPELLO Mario, mentre Anticoli Lazzaro faceva il *palo*.

Il Pubblico Ministero, nella memoria allegata al fascicolo del dibattimento, nel richiedere la condanna del CAPELLO, del FERRO e del RIVARA, ha scritto:

Nel procedimento riunito viene contestata a RIVARA Luciano, quale committente, CAPELLO Mario e FERRO Roberto, quali esecutori unitamente a ANTICOLI Lazzaro (già processato e condannato per questo fatto), la rapina ai danni di BALDINI Antonio nel corso della quale venne sottratto l'oro poi riciclato da GALIMI e CONDOLUCI.

Della rapina in questione parlano ANTICOLI Lazzaro e GALIMI Antonio.

ANTICOLI Lazzaro, processato e condannato per il medesimo episodio criminoso nel procedimento 5970/93/21 davanti alla Corte di Assise di Imperia, ammette di aver partecipato alla rapina in questione insieme a CAPELLO Mario e FERRO Roberto e di aver atteso i complici sotto l'abitazione della vittima; ricorda che CAPELLO Mario nella fuga perdette un giubbotto di montone nero e che venne abbandonata anche parte della refurtiva. Dice che nella fuga vennero utilizzate delle vespe, non ricorda se due o tre e che incrociò i carabinieri che stavano accorrendo sul posto.

GALIMI Antonio in particolare dice di aver presenziato alla proposta fatta da FERRO Roberto e CAPELLO Mario ad ANTICOLI Lazzaro per l'esecuzione immediata della rapina, di aver poi saputo da CAPELLO Davide che era stata effettivamente commessa e che CAPELLO Mario nella fuga aveva perso il suo giaccone di montone nero. GALIMI ammette di essersi adoperato per riciclare la refurtiva e di aver accompagnato a tale scopo FERRO Roberto e CAPELLO Mario presso l'abitazione di CONDOLUCI Michele che si era dichiarato disponibile a far da tramite per la vendita dell'oro. GALIMI infine racconta con ricchezza di particolari di come il CONDOLUCI prelevò l'oro contenuto in una valigetta e riportò 63 milioni che vennero riconsegnati dal GALIMI presso l'abitazione di CAPELLO Mario, precisa di aver ricevuto un milione e mezzo per il suo interessamento da ANTICOLI Lazzaro ed un altro milione e mezzo da CAPELLO Mario.

ROSSI Nicola Bruno dice di aver conosciuto RIVARA Luciano, di aver ricevuto da lui le indicazioni per una rapina che poi non è stata commessa, di aver saputo da ANTICOLI Lazzaro che lui stesso, insieme a FERRO Roberto e CAPELLO Mario, avevano eseguito una rapina in via Privata Serenella, di non aver avuto conferme da parte di questi ultimi che avrebbero invece dovuto, in caso di esito positivo della rapina, regalare qualcosa allo stesso ROSSI a quel tempo detenuto.

MERIGONE Claudio dice di aver saputo da ANTICOLI Lazzaro, FERRO Roberto, GALIMI, MILANI, che era stata eseguita una rapina ai danni di rappresentante di gioielli da parte di ANTICOLI Lazzaro, che aveva svolto funzioni di "palo", FERRO Roberto e CAPELLO Mario, che erano entrati nell'abitazione della vittima fingendo di essere dipendenti della AMAIE; MERIGONE racconta anche che il giorno stesso della rapina era stato fermato dai Carabinieri perchè in possesso di una vespa rossa del tipo di quella usata per la fuga dai rapinatori, aveva fornito un alibi confermato da alcuni testimoni ed era stato rilasciato.

È stata ascoltata la parte lesa della rapina, BALDINI Antonio, il quale ha confermato alcune circostanze indicate dai collaboratori: il fatto che all'epoca svolgeva l'attività di grossista di preziosi, venne aggredito da due persone che dissero di essere operai della AMAIE seppe

che alla rapina aveva partecipato anche un basista, i rapinatori nella fuga abbandonarono parte del bottino.

Anche MORGANA Paolo dice di aver conosciuto RIVARA Luciano e di aver ricevuto da lui la proposta per una rapina..... a un rappresentante di gioielli qua di Sanremo." Nel corso dello stesso esame MORGANA aggiunge di aver saputo successivamente da FERRO Roberto che la rapina propositagli inizialmente da RIVARA era stata commessa dallo stesso FERRO, da CAPELLO Mario e ANTICOLI Lazzaro.

Si chiede la dichiarazione di penale responsabilità di RIVARA Luciano, FERRO Roberto e CAPELLO Mario per la rapina ed anche per i reati di detenzione e porto di pistole e violazione di domicilio commessi in occasione della rapina.

Si chiede la condanna di GALIMI Antonio per il reato allo stesso contestato in concorso con CONDOLUCI Michele la cui posizione è stata stralciata dal presente procedimento.

Ritiene il Tribunale che, mentre come si vedrà è stata raggiunta la prova della colpevolezza di RIVARA Luciano, è contraddittoria la prova relativa a CAPELLO Mario e FERRO Roberto.

Poiché la base dell'accusa è costituita dalla confessione di Anticoli Lazzaro, è utile evidenziare quanto dichiarato in dibattimento dal collaboratore di giustizia:.....

P.M. - Chi partecipò a questa rapina?

Anticoli L. - Io, Roberto Ferro e Mario Capello

P.M. - E può spiegare come andarono i fatti? Come si è svolta la rapina?

Anticoli L. - Sì, dovevamo farla io e Roberto Ferro, cioè ci diede la dritta un certo Lucianino Olivaro orefice

P.M. - Questo Lucianino Olivara, orefice chi lo conosceva?

Anticoli L. - Io e Roberto Ferro

P.M. - E a chi diede la dritta, cioè le informazioni per la rapina?

Anticoli L. - A me ed a Roberto Ferro

P.M. - Cosa vi disse?

Anticoli L. - Che c era appunto questo orefice che doveva arrivarci dell oro che dovevano rifornirlo ed abbiamo appunto tentato due volte prima nell oreficeria ed è andata male e poi..

P.M. - Cosa avete tentato? Perché vi è andata male? Spieghi

Anticoli L. - Perché una volta era già uscito prima e non lo trovammo, arrivammo in ritardo noi e l'altra volta non mi ricordo

P.M. - E poi, cosa è successo l'avete fatta...?

Anticoli L. - Una volta l'abbiamo scambiato per un altro e gli abbiamo fatto lo scippo in Piazza Eroi Sanremesi e dentro c'erano i taralli, latte, avevamo fatto la spesa

P.M. - Poi è stata fatta questa rapina?

Anticoli L. - Sì

P.M. - Come è stata fatta? Cioè che cosa avete fatto?

Anticoli L. - Cioè dovevamo andare alla sera io e Roberto Ferro prima delle dieci, perché avevamo la sorveglianza tutti e due, tutti e tre e Roberto ci mettemmo male d'accordo per l'appuntamento, ci capimmo male e incontrò a Mario Capello e glielo propose anche a lui e ci incontrammo all'inizio di Corso Inglesi

P.M. - La rapina è stata fatta di sera, ho capito bene?

Anticoli L. - Sì

P.M. - E Capello Mario è stato incontrato, l'avete incontrato poco prima della rapina?

Anticoli L. - Cioè, l'ha incontrato poco prima Roberto Ferro da solo perché io non c'ero, infatti non eravamo neanche d'accordo perché dovevamo andare da soli io e Ferro, poi si è messo in mezzo un terzo, come diciamo i soldi sono di meno

P.M. - Ma come mai è stato coinvolto anche Mario Capello?

Anticoli L. - Cioè, perché eravamo amici, Roberto l'ha visto e gliel'ha detto se voleva partecipare insieme a noi

P.M. - Cosa avete fatto quindi?

Anticoli L. - Ci siamo recati in Via Serenella dove abitava Andrea Milani un po' sulla strada sopra, si misero delle tute e delle maglie da meccanico, ci recammo sotto l'abitazione di questo gioielliere, io rimasi sotto

P.M. - Come vi siete recati sul posto, si ricorda? A bordo di che cosa?

Anticoli L. - Eravamo con il 7, perché eravamo senza patente, avevamo la sorveglianza tutti quanti

P.M. - Cosa avete fatto?

Anticoli L. - Ci recammo sotto casa del gioielliere e Mario Capello e Roberto Ferro salirono sopra

P.M. - Sa come sono entrati, cioè

Anticoli L. - Sfondando la porta perché in quel momento il figlio si era accorto c'era anche il figlio in casa del gioielliere mi sembra con la figlia, si sono accorti del momento e stava per chiudere la porta allora gli tirò un calcio alla porta, entrarono dentro

P.M. - E poi cosa hanno fatto?

Anticoli L. - Presero tutto loro i rotoli di oro dei platon

P.M. - Sa se erano custoditi in una cassaforte, dov'erano?

Anticoli L. - Mi sembra in una cassaforte, sono entrati loro dentro l'appartamento io non ho visto la cassaforte

P.M. - Lei dov'era rimasto?

Anticoli L. - Io ero di sotto con la vespa scappavo

P.M. - E poi siete fuggiti? Quanto tempo è durata la rapina?

Anticoli L. - Poco

P.M. - Poco, cosa significa?

Anticoli L. - Sui cinque, dieci minuti

P.M. - Cinque, dieci minuti

Anticoli L. - Cinque, dieci minuti, in quel momento non guardo l'orario

P.M. - E poi cosa è successo?

Anticoli L. - Andammo via, Mario Capello si perse il montone

P.M. - Quante vespe avevate?

Anticoli L. - Cioè, non mi ricordo se erano due o tre

P.M. - Mario Capello ha perso un montone, cosa s'intende un giubbotto di montone?

Anticoli L. - Sì, un giubbotto di montone nero con la lana bianca dentro

P.M. - Dove l'ha perso?

Anticoli L. - Sotto casa della rapina, cioè perché Robertino l'ha lasciato sopra al motorino e quando è partito con la vespa gli è cascato giù ed il giubbotto se l'è perso

P.M. - Avete perso qualcosa di altro genere?

Anticoli L. - Sì dei plateau con argento, oro

P.M. - Avete perso parte della refurtiva e questo che dice?

Anticoli L. - Sì

P.M. - E avete incontrato qualcuno mentre fuggivate?

Anticoli L. - Sì, i Carabinieri in quel momento passammo perché proprio davanti di fronte la Caserma dei Carabinieri era l'appartamento di questo signore mentre usciamo dalla strada incontrammo i Carabinieri, incrociammo i Carabinieri che ci salutarono, noi salutammo e ce ne andammo

P.M. - Non siete stati fermati?

Anticoli L. - No, cioè siamo stati fermati poi in seguito all'incirca dopo mezz'ora sotto casa e siamo stati portati in Caserma io, Mario e tutti quanti

P.M. - E stato fermato sotto casa di chi?

Anticoli L. - Sotto casa mia

P.M. - Sotto casa sua

Anticoli L. - Siamo entrati, siccome avevo la sorveglianza alle dieci, dovevo stare a casa, alle 9, alle 10

P.M. - E stato fermato dai Carabinieri?

Anticoli L. - Sì e trattenuto in Caserma fino alle 4, le 5 del mattino

P.M. - E poi?

Anticoli L. - Poi mandato a casa

P.M. - Chi custodi i gioielli e dove?

Anticoli L. - I gioielli, se ricordo bene, all'inizio mi ero sbagliato, l'avevamo nascosti nella campagna di Rinaldo Giuseppe, in campagna la sera stessa, prima di rientrare a casa poi non in casa di Robertino, ma in casa, andammo in casa di Mario Capello in un primo momento mi ricordai di Robertino invece era a casa di Mario Capello dove ci incontrammo con Condolucci Michele e suo nipote che s'interessava

P.M. - Scusi, una precisazione, in un primo tempo nel senso che lei al P.M. aveva detto in casa di Ferro

Anticoli L. - Sì, mi ero confuso, poi è stato sottoscritto

P.M. - Aveva firmato un verbale in questo senso, mentre oggi ricorda di chi lo dica?

Anticoli L. - Sì, di Mario Capello, su a San Bartolomeo
P.M. - E è intervenuto qualcuno per la vendita?
Anticoli L. - Sì per la vendita
P.M. - Per la vendita
Anticoli L. - Sì, Condolucci Michele e suo nipote
P.M. - Suo nipote, lei lo conosceva?
Anticoli L. - Sì, tutti e due
P.M. - Tutti e due
Anticoli L. - Sì, Michele si chiama
P.M. - Si chiama Michele anche il nipote?
Anticoli L. - Sì
P.M. - Di Condolucci, che cosa hanno fatto?
Anticoli L. - Andarono a Milano con Davide Capello
P.M. - Scusi, hanno visto questi gioielli dove?
Anticoli L. - In casa di Mario Capello
P.M. - E cosa hanno fatto, li hanno presi, cosa hanno fatto?
Anticoli L. - Ci siamo messi d'accordo che sarebbero andati loro a Milano a venderli, cioè perché Condolucci tratta in oro, brillanti, questa cose qua, ci accordammo che per la vendita andarono a Milano loro, insieme a Davide Capello
P.M. - Andarono a Milano, lei dice Condolucci e suo nipote?
Anticoli L. - Sì insieme a Davide Capello
P.M. - Sono stati venduti questi gioielli?
Anticoli L. - Sì
P.M. - Questi preziosi?
Anticoli L. - Sì, sì
P.M. - Erano gioielli od anche argenteria, non ho capito?
Anticoli L. - C'era pure qualche pezzo di argenteria ma la maggior parte tutto oro: bracciali, collane, all'incirca 7, 8 chili d'oro erano, poi un po' d'oro spari, c'erano i fantasmi
P.M. - Senta, sa quanto è stato ricavato dalla vendita di questo prezioso, di questi preziosi?
Anticoli L. - Io ricordo che io, Mario e Robby prendemmo 17.000.000 a testa
P.M. - Lei, Mario Capello e Roberto Ferro?
Anticoli L. - Sì, poi c'è stato il regalino a Davide Capello, poi a Condolucci che ha venduto l'oro, poi mi sembra a Lucianino 12.000.000
P.M. - Condolucci, sa quanto ha avuto?
Anticoli L. - Credo che aveva bisogno cioè, chiese anche un prezzo, adesso non mi ricordo bene, comunque sui 17.000.000
P.M. - La stessa somma che avete ricevuto voi?
Anticoli L. - Sì
P.M. - In più ha avuto qualcosa?
Anticoli L. - Sì, gli regalò una collana per sua nuora

P.M. - Chi gliela regalò?

Anticoli L. - Mario Capello o Robertino, non mi ricordo

P.M. - A Lucianino, cioè Rivara Luciano 12.000.000?

Anticoli L. - Sì all'incirca 12.000.000, poi mi sembra che Robertino gli regalò ancora un milione, un milione e mezzo

.....
Poi, in sede di controesame:

Avv. Scovazzi - Aveva una moto per fare questa rapina?

Anticoli L. - Sì, avevamo due vespe

.....
Avv. Scovazzi - Sì, senta....Lei mi dice che eravate tutti in vespa?

Anticoli L. - Sì, motorini, vespe

.....
Anticoli L. - Io e Mario eravamo in vespa

.....
Avv. Scovazzi - Sì, però, lei ha detto che eravate tutti e tre insieme, che ve ne siete andati?

Anticoli L. - Sì, sì tutti e tre insieme

Avv. Scovazzi - E allora come spiega che i Carabinieri abbiano detto che hanno riconosciuto tranquillamente lei con la sua moto rossa ?.....

Avv. Scovazzi - Non ci picchia. Senta, senta allora lei non si spiega perché i Carabinieri avevano visto due moto?

Anticoli L. - No, comunque ci hanno visto a me, a Mario, a Robertino, non penso che..

Avv. Scovazzi - Veramente a me risulta che ne hanno visto solo due di persone.....

Dalla testimonianza del mar. Polito (ud. 30.04.1996), che peraltro non era intervenuto sul posto, risulta che un'auto dei Carabinieri incrociò due ciclomotori provenienti dal luogo della rapina, con a bordo due giovani.

Come si vede, nel racconto, dell'Anticoli vi sono varie incongruenze, sia in ordine al momento iniziale (in quanto la rapina era stata programmata da lui e dal solo FERRO Roberto, mentre solo al momento dell'esecuzione si aggiunse incomprensibilmente il CAPELLO Mario), sia in ordine al momento della fuga.

Infatti, se da un lato risulta confermato dalla ragazza cui ha fatto riferimento il mar. Polito la presenza di un terzo individuo (che dovrebbe essere appunto l'Anticoli), d'altro lato lo stesso collaboratore di giustizia afferma che tutti e tre fuggirono a bordo di motorini e vennero incrociati dai Carabinieri: invece i Carabinieri incrociarono solo due persone a bordo di due ciclomotori.

Come si nota vi sono nella narrazione dell'Anticoli alcune incongruenze, probabilmente dovute a cattivo ricordo ovvero a confusione nel riferire i fatti, che rendono problematico per il giudicante ritenere provata l'accusa anche nei confronti degli altri partecipi (FERRO e CAPELLO: per RIVARA Luciano il discorso è diverso).

Vero è che la sostanza delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia sul punto sono confermate da una serie di riscontri, tuttavia non ritiene il Tribunale di potere emettere un giudizio di colpevolezza a carico del FERRO e del CAPELLO, in quanto la prova *a loro carico* * è insufficiente e contraddittoria.

A ciò aggiungasi che il CAPELLO Mario ha protestato la propria innocenza in ordine a tale rapina, mentre ha ammesso le proprie responsabilità in ordine all'altra rapina di cui pure è accusato in questo processo (quella al ristorante *La Cava*).

RINALDI Giuseppe (detto tacchino).

RINALDI Giuseppe è imputato, in concorso con CAPELLO Mario, Anticoli Lazzaro, Milani Andrea, dei reati di rapina aggravata commessa nel ristorante *La Cava* e porto di pistola (capi n. 17-18).

Si è già detto a proposito del CAPELLO in ordine a detta rapina, che ha ammesso la propria partecipazione al reato.

Gli stessi Anticoli Lazzaro e Milani Andrea hanno poi confessato le proprie responsabilità in merito (essi sono stati condannati per questo con sentenza di questo Tribunale datata 07.06.1996 nel processo a carico di Tagliamento Giovanni + 20), chiamando in correità il CAPELLO e RINALDI Giuseppe.

Il primo (ud. 15.04.1996) ha dichiarato:.....

Anticoli L. - Siamo andati io, Mario Capello, Andrea Milani e Rinaldo Giuseppe detto tacchino, cioè io appena uscito dal carcere ci trovavamo, passando sulla strada andando in Via Martiri, cioè di fronte la cava, al restaurant., vicino ad un nait e vidi arrivare due pullman di tedeschi cioè carichi di turisti tedeschi che si avviarono tutti verso Sanremo Vecchio, dentro questo restaurant, una cosa all'improvviso diciamo no, siamo andati da Rossi ci siamo messi d'accordo, siamo andati a fare la rapina, una cosa successa così

Presidente - Cioè una rapina a mano armata?

Anticoli L. - Sì a mano armato

Presidente - Chi aveva le armi?

Anticoli L. - L'avevamo io e Mario

Presidente - Lei e Mario?

Anticoli L. - Sì

Presidente - Capello?

Anticoli L. - Sì

Presidente - C'era anche Milani Andrea in questa rapina?

Anticoli L. - Sì Milani Andrea e Rinaldo Giuseppe.....

Milani Andrea (ud. 14.05.1996) ha dichiarato:.....

AVV. SCOVAZZI - Sì, senta faccio riferimento a quella rapina del ristorante La Cava

MILANI - Sì

AVV. SCOVAZZI - Lei quando prese accordi gli accordi con chi li prese per fare questa rapina?

MILANI - Subito vedemmo scendere da questa vedemmo scendere da un pullman degli stranieri eravamo io, Anticoli, io e i fratelli Anticoli decidemmo appunto di fare questa rapina perché parlammo avevamo questo debito col gruppo Rossi niente decidemmo di compiere questa rapina se no per il problema appunto di non fare lavori insieme che se poteva andare male poteva cascare uno dei due Anticoli decidemmo di trovare altre due persone che venissero con noi e trovammo appunto disponibile sia il Cappello che Rinaldi

AVV. SCOVAZZI - Ecco senta io le faccio però una contestazione, in un verbale del 28 ottobre 94 lei riferisce - con riferimento ad una rapina al ristorante La Cava preciso che partecipai al colpo insieme all'Anticoli Lazzaro e ad altri due complici, due individui travisati che non riconobbi, Anticoli mi disse anche che non era necessario che io sapessi l'identità degli altri due io mi allontanai dal luogo della rapina insieme all'Anticoli, la rapina fruttò pochi milioni eccetera

P.M. - ...

AVV. SCOVAZZI - La data è il 28 ottobre 94 l'ho detta già, prego prego perché lei riferisce questo particolare e invece oggi dice che conosceva l'identità degli altri due rapinatori?

MILANI - Perché sì ho fatto queste dichiarazioni ma ero all'inizio della mia collaborazione e non intendevo cioè era un po' chiusa come collaborazione non intendevo essere così aperto come poi ho fatto dopo

AVV. SCOVAZZI - Sì ma allora vuole spiegare a me che tipo di apertura è questa qua perché lei dopo poche righe dice - dopo la rapina sentii in giro che avevano partecipato oltre a me e all'Anticoli anche Rinaldi e Cappello

MILANI - Sì

AVV. SCOVAZZI - Le chiedo come mai se ad un certo punto poi dice i nomi dei degli altri che avrebbero fatto la rapina

MILANI - No ho detto che avevo sentito in giro

AVV. SCOVAZZI - Per quale ragione lei dice.....

MILANI - Perché ancora non volevo cioè era una collaborazione non del tutto piena diciamo e volevo cercare nonostante che magari gli altri diceva, potevano dire che era il sia il Rinaldo che il Cappello magari io per modo di dire non volevo fare ancora i nomi pieni diciamo cercavo di di.....

Con dichiarazione scritta acquisita all'udienza 01.07.1996, RINALDI Giuseppe ammetteva la partecipazione alla rapina al ristorante "La Cava", in concorso con L'Anticoli Lazzaro.

Va infine sottolineato che RINALDI Giuseppe (detto *tacchino*, da non confondere con l'omonimo detto *Pinocchio*) viene menzionato nel corso del processo anche in ordine ad altri episodi: così per esempio Rossi Nicola Bruno (23.04.1996), nel corso del controesame della difesa di CALABRO' Giuseppe, lo cita a proposito dell'omicidio di Caputo Maurizio, come persona che mise in contatto Anticoli Lazzaro con il Caputo.

MORGANA Paolo (ud.29.04.1996) ne parla come di persona che si riforniva di stupefacenti da STELLITANO Domenico e Mollica Antonino, e gli aveva chiesto di associarsi nel traffico di droga. Tuttavia tali episodi non rivestono importanza particolare nel processo, in quanto fuori contestazione.

FERRO Roberto

La posizione di FERRO Roberto è analoga a quella di CAPELLO Mario.

Infatti egli è imputato, a parte la comune accusa di partecipazione ad associazione mafiosa, degli stessi reati ascritti al secondo in tema di sostanze stupefacenti (capi n. 4-5-6), e della rapina in danno di Baldini Antonio (capi n. 86-87-88).

Inoltre egli risponde della rapina in danno di Ricci Antonio (capo n. 8, in concorso con Varaia Roberto), e di traffico di stupefacenti in concorso con Rossi Nicola Bruno (capo n. 7).

Per quanto concerne i reati relativi alla rapina in danno di Baldini Antonio (capi n. 86-87-88), quanto si è detto a proposito dell'assoluzione di CAPELLO Mario, vale anche per motivare l'assoluzione del FERRO Roberto, ed in questa sede non si ripetono le considerazioni svolte.

In ordine alla sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e reati connessi (capi n. 4-5-6), si è detto a proposito di CAPELLO Mario, e le prove a carico di costui spiegano la loro efficacia anche in danno di FERRO Roberto, coinvolto dalle stesse fonti d'accusa.

Oltre a ciò, poi, Merigone Claudio riferiva di una società con FERRO Roberto, Milani Andrea, Anticoli Lazzaro nel traffico di eroina e cocaina, e del suo ruolo di custode di alcune partite di stupefacenti.

In particolare il Merigone si soffermava (pag. 121 ss.) sui suoi rapporti con il FERRO Roberto, in tema di traffici di cocaina.

Secondo il collaboratore di giustizia (pag. 72) nei primi anni '80, i fratelli CAPELLO (Mario e Davide) erano in società con il GALIMI Antonio, ed il sodalizio, al quale partecipavano anche FERRO Roberto e Rossi Nicola Bruno, si riforniva di eroina (un chilo o due alla volta) a Milano dai fratelli CALABRO'.

Riferisce poi il Merigone Claudio (pag. 76 ss.):.....

P.M. - Lei conosce Domenichini Basilio?

Merigone - Sì, lo conosco.

P.M. - Sa che cosa è successo a questa persona?

Merigone - Sì, sì questo qua l'avevano arrestato a casa sua che ci hanno trovato mezzo chilo, sei etti di eroina che era di Ferrelli Nicola e in più ci hanno trovato delle armi che erano di Paolo Morgana, e Domenichini le custodiva.

E invece l'eroina era di Nicola Ferrelli che sarebbe quel chilo di eroina che avrebbe portato giù Ferro da Milano, che poi i sei etti glieli hanno sequestrati e gli altri quattro etti l'avevo tagliata io e gliela custodivo io, poi lui l'ha venduta a parecchi spacciatori di Sanremo.

P.M. - Cerchiamo di essere precisi. Allora lei sa che...quanto stupefacente è stato sequestrato a Domenichini Basilio?

Merigone - O mezzo chilo o sei etti di eroina.

P.M. - Faceva parte, m'ha detto di un chilo?

Merigone - Di un chilo.

P.M. - Da dove proveniva questo chilo?

Merigone - Da Milano.

P.M. - E chi l'aveva preso a Milano?

Merigone - L'aveva preso Ferro tramite Pino Mandaglio. Avevano preso un chilo di eroina e l'aveva tenuta Ferro, e un chilo di cocaina invece l'aveva preso Roguseo, e poi avevano sequestrato questa roba.....

P.M. - E questo chilo di eroina come è stato diviso? È stato diviso? Che cosa è successo?

Merigone - Niente. Ferro era in società con Morgana, poi hanno sequestrato questa roba, questo mezzo chilo, sei etti e Ferro mi ha detto: vieni a casa mia, se mi puoi portare via sta roba che non la posso tenere. Io sono andato a casa di Ferro e ci ho preso questi tre etti e mezzo, quattro etti, adesso non mi ricordo ben, di eroina pura, l'ho portata via, poi l'ho tagliata che mi ricordo e poi Ferro la vendeva a Santo, al Gobetto, a parecchia gente di Sanremo, via.

E quella volta che sono andati a prendere il chilo di eroina, mi ricordo che hanno preso anche un chilo di cocaina, che però l'ha presa Raguseo, e se l'è venduta Raguseo per conto suo.

P.M. - Lei sa se Ferro pagò il chilo di eroina?

Merigone - No, non la pagò perché Ferrelli lo arrestarono, Domenichini anche e so che è andato a fare una rapina per pagare questa eroina con Eugenio Anticoli; però han preso poco un milione per uno, così non l'hanno mai potuta pagare.

P.M. - Cioè una rapina dove?

Merigone - All'esattoria del Comune in Piazza Eroi.

P.M. - Senta, lei come lo sa di questa rapina?

Merigone - Me l'ha raccontata Ferro.....

Per questa rapina il FERRO Roberto ha riportato condanna con sentenza del Tribunale di San Remo in data 04.12.1994.

Sui traffici di stupefacenti di FERRO Roberto, riferiva anche Alfarano Sergio (ud. 02.04.1996, trascrizioni udienza pag. 58 ss.), suscitando l'ira dell'imputato, che veniva ammonito:.....

....

P. M. - Senta lei conosce Ferro Roberto?

Alfarano S. - Sì

P. M. - Quando e come lo ha conosciuto?

Alfarano S. - Roberto, Roberto Ferro l'ho conosciuto l'ultima volta che è uscito, che è uscito di, che è uscito di prigione me l'ha, me l'ha presentato Bruno Rossi a casa mia

P. M. - In che periodo?

Alfarano S. - E dopo che è uscito lui di prigione, l'ultima volta che è uscito lui prima che lo arrestassero quest'altra volta a Genova

P. M. - All'incirca che anno era?

Alfarano S. - Sarà stato novanta, novanta, novantuno, penso

P. M. - Di che cosa avete parlato con il Ferro?

.....

Alfarano S. - Niente, il Ferro mi aveva detto se avevo intenzione di prendere, di prendere la cocaina da lui?

.....

Alfarano S. - Ho preso della cocaina da lui

P. M. - Più volte?

Alfarano S. - Sì, più volte

P. M. - Quante volte?

Alfarano S. - Circa ogni venti venticinque giorni

P. M. - Ogni venti venticinque giorni quanto stupefacente, quanta cocaina per volta?

Alfarano S. - Cinquanta grammi

P. M. - Per quanto tempo?

Alfarano S. - Circa sei mesi più o meno. Prima che poi, poi l'hanno arrestato

.....

P. M. - Senta lei ha pagato queste, queste vendite, queste consegne di cocaina che le ha fatto Ferro?

Alfarano S. - E ho fatto, ho avuto dei ritardi, ho avuto dei ritardi eh

P. M. - Cioè in genere, le pagava, come le pagava?

Alfarano S. - Sì, le pagavo in contanti

P. M. - Le pagava alla consegna o dopo?

Alfarano S. - No, dopo, dopo

P. M. - Pagava in contanti e diceva ha avuto dei ritardi?

Alfarano S. - Sì, ho avuto dei ritardi, mi è stato sollecitato da altre persone, non dal Ferro, di, di pagare

P. M. - Chi erano queste altre persone?

Alfarano S. - Una era Landazzo Salvatore e un'altra volta, ma solo una volta l'ho visto così Brunello, Brunello, Moraldo Brunello

P. M. - Lei quanto doveva a Ferro?

Alfarano S. - Come?

P. M. - Quanto doveva a Ferro per questo stupefacente?

Alfarano S. - Quando ho fatto quel ritardo dovevo tre mi, tre milioni, mi sembra

P. M. - E poi ha pagato questi soldi?

Alfarano S. - Sì, sì, li ho pagati sì

P. M. - I pagamenti li effettuava a chi, materialmente?

Alfarano S. - Materialmente a lui

P. M. - A lui chi, scusi?

Alfarano S. - Lui era andato a

P. M. - Lui chi intendiamo?

Alfarano S. - Ferro, Ferro Roberto

P. M. - Dove vi incontravate?

Alfarano S. - Ma io son stato anche a casa sua, sono stato a casa sua, son stato al bar dei suoi parenti, quindi non capisco perché dice che non mi conosce.....

Alfarano S. - Bar Martins.....

Sui traffici di stupefacenti di FERRO Roberto, riferiva altresì il collaboratore di giustizia Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 trascrizioni udienza, pag. 46), che in particolare ricorda di avere acquistato 500 grammi di cocaina da Tagliamento Giovanni insieme al FERRO ed a Milani Andrea, episodio da cui nacque una sparatoria in piazza Eroi Sanremesi, oggetto del processo a carico di Tagliamento Giovanni ed altri.

Anticoli Eugenio (ud. 22.04.1996, trascrizioni udienza pag. 34) ha ammesso di avere commesso una rapina con il FERRO Roberto ad un Ufficio comunale (per tale rapina il FERRO Roberto, come si è detto, ha

riportato condanna con sentenza 04.12.1994 del Tribunale di San Remo).

A proposito di traffici di stupefacenti della società composta da GALIMI Antonio, FERRO Roberto, CAPELLO Mario ed il fratello Davide, Rossi Nicola Bruno, riferiva l' Anticoli Eugenio (pag. 40 ss.):.....

Anticoli EUG. - Facevano eroina infatti mi proposero un giorno mi proposero di fare un viaggio

P.M. - Cioè facevano eroina come erano organizzati? cioè cosa facevano?

Anticoli EUG. - Vendevano eroina

P.M. - Vendevano eroina? dove?

Anticoli EUG. - A Sanremo

P.M. - A Sanremo e sa dove la acquistavano?

Anticoli EUG. - Una volta feci un viaggio per loro però non so se la fonte fosse sempre stata quella o avessero altri fonti, io posso citare un viaggio che ho fatto

P.M. - Lei cerchi di essere più preciso possibile e e cominci a spiegarmi che cosa le hanno chiesto di fare e per quale motivo si sono rivolti a lei

Anticoli EUG. - Mi proposero un giorno mi proposero di fare un viaggio di andare a Milano ad acquistare un chilo di eroina in quanto loro erano sottoposti a misura di sicurezza e non si potevano muovere invece altri avevano la patente sequestrata per questi motivi qua e accettai e così andammo a Milano io e Ferro Roberto con la macchina di Cappello Mario un'Abarth rossa 112

P.M. - Lei e Ferro

Anticoli EUG. - Sì

P.M. - E dove andaste?

Anticoli EUG. - Andammo a Milano in un bar sito vicino alla piazza dove c'era il fratello di Beppe Calabrò che ci consegnò un chilo di eroina impacchettata con dello scotch

P.M. - Allora vediamo un attimo lei si ricorda il nome di questo bar? era in una piazza m'ha detto?

Anticoli EUG. - Sì vicino viale Forze Armate

P.M. - Vicino a viale Forze Armate e le ho chiesto si ricorda il nome?

Anticoli EUG. - No il nome del bar no

P.M. - Il nome del bar no che cosa, chi avete trovato quando siete arrivati, siete andati direttamente in questo bar? siete andati direttamente in quel posto voglio dire

Anticoli EUG. - Esatto perché il Ferro conosceva già la strada quindi arrivammo lì in quel bar dove appunto c'era il fratello di Peppe Calabrò che ci aspettava

P.M. - Lei conosceva Peppe Calabrò?

Anticoli EUG. - Sì

P.M. - Come mai lo conosceva? dove l'aveva conosciuto?

Anticoli EUG. - L'ho conosciuto in carcere a Torino e una volta lo vidi a Sanremo

P.M. - Lo aveva conosciuto in carcere a Torino quando?
Anticoli EUG. - Durante la mia permanenza dei sette anni
P.M. - Durante la sua permanenza dei sette anni quella di cui abbiamo parlato prima dall'83 al 90?
Anticoli EUG. - Esatto
P.M. - E Peppe Calabrò era detenuto a Torino
Anticoli EUG. - Sì esatto
P.M. - E' stato detenuto a Torino con lei ricorda se per un periodo breve o un periodo lungo?
Anticoli EUG. - No io l'ho visto una volta soltanto una giornata perché io ero di transito lui invece era in sezione quindi ci incontrammo una giornata e mi disse appunto che lui a Sanremo aveva degli amici e mi fece i nomi di Robertino, Mario, Rossi, Galino
P.M. - E senta lei poi l'ha rivisto a Sanremo?
Anticoli EUG. - Lo vidi una volta ma non sapevo neanche che fosse lui cioè perché non lo conoscevo mi disse dopo Rossi che era Peppe Calabrò
P.M. - Senta quando lei l'ha visto a Milano
Anticoli EUG. - A Torino
P.M. - No quando lei è andato a Milano con Ferro in che anno in che anno è avvenuto questo episodio?
Anticoli EUG. - 81 - 82
P.M. - Era la prima volta che vedeva Peppe Calabrò?
Anticoli EUG. - Ma io a Milano non vidi Peppe Calabrò vidi il fratello
P.M. - Come fa a dire che era il fratello di Peppe Calabrò?
Anticoli EUG. - Perché prima si presentò si presentò a me che non lo conoscevo e poi me lo diceva anche Robertino che doveva appunto incontrare al fratello di Peppe
P.M. - Si è presentato, questa persona si è presentata come che cosa? che cosa ha detto precisamente
Anticoli EUG. - Niente si presentato adesso non mi ricordo che mi disse
P.M. - Ha detto di essere il fratello di Peppe Calabrò?
Anticoli EUG. - No io lo sapevo già non l'ha detto ma lo sapevo già perché me lo disse Robertino
P.M. - Ricorda o non ricorda come s'è presentata questa persona?
Anticoli EUG. - Non mi ricordo
P.M. - Che cosa ha fatto?
Anticoli EUG. - Niente abbiamo bevuto dopo si è assentato un attimino prese il pacco e lo consegnò a Robertino
P.M. - Ricorda da dove lo prese il pacco come è avvenuta la consegna?
Anticoli EUG. - No si assentò un attimino si assentò
P.M. - Come era confezionato lo stupefacente? quanto era lo stupefacente?
Anticoli EUG. - Un chilo di eroina avvolto in un pacco con dello scotch marrone
P.M. - E voi che cosa avete fatto con questo stupefacente?

Anticoli EUG. - Prima di tornare a Sanremo andammo a casa di un certo Massimino perché Robertino doveva prendere della cocaina per uso personale però non ne fece niente perché non ce ne aveva al momento non ne aveva disponibile questo era il socio il socio di Pino Mandaglio

P.M. - Ricorda se Ferro Roberto disse qualcosa con riferimento alla responsabilità?

Anticoli EUG. - Sì che in caso ci avessero fermato si sarebbe assunto la responsabilità del del pacco

P.M. - Poi m'ha detto che avete cercato questo Massimino dove?

Anticoli EUG. - A casa sua andammo in un palazzo sempre lì a Milano a cercare questa persona soltanto che non ne aveva così non se ne fece niente

P.M. - Ricorda una qualche particolarità nella, di questo edificio in questa abitazione del Massimino?

Anticoli EUG. - Sì era un palazzo dove all'interno del palazzo si vedeva praticamente praticamente era tutto aperto non aveva il tetto

P.M. - E cioè spieghi meglio

Anticoli EUG. - Tipo una cappa non lo so all'interno c'era era tutto aperto

P.M. - Vuole dire le scale?

Anticoli EUG. - Sì esatto

P.M. - Erano all'aperto?

Anticoli EUG. - Esatto

P.M. - Lei Massimino lo conosceva?

Anticoli EUG. - No

P.M. - Dopo questa sosta che cosa avete fatto?

Anticoli EUG. - Niente siamo ripartiti alla volta di Sanremo andati a casa arrivati a Sanremo andammo a casa di Rossi dove presero una chiave della cassaforte della campagna di Robertino di Ferro e gli accompagnai fin su poi andarono in campagna posarono l'eroina e scesero

P.M. - Scusi allora in casa di Rossi

Anticoli EUG. - Sì era sottoposto a misura di sicurezza Rossi

P.M. - Rossi, hanno preso una chiave non ho capito chi e da dove

Anticoli EUG. - Mario Cappello ci aspettava insieme a Rossi in casa sua così presero all'interno dell'appartamento di Rossi presero una chiave che dicevano che era la chiave della cassaforte dove tenevano le loro cose, andammo nella campagna di Ro., di Ferro Roberto vicino all'ospedale andarono su in campagna posarono l'involucro e tornarono indietro

P.M. - C'era un qualcosa in questa campagna? c'era una qualche costruzione intendo?

Anticoli EUG. - Di preciso non lo so perché non sono mai salito io su in cima so che c'erano forse dei parenti di Robertino di Ferro

P.M. - Lei quindi ha aspettato?

Anticoli EUG. - Sì ho aspettato

P.M. - Dove?

Anticoli EUG. - Di sotto

P.M. - Di sotto

Anticoli EUG. - Perché c'è una mulattiera una scalinata così aspettai di sotto alla scalinata loro salirono Mario e Robertino salirono e posarono l'eroina

P.M. - Senta le era stato promesso un compenso per questa sua collaborazione?

Anticoli EUG. - Sì cinquecento mila lire

P.M. - E le furono consegnati i soldi?

Anticoli EUG. - No mi sembra di no se non ricordo male no

P.M. - Le furono conteggiati in qualche modo?

Anticoli EUG. - Sì furono conteggiati io acquistai un etto di eroina sempre da Galini sempre del gruppo loro però me la consegnò Galini o cinquanta grammi adesso non ricordo bene se eran cinquanta o cento grammi e lì appunto invece del pagamento poi scalai queste cinquecento mila lire.....

Analogamente Rossi Nicola Bruno, come si è detto a proposito del CAPELLO, riferiva di essersi associato con CAPELLO Mario, GALIMI Antonio, FERRO Roberto, nello smercio di eroina che veniva fornita loro dai fratelli CALABRO' di Milano.

Anche RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag.66-68) dichiarava che CAPELLO Mario, unitamente ai fratelli, era in società nel traffico di stupefacenti con Rossi Nicola Bruno, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, e si rifornivano dapprima dai CALABRO' a Milano in particolare di eroina, ed in seguito (1990-1992) da STELLITANO Arcangelo; ed egli stesso aveva venduto piccoli quantitativi ai CAPELLO.

Milani Andrea, già collaboratore di giustizia, dichiarava anch'egli che sia ARICO' Bruno, sia il gruppo Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, si riforniva di eroina e cocaina a Milano da CALABRO' Giuseppe (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 4 e 43 ss.).

Ammetteva poi di avere costituito una società con Anticoli Eugenio, e di essersi rifornito di cocaina dal gruppo Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, GALIMI Antonio (pag.42).

In ordine ai traffici di stupefacenti l'imputato, in sede di dichiarazioni spontanee (ud. 21.05.1996), ammetteva implicitamente il proprio coinvolgimento, anche se molto limitato:.....

FERRO - Sì quando il Rossi dice che era mio socio quando il Rossi dice che era mio socio anzi socio mio di Cappello insomma una società e io e Cappello con Rossi non abbiamo mai diviso mille lire anzi era il Rossi che forniva stupefacente a me e al Cappello, noi andavamo dal Rossi compravamo e pagavamo io e il Cappello con Rossi non abbiamo mai diviso cento lire e seconda cosa ha detto che andavo io a Milano a comprare i chili da un certo Calabrò e non so come si chiama di nome, io questo Calabrò non lo conosco non l'ho mai visto e non so neanche chi è non l'ho mai conosciuto in vita mia non sono mai andato a Milano a comprare chili o etti di di eroina, basta non ho nient'altro da dire buongiorno.....

Va disattesa un'argomentazione difensiva, secondo la quale per i fatti di cui ai capi n. 5-6 della rubrica (traffici di stupefacenti con CALABRO' e Gianni Comassi: vedere conclusioni all'udienza dell' 11.07.1996) l'imputato è stato già condannato con sentenza definitiva della Corte d'appello datata 13.02.1986.

Infatti la sentenza, prodotta all'udienza del 12.07.1996, condanna il FERRO unicamente per il capo D) della rubrica, vale a dire per la vendita continuata di piccole partite di eroina al tossicomane Agnese Gianfranco (fatti del 1982-1983).

Ben diverse, e ben più gravi, sono invece le imputazioni per le quali è raggiunta la prova nel presente processo (salvo quanto si dirà in appresso in merito alla continuazione).

A proposito della rapina in danno di Ricci Antonio, la fonte dell'accusa è costituita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Merigone Claudio (ud 01.04.1996 pag.49 ss. trascrizioni udienza) che ha riferito le confidenze fattegli da FERRO Roberto (poi arrestato con lui a Genova il 23.06.1991), dichiaratosi autore della rapina alla C.R.T. di San Remo con un ragazzo di Cuneo (Varaia Roberto, confesso, che ha chiesto ed ottenuto il patteggiamento della pena).

Il commissario Polstato Viola Mario (ud. 23.04.1996) riferiva in proposito:.....

VIOLA - Sì c'erano stati tra l'altro ecco altri elementi che emersero furono ci furono fornite altre indicazioni sempre ovviamente indicavano il Baraglia (in realtà Varaia) come il autore insieme a Ferro Roberto della rapina in quanto presso la casa circondariale innanzitutto abbiamo riscontrato che c'è stato un periodo di detenzione per entrambi nello stesso medesimo periodo poi lo stesso era uscito dal carcere la mattina stessa della della rapina nonché la questura di Cuneo riferì che nel febbraio 91 quindi alcuni mesi dopo la rapina avevano per indagini inerenti lo stupefacente tenevano sotto controllo il telefono di della l'utenza telefonica del Baraglia e dalla quale risultava appunto che avesse dei contatti diretti col Ferro Roberto con il quale aveva avuto anche la sorella stessa del Baraglia dei colloqui telefonici queste sono altre cose che insomma confermarono insomma la conoscenza tra i due.....

Anche il Milani riferiva sulla rapina (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag.40):.....

P.M. - Lei ha poi saputo chi commise la rapina?

MILANI - Sì il Ferro Roberto e un altro ragazzo che allora era stato anche detenuto nelle carceri di Santa Tecla

P.M. - Chi era questo ragazzo? da dove veniva?

MILANI - Veniva dal Piemonte era un ragazzo di Cuneo piemontese

P.M. - E lei come ha saputo questa cosa?

MILANI - Niente l'ho saputo in giro un po' da uno un po' dall'altro diciamo, no? che appunto avevano fatto questa rapina ma chi mi confermò poi questo era stata una certa Melina perché dopo un po' di tempo fu arrestato il Ferro col Merigone e la Melina mi era

P.M. - Mi scusi furono arrestati per questa rapina o per altro?

MILANI - No per una detenzione di cocaina a Genova niente venne la Melina mi chiese che doveva fare una colletta per appunto per pagare gli avvocati e se potevo dare un aiuto, no? io avevo detto che già l'aiuto a Robertino l'avevo dato nei tempi passati e l'avrei dato ancora diciamo solo che ero rimasto male perché in giro avevo saputo che aveva commesso una rapina e aveva preso tanti soldi e diciamo e diciamo che non.....

MILANI - Che non si era neanche degnato nel senso di dire tieni ti regalo qualcosa e via e lei e lei appunto mi disse mi diede ragione disse sì Andrea guarda l'ha fatta e però magari sa che te non avevi problema di soldi stavi abbastanza bene economicamente e niente non non ti ha pensato però adesso se lo puoi aiutare ho detto guarda no lascia stare e basta.....

Come si può notare, la dichiarazione *de relato* del Merigone, smentita dal FERRO Roberto, che si è dichiarato innocente, non ha trovato conferme o riscontri da porre a sicuro fondamento di un giudizio di responsabilità.

Non costituisce certo un riscontro quanto riferito dal Viola a proposito dei contatti telefonici tra i FERRO ed il Varaia, dai quali non è emerso alcun riferimento preciso alla rapina (peraltro il Varaia si è limitato a confessare le proprie responsabilità, evitando di chiamare in causa altri complici).

Nemmeno si può fare affidamento sulle confidenze che una certa *Melina* (sul conto della quale non è risultato in dibattimento alcunché) avrebbe fatto a Milani Andrea.

Di conseguenza, FERRO Roberto va assolto dall'imputazione sub n. 8 per mancanza di sufficienti prove di colpevolezza.

Analogamente l'imputato deve essere assolto dall'altra imputazione relativa (capo n. 7) ad un chilogrammo di eroina.

Di questo episodio parla ROSSI Nicola Bruno (ud. 23.04.1996):.....

P.M. - Ricorda un altro episodio in materia di stupefacente coinvolgente lei, Ferro e Galimi?

ROSSI - C'è stato un periodo sempre inerente al periodo che poi siamo stati condannati per traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti

P.M. - Prima o dopo la condanna? non ho capito

ROSSI - Sempre prima, dopo siamo stati condannati tutti, e abbiamo acquistato un chilo di eroina giù a Napoli

P.M. - Chi ha acquistato e da chi?

ROSSI - L'acquisto l'abbiamo fatto io e il Galimi andarlo a prendere è andato Ferro Roberto, gli accordi erano stati presi con un certo Pasquale Capucci che era un amico di Mosella

P.M. - Ma era una persona di Sanremo? di dov'era questo Capucci?

ROSSI - Era di Napoli ma in quel periodo lì alloggiava qua a Sanremo in via via Asquasciati in un residence in hotel un residence

P.M. - Senta Ferro come è andato a Napoli?

ROSSI - Ferro penso che sia andato a Genova lo ha accompagnato Galimi poi ha preso l'aereo e è andato a Napoli non so se a Napoli personalmente ce l'ha data il Pasquale Capucci o altra persona chi per lui so che però la sostanza stupefacente serviva a me e a

Galimi Antonio sempre nell'ambito del traffico di stupefacente che abbiamo avuto dal'82 all'84 che siamo stati condannati in questo Tribunale qua.....

GALIMI Antonio nell'interrogatorio 01.03.1995 (acquisito all'udienza del 30.04.1996) ha confermato l'acquisto da parte del FERRO (avendolo saputo dallo stesso FERRO, che si era recato a Napoli in aereo ad acquistare stupefacente), tuttavia ha escluso la propria partecipazione precisando che si trattò di un acquisto anteriore alla sua entrata nel gruppo.

Come si vede, il riscontro fornito dal GALIMI Antonio concerne un episodio dai contorni diversi da quelli indicati dal Rossi Nicola Bruno, soprattutto su un particolare fondamentale come quello della partecipazione al fatto dello stesso GALIMI (dichiarata dal Rossi ma smentita dall'interessato, anch'egli collaboratore di giustizia e confesso su tutto quanto lo concerne).

Dunque, se da un lato può ritenersi provato che FERRO Roberto in un'occasione imprecisata si recò a Napoli per un acquisto di stupefacente, d'altro lato non vi è certezza che si sia trattato proprio dell'episodio riferito dal Rossi, ed ascritto al FERRO al capo n. 7 della rubrica, e di conseguenza l'imputato deve essere assolto perché la prova è insufficiente.

RIVARA Luciano

RIVARA Luciano è imputato, in concorso con FERRO Roberto, CAPELLO Mario ed Anticoli Lazzaro, per la rapina in danno di Baldini Antonio e reati connessi (capi n. 86-87-88).

Trattando la posizione del CAPELLO, si è parlato diffusamente della rapina, e si sono espone le ragioni che hanno indotto il Tribunale ad assolvere i coimputati del RIVARA.

Si è altresì accennato che, viceversa, sussiste la prova della colpevolezza del medesimo RIVARA Luciano.

Sulla partecipazione alla rapina in via Serenella Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 pag. 35 ss.-dichiarazioni riportate per esteso sub posizione

CAPELLO) ha ammesso i fatti ed il ruolo svolto dal RIVARA Luciano, che aveva dato le informazioni sull'orefice da svaligiare e sul possesso di preziosi, ed aveva avuto in compenso £ 12.000.000 a rapina compiuta.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996, trascrizioni udienza pag. 130) riferisce che RIVARA Luciano gli propose nel 1987 di rapinare un rappresentante di gioielli che aveva parecchio oro in casa, rapina poi commessa da FERRO Roberto, CAPELLO Mario ed Anticoli Lazzaro:.....

P.M. - Lei conosce Rivara Luciano?

MORGANA - Come?

P.M. - Conosce Rivara Luciano?

MORGANA - L'orefice?

P.M. - Sì

MORGANA - Sì lo conosco

P.M. - E che cosa sa di questa persona?

MORGANA - Niente Rivara Luciano quando io mi trovavo latitante nell'87 ero venuto qua a Sanremo e niente ci siamo conosciuti io andavo nel suo laboratorio e mi aveva proposto di fare la rapina a un rappresentante di gioielli qua di Sanremo

P.M. - E che cosa le aveva detto per fare questa rapina?

MORGANA - Che sapeva che questo teneva l'oro in casa aveva parecchio oro in casa

P.M. - E si ricorda dove abitava questa persona? la parte lesa la vittima?

MORGANA - L'orefice che bisognava rapinare?

P.M. - Sì

MORGANA - Mi pare che abitasse nei pressi della caserma dei carabinieri qua a Sanremo un po' prima la strada di lì non ricordo la via come si chiama

P.M. - Senta lei che cosa ha risposto?

MORGANA - A me il fatto mi interessava poi niente poi dopo ho deciso di costituirmi e ho lasciato perdere

P.M. - La rapina è stata commessa? che lei sappia?

MORGANA - Poco tempo dopo sì

P.M. - Da chi è stata commessa?

MORGANA - Da Ferro, Cappello questi qua

P.M. - Da Ferro, Cappello? Ferro mi può precisare i nomi?

MORGANA - Ferro Roberto e Mario Cappello mi pare e Anticoli Lazzaro

P.M. - E lei come fa a saperlo?

MORGANA - Niente prima perché ho immaginato che la dritta l'avesse data Luciano poi cioè Rivara, poi niente poi dopo che era stata commessa la rapina poi arrivò Ferro in carcere e poi lui stesso me lo confermò dicendomi che appunto l'aveva fatta lui così

P.M. - Quando è stata commessa questa rapina? in che periodo?

MORGANA - Io mi sono costituito a dicembre 87 quindi subito dopo sarà stato inizio 88.....

Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996) confermava il ruolo svolto dal RIVARA:.....

P.M. - Lei ha conosciuto un tale Rivara Luciano?

ROSSI - Sì l'ho conosciuto Rivara Lucianino e era era un orafo diciamo di Sanremo

P.M. - Che rapporti ha avuto se ha avuto dei rapporti con questa persona?

ROSSI - Andavamo noi andavamo a farci fondere degli oggetti d'oro nel suo laboratorio noi diciamo un po' tutti i ragazzi di Sanremo per farci delle collanine dei braccialetti oggetti vari era sempre disperato perché era senza soldi ed era adito sempre a ubriacarsi difatti m'aveva detto che aveva poi sempre non so se appartiene alla verità che aveva dato una dritta ad Anticoli Lazzaro e però poi era stato maltrattato

P.M. - Chi è che gliel'ha detto questo?

ROSSI - Lucianino però questo non so se appartiene a verità poi anche Anticoli Lazzaro

P.M. - Una dritta per che cosa?

ROSSI - Per un lavoro poi Lucianino non me l'ha mai specificato poi in base ad altre ad altre situazioni ho saputo da Anticoli Lazzaro che il lavoro è stato fatto a un orefice in via Privata Serenella però chi ha partecipato

P.M. - Un lavoro di che genere?

ROSSI - Una rapina

P.M. - Una rapina

ROSSI - Però chi ha partecipato realmente questa rapina ancora adesso ci ho dei dubbi perché io ero detenuto e certi indicavano Mario CAPELLO e Robertino Ferro però loro m'han sempre detto di no dunque non so se è vero che loro hanno partecipato materialmente a questa rapina, Anticoli si pigliava la responsabilità diretta di aver partecipato a questa rapina su Mario e su Robertino non lo so perché penso che se avessero fatto sto lavoro io essendo detenuto mi avrebbero dato qualcosa

P.M. - Anticoli le disse che cos'era successo del bottino? di quella rapina?

ROSSI - Ha detto da quello che diceva Anticoli e tramite Galimi e mi sembra Condoluci era stato venduto poi non so se

P.M. - Era stato?

ROSSI - Venduto

P.M. - Venduto

ROSSI - Però non ho mai chiesto né a Galimi né a Condoluci se questo è inerente a verità

P.M. - Rivara Luciano le ha mai proposto qualcosa?

ROSSI - Rivara Luciano ogni tanto perché era disperato e oppresso anche dai debiti so che è stato anche sotto usura parlava sempre di dare dei lavori però son sempre stati lavori che non so mai stati effettuati e sempre dicendo lui diceva che dovevan arrivare delle persone con delle valigie e soldi e oro e ... però non

P.M. - Ricorda se le ha proposto qualcosa di specifico?

ROSSI - Ma ha detto che c'era un rappresentante in via Padre Semeria però oltre lui mi sembra altre persone di cui adesso non mi ricordo bene il nome mi avevano proposto questo lavoro cioè era un po' il segreto di Pulcinella determinati determinati rappresentanti che giravano qua però come dico era una persona che era sempre disperata alla ricerca cioè ti offriva qualcosa in modo che tu semmai prendendolo per buono ci potessi dare qualche centomila

P.M. - Ho capito si è poi concluso questo progetto?

ROSSI - Da parte mia no non so se poi altre persone hanno effettuato qualche cosa che io sappi materialmente che Lucianino che proprio a me o a persone che erano con me ha proposto di fare qualche lavoro e che sto lavoro è stato fatto non lo so cioè parlava sempre si parlava del più e del meno però non è mai stato fatto almeno da parte mia e da parte di quelli che erano vicino non mi risulta neanche da parte di Ferro e di Mario CAPELLO sia stato fatto se poi questo è stato fatto sarà poi il Tribunale che lo metterà in chiaro.....

.....

Come si può notare la chiamata in correità di Anticoli Lazzaro risulta ampiamente confermata; sia dal Rossi, anche lui a conoscenza delle informazioni che RIVARA Luciano forniva ai pregiudicati sanremesi in ordine alle possibili rapine in danno di rappresentanti di preziosi, anche e soprattutto a proposito della rapina ai danni di Baldini Antonio; sia da MORGANA Paolo, che ha riferito cose analoghe in merito alle informazioni e proposte di rapina del RIVARA.

I motivi di dubbio che hanno impedito al giudicante di pronunciare un giudizio di condanna per FERRO e CAPELLO, come si vede non hanno ragione di essere per RIVARA Luciano, poiché a suo carico la chiamata di correo di Anticoli Lazzaro (autore confesso della rapina, e condannato per tale reato dalla Corte d'assise di Imperia) è attendibile, ed ha trovato i riscontri e le conferme richieste dalla norma processuale.

Va però rilevato che per il capo n. 87 l'imputato non può essere condannato, essendo il reato estinto per amnistia.

CALABRO' Giuseppe (u' dutturicchiu)

CALABRO' Giuseppe è imputato di partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso, ed inoltre di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente a Calabrò Francesco (la cui posizione come si è detto è stata stralciata) e PAPANDREA Salvatore, e di traffico di stupefacenti (capi n. 1-19-20).

Di questo imputato molto si è parlato nel corso del processo, indicato da più fonti come referente principale dei *milanesi*, vale a dire del gruppo di pregiudicati di origine calabrese residenti ed operanti a Milano, che riforniva molti dei trafficanti di stupefacenti imputati nel presente processo ed operanti nel Ponente ligure (per lo più anch'essi di origine calabrese, e pertanto privilegiati nel rapporto con il CALABRO').

Così per esempio Brunero Franco (pag. 4 ss. trascrizioni udienza 25.03.1996), nell'inquadrare il personaggio, dichiarava che:

c'era Peppe Calabrò detto il dottorino di San Luca il quale riforniva di eroina qui nella zona a Sanremo, Ventimiglia e Savona

P.M. - Dunque Peppe Calabrò sarebbe Giuseppe Calabrò?

BRUNERO - Sì

P.M. - Detto scusi?

BRUNERO - Il dottorino

.....
BRUNERO - Calabrò riforniva qui la zona di Imperia, Sanremo, Savona di eroina.....

Il collaboratore di giustizia aggiungeva di avere saputo tali fatti in Calabria da Nirda Domenico, Musitano Francesco e da altri, e di avere incontrato il CALABRO' Giuseppe a San Luca nel 1981: in tale occasione l'imputato gli aveva confidato di rifornire di eroina i MAFODDA nel Ponente ligure, ed altri calabresi di Albisola.

Il CALABRO' Giuseppe era da lui conosciuto come affiliato alla "*ndrangheta*" delle famiglie Nirda e Strangio.

Il Brunero era inoltre a conoscenza che il CALABRO' Giuseppe era stato arrestato due anni prima a Milano con diversi chili di cocaina.

Da notare che tale ultima circostanza è esatta, poiché risulta dai documenti allegati ad un'istanza di scarcerazione, respinta con ordinanza di questo Tribunale datata 27.05.1996, in corso di processo, un'ordinanza di convalida dell'arresto in flagranza per l'importazione di Kg. 40,674 di cocaina al 94% di purezza, reato commesso in Milano-Linate il 17.07.1993.

In ordine a tale episodio si veda anche il decreto che dispone il giudizio del G.U.P. di Milano datato 05.07.1994.

Secondo l'altro collaboratore di giustizia Merigone Claudio (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 72) nei primi anni '80, i fratelli CAPELLO (Mario e Davide) erano in società con il GALIMI Antonio, ed il sodalizio, al quale partecipavano anche FERRO Roberto e Rossi Nicola Bruno, si riforniva di eroina (un chilo o due alla volta) a Milano dai fratelli CALABRO'.

Analogamente Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 13 ss.) riferiva di essersi associato con CAPELLO Mario, GALIMI Antonio, FERRO Roberto, nello smercio di eroina che veniva fornita loro dai fratelli CALABRO' di Milano e da PAPANDREA Salvatore (vedere in dettaglio le dichiarazioni rese in dibattimento e riportate a proposito di CAPELLO Mario).

Il Rossi riferiva dettagliatamente come il gruppo si era messo in contatto con i CALABRO' tramite GALIMI e Condoluci, la cui origine calabrese era necessaria quale garanzia personale per trafficare in stupefacenti con i *milanesi*, e sulle modalità degli acquisti (vedere per esempio l'episodio dell'estintore, la lite tra GALIMI Antonio e PAPANDREA Salvatore).

Il Rossi Nicola Bruno proseguiva ricordando un incontro in carcere a Torino con CALABRO' Giuseppe, che lo invitò a rivolgersi per rifornimenti di stupefacenti ad ARICO' Bruno (pag. 25 ss.): di tale circostanza il Rossi ebbe conferma diretta da CARLINO Giuseppe, da lui

visto nel carcere di Fossano, ed anche il MORGANA Paolo gli confidò che ARICO' Bruno si riforniva dai CALABRO' e dal PAPANDREA Salvatore.

Sul CALABRO' Giuseppe (e su PAPANDREA Salvatore) riferiva anche il collaboratore di giustizia Zagari Antonio (pag. 18 ss trascrizioni udienza 02.04.1996):.....

Zagari - Mi riferisco a Calabrò Giuseppe

P.M. - Ricorda il soprannome di questa persona?

Zagari - U Dutturicchiu

.....
P.M. - E.. è stato affiliato, è affiliato alla ndrangheta questa persona?

Zagari - Sì, Calabrò è affiliato alla ndrangheta, almeno per quanto riguarda la mia conoscenza, era affiliato alla ndrangheta però se lo è ancora non lo so. Era affiliato alla ndrangheta fin da ragazzino e faceva parte della nd.. del locale di San Luca

P.M. Senta, lei sa quali erano le attività di Calabrò Giuseppe?

.....
Zagari - Ma, e.. Calabrò Giuseppe fino a quando lo, diciamo, mi risulta personalmente perché sono coimputato con lui in un fallito sequestro di persona

.....
Zagari - Sì, Corte dAssise di Varese

.....
Zagari - E.. Calabrò era dedito allattività di sequestri di persona e successivamente al traffico di stupefacenti

P.M. - E.. lei sa se Calabrò aveva dei collegamenti in Liguria?

Zagari - - Sì, con questo Palamara, con altre persone però che ris.. ricordo io il nome di Palamara non ric.. il cognome di Palamara non ricordo il nome comunque

P.M. - E.. Palamara ricorda che tipo rapporti aveva con Calabrò?

Zagari - Sì, sempre inerenti i sequestri di persona, per quanto io ricordo, e.. perché mi dicevano che questo Palamara, me lo diceva anche mio padre, che era pure inserito nella nellanonima sequestri calabrese che Palamara era il telefonista

P.M. - Senta, lei ricorda se e.. Calabrò Giuseppe aveva una casa in Liguria?

.....
..

Zagari - Sì, provincia di Imperia, sì nella zona di Ventimiglia, Sanremo. E.. comunque, Calabrò all'epoca in cui l'ho conosciuto io abitava diciamo abit.. è risiedente (incomprensibile) però abitava prevalentemente a Torino ma veniva spesso qua in Liguria

P.M. - Lei ha avuto dei rapporti personali con Calabrò Giuseppe?

Zagari - Sì

..

Zagari - Sempre nell'ambito dei sequestri di persona

P.M. - Senta e..ricorda il nome di qualche altre persona legata al Calabrò?

Zagari - Ma, e.. legata al Calabrò ma e.. operante qua in Liguria?

P.M. - Sì

Zagari - Ma, cera un altro calabrese alto che adesso non mi ricordo il cognome, non ricordo il cognome ho un attimo di.. un lapsus comunque sì, ne ho conosciuti altri adesso non.. in questo momento non ricordo

P.M. - Nel verbale 18.2.94 al P.M. lei dice: so che Giuseppe Calabrò era legato ad un certo Papandrea della provincia di Catanzaro

Zagari - Sì, esatto

P.M. - Ecc...

Zagari - Era uno alto con i baffi, per come lo ricordo io però io l'ho conosciuto a Milano, questo Papandrea

P.M. - A Milano. E.. senta, come sa di questo legame?

Zagari - Ma, perché ancora parecchi anni fa avevamo organizzato un sequestro di persona che poi non è.. non è andato non è stato compiuto perché Calabrò è stato fu arrestato non ricordo per quale reato forse per oltraggio a Milano. E, quindi, questo sequestro fu rinviato sia perché Calabrò fece un incidente in auto e subì una frattura alla schiena, alla spalla, non ricordo bene e successivamente proprio mentre era ingessato mi sembra che commise un oltraggio ai danni dei carabinieri o polizia e fu arrestato e portato in carcere a San Vittore, poi successivamente io stesso fui arrestato so che poi dei sequestri furono commessi ma senza la mia partecipazione almeno in quel periodo e.. nell'ambito dell'org... dell'organizzazione di quel sequestro che poi non fu compiuto, non fu commesso io conobbi questo Papandrea presentatomi da Calabrò e da Giampaolo Sebastiano.

P. M. - Senta si ricorda durante l'interrogatorio del P.M. non ero io, era un altro P.M., però l'è stata mostrata una fotografia se lo ricorda?

Zagari - Ma io guardi, ma io ho visto un centinaio di persone

P.M. - Certamente, sempre nello stesso verbale, gli viene mostrata la fotografia di Papandrea Salvatore, soprannominato bombolotto e lei ha detto si tratta di una persona a me nota, ma non sono in grado di dire se si tratta del Papandrea di cui sopra?

Zagari - Sì ora ricordo, sì

P.M. - Ricorda la circostanza

Zagari - Sì

P.M. - Cioè, mi spieghi, lei ha visto questa fotografia?

Zagari - Sì, ma ricordo che allepoca in cui vidi questa fotografia non non fui in grado d'identificarlo con il Papandrea da me conosciuto, poi io mi riferisco a parecchi anni fà quando ho conosciuto il Papa, Papandrea cui mi riferisco e quindi non ho la certezza che sia lo stesso mostratomi in fotografia

P.M. - Certo, senta lei sa, parliamo del Papandrea che ha conosciuto lei, sa che attività svolgeva? Ovviamente attività illegali, m'interessano queste.

Zagari - Ma il Papandrea che ho conosciuto io, mi è stato presentato come uno facente parte della Nave sequestri, parecchi anni fà, poi se svolgesse altra attività questo non lo so, ma non è che i componenti dell'Anonimo Sequestri calabrese si occupavano solo di sequestri di persona, si occupavano di tutto ciò che l'organizzazione ritiene opportuno amministrare o fare insomma.....

Un altro collaboratore di giustizia, Iaconis Raffaele, affiliato alla "*ndrangheta*" (ud. 15.04.1996, trascrizioni udienza pag. 7 ss.) conobbe CALABRO' Giuseppe a Torino, e gli era noto che l'imputato era dedito al traffico di cocaina, ed aveva rapporti in tale campo nel Ponente ligure.

Sui rifornimenti di eroina dei fratelli CALABRO' al gruppo CAPELLO Mario, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, Rossi Nicola Bruno, si veda quanto dichiarato da Anticoli Eugenio e Merigone Claudio, riportato a proposito di CAPELLO Mario e FERRO Roberto.

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag.66-68) dichiarava che CAPELLO Mario, unitamente ai fratelli, era in società nel traffico di stupefacenti con Rossi Nicola Bruno, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, e si rifornivano dapprima dai CALABRO' a Milano in particolare di eroina, ed in seguito (1990-1992) da STELLITANO Arcangelo.

Milani Andrea, già collaboratore di giustizia, dichiarava che sia ARICO' Bruno, sia il gruppo Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, si rifornivano di eroina e cocaina a Milano da CALABRO' Giuseppe (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 4, 43 ss.).

Anche GALIMI Antonio (interrogatori datati 09.05.1994 e 09.06.1994, acquisiti all'udienza del 30.04.1996 in quanto l'imputato si è avvalso

della facoltà di non rispondere) ha riferito sui traffici di stupefacenti cui era dedito il gruppo di cui faceva parte (Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto) e sui contatti con CALABRO' Giuseppe:

-(09.05.1994).....contattai CALABRO' Giuseppe che in quel periodo, all'incirca fine 1981, primi mesi 1982, si trovava a San Remo; io e Mandaglio acquistammo da CALABRO' e PAPANDREA, che si trovava invece a Milano, mezzo chilogrammo di eroina....Dal 1982 al 1984 proseguimmo sempre i nostri traffici, acquistando all'incirca un chilogrammo di eroina al mese. Mi recavo personalmente io a Milano al bar Internazionale del PAPANDREA; lo stupefacente mi veniva in genere consegnato da PAPANDREA mentre i soldi i davamo a CALABRO' a San Remo.....

Nell'interrogatorio datato 09.06.1994 il GALIMI riferisce in particolare su una lite con il PAPANDREA per debiti da forniture di eroina, composta dal CALABRO', e sui particolari di una fornitura da parte del PAPANDREA.

L'imputato va assolto dall'accusa di avere fatto parte dell'associazione mafiosa rubricata al capo n. 1, non sussistente come si è detto.

Il CALABRO' Giuseppe va invece condannato per il reato di detenzione e vendita di stupefacenti (eroina) a Rossi Nicola Bruno e gli altri (CAPELLO Mario, FERRO Roberto, GALIMI Antonio) rubricato al n. 20, poiché come si è visto vi sono in proposito dettagliate e convergenti dichiarazioni di protagonisti dei fatti (Rossi, GALIMI), riscontrate da un gran numero di conferme (dichiarazioni del Brunero, Merigone, Milani, Zagari, Iaconis, Anticoli Eugenio).

Viceversa ritiene il Tribunale insussistente la prova in relazione al reato di associazione dedita al traffico di stupefacenti rubricata al capo n. 19.

Come si è visto vi è prova di traffici anche consistenti, in particolare di eroina, e più volte nel processo si è affermato che dal Ponente ligure varie persone andavano a Milano e si rifornivano di stupefacenti "*dai Calabrò*", ma questi traffici si presentano come espressione di attività individuali che solo occasionalmente coinvolgono *insieme* * Calabro' Francesco e PAPANDREA Salvatore (coimputati nel reato associativo).

Vero è che accanto al CALABRO' Giuseppe figurano, come facenti parte di un unico punto di riferimento, il Calabrò Francesco (la cui posizione è stata stralciata) e soprattutto il PAPANDREA Salvatore, tuttavia solo occasionalmente si apprende concretamente che i tre operavano insieme, come gruppo, mentre il più delle volte protagonista era il CALABRO' Giuseppe, coadiuvato o dal Calabrò Francesco o dal PAPANDREA Salvatore.

Così, per esempio, il GALIMI Antonio menziona la partecipazione di Calabrò Francesco solo nell'episodio dello stupefacente nascosto nell'estintore, e RAGUSEO Antonio non menziona altri che CALABRO' Giuseppe.

Appare poi difficilmente conciliabile con l'appartenenza ad un'associazione criminosa comprendente Calabrò Francesco e PAPANDREA Salvatore, la circostanza che CALABRO' Giuseppe, detenuto, abbia invitato Rossi Nicola Bruno a rivolgersi per ulteriori rifornimenti ad ARICO' Bruno, anziché agli altri soci.

Ed ancora l'episodio dell'eroina nascosta sotto un sasso e consegnata dal PAPANDREA Salvatore nei pressi di Verona (v. interrogatorio di GALIMI Antonio datato 09.06.1994) appare difficilmente inquadrabile come attività di gruppo anziché individuale.

Lo stesso dicasi per le forniture di cocaina, riferite dal Rossi Nicola Bruno, alle quali appaiono interessati solo in due, mentre tre sarebbero i partecipanti delle forniture di eroina.

Dunque il quadro si presenta slegato, con personaggi in ruoli sempre diversi, episodi con modalità diverse, non riconducibili ad un'attività sistematica, organizzata e di gruppo: se, in ipotesi, le dichiarazioni del Rossi Nicola Bruno sul punto possono costituire principio di prova ai sensi dell'art. 192, manca tuttavia il riscontro specifico ai sensi della stessa norma, e dunque non può il giudice ritenere provata l'accusa.

PAPANDREA Salvatore (bombolotto)

La posizione di questo imputato è analoga e strettamente collegata a quella di CALABRO' Giuseppe, di cui si è detto, e le prove a carico di

quest'ultimo a proposito dell'imputazione sub n. 20 spiegano i loro effetti anche nei confronti del PAPANDREA Salvatore, e ad esse si richiama.

Allo stesso modo, e per gli stessi motivi, il PAPANDREA va assolto dai reati associativi rubricati ai n. 1 e 19, perché difetta la prova della sussistenza delle distinte associazioni ivi rubricate.

Anche per il PAPANDREA si è fatta più volte menzione dell'affiliazione alla "ndrangheta", come si visto a proposito del CALABRO' Giuseppe; in particolare su di lui riferiva Zagari Antonio (pag. 30 trascrizioni udienza 02.04.1996):.....

Zagari A. - L'affiliazione perché, l'ambiente nel quale vivevo io, prima, se Calabrò mi presenta Papandrea e mi dice che è un amico nostro, significa che è un affiliato perché se no avrebbe detto è un amico è un amico mio. Se.. nella ndrangheta si dice così se mi dice: è un amico nostro, e andiamo a trattare di sequestri di persona, non c'è nessuna vanteria perché in quell'ambiente chi fa una vanteria muore dopo ventiquattro ore

.....
.....

In precedenza, trattando la posizione di CAPELLO Mario, sono state riportate (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 13 ss..) le dichiarazioni di Rossi Nicola Bruno che coinvolgono anche il PAPANDREA (indicato come *Salvatore Bambolotto*), che qui si intendono richiamate per evitare inutili ripetizioni.

Si è visto inoltre quanto dichiarato da GALIMI Antonio a proposito del CALABRO' Giuseppe sui rifornimenti di stupefacenti, che coinvolgono anche il PAPANDREA Salvatore, ed a quelle dichiarazioni ci si richiama.

Come si è accennato, va segnalato l'interrogatorio dello 09.06.1994 nel corso del quale il GALIMI dichiara in particolare, dopo avere parlato di acquisti di cocaina a credito:.....

questi (il PAPANDREA) continuava ad assillarci per avere i suoi soldi.....Un giorno ci fu un'animata discussione tra me ed il PAPANDREA.....La discussione degenerò, in quanto il PAPANDREA pretendeva a saldo del debito le mie due autovetture.....Gli risposi malamente

e il PAPANDREA mi diede uno schiaffo.....CALABRO' Giuseppe.....mi rassicurò dicendo che avrebbe sistemato tutto.....

Nel 1982-1983 mi recai insieme a FERRO Roberto a Verona. Usciti dall'autostrada, ci fermammo in un bar-trattoria....e qui attendemmo l'arrivo del PAPANDREA. Questi dopo circa mezz'ora giunsemi fece segno di seguirlo....percorremmo un breve tratto ed imboccammo una strada sterrata e dopo poco ci fermammo nei pressi di un altarino dedicato alla Madonna. Il PAPANDREA mi indicò una pietra, che sollevai e da sotto prelevai l'involucro contenente un chilogrammo di eroina.....

Sempre il GALIMI Antonio (interrogatorio datato 09.05.1994, pag. 3) riferisce dell'acquisto di un chilogrammo di eroina dal PAPANDREA Salvatore, in Milano tra il 1988 ed il 1989 (imputazione n. 21): ma da tale accusa l'imputato va assolto, poiché la dichiarazione del GALIMI non ha trovato riscontri nel corso del processo.

Di conseguenza il PAPANDREA Salvatore va condannato (come il CALABRO' Giuseppe) per il reato sub n. 20, e va assolto dalle altre imputazioni contestate.

ARICO' Bruno

ARICO' Bruno risponde di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (con CARLINO Domenico, CARLINO Giuseppe, CIMA Roberto, CHIAPPA Maurizio) traffico di hashish, eroina e cocaina, porto di pistola (capi n. 1-22-23-24-25-26-27-28-29).

Numerose sono le fonti di accusa a carico di questo imputato, in particolare per quanto concerne i traffici di stupefacenti, e si reputa opportuno evidenziarle qui di seguito.

Il collaboratore di giustizia Merigone Claudio (ud 01.04.1996 pag.55 ss. trascrizioni udienza) riferiva:.....

Milani era sorvegliato alle sette doveva essere a casa e m ha detto stasera scendi presto che viene uno di Ventimiglia che mi deve portare del fumo. E ciò detto: va bene. Sono arrivato laggiù e (incomprensibile) questa persona poi non è venuta, è arrivata più tardi e li è dove ho conosciuto Arricò Bruno, via. E ha portato, quella sera li mi ricordo che ha portato un chilo di fumo che era di ottima qualità e niente l ho preso in custodia io. L ho portato via, e mi ricordo

che questo fumo l'avevamo pagato tremilioni e settecentomila e.. al chilo, cel avevamo pagato sub.. cel avevamo pagato subito io e Milani. Era un fumo di ottima qualità, e niente .. poi ... e invece un'altra volta

P.M. - Aspetti un secondo, aspetti un secondo. Questo episodio dell'hashish quindi quando è avvenuto? Nel periodo, lei ha detto, in cui stava da solo lei e Milani

Merigone - Sì

P.M. - Ma, quando? Come anni all'incirca?

Merigone - 87 88

P.M. - Nel verbale 1.4.94 pagina 3, lei dice: questo fatto risale all'88 89

Merigone - Sì, le date non mi ricordo bene, credo comunque prima dell'87 88

P.M. - 87 88. Lei ha avuto altri affari con Arricò Bruno?

Merigone - Io con Bruno Arricò una volta solo che sono andato a Roverino che mi ha dato due grammi di cocaina da provare che cel ho pagata subito e poi invece ho saputo che Rossi ne aveva prese 50 grammi in seguito da lui. Ma io e Rossi non eravamo più in società, so che ne ha preso ancora 50 grammi da lui me l'ha detto Rossi e ne ha ancora preso cinquantamila cinquanta grammi da lui, io con Arricò ho avuto solo quei due episodi lì, e basta.

P.M. - Allora riassumiamo, lei dice il primo è quello hashish?

Merigone - Sì, la prima volta che l'ho visto, quello dell'hashish

P.M. - 87 88, dice

Merigone - Sì, è arrivato a .. è arrivato a casa di Milani, mi ricordo, con un Golf GT bianco targato francese.

P.M. - A casa del Milani dove?

Merigone - Via privata Serenella a Sanremo

P.M. - Senta, poi lei ha parlato di un acquisto di una piccola quantità?

Merigone - Sì di due grammi di cocaina

P.M. - Due grammi, come assaggio

Merigone - Sì. Questo qua è successo nell'aprile maggio novantuno novantadue novantuno, prima che m'arrestassero

P.M. - Lei era insieme a qualcuno?

Merigone - Credo insieme a Barberi

P.M. - A Barberi Gaetano, e

Merigone - Sì

P.M. - E poi riferisce invece di un altro episodio riguardante Rossi? Giusto

Merigone - Che Rossi m'ha raccontato aveva preso cinquanta grammi di cocaina da questo da sta ri.. da sto Bruno che l'aveva pagata mi sembra carissima però gli serviva l'aveva presa e bon basta

P.M. - Ricorda quanto aveva pagato Bruno Rossi?

Merigone - Mi sembra sette milioni e mezzo

P.M. - E questo episodio che lei sa perché le è stato riferito, se ho capito bene

Merigone - Sì, me l'ha raccontato Rossi

P.M. - A quando risale?

Merigone - Nell.. questo periodo qua è successo nell .. gennaio nell inverno primavera novantuno

P.M. - Nel verbale che le ho ricordato prima, cioè 1.4.94 sempre pagina 3 riferendosi all acquisto del Rossi, lei dice: questo acquisto avvenne nel corso dell autunno 1991

Merigone - Imposs..

P.M. - Oggi dice inverno primavera, qui diceva autunno

Merigone - E impossibile perché io o che ho.. mi sono spiegato male io o che .. gliel ho detto non ha capito perché io sono stato arrestato a giugno perciò non poteva essere nell autunno del 91. Io a giugno ero in galera in carcere perciò non può essere o che mi sono espresso male io o avranno capito male quando hanno scritto.....

Rossi Nicola Bruno, all'udienza del 23.04.1996 (pag. 65-67) riferisce dei rapporti di cocaina tra ARICO' Bruno e Merigone Claudio, ai quali lui stesso aveva assistito.

Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996, trascrizioni udienza pag. 23 ss.), riferendo sui traffici di stupefacenti dei fratelli MAFODDA, accennava agli stretti rapporti in particolare tra ARICO' Bruno e CARLINO Giuseppe nello smercio di stupefacenti:.....

Anticoli L. - Siccome erano stati due tre anni in carcere, avevano perso gli allacci dove reperire eroina, cocaina, mi chiesero a me se potevo portarli, se sapevo dove reperire dell eroina

.....
Anticoli L. - Parlai prima con Bruno Aricò e Giuseppe Carlino a Ventimiglia, cioè già mi rifornivo io da loro, perché ero appena stato in semi libertà e mi rifornivo da loro, ero uscito dal carcere, parlai prima con loro e gli dissi guarda così e così Mario Mafodda e Rodolfo vogliono prendere la roba se li potevo portare da loro, se glieli potevo presentare dissero

P. M. - Un secondo, un secondo, vorrei sapere come aveva conosciuto lei Aricò Bruno e Carlino Giuseppe e in particolare che rapporti aveva avuto con loro in relazione agli stupefacenti

Anticoli L. - Cioè io mi servivo da loro prendevo cocaina, come gli ho conosciuti io non me lo ricordo, cioè quelli son tanti anni che li conosco e....

P. M. - Si riforniva da loro da tanto tempo o da poco tempo?

Anticoli L. - Nel periodo che ero uscito in semi libertà, andavo da loro a Ventimiglia e mi rifornivo da loro

P. M. - S è rifornito molte volte, poche volte?

Anticoli L. - All incirca tutto l anno, fino all 87 penso

P. M. - Nel corso di un anno?

Anticoli L. - Si

P. M. - 1986, lei prima ha riferito

Anticoli L. - Si

P. M. - Come semi libertà, senta non ho capito quale stupefacente, eroina o cocaina

Anticoli L. - Tutti e due

P. M. - Tutti e due, per quali quantitativi?

Anticoli L. - Su cinquanta, cento, un etto e mezzo dipendeva

P. M. - Lei parla di Aricò Bruno e Carlino Giuseppe, comprava da entrambi, cioè erano presenti entrambi

Anticoli L. - Si erano

P. M. - quando lei comprava, spiega

Anticoli L. - erano soci tutti e due e andavamo a casa di Bruno Aricò

P. M. - Come fa a dire che erano soci? Mi spieghi?

Anticoli L. - Perché a volte parlavo con uno, a volte parlavo con l altro

P. M. - Cioè, era indifferente parlare con uno o con l altro?

Anticoli L. - Si non c era differenza

P. M. - Lei pagava questo stupefacente, come lo pagava?

Anticoli L. - In controvendita

P. M. - Cioè, spieghi?

Anticoli L. - Cioè, lo prendevo, glielo pagavo un po per volta

P. M. - Lo pagava dopo averlo venduto?

Anticoli L. - Si mano a mano che lo vendevo glielo pagavo

P. M. - E a chi portava i soldi?

Anticoli L. - Era indifferente o a Bruno Aricò o a Giuseppe Carlino, a volte me la portavano anche loro in autostrada a Sanremo sopra all uscita di Via P. Semeria

P. M. - Cioè vi vedevate all uscita dell autostrada?

Anticoli L. - Si, a volte si me la portavano loro veniva Con Aricò con un Golf bianco , una Golf Bianca

P. M. - Quindi a volte li all uscita dell autostrada a volte, lei ha detto le consegne a casa di Aricò

Anticoli L. - si

P. M. - Dove era questa casa se la ricorda

Anticoli L. - Si a Roverino alle case popolari

P. M. - Senta, questo nel 1986 giusto?

Anticoli L. - Si

P. M. - Quindi lei, torniamo un attimo al discorso dei Mafodda, lei ha parlato mi ha detto con Aricò Bruno e Carlino Giuseppe

Anticoli L. - Sì

P. M. - E ha parlato di che cosa?

Anticoli L. - Cioè, gli chiesi, stavo parlando con i Mafodda che si volevano rifornire di eroina, cioè io non gli dissi che la prendevo di Bruno Aricò e da Giuseppe Carlino, in senso parlo con ste persone e poi ti faccio sapere no, parlai con loro e mi dissero portali, li portai

P. M. - Cioè lei, scusi se ho capito bene, non ha detto ai Mafodda subito che si riforniva da questi

Anticoli L. - No, subito no, andai io a parlare con loro e poi mi dissero sì e allora li portai,

P. M. - Ecco, e dove li accomp... chi accompagnò di preciso e dove li accompagno?

Anticoli L. - A Roverino, una volta Mario Mafodda e Aldo Mafodda, e una volta Rodolfo e Aldo

P. M. - A Roverino dove?

Anticoli L. - Alle case popolari, a casa da.., a casa di Bruno Aricò

P. M. - In casa di Bruno Aricò

Anticoli L. - Sì

P. M. - Lei ricorda chi era presente quando lei accompagnò i Mafodda in queste due occasioni?

Anticoli L. - C era Aricò, e Giuseppe Carlino

P. M. - Fu preso un qualche accordo?

Anticoli L. - Sì, parlammo, parlammo, stavamo lì in sala e Aricò parlammo, si misero d accordo per sti due etti, mi sembra due etti la prima volta, d eroina

P. M. - La prima volta due etti di eroina,

Anticoli L. - Sì

P. M. - Si parlò anche del prezzo

Anticoli L. - Credo sui sessantamila, sei milioni l etto, sei milioni e mezzo l etto, perché erano paesani, fra calabresi

P. M. - E quindi?

Anticoli L. - Si accordarono per sei milioni, sei milioni e mezzo

P. M. - Mi faccia capire era un buon prezzo o no?

Anticoli L. - Sì, insomma abbastanza

P. M. - Abbastanza

Anticoli L. - A quei tempi la andava bene

P. M. - Lei ha parlato, la prima volta di due etti di eroina, giusto?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Dove sono stati consegnati?

Anticoli L. - A Ventimiglia sempre, la a Roverino

P. M. - A Roverino, sa se ci sono state delle altre forniture?

Anticoli L. - Sì una volta so che, cioè una volta so che arrestarono Giuseppe Carlino in autostrada che aveva appuntamento con Mario Mafodda e Rodolfo Mafodda, cioè già allora

confidenti dei carabinieri e fu arrestato Giuseppe Carlino invece di trovare Mario Mafodda trovò tutti i carabinieri che aspettavano e l'arrestarono

P. M. - E quindi?

Anticoli L. - E fu arrestato Giuseppe Carlino e fu arrestato con due etti e mezzo di eroina, mentre si recava all'appuntamento da Mario Mafodda e Rodolfo Mafodda

P. M. - A chi era destinata quell'eroina?

Anticoli L. - Rodolfo Mafodda e Mario Mafodda

P. M. - Senta, quando lei ha detto presero degli accordi

Anticoli L. - Sì

P. M. - Presero degli accordi per una o più forniture?

Anticoli L. - No, più forniture, perché poi so che, cioè poi a me non interessava niente di loro, so che

P. M. - Cioè, tanto per capirci, lei li ha accompagnati in quelle due occasioni

Anticoli L. - Sì, li ho accompagnati a quelle due persone e poi son rimasti d'accordo fra di loro, andavano penso ogni settimana ogni due settimane a prenderla

P. M. - Ecco, e lei questo come fa a dirlo che andavano

Anticoli L. - Cioè perché noi parlavamo, cioè me lo diceva Bruno quando ci incontravamo, mi incontravo con Bruno, oppure quando la sera quando arrivavamo in semi libertà me lo raccontavano loro

P. M. - Cioè loro chi?

Anticoli L. - Cioè, mi dicevano che andava tutto bene che...

P. M. - Loro chi? Scusi precisiamo

Anticoli L. - Mario Mafodda e Rodolfo Mafodda

P. M. - Quando vi incontravate la sera in carcere?

Anticoli L. - Sì, in semi libertà

.....
Anticoli L. - Cioè mi ricordo che loro finirono prima di me perché a me m'arrivarono mi sembra tre mesi o sei mesi definitivi, non mi ricordo, quattro mesi e allora mi passarono al carcere e.. dove appunto incontrai Giuseppe Carlino che era stato arrestato con sti due etti e mezzo e ce l'aveva a morte con sti Mafodda

.....
P. M. - Senta, un'altra cosa, lei ha parlato di acquisti suoi personali da Aricò e Carlino

Anticoli L. - Sì

P. M. - Io le chiedo, ha accompagnato altre persone? Da Aricò e Carlino oltre ai Mafodda di cui ha parlato?

Anticoli L. - Sì, un giorno me lo chiese, cioè c'era andato Salvatore, rimase senza roba mi chiese se

potevo fargliela avere trovare, appunto lo accompagnai, cioè parlai con, storia di prima gli parlai gli dissi che volevano due etti di eroina, mi disse va bene, lo portai da loro, Salvatore Randazzo

P. M. - Che cosa ha comprato scusi il Randazzo Salvatore?

Anticoli L. - Prese due etti di eroina

P. M. - Da chi?

Anticoli L. - Da Bruno Aricò e Giuseppe Carlino

P. M. - E come ha pagato si ricorda?

Anticoli L. - quattordici milioni in contanti

P. M. - Ma li ha pagati subito?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Al momento della consegna?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Dove è avvenuto questo incontro?

Anticoli L. - A Roverino sempre, cioè alle case popolari a Roverino

P. M. - Cioè case popolari parliamo dell'abitazione di Aricò?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Si ricorda in che periodo è stato arrestato Carlino Giuseppe sull'autostrada?

Anticoli L. - Nel periodo dell'86, però, cioè in quel periodo la.....

Sempre sulle forniture di eroina ai MAFODDA, anche Anfossi Paolo, nell'interrogatorio datato 08.03.1995 (acquisito all'udienza del 22.04.1996), ha dichiarato di avere personalmente provveduto a ritirare un quantitativo di stupefacente fornito ai MAFODDA dall'ARICO'.

Rossi Nicola Bruno, riferendo i suoi rapporti con CALABRO' Giuseppe, proseguiva ricordando un incontro in carcere a Torino con il CALABRO', che lo invitò a rivolgersi per rifornimenti di stupefacenti ad ARICO' Bruno (pag. 25 ss. ud 23.04.1996): di tale circostanza il Rossi ebbe conferma diretta da CARLINO Giuseppe, da lui incontrato nel carcere di Fossano, ed anche il MORGANA Paolo gli confidò che ARICO' Bruno si riforniva dai CALABRO' e dal PAPANDREA Salvatore.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996, trascrizioni udienza pag. 40-45) riferisce che dopo la sua rottura con STELLITANO Domenico si accordò con ARICO' Bruno per lo spaccio di eroina: l'ARICO' Bruno si riforniva da calabresi di Milano, al ritmo di un chilo ogni 10 giorni circa, ed il

traffico funzionò fino al maggio 1992, epoca del nuovo arresto del MORGANA.

Lo stesso collaboratore di giustizia (ud. 29.04.1996 trascrizioni udienza pag. 50 ss.) riferiva poi dei suoi acquisti di cocaina dall'ARICO', nel medesimo periodo (capo n. 29), e del coinvolgimento nella prima vendita di CARLINO Domenico, che agiva in concorso con l'ARICO' (sull'episodio manca però uno specifico riscontro, con conseguenze assolutorie di cui si dirà per il CARLINO Domenico).

Stando al MORGANA (pag. 70-71), ARICO' Bruno scambiò con lui una pistola (consegnò una 7,65 e ricevette in cambio una 9x21).

Sempre a proposito dei traffici di stupefacenti dell'ARICO' con i fratelli MAFODDA, si rimanda inoltre alle dichiarazioni di RAGUSEO Antonio riportate a proposito di CARLINO Giuseppe.

Peraltro il RAGUSEO (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 61 ss.) dichiarava, a proposito di ARICO' Bruno, CARLINO Domenico e CARLINO Giuseppe:.....

P.M. - Ho capito senta tornando un attimo a Arricò Bruno, Carlino Domenico e Carlino Giuseppe avevano, lei conosce qualcuno con il quale avevano rapporti in materia di stupefacente? qualcuno che acquistava da loro?

RAGUSEO - Bè sì un po' tutti hanno acquistato da loro

P.M. - Qualcuno in particolare?

RAGUSEO - Morgana so che hanno fatto gli acquisti Anticoli, Rossi qualche volta non sempre però penso che qualche acquisto l'han fatto

P.M. - Ricorda qualchedun altro?

RAGUSEO - C'era un tipo in carcere anche un certo Toscano so

P.M. - Chi era questa persona?

RAGUSEO - Io l'ho conosciuto lì in carcere e so che era in carcere per mezzo chilo di cocaina sequestratogli

P.M. - L'ha conosciuto in carcere dove e quando?

RAGUSEO - A Sanremo all'inizio del 94

P.M. - E questa persona mi ha detto che era in carcere per mezzo chilo di cocaina?

RAGUSEO - Sì

P.M. - Le fece delle confidenze questa persona?

RAGUSEO - Sì mi disse che la acquistò da Arricò Bruno

P.M. - Lei ha parlato di rapporti di Morgana Paolo con Arricò e Carlino

RAGUSEO - Sì

P.M. - Li ha mai visti insieme?

RAGUSEO - Sì li ho visti a casa sua quando il Morgana abitava a Poggio

?? - Possiamo se si può specificare il nome?

PRES. - Sì specifichiamo il nome, Carlino chi? quando parla di Carlino adesso a chi si riferisce?

RAGUSEO - Quando parlo di Carlino io so che il Morgana ha avuto rapporti con tutti e due i Carlino, io in particolare Bruno Arricò l'ho visto in casa del Morgana a Poggio

P.M. - Arricò Bruno?

RAGUSEO - Arricò Bruno sì cioè io non ho mai fatti acquisti insieme al Morgana da loro però so che il Morgana si riforniva anche da loro

P.M. - Lei ha avuto dei rapporti con Arricò Bruno? al di fuori delle attività delinquenziali

RAGUSEO - Sì

P.M. - In che senso?

RAGUSEO - Cioè in che senso? gli ho regalato un cavallo una volta non so se ce l'ha ancora

P.M. - Gli ha regalato un cavallo

RAGUSEO - Sì

P.M. - Quando? quando scusi?

RAGUSEO - Mi sembra nel '90 non mi ricordo '90 - '91

P.M. - E lui dove lo teneva questo cavallo?

RAGUSEO - Sù a Ventimiglia in campagna si stava fabbricando una casa credo

P.M. - E lei da dove l'aveva, da chi l'aveva avuto questo cavallo?

RAGUSEO - Io me l'aveva regalato Rinaldo Giuseppe Rinaldo uno che chiamano Pinocchio

P.M. - E dove li teneva, aveva degli altri cavalli questa persona?

RAGUSEO - Sì sì sì

P.M. - Dove li teneva?

RAGUSEO - Sotto l'autostrada qui sopra Sanremo su per andare a per la strada che va su lì

.....
Milani Andrea dichiarava a proposito di ARICO' Bruno (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 3-9):.....

Milani - Sì lo conosco

P.M. - Può indicarmi come lo ha conosciuto?

Milani - L'ho conosciuto uscendo dal carcere nell'87 ho conosciuto questo ragazzo il quale sia a me che Anticoli rifornì di in due o tre occasioni di eroina quantitativi da due volte di un etto e l'altro circa un etto e mezzo due

P.M. - Dunque senta lei m'ha detto nel 1987 è uscito dal carcere?

Milani - Sì

P.M. - Per quale motivo era stato in carcere, si ricorda?

Milani - Sempre per traffico di droga
P.M. - E uscito dal carcere lei si rimise a trafficare?
Milani - Sì mi son rimesso a trafficare in eroina con l'Anticoli
P.M. - Anticoli quale scusi?
Milani - Anticoli Lazzaro
P.M. - Può indicare le modalità di questi acquisti che lei ha detto da Arricò?
Milani - Sì abbiam fatto abbiam preso un etto una volta, un'altro etto un etto e mezzo e le modalità del pagamento diciamo erano a conto vendita era sulle novanta mila lire al grammo
P.M. - Senta lei dice abbiamo preso?
Milani - Sì
P.M. - Lei e chi altro?
Milani - L'Anticoli Lazzaro
P.M. - Dove è avvenuta la consegna?
Milani - A Ventimiglia
P.M. - A Ventimiglia si ricorda dove?
Milani - Alle case popolari vicino dopo Ventimiglia verso Roverino diciamo dove c'è l'imbocco dell'autostrada di fronte c'è una salita ci sono delle case popolari a casa dell'Arricò
P.M. - Senta il pagamento dove è avvenuto?
Milani - Sempre in Ventimiglia a casa sua
P.M. - Andava lei da solo o andava lei con Anticoli?
Milani - Ma siamo andati qualche volta insieme e anche l'Anticoli
P.M. - Scusi qualche volta insieme?
Milani - Insieme con l'Anticoli poi qualche volta io scusi qualche volta io e qualche volta anche l'Anticoli
P.M. - E chi vi consegnò la sostanza?
Milani - Sempre l'Arricò
P.M. - Arricò abitava da solo?
Milani - No ho visto c'era anche una signora anziana che penso che sia la mamma
P.M. - E cosa avete fatto di questo stupefacente eroina che avete acquistato?
Milani - Niente l'abbiamo poi rivenduto e dato quasi tutto a Ferrelli Nicola
P.M. - Senta lei sa da chi si riforniva Arricò Bruno? da chi prendeva questa sostanza stupefacente?
Milani - Sì da come mi era stato confidato da lui e poi parlando anche dopo con sia Rossi che l'Anticoli diceva che lavorava con Calabrò con Beppe un personaggio di Milano
P.M. - Calabrò Beppe lei conosce questa persona? l'ha incontrata?
Milani - Personalmente non è che la conosco proprio cioè l'ho vista parecchie volte insieme già ai tempi nell'83, 83 - 84 l'ho visto parecchie volte insieme al Rossi Bruno il Ferro il Cappello e il Galimi e in Sanremo nel bar che si chiama il bar Due Erre li vedevo spesso lì e poi mi era stato confidato anche ai tempi dal Rossi appunto che e dal Galimi che lavoravano insieme li riforniva eroina e in qualche occasione anche la cocaina

P.M. - Chi riforniva a chi?

Milani - Riforniva appunto al gruppo che era formato da queste persone che ho detto

P.M. - Cioè Calabrò riforniva questo gruppo?

Milani - Sì sì Calabrò a questo gruppo

P.M. - Calabrò lei dice stava a Milano? che cosa sa di questa

Milani - Sempre per sentito dire da parte del del Rossi e del Galimi e di qualche altro ragazzo del gruppo diciamo

P.M. - Senta e lavorava da solo Calabrò?

Milani - No penso che sia stato con altre persone

P.M. - No chiedo se lei lo sa

Milani - Io le volte che l'ho visto sempre da solo...

P.M. - Le consegnò qualcos'altro Arricò?

Milani - Sì in un'altra occasione mi ha consegnato un chilo di fumo e insieme a me c'era il Merigone Claudio

P.M. - In che periodo è avvenuto questo

Milani - Ma questo diciamo intorno al 90 - 91

P.M. - E dove è avvenuta la consegna di questo chilo di fumo?

Milani - A casa mia

P.M. - A casa sua dove?

Milani - In via Privata Serenella allora abitavo in questa via qua

P.M. - E come era confezionato lo stupefacente?

Milani - Era un pane intero da un chilogrammo ricoperto da una carta trasparente rossa mi ricordo

P.M. - Lei pagò questa sostanza stupefacente?

Milani - Sì la pagai quattro milioni tutto il chilo tutto il chilo diciamo

P.M. - E senta come era la qualità dello stupefacente?

Milani - No era buona come qualità era buona

P.M. - Che cosa ne ha fatto?

Milani - L'ho smerciata insieme appunto al Merigone l'ho smerciata in giro

P.M. - In giro intende in zona?

Milani - Sì in zona

P.M. - Mi può dire come erano i suoi rapporti con Arricò Bruno? lei ha detto di averlo conosciuto, poi i vostri rapporti come sono stati?

Milani - Sì ci siamo non frequentati frequentati a livello di perché abbiamo fatto qualcosina insieme diciamo e niente poi si era confidato un po' perché ha avuto dei problemi con degli amici suoi di Ventimiglia dato che lui stava con una ragazza e questi amici suoi non condividevano questo tipo di rapporto appunto con questa ragazza e perciò era stato un po' allontanato e veniva a casa mia spesso volte diciamo parlava un po' con me per cui era nata un'amicizia anche diciamo anche su quel fattore di di confidenze al di fuori diciamo di di lavoro di traffici

P.M. - A casa sua lei intende in via Privata Serenella?

Milani - Sì intendo sempre in via Privata Serenella

P.M. - Dopo questi rapporti in materia di stupefacenti lei ha rivisto Arricò Bruno?

Milani - Sì l'ho rivisto dopo qualche anno in un locale ad Arma di Taggia il Vittoria parlammo di un se mi interessava si parlava di cocaina e mi chiese se mi interessava una partita di cocaina naturalmente ... mezzo chilo di mezzo chilogrammo, io niente dissi che poi gli avrei fatto sapere qualcosa ma la cosa non si concluse più diciamo

P.M. - Cioè gli aveva proposto mezzo chilo di cocaina?

Milani - Sì

P.M. - Lei si ricorda se ne ha parlato a qualcuno di questa proposta?

Milani - Sì avevo parlato con Rinaldo Nicola se ci poteva interessare questa cocaina non so se ricordo anche all'Anticoli se gli potesse gli poteva interessare però niente sia da una parte che dall'altra cioè avevano avevano la coca per cui non gli interessava diciamo anche se il prezzo che mi aveva detto sulle settanta mila era un prezzo conveniente

P.M. - Questo mi ha detto in che periodo è avvenuto?

Milani - Appunto diciamo nel 90 intorno al 90, 90 - 91

P.M. - Cioè questa proposta di Arricò?

Milani - Sì

P.M. - Nel verbale del 7 febbraio 95

Milani - Sì?

P.M. - Lei dice - successivamente verso la fine del 1992 primi del 1993 incontrai al Vittoria di Arma di Taggia lo stesso Arricò - quindi fine 92 inizi 93, lei cosa ricorda oggi?

Milani - Non è che magari con le date mi devo scusare un attimo ma con tanti procedimenti tante date delle volte penso che mi posso anche un attimo scordare non è che

P.M. - Il suo ricordo attuale è il 90 - 91 o il 92 - 93?

Milani - No è diciamo nell'arco nel 91 - 92 in quegli anni lì diciamo.....

Come si nota, le dichiarazioni che coinvolgono in pieno l'ARICO' nei traffici di ogni tipo di stupefacenti sono molteplici e concordanti, e formano piena prova di colpevolezza, trattandosi di dichiarazioni incrociate della cui efficacia si è detto in premessa.

Vanno sottolineati anche riscontri di tipo diverso, come per esempio la conferma del regalo di un cavallo da parte del RAGUSEO, fornita dalle indagini di Polizia giudiziaria: infatti L'ispettore Riccobono Pietro (ud. 26.03.1996, trascrizioni udienza pag.111) ha riferito che ARICO' Bruno

aveva una casa in frazione Calvo di Ventimiglia, con una stalla ed un recinto che ospitavano un cavallo.

Ritiene tuttavia il Tribunale che non sia stata raggiunta la prova della sussistenza dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti rubricata al capo n. 22.

Infatti dall'analisi delle dichiarazioni sopra riportate si ricava che l'ARICO' solo episodicamente ha trafficato con altri (in particolare con CARLINO Giuseppe), ed ha avuto contatti non di natura stabile con gli altri imputati.

A parte quanto si dirà a proposito dell'assoluzione di CARLINO Domenico, CIMA Roberto e CHIAPPA Maurizio, va rilevato che non emerge il quadro di una vera e propria organizzazione con carattere di stabilità, anche se dalla struttura rudimentale, ma risultano provati solo singoli episodi di traffico, per lo più reati commessi dal solo ARICO' Bruno (capi n. 25-27-29), ovvero in un solo caso, in concorso con CARLINO Giuseppe (capo n. 23).

Quanto ai singoli capi di imputazione, per i quali come si è appena detto sussiste la prova della colpevolezza dell'ARICO' (capi n. 23-25-27-29), va poi rilevato che il capo n. 29 deve ritenersi assorbito nel capo n. 25, del quale costituisce mera specificazione, trattandosi in entrambi i casi di traffici dell'imputato con MORGANA Paolo.

Inoltre ARICO' Bruno deve essere assolto dalle residue imputazioni.

Quanto al capo n. 1 (associazione per delinquere di stampo mafioso) si è già detto nelle premesse.

L'imputato va assolto altresì dalle imputazioni di traffico di stupefacenti con RAGUSEO Antonio (capo n. 26), e di cessione di alcuni grammi di cocaina a Merigone Claudio (capo n. 28).

Nel primo caso la dichiarazione resa in proposito dal RAGUSEO non ha trovato alcuna conferma, e quindi non può costituire prova di responsabilità ai sensi dell'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen..

Nel secondo caso, come si è visto, quanto dichiarato dal Merigone è stato ripreso da Rossi Nicola Bruno, ma con discordanze non marginali,

tali quindi da non potersi ritenere raggiunta la necessaria integrazione probatoria.

Infine, ARICO' Bruno va assolta dall'imputazione relativa al porto di pistola (capo n. 24), poiché quanto riferito dal MORGANA Paolo in proposito non ha trovato conferma.

CARLINO Giuseppe

CARLINO Giuseppe è imputato come quasi tutti di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (con ARICO' Bruno, CARLINO Domenico, CIMA Roberto, CHIAPPA Maurizio), e di traffico di eroina (in concorso con ARICO' Bruno e CARLINO Domenico) con i MAFODDA (capi n. 1-22-23).

Merigone Claudio ne parla come di un affiliato alla "*ndrangheta*" a Ventimiglia (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 63), secondo quanto confidatogli in carcere ad Imperia Ianni Rocco, ma la circostanza non rileva, come si è detto a proposito degli altri imputati, in quanto manca la prova che sussista l'associazione per delinquere di stampo mafioso.

Come si è visto trattando la posizione di ARICO' Bruno, le prove di reità che coinvolgono quest'ultimo sono in buona sostanza efficaci anche nei confronti del CARLINO Giuseppe.

Sui traffici di stupefacenti, in concorso con ARICO' Bruno, si richiama per esempio quanto riferito da Anticoli Lazzaro, Rossi Nicola Bruno e RAGUSEO Antonio (riportato a proposito del coimputato ARICO').

Ma a parte tali dichiarazioni, già di per sé costituenti prova di reità, a carico di CARLINO Giuseppe vi sono ancora altri elementi di prova, sempre relativi ai traffici di stupefacenti, che eliminano ogni possibile dubbio sulla sua colpevolezza.

Il collaboratore di giustizia Anticoli Eugenio (ud. 22.04.1996, pag. 32-33) riferisce che un cugino di CARLINO Domenico, conosciuto come CARLINO "Peppe", collaborò con il primo alla consegna di cocaina a D'Ambra Salvatore (episodio fuori contestazione).

Il 5 settembre 1986 CARLINO Giuseppe venne arrestato sull'Autofiori dai Carabinieri in possesso di 150 grammi di eroina (come risulta dalla sentenza 04.11.1986 del Tribunale di San Remo in atti). A tale episodio fanno riferimento Anticoli Lazzaro (dichiarazioni riportate in precedenza), e RAGUSEO Antonio (ud 13.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 17-18), a proposito dei traffici di stupefacenti dei fratelli MAFODDA:

.....

so in particolare che hanno anche acquistato tra l'ottanta tra l'84, 84 - 85 dell'eroina da da Carlino e da Arricò di Ventimiglia

P.M. - Carlino qual'è il suo nome?

RAGUSEO - Giuseppe

P.M. - E Arricò? qual'è il suo nome?

RAGUSEO - Bruno

P.M. - Come fa a dire questo?

RAGUSEO - Lo so perché a parte che ogni tanto li vedevo giù a Riva Ligure parlare con loro perché loro avevano

P.M. - Cioè chi vedeva a Riva Ligure?

RAGUSEO - Vedevo l'Arricò più che altro e Giuseppe, dopo lo so perché nell'ambiente si parlava perché Rodolfo Maffodda ha fatto arrestare a Carlino Giuseppe sull'autostrada

P.M. - In che senso?

RAGUSEO - In che senso che Rodolfo Maffodda era confidente del capitano Radice però che Rodolfo Maffodda

P.M. - Il capitano Radice cosa comandava? dove stava?

RAGUSEO - A Sanremo credo era dei carabinieri

P.M. - E cosa è successo per qual che ne sa?

RAGUSEO - Quello che so è che sto Rodolfo Maffodda diciamo sa voleva fare diciamo trafficare fare il malavitoso e fare il confidente dei carabinieri ed era in contatto con questo capitano Radice tant'è vero che ha fatto arrestare a Giuseppe Carlino sull'autostrada che gli portava credo un paio d'etti di eroina

P.M. - Li portava a chi?

RAGUSEO - Li portava a loro perché li loro la società ce l'avevano lui insieme al fratello Aldo anche che è morto.....

.....

L'episodio è effettivamente significativo in ordine alla fornitura di stupefacenti ai MAFODDA, e non rileva in contrario che, al momento dell'arresto, il CARLINO Giuseppe si trovasse in autostrada a Castellaro con direzione di marcia verso Genova, cioè poco oltre Taggia (ove risiedevano i MAFODDA), poiché la circostanza ovviamente non esclude che l'appuntamento per la consegna fosse stato stabilito in un posto diverso dal luogo di residenza dei MAFODDA.

Né peraltro può costituire motivo di dubbio la circostanza che MAFODDA Rodolfo e MAFODDA Mario, pur ammettendo le loro personali responsabilità in materia di stupefacenti, non menzionino l'episodio ed il rapporto con CARLINO Giuseppe: essi infatti hanno scelto non già la via della collaborazione con l'Autorità giudiziaria, ma quella meno impegnativa della mera assunzione di responsabilità, evitando accuratamente di coinvolgere chicchessia.

Infine Milani Andrea dichiarava (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 21) di avere conosciuto CARLINO Domenico tramite Anticoli Lazzaro: l'imputato gli aveva offerto di acquistare da lui cocaina, ma l'affare non si era concluso; aveva poi incontrato i due CARLINO (Domenico e Giuseppe) insieme a Roverino, ed essi gli chiesero se voleva acquistare cocaina, ma anche questa volta l'affare non si era concluso; aveva conosciuto CARLINO Giuseppe in carcere a San Remo nel 1990 circa, e di nuovo si parlò di acquisti di cocaina poi non effettuati.

Pertanto CARLINO Giuseppe, mentre va assolto come tutti dall'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché dall'imputazione di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (come si è detto per ARICO' Bruno, con motivazione valevole anche per il CARLINO), va condannato per il reato sub n. 23.

CARLINO Domenico

CARLINO Domenico risponde, oltre che di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (con ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, CIMA Roberto,

CHIAPPA Maurizio), traffico di stupefacenti con i MAFODDA, con MORGANA Paolo e con Borile Sandro, detenzione di armi (capi n. 1-22-23-29-30-31-32).

Per quanto concerne i reati associativi si è detto, e si richiamano qui le considerazioni svolte, anche con riferimento all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

A proposito dell'associazione mafiosa, si è detto che il collaboratore di giustizia MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996) ha descritto la *cerimonia* della sua affiliazione alla "*ndrangheta*" nel carcere di San Remo ad opera di CARLINO Domenico e STELLITANO Domenico, con il consenso di MARCIANO' Francesco.

Va soltanto qui menzionato un altro episodio, riferito sempre dal MORGANA (ud. 29.04.1996), relativo ad un attentato a scopo intimidatorio nei confronti del sindaco di Ventimiglia (non contestato in quanto tale), che tuttavia non comporta a parere del Tribunale alcuna conseguenza in ordine ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, ma si inquadra in quella situazione di potenziale pericolo per l'ordine pubblico descritta in precedenza.

Trattando la posizione di ARICO' Bruno (cui si rimanda), si è visto che a CARLINO Domenico fanno cenno più collaboratori di giustizia.

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 61 ss.) dichiarava, a proposito di ARICO' Bruno, CARLINO Domenico e CARLINO Giuseppe quanto in precedenza riportato sub ARICO' Bruno.

Milani Andrea dichiarava (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 21) di avere conosciuto il CARLINO Domenico tramite Anticoli Lazzaro: l'imputato gli aveva offerto di acquistare da lui cocaina, ma l'affare non si era concluso; aveva poi incontrato i due CARLINO (Domenico e Giuseppe) insieme a Roverino, ed i due gli chiesero se voleva acquistare cocaina, ma di nuovo l'affare non si era concluso.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 trascrizioni udienza pag. 50 ss.) riferiva poi dei suoi acquisti di cocaina dallo stesso ARICO' Bruno, nello

stesso periodo, e del coinvolgimento nella prima vendita di CARLINO Domenico, che agiva in concorso con l' ARICO'.

Il MORGANA (pag. 73) riferiva poi di avere regalato al CARLINO Domenico una pistola cal. 38. Merigone Claudio, che aveva conosciuto l'imputato in casa di FERRO Roberto, dove *tiravano* cocaina, ne parla come di un affiliato alla "*ndrangheta*" a Ventimiglia (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 63), secondo quanto confidatogli in carcere ad Imperia da Ianni Rocco.

Lo Ianni gli aveva inoltre confidato che CARLINO Domenico aveva acquistato in Calabria, per il suo tramite, alcuni chili di eroina (pag. 64, 67)

Il Merigone Claudio riferiva inoltre di traffici di eroina (500 grammi) intercorsi tra il CARLINO Domenico e FERRO Roberto nel corso del 1991, presente un certo "Peppe".

Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 pag. 29-30 trascrizioni udienza) ha riferito di scambi di armi fra lui, Borile Sandro e CARLINO Domenico (nel 1990-1991).

Ha parlato inoltre dei rapporti con il fratello Anticoli Eugenio, che aveva acquistato dal CARLINO Domenico 650 grammi di cocaina insieme al Borile (nel 1991), e sulla proposta dell'imputato di finanziare il viaggio di due colombiani che avrebbero portato più di due chili di cocaina nello stomaco.

Secondo il collaboratore di giustizia, CARLINO Domenico gli confidò di avere venduto un chilo di eroina a LA ROSA Salvatore, due etti del quale era stato acquistato dallo stesso Anticoli Lazzaro, unitamente al fratello Eugenio (episodio del ristorante Helios: v. a proposito di LA ROSA Salvatore ed AMEDEI Giuseppe), lamentandosi del mancato pagamento.

Anticoli Eugenio riferiva diffusamente sui suoi rapporti con CARLINO Domenico (ud. 22.04.1996 trascrizioni udienza pag. 24 ss.):.....

Anticoli EUG. - Sì l'ho frequentato adesso che sono uscito dal carcere nel 90

P.M. - Cioè lei è uscito dal carcere quando?

Anticoli EUG. - A dicembre del 90

P.M. - E dopo essere uscito dal carcere ha iniziato a frequentare Mimmo Carlino?

Anticoli EUG. - Sì ho frequentato Borile Sandro e con lui andammo da Mimmo Carlino un pomeriggio

P.M. - Spieghi che cosa avete fatto con Borile Sandro?

Anticoli EUG. - Andammo a comprare della cocaina seicento grammi di cocaina

P.M. - E dove siete andati a comprare questa cocaina?

Anticoli EUG. - A casa di Carlino

P.M. - Dove?

Anticoli EUG. - In via Roverino a Ventimiglia

P.M. - Come è avvenuto la consegna? è avvenuta quella stesso quello stesso giorno o successivamente?

Anticoli EUG. - No subito andammo con Borile a in casa di Carlino e gli diede questi seicento grammi

P.M. - Cioè Carlino diede seicento grammi a Borile?

Anticoli EUG. - Sì esatto

P.M. - Senta di chi era stata l'idea di andare da Carlino?

Anticoli EUG. - Di Borile Sandro

P.M. - Di Borile Sandro, venne pagato questo stupefacente?

Anticoli EUG. - Questo non lo so

P.M. - Non si parlò di prezzo?

Anticoli EUG. - Non lo so perché aveva già contattato Borile si erano già accordati tra di loro

P.M. - Senta e questo stupefacente che Carlino ha consegnato a Borile Carlino dove lo teneva?

Anticoli EUG. - Credo che lo tenesse in casa non lo so con certezza

P.M. - Sa che cosa ne è stato di questi seicento grammi di cocaina?

Anticoli EUG. - Sì andai il giorno dopo a casa di Borile dove la stava confezionando così fece tre pacchetti da duecento grammi l'uno

P.M. - Ha effettuato un taglio Borile di questo stupefacente? l'ha tagliato o l'ha semplicemente confezionato?

Anticoli EUG. - No che ricordo io l'ha confezionata so che non era molto buona però la confezionò fece tre pacchetti da duecento grammi l'uno

P.M. - E che destino ebbero questi tre pacchetti?

Anticoli EUG. - Ne consegnò duecento grammi a Moraldo Bruno duecento grammi li consegnò a un ragazzo di Torino e duecento grammi li mandò in Piem., ad Alessandria presso dei suoi parenti

P.M. - Sapeva qualcosa di questi parenti di Alessandria? chi erano? se era la prima volta che Borile

Anticoli EUG. - Credo che sia il il padrino della moglie di Borile

P.M. - Il padrino della moglie di Borile, sa se Borile aveva avuto altri rapporti oltre a questo? con questa gente di Alessandria?

Anticoli EUG. - Sì sì Borile trafficava col Piemonte con Alessandria aveva dei contatti lassù

P.M. - Torniamo un attimo a Mimmo Carlino, Mimmo è un soprannome?

Anticoli EUG. - Sì

P.M. - Come si chiama?

Anticoli EUG. - Domenico

P.M. - Domenico lei sa se ha avuto se Borile Sandro ha avuto altri affari illeciti con Carlino Domenico?

Anticoli EUG. - Sì una volta ad esempio venne andò a Ventimiglia e Carlino gli diede una fotografia che ritraeva due mitra e Borile venne da me dicendomi se sapevo a chi dove piazzarli cioè a venderli

P.M. - Ho capito di questo parliamo in seguito le chiedevo in materia di stupefacenti è al corrente di altri episodi oppure no?

Anticoli EUG. - Sì so che Carlino vendeva anche la cocaina a D'Ambra Salvatore.....

Il collaboratore di giustizia riferiva poi sulla disponibilità di armi messe in vendita (tra cui due mitragliatori e bombe a mano) da parte del CARLINO Domenico (pag. 38 ss.)

Sul materiale probatorio esposto non ritiene il Tribunale di potere basare una sentenza di condanna, poiché mancano del tutto le conferme alle dichiarazioni accusatorie, ovvero quelle che pure si ritrovano non sono affidabili, o comunque tali da confermare l'attendibilità delle prime.

Manca del tutto la conferma in ordine alle imputazioni n. 29 e n. 32: le dichiarazioni di MORGANA Paolo, di pieno affidamento, tanto da giustificare la condanna di ARICO' Bruno per lo stesso reato n. 29, non hanno trovato nell'istruttoria dibattimentale alcuna conferma relativa al CARLINO Domenico, necessaria per formare la prova ai sensi dell'art. 192 comma 3 tante volte citato anche nei confronti di quest'ultimo.

Quanto alle forniture di eroina ai MAFODDA (capo n. 23) nessuno dei dichiaranti menziona la partecipazione del CARLINO Domenico (Anticoli Lazzaro menziona unicamente ARICO' Bruno e CARLINO Giuseppe; Anfossi Paolo menziona unicamente ARICO' Bruno).

Soltanto RAGUSEO Antonio vi fa cenno, ed alquanto genericamente, come si è visto, con una dichiarazione che ovviamente non può costituire prova a carico.

In ordine ai reati sub n. 30-31, relativi a rapporti illeciti con Borile Sandro, fonte dell'accusa è, come si è visto Anticoli Eugenio, che ha reso in proposito dichiarazioni circostanziate e nel complesso attendibili.

Ad esse fornisce conferma Anticoli Lazzaro, con le dichiarazioni prima citate.

Ritiene il giudicante che la conferma fornita dal secondo collaboratore di giustizia, fratello del primo, non sia a tale proposito tranquillante ai fini di una pronuncia di condanna.

Si è detto in precedenza che i due fratelli (entrambi *pentiti*) hanno pacificamente ammesso di frequentarsi, e che la circostanza, mancando seri motivi per dubitare di una concertazione a danno ovvero a favore di alcun imputato, di per sé non rileva ai fini della valutazione sull'attendibilità delle rispettive dichiarazioni.

Nel caso del CARLINO Domenico, tuttavia, il Tribunale dubita di avere la conferma alle dichiarazioni di Anticoli Eugenio, in quanto per gli stessi reati (capi n. 48-49 della rubrica di quel processo) Borile Sandro è stato giudicato ed assolto nell'ambito del processo a carico di Tagliamento Giovanni + 20 con sentenza 07.06.1996 di questo Tribunale, ed in base alle stesse fonti di prova (le dichiarazioni dei due Anticoli).

Vero è che Anticoli Eugenio, imputato nell'ambito di quel processo e confesso, è stato condannato, tuttavia si deve rilevare che, mentre una confessione non abbisogna di *conferma* ai sensi dell'art. 192 comma 3, una chiamata in correità necessita di integrazione per la stessa norma.

In siffatta situazione il giudicante non ritiene di potere esprimere un giudizio di responsabilità a carico del CARLINO Domenico, poiché, nonostante le dichiarazioni dei due Anticoli, permane un dubbio incoercibile che obbliga il giudice ad assolvere.

CIMA Roberto, CHIAPPA Maurizio

I due imputati rispondono unicamente di reati associativi: associazione per delinquere di stampo mafioso (capo n. 1), ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente ad ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe e CARLINO Domenico.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 pag.58-59 trascrizioni udienza) ha riferito che CIMA Roberto riceveva da ARICO' Bruno 50 grammi di eroina alla volta, in un'epoca in cui era agli arresti domiciliari:

.....
P.M. - Lei ha avuto affari illeciti con Cima Roberto?

MORGANA - Anche

P.M. - Quali?

MORGANA - Niente in quel periodo che che gli Arricò che gli Arricò eravamo diciamo in società sullo spaccio dell'eroina Arricò a Cima Roberto gli dava gli dava la roba, no? l'eroina

P.M. - E quanto quanta eroina consegnava Arricò a Cima?

MORGANA - Mi pare cinquanta alla volta cinquanta grammi alla volta

P.M. - Cinquanta grammi ogni quanto?

MORGANA - Adesso non lo so di preciso comunque penso ogni settimana Cima era agli arresti domiciliari pure

?? - Cima era?

MORGANA - Era agli arresti domiciliari se non sbaglio

P.M. - Senta ricorda se Cima fu arrestato?

MORGANA - Quando?

P.M. - In quel periodo

MORGANA - Sì poi dopo fu arrestato gli fu trovata la droga in casa a Cima

P.M. - Gli fu trovata scusi?

MORGANA - La droga in casa

P.M. - Chi gliel'aveva data quello quella

MORGANA

Arricò.....

Poi, in sede di controesame:.....

AVV. MACCARIO -.....lei ha affermato che Cima spacciava droga lo conferma?

MORGANA - Sì

AVV. MACCARIO - Per conto di chi spacciava droga?

MORGANA - ... Bruno Arricò

AVV. MACCARIO - Prego?

MORGANA - Bruno Arricò

AVV. MACCARIO - Per conto di Bruno Arricò e lei questa circostanza l'ha appresa personalmente o da qualcuno?

MORGANA - No a me me lo disse Bruno Arricò

AVV. MACCARIO - Ecco da Arricò lei ha saputo, in quale epoca spacciava droga Cima?

MORGANA - Come?

AVV. MACCARIO - In quale epoca spacciava droga il Cima?

MORGANA - In quel periodo che io ho lavorato con l'Arricò

AVV. MACCARIO - Mi può dire l'anno?

MORGANA - Io ho cominciato con l'Arricò dopo il 90 quindi sarà stato 91

AVV. MACCARIO - Nel 91?

MORGANA - Penso di sì

AVV. MACCARIO - Prima non spacciava?

MORGANA - Bè che sappia io adesso non so se ha cominciato prima o abbia cominciato dopo io so quel fatto specifico che mi disse Arricò che gli consegnava lui la droga e che quando era stato arrestato con la roba con la droga trovata in casa gliel'aveva data Arricò

AVV. MACARIO - Ecco quindi lei conferma

MORGANA - Mi pare di ricordare che sia il 91.....

Il MORGANA ricordava anche l'episodio dell'intimidazione al sindaco di Ventimiglia, cui il CIMA aveva partecipato unitamente a CARLINO Domenico (dichiarazioni riportate a proposito di quest'ultimo).

Quanto al CHIAPPA Maurizio, l'unico riferimento a detto imputato, del tutto insignificante, è stato fatto nel corso dell'esame di MORGANA Paolo:.....

P.M. - Per quanto riguarda la zona di Ventimiglia per quella che è la sua conoscenza chi apparteneva alla 'ndrangheta?.....

P.M. - Cima Roberto e Chiappa Maurizio?

MORGANA - No no Cima è parente di Mimmo Carlino

P.M. - Le persone le persone che lei ha indicato di quale attività si occupano? di attività lecite o illecite?

MORGANA - Illecite in tutti i sensi.....

Come si nota, nessun riscontro sussiste in ordine alla partecipazione di CIMA Roberto all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti rubricata al capo n. 22 (peraltro già ritenuta insussistente), né agli episodi specifici (peraltro non in contestazione) riferiti dal MORGANA.

Quanto al CHIAPPA Maurizio, si può ben dire che nessun indizio di qualche consistenza sia emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Pertanto entrambi gli imputati devono essere assolti come da dispositivo.

STELLITANO Domenico*(compare Mico)*

STELLITANO Domenico è imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente a STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale e GALLUCCI Francesco, e traffico di stupefacenti (capi n. 1-33-34-42-43-44).

Per altri reati pure oggetto del presente processo, egli è stato giudicato separatamente, in sede di giudizio abbreviato avanti al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova (per le estorsioni all discoteca *Kursaal* ed allo stabilimento balneare *Nereide*, in concorso con i MAFODDA ed altri).

Inoltre, come si dirà in sede di trattamento sanzionatorio, STELLITANO Domenico è stato condannato per detenzione di stupefacenti con sentenza definitiva di questo Tribunale relativa a fatti dello stesso periodo in contestazione.

In merito all'imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, si ricorda il ruolo avuto dallo STELLITANO nell'affiliazione alla "*ndrangheta*" di MORGANA Paolo, di cui si è detto.

Quanto ai traffici di stupefacenti, varie testimonianze e dichiarazioni di *pentiti* concernono questo imputato.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996, trascrizioni udienza pag. 32 ss.) riferisce sulla sua società nello spaccio di eroina con STELLITANO Domenico dall'aprile 1989 (quando uscì dal carcere) all'estate 1990.

Dapprima si procurarono eroina da Iamundo Nino e Martino Santoro, facendosi anticipare i soldi dal *gruppo* Mollica (Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco) ma questa si rivelò scadente; in un secondo tempo la società funzionò in quanto lo STELLITANO Domenico si riforniva a Milano da persone sconosciute al MORGANA.

L'accordo poi venne meno perché MORGANA Paolo era venuto a sapere da *tacchino* (RINALDI Giuseppe) che lo STELLITANO Domenico era contemporaneamente in società anche con il Mollica:.....

P.M. - Allora quindi lei mi scusi è uscito in semilibertà può ripetere il periodo?

MORGANA - Ma se non sbaglio aprile 89

P.M. - Che cosa ha fatto?

MORGANA - Come cosa ho fatto?

P.M. - Cosa cosa ha fatto? cioè

MORGANA - Una volta fuori?

P.M. - Una volta fuori sì

MORGANA - Ho ricominciato a spacciare

P.M. - Con chi?

MORGANA - Con Stellitano Domenico

P.M. - Stellitano Domenico avete incominciato quindi insieme?

MORGANA - Sì sì già dalla semilibertà

P.M. - Come?

MORGANA - Già da quando eravamo in semilibertà

P.M. - Avete avuto rapporti con qualcuno?

MORGANA - Sì subito ci impegnammo per trovare un po' di fornitori dove dove poter acquistare la droga e niente senonché poi da me si si avvicinò Martino Santoro mi disse che c'era Nino Iamundo che voleva salutarmi e che voleva parlare con me e difatti ci incontrammo mi parlarono che volevano insomma se io acquistassi la droga da loro queste cose qua io ne parlai con Stellitano

P.M. - Mi scusi lei quindi incontrò Iamundo e Santoro?

MORGANA - Sì

P.M. - Lei li conosceva già questi personaggi?

MORGANA - Sì sì

P.M. - Quindi che cosa le hanno detto Iamundo e Santoro?

MORGANA - Niente mi prospettarono che loro avevano disponibilità di droga che me ne, avrei potuto acquistarla da loro se mi interessava queste cose qua

P.M. - E lei che cosa ha detto?

MORGANA - Io presi tempo dissi che prima ne volevo parlare con una persona e poi gli avrei dato una risposta difatti ne parlai con Stellitano Domenico e tutti e due decidemmo di provare ad acquistarla da loro insomma perché l'affare che mi aveva propettato era buono sembrava buono però insomma decidemmo pure prima di acquistarla di trovare già a chi venderla anche perché dovevamo darci dovevamo darci un po' di soldi in contanti queste cose qua

P.M. - Com'era il prezzo di Iamundo e Santoro?

MORGANA - Mi pare settanta - ottanta settanta ottantamila lire ...

P.M. - Settanta - ottanta mila al

MORGANA - Al grammo

P.M. - Parliamo di quale stupefacente?

MORGANA - Eroina

P.M. - Eroina lei ha detto che volevate cercare degli acquirenti?

MORGANA - Sì di trovare qualcuno che fosse già piazzata la droga va

P.M. - E che cosa che cosa ha detto Stellitano?

MORGANA - Stellitano fu d'accordo difatti ne parlò con con Nino Mollica, Guglielmelli, Repetto che a quel periodo lavoravano assieme

P.M. - Chi lavorava assieme? può ripetere

MORGANA - Nino Mollica

P.M. - Nino Mollica?

MORGANA - Nino Nino Mollica

PRES. - Qual'è il suo nome?

MORGANA - Nino Antonino Antonio

PRES. - Lei lo conosceva solo come Nino?

MORGANA - Nino Mollica sì

PRES. - Poi?

MORGANA - Suo fratello Mimmo, Repetto e Guglielmelli

P.M. - I nomi di Repetto e Guglielmelli li sa?

MORGANA - Franco mi pare Franchino Guglielmelli lo chiamavamo e Franco Repetto

P.M. - Queste persone che rapporto avevano fra loro?

MORGANA - Mimmo e Nino Mollica erano fratelli gli altri erano amici ma però lavoravano assieme spacciavano assieme

P.M. - Lei come lo sa?

MORGANA - Come lo so? la droga che abbiamo comprato gliel'abbiam venduta a loro

P.M. - Dove lavoravano?

MORGANA - Nella zona di Taggia

P.M. - E che cosa avete fatto lei e Stellitano Domenico?

MORGANA - Per trovare appunto la droga di di Santoro e di Iamundo abbiamo acquistato un etto e l'abbiamo passata appunto al gruppo Mollica e questi qua

P.M. - E i soldi per questo stupefacente chi li aveva?

MORGANA - Sì ci hanno dato un po' difatti loro ci hanno anticipato un po' di soldi per questo stupefacente

P.M. - Loro parliamo di chi?

MORGANA - Del gruppo Mollica sempre

P.M. - Quanto vi hanno anticipato?

MORGANA - Guardi adesso non posso ricordare

P.M. - Verbale 29 novembre lei dice due milioni

MORGANA - Due milioni forse son rimasti a darci

P.M. - Quindi vi hanno anticipato il gruppo di Mollica di meno di più?

MORGANA - Di due milioni?

P.M. - Sì

MORGANA - Di più mi pare che ce ne avesse anticipati cinque

P.M. - Voi avete ricevuto questa somma e cosa ne avete fatto?

MORGANA - L'abbiamo data a Santoro e a Iamundo

P.M. - Prima che vi dessero l'etto di eroina?

MORGANA - Quando è avvenuto lo scambio noi abbiamo dato i soldi loro ci hanno dato l'eroina

P.M. - Il prezzo di questo etto di eroina qual'era?

MORGANA - Guardi mi pare otto milioni adesso non ricordo se eran otto se eran sette non mi ricordo il prezzo che avevamo stabilito

P.M. - La qualità dello stupefacente com'era?

MORGANA - Ma guardi subito era buona poi era scadente che più i giorni passavano e più diventava brutta

??- Io non sento Presidente

PRES. - Ripeta ripeta un attimo la risposta

MORGANA - Subito la qualità era buona poi invece dopo qualche giorno si è rivelata che non era buona va

P.M. - E' stato pagato interamente lo stupefacente?

MORGANA - No no difatti quello che eravamo rimasti a dargli non gliel'abbiam più dato

P.M. - Per quale motivo non è stato pagato interamente?

MORGANA - Perché appunto l'eroina non era buona e Mollica si era lamentato insomma che non si poteva vendere non si riusciva a vendere queste cose qua

P.M. - Lei e Stellitano Domenico avete guadagnato qualcosa in questo affare?

MORGANA - Niente

P.M. - Dopo che cosa è successo?

MORGANA - Niente dopo è successo che Stellitano si procurò un altro canale per acquistare la droga e la droga era buona abbiamo cominciato a lavorare

P.M. - Dove questo altro canale?

MORGANA - Ma lui diceva a Milano

P.M. - Da chi?

MORGANA - Non me l'ha mai detto

P.M. - In che periodo questo nuovo canale di rifornimento?

MORGANA - Quando siamo usciti in semilibertà quindi nell'89

P.M. - Lei era ancora in semilibertà?

MORGANA - Quando si procurò quest'altro canale?

P.M. - Sì

MORGANA - Mi pare di sì

P.M. - Come erano gli accordi fra lei e Stellitano Domenico?

MORGANA - Niente gli accordi erano che dovevamo essere in società nello spaccio cioè poi io avevo i miei cavalli diciamo le persone che gli davano la droga e si pagava la droga e il resto si divideva

P.M. - E quale quantitativo le sarebbe stato fornito?

MORGANA - E lì i quantitativi son cominciati a diventare più consistenti cominciavano a venderla ogni settimana tre - quattro etti

P.M. - Tre - quattro etti ogni settimana ha detto?

MORGANA - Sì ogni settimana

P.M. - Per quanto tempo è andato avanti questo rapporto con Stellitano Domenico?

MORGANA - Tra me e Stellitano?

P.M. - Sì parliamo dei rifornimenti da Milano

MORGANA - Fino al 90

P.M. - Poi che cosa è successo?

MORGANA - Poi niente poi è successo che io ero venuto a sapere che Stellitano non non stava solo in società solo con me ma stava in società anche con Nino Mollica con altri e ho interrotto il rapporto

P.M. - E senta ricorda fra gli altri da chi lo ha saputo?

MORGANA - Come?

P.M. - Da chi lo ha saputo?

MORGANA - Me lo disse anche Tacchino, Rinaldi Giuseppe perché anche a lui facevano anche a lui facevano credere la stessa cosa di essere di tenerlo in società mentre invece alla fine alla fine in società erano loro

P.M. - Può spiegare meglio?

MORGANA - Cioè Tacchino Giuseppe Rinaldi sarebbe Giuseppe

P.M. - Sì

MORGANA - Acquistava la droga pure da loro da Stellitano da Mollica

P.M. - Sì

MORGANA - E poi una volta ci trovammo a parlare Tacchino cioè sempre sto Rinaldi Giuseppe parlava con me che voleva mettersi in società insieme a me, no? e appunto mi spiegò che lui la pigliava acquistava la droga da loro da Stellitano da da Mollica però insomma che ne so aveva delle lamentele e si voleva mettere in società con me allora io ho capito che insomma Stellitano mi raccontava palle, no?

P.M. - In che senso?

MORGANA - Che diceva di lavorare in società solo con me mentre invece lavorava insieme ad altri

P.M. - Lei ha detto che il rapporto con Stellitano si è protratto fino al 90

MORGANA - Sì

P.M. - E' in grado di indicare il periodo del 90?

MORGANA - Ma guardi io a settembre del 90 avevo comprato la casa quindi a quel periodo lì ci siamo divisi

P.M. - Nell'interrogatorio del 29 novembre a pagina 3 lei dice - questo traffico è andato avanti fino al luglio - agosto 90

MORGANA - Difatti io a settembre ho comprato la casa nel 90.....

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 56) ha accennato a confidenze del MORGANA Paolo sui rifornimenti da STELLITANO Domenico, fornendo in tal modo una conferma alle dichiarazioni del secondo, secondo il criterio di valutazione della prova di cui si è detto nella premessa.

Altre conferme alle dichiarazioni del MORGANA vengono da altri collaboratori di giustizia.

Petrosino Francesco (pag. 52-54 trascrizioni udienza 26.03.1996) riferisce di tale *compare Mico*, socio di Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco nel traffico di cocaina, a detta del Mollica Antonino.

L'ispettore Riccobono Pietro (ud. 26.03.1996, trascrizioni udienza pag.114-115), riferiva che il *compare Mico* indicato da Petrosino Francesco è stato identificato nell'imputato STELLITANO Domenico.

Anche Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996, pag. 36) conosce lo STELLITANO Domenico come *compare Mico*, in rapporti di stupefacenti soprattutto con MORGANA Paolo.

Anche GALIMI Antonio (interrogatorio dello 09.05.1994 acquisito all'udienza del 30.04.1996) accenna ai traffici di stupefacenti di *compare Mico*, che rifornì per un periodo il gruppo GALIMI Antonio, Rossi Nicola Bruno, CAPELLO Mario, FERRO Roberto.

Devono dunque ritenersi provate le accuse relative ai capi di imputazione (n. 42-43-44) concernenti traffici di stupefacenti con MORGANA Paolo, Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco.

Invece STELLITANO Domenico deve essere assolto dalle residue imputazioni.

Si è detto e ripetuto dell'insussistenza dell' associazione per delinquere di stampo mafioso (e la cerimonia dell'affiliazione di MORGANA Paolo si inquadra nell'ambito del fenomeno *in nuce* di cui si è detto).

Quanto all'altro episodio di spaccio (capo n. 34), l'acquisto da Sorrentino Nicola di 3 chilogrammi di cocaina da parte di STELLITANO Domenico (in concorso con i soci dell'associazione descritta al capo n. 33) è menzionato dal solo Rossi Nicola Bruno. Pertanto, mancando ogni conferma alla dichiarazione del collaboratore di giustizia, l'imputato va assolto ai sensi dell'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen..

Manca inoltre la prova della sussistenza dell' associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo n. 33), poiché, come si è visto, lo STELLITANO è implicato in una serie di traffici di stupefacenti (con MORGANA, con il gruppo del GALIMI, con Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco), ma sempre da solo, ovvero con concorrenti via via diversi, e mai con un gruppo stabile.

Oltre a ciò, dagli atti del processo non è in alcun modo ricavabile il profilo di un modulo organizzativo anche rudimentale, che leghi gli imputati indicati in un vero e proprio vincolo associativo.

STELLITANO Arcangelo

STELLITANO Arcangelo è imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente a STELLITANO Domenico, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale e GALLUCCI Francesco, e traffico di stupefacenti (capi n. 1-33-34-35-36-37-38-39-40-41) con soggetti vari.

Lo STELLITANO non è mai comparso in dibattimento, e risulta ufficialmente latitante, tuttavia più volte è trapelata la preoccupazione

che egli in realtà sia deceduto da tempo (fin dal maggio 1992), forse vittima di un regolamento di conti tra pregiudicati.

Quanto alle imputazioni di natura associativa, si richiamano le considerazioni svolte in ordine all'insussistenza dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, e quanto detto a proposito di STELLITANO Domenico in ordine all'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti rubricata al capo n. 33.

Anche per STELLITANO Arcangelo, poi, valgono le considerazioni svolte in ordine alla insufficienza della prova relativa al capo n. 34 (vedere sub STELLITANO Domenico).

L'imputato, viceversa, va giudicato colpevole delle altre imputazioni contestate, in quanto sono molteplici e convergenti le dichiarazioni attendibili che lo concernono e lo coinvolgono.

Anticoli Lazzaro, collaboratore di giustizia (ud. 15.04.1996, trascrizioni udienza pag. 13 ss.) riferiva sui rapporti, sugli acquisti e sulle vendite di stupefacenti, intercorsi nei primi anni '90 tra lui, Rossi Nicola Bruno, Merigone Claudio, con STELLITANO Arcangelo.

In particolare lo STELLITANO Arcangelo si riforniva di cocaina dai tre, in quantitativi di alcuni etti alla volta; la cocaina proveniva dall'Olanda, trasportata da Benedetto Martini.

In una occasione (nel 1991 o 1992) fu lo STELLITANO Arcangelo a vendere 500 grammi di cocaina all' Anticoli Lazzaro, che fungeva da intermediario per Milani Andrea e Rinaldo Nicola, per la somma di £ 50.000.000.

Inoltre, Anticoli Lazzaro (pag. 15 ss.) ricevette 1500 pastiglie di ecstasy dallo STELLITANO Arcangelo, da consegnare ad Alberino Antonio, a titolo di favore (nel 1990-1991).

Dichiarava tra l'altro l'Anticoli:.....

P.M. - Senta, lei cosa sa di Stellitano, sa qual era la sua attività?

Anticoli L. - Sì, spacciatore di cocaina, eroina

P.M. - Ecco, lei come fa a saperlo ?

Anticoli L. Ho avuto a che fare anch io con lui

P.M. - Può dire in quali casi ? Lei ha detto, ad esempio, spaccio di cocaina ?

Anticoli L. - Sì

P.M. - Ecco, iniziando da questo, da questi episodi, ci può dire in che senso ha avuto rapporti con Stellitano Arcangelo?

Anticoli L. - Sì, mi rifornivo da lui all incirca di 50, 100 grammi di cocaina ed in una occasione di mezzo kilo , insieme a Mastroianni Gennaro.

P.M. - Senta, lei sa se Rossi e Merigoni si rifornivano da Stellitano Arcangelo?

Anticoli L. - Sì, infatti avevamo a che fare anche con Rossi e Merigoni Claudio, cioè rifornendo noi, rifornivamo a lui e lui riforniva a noi

P.M. - Lei usa il plurale, cioè che cosa significa, lei con Rossi e Merigoni eravate insieme?

Anticoli L. - Sì eravamo insieme

P.M. - Si ricorda il periodo ?

Anticoli L. - All incirca il 90

P.M. - Nel 90 e vorrei approfondire questi rapporti, quindi lei Rossi e Merigoni insieme che rapporti avete avuto con Stellitano Arcangelo?

Anticoli L. - A volte rimaneva senza cocaina e lo rifornivamo due etti, tre etti di cocaina ogni volta

P.M. - E senta, la cocaina che chi si occupava delle consegne se lo ricorda?

Anticoli L. - Merigoni, mi sembra

P.M. - E lo stupefacente con la cocaina da dove proveniva?

Anticoli L. - Dall Olanda

P.M. - Chi la trasportava?

Anticoli L. Benedetto Martini

P.M. - Senta quanto stupefacente per volta, mi ha detto?

Anticoli L. - D Arcangelo?

P.M. - Sì

Anticoli L. - Un 3 etti, sui 3 etti in occasione mezzo kilo

P.M. - Dunque stiamo parlando della cocaina che in qualche occasione rifornivate, davate ad Arcangelo

Anticoli L. - Sui tre etti, quattro etti

P.M. - Per cinque o sei occasioni lei ha detto?

Anticoli L. - Sì

P.M. - Sa a chi pagava lo stupefacente Stellitano?

Anticoli L. - Penso a Rossi e Merigone

P.M. - Poi le ha avuto, lei personalmente mi pare di aver capito rapporti di stupefacente con Stellitano Arcangelo? E corretto?

Anticoli L. - Sì

P.M. - Può indicare quali?

Anticoli L. - In occasione mezzo kilo che prelevammo per Andrea Milani e Rinaldo Nicola e Mastroianni Gennaro, ci siamo incontrati a Bussana al Sidis in Valle Armea
P.M. - In questo caso, lei ha acquistato da Stellitano?
Anticoli L. - Sì, con 50.000.000 in contanti
P.M. - Con 50 milioni in contanti
Anticoli L. - Sì, che ci aveva consegnato precedentemente Andrea Milani e Rinaldo Nicola
P.M. - E senta questo quando è avvenuto?
Anticoli L. - 91, 92 , mi sembra
P.M. - Quindi successivamente agli acquisti di Stellitano da lei, Rossi e Merigone?
Anticoli L. - Sì, sì più avanti
P.M. - Più avanti. Lei ha avuto affari illeciti in materia di Extasi con Stellitano?
Anticoli L. - Cioè gli feci un favore, mi chiese un favore se potevo portare 1.500 Extasi a Toni Alberino e gli feci il favore di portarglieli io, mi consegnò a me 1.500 extasi
P.M. - 1.500 pastiglie vuol dire?
Anticoli L. - Sì
P.M. - Le chiese questo favore, ricorda alcune circostanze di questo episodio cioè intendo dire dove, come sono andati i fatti?
Anticoli L. - Sì, c incontrammo a Sanremo al Bar Rubis sul solettone
P.M. - Scusi, vi incontraste chi : lei e..
Anticoli L. -Io ed Arcangelo Stellitano
P.M. - E Stellitano Arcangelo, vi incontraste dove?
Anticoli L. - Sul al Bar Rubis in Sanremo, Piazza Colombo mi consegnò le pastiglie e mi disse che erano per Tonino, se gli facevo il favore di portarcele che era in discoteca ad Alkazar e gli feci questo favore, senza ricevere niente
P.M. - Cioè, le io non ricevette un compenso?
Anticoli L. - No, gli feci solo un favore
P.M. - Senta, quindi Stellitano Arcangelo l ha consegnata al Bar Rubis, ho capito bene?
Anticoli L. - Sì
P.M. - Lei le ha portate ad Alberino quando? Subito intendo dopo qualche tempo, come...
Anticoli L. - Ma mi sembra la sera stessa ad Alkazar in discoteca
P.M. - Lei ha avuto a che fare in altre occasioni con l extasi?
Anticoli L. - Sì, un altro paio di volte con Andrea Milani
P.M. - Cioè?
Anticoli L. - Una volta, cioè andammo a Firenze con amici che conosceva Andrea andammo a Firenze a prendere le pastiglie
P.M. - Che quantità all incirca di pastiglie in queste altre occasioni ?
Anticoli L. - Sui trecento, quattrocento pastiglie, duecento, trecento, non mi ricordo bene adesso quant..
P.M. - Senta, abbiamo parlato delle 1.500 pastiglie da Stellitano ad Alberino
Anticoli L. - Sì

P.M. - Quando è avvenuto questo episodio?

Anticoli L. - Credo nel 90 , 91, non mi ricordo bene la data

P.M. - Nel 90, 91. Stellitano le ha detto da dove provenivano le pastiglie?

Anticoli L. - Non me lo ricordo

P.M. - Sa se Alberino ha pagato Stellitano e quanto ha pagato per queste pastiglie di extasi?

Anticoli L. - Mi sembra 15.000 l una, sulle 15.000 penso.....

Merigone Claudio, collaboratore di giustizia, confermava nella sostanza quanto riferito dall'Anticoli (ud 01.04.1996 pag. 45-46 trascrizioni udienza), narrando di un gran numero (più di 800) di pastiglie di exstasy tenute in casa da Anticoli Lazzaro, acquistate da STELLITANO Arcangelo, a detta del primo (capo n. 37).

Merigone Claudio riferiva altresì di vendite di limitati quantitativi di cocaina proveniente dall'Olanda, in società con Rossi Nicola Bruno, allo STELLITANO Arcangelo fra il 1989 ed il 1991(ud 01.04.1996 pag.46 ss. trascrizioni udienza).

Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 36, 40) ha poi riferito del coinvolgimento di LENTINI Pasquale e di CRISTIANO Giuseppe nei traffici di stupefacenti di STELLITANO Arcangelo, circostanza appresa da MORGANA Paolo, e dei suoi rapporti di acquisto e vendita di droga con lo STELLITANO Arcangelo (pag. 37 ss.).

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 trascrizioni udienza pag. 45-49) ha dichiarato che, essendo gravato dai debiti per i suoi acquisti di cocaina, nonostante trafficasse in eroina con ARICO' Bruno, si rifornì di eroina anche da STELLITANO Arcangelo, nello stesso periodo (fino al suo arresto nel maggio 1992), acquistando un chilo di eroina ogni 15 giorni circa (capo n. 35): con lo STELLITANO Arcangelo collaboravano il cugino CRISTIANO Giuseppe ed il cognato LENTINI Pasquale.

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 24-27, 69), nel riferire dei traffici di stupefacenti di STELLITANO Arcangelo, ha menzionato la collaborazione di LENTINI Pasquale e di CRISTIANO Giuseppe.

Il RAGUSEO (pag.66-68) ha inoltre dichiarato che la società formata da CAPELLO Mario, Rossi Nicola Bruno, FERRO Roberto, GALIMI Antonio, si riforniva dapprima dai CALABRO' a Milano in particolare di eroina, ed in seguito (1990-1992) da STELLITANO Arcangelo.

Milani Andrea dichiarava (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag. 22 ss.) di avere acquistato cocaina da STELLITANO Arcangelo, con il quale collaborava LENTINI Pasquale, che consegnò lo stupefacente e provvide anche ad intascare parte del ricavato.

Dopo la sparizione dello STELLITANO Arcangelo sia il LENTINI Pasquale che un cugino del primo, CRISTIANO Giuseppe chiesero notizie allo stesso Milani.

GALLUCCI Francesco

GALLUCCI Francesco è imputato dei reati n. 1-33-34 (associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, traffico di stupefacenti), in concorso con STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale.

L'unico riferimento in senso accusatorio (peraltro indiretto, vago ed impreciso) a questo imputato nel corso del dibattimento è venuto dal Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996):

.....
P.M. - Per quello che ne sa Stellitano lavorava da solo? Stellitano Arcangelo intendo

ROSSI - Quello che ci ho fatto io personalmente, no? l'ho sempre visto da solo dalle voci che dicevano in giro lui era con Lentini con Cristiano e con ... però personalmente non è che

P.M. - Con chi scusi?

ROSSI - Con Franco Gallotta Galluccio Franco Galluccio, Cristiano e Lentini però son cose che sentivo dire dal Morgana e da altre persone da Giuseppe Rinaldo però io non posso non ho mai parlato di stupefacenti assieme a loro

P.M. - Giuseppe Rinaldo quale? perché sa che ce ne sono due

ROSSI - Detto Tacchino poi anche Raguseo o altre persone mi parlavano sempre che questo gruppo era assieme però non posso dire più di questo

P.M. - Lei ha detto Cristiano Lentini e Franco? no ho capito il cognome

ROSSI - Galluccio Galluccio fa l'elettrauto faceva l'elettrauto era societario con un negozio io lo conosco meglio come Franco l'ho riconosciuto tramite.... che si chiama Galluccio Galluccio o un nome simile

P.M. - E sa qualche cosa di più di questa persona? che cosa sa?

ROSSI - A me Sorrentino Nicola, no? nel periodo antecedente al mio arresto mi aveva detto che lui consegnava sovente cocaina e lascisc a sto Galluccio per Stellitano e il suo gruppo però son sempre voci non è che ho mai appurato mi ha detto che ci aveva consegnato l'ultima volta che era stato qua tre chili di mi sembra di cocaina.....

Per contro il teste di difesa Durandini dichiarava:.....

AVV. ODDO - Signor Durandini lei conosce Gallucci Francesco?

DURANDINI - Sì

AVV. ODDO - Che rapporti ha con lui?

DURANDINI - Era un mio socio

PRES. - Signor Durandini alzi la voce altrimenti non riusciamo a sentire

DURANDINI - Sì... era un mio socio avevo un'officina assieme

AVV. ODDO - Sì e può descriverci questa officina nel senso strutturale? cioè è un locale unico? son più locali?

DURANDINI - No no è un locale unico

AVV. ODDO - E' un locale unico e questa officina si dedicava oltre alle riparazioni ordinarie anche a preparazione di auto da competizione?

DURANDINI - Sì quando capitava sì

AVV. ODDO - Capitava quindi che venisse frequentata anche da persone che si interessavano all'attività sportiva in generale?

DURANDINI - Sì c'erano potevano capitare sì gente che magari gli interessavano rally quelle cose così

AVV. ODDO - Quindi si verificavano anche riunioni occasionali di persone?

DURANDINI - Sì

AVV. ODDO - E lei conosce Lentini Pasquale?

DURANDINI - Sì ho avuto occasione appunto in officina di conoscerlo

AVV. ODDO - E dove abita lei sa?

DURANDINI - Di preciso no nelle vicinanze penso nelle vicinanze dell'officina

AVV. ODDO - Capitava che frequentasse l'officina?

DURANDINI - Sì

AVV. ODDO - Per quale motivo?

DURANDINI - Così appunto per parlare di macchine quelle cose così sempre nell'ambito dell'officina ecco

AVV. ODDO - Lei conosceva Stellitano Arcangelo?

DURANDINI - Ai tempi l'ho conosciuto

AVV. ODDO - Frequentava l'officina? ha avuto occasione di venire in officina?

DURANDINI - Sì penso di sì sì

AVV. ODDO - Per quale motivo?

DURANDINI - Ma lo stesso penso lo stesso motivo

AVV. ODDO - Ha avuto occasione di portare l'auto in riparazione?

DURANDINI - Sì

AVV. ODDO - E conosce Cristiano Giuseppe?

DURANDINI - No

AVV. ODDO - No, ha mai notato diciamo incontri appartati o circospetti nell'officina da parte del Gallucci con chicchessia?

DURANDINI - - No no

Nei confronti del GALLUCCI manca dunque del tutto la prova, sia per l'insussistenza dei reati associativi e del reato rubricato al n. 34, sia per la partecipazione a traffici di stupefacenti più in generale, tanto che lo stesso Pubblico Ministero ne ha chiesto l'assoluzione.

Pertanto si impone l'assoluzione dell'imputato come da dispositivo.

CRISTIANO Giuseppe

CRISTIANO Giuseppe è imputato, oltre che di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti unitamente a STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, LENTINI Pasquale, GALLUCCI Francesco, e di traffico di stupefacenti (capi n. 1-33-34-35).

Sull'insussistenza dei reati associativi si è detto, e così pure della mancanza di prove in ordine all'acquisto di cocaina da Sorrentino Nicola (vedere sub STELLITANO Domenico).

Resta a carico del CRISTIANO il reato di cessione di eroina a MORGANA Paolo (capo n. 35), per il quale vi è prova di reità per STELLITANO Arcangelo.

In proposito si è accennato, trattando la posizione dello STELLITANO Arcangelo, del coinvolgimento nei suoi traffici di stupefacenti del cognato LENTINI Pasquale e del cugino CRISTIANO Giuseppe.

Infatti Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 pag. 42 ss.) ha affermato che LENTINI Pasquale collaborava con il cognato STELLITANO Arcangelo nel traffico di stupefacenti, in quanto le consegne di droga al collaboratore di giustizia erano effettuate indifferentemente dall'uno o dall'altro.

A suo volta, LENTINI Pasquale collaborava con un parente di nome Pino.

Lo stesso Anticoli Lazzaro riferiva ancora (pag. 108):.....

P.M. - Un'altra precisazione con riferimento al Pino, perchè lei come abbiamo appurato lei non ha parlato di Cristiano Giuseppe nei suoi verbali, ha parlato di un Pino, per favore, lo so di essere noiosa perchè ripetiamo cose già dette, però non mi è chiaro in quali occasioni ha visto questa persona, quindi mi ripeta in quali occasioni e come ha saputo che questa persona si chiamava Pino?

Anticoli L. - Questa persona l'ho vista insieme ad Arcangelo Stellitano, poi al Casinò insieme a Pasquale Lentini, questo Pino, che non so il cognome e poi lo rividi quando cercavano quando appunto era sparito Arcangelo

P.M. - E senta, qualcuno le ha detto che era, che aveva dei rapporti dei legami familiari con Stellitano Arcangelo?

Anticoli L. - Quando mi fu presentato, me lo presentarono come cugino

P.M. - E chi glielo presentò questa persona?

Anticoli L. - Arcangelo

P.M. - Stellitano Arcangelo

Anticoli L. - Sì

P.M. - Questa persona che l'è stata presentata come Pino, cugino di Stellitano Arcangelo è mai stata presente, se lo ricorda lei a qualche affare illecito?

Anticoli L. - Sì, a volte, quando hanno preso la cocaina c'era anche questo Pino, credo una volta, due volte.....

.....

Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 36, 40) ha riferito del coinvolgimento di LENTINI Pasquale e di CRISTIANO Giuseppe nei traffici di stupefacenti di STELLITANO Arcangelo, circostanza appresa da MORGANA Paolo.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 trascrizioni udienza pag. 45-49) ha riferito che, essendo gravato dai debiti per i suoi acquisti di cocaina, nonostante trafficasse in eroina con ARICO' Bruno, si rifornì di eroina anche da STELLITANO Arcangelo, nello stesso periodo (fino al suo arresto nel maggio 1992), acquistando un chilo di eroina ogni 15 giorni circa: con lo STELLITANO Arcangelo collaboravano il cugino CRISTIANO Giuseppe ed il cognato LENTINI Pasquale:.....

P.M. - Cioè che cosa ha chiesto ad Arcangelo Stellitano?

MORGANA - Se anche lui poteva rifornirmi di eroina

P.M. - L'ha chiesto ad Arcangelo da solo o a qualchedun altro?

MORGANA - Io prima l'ho chiesto ad Arcangelo poi una volta che mi disse di sì insomma che aveva incominciato a rifornirmela ho conosciuto pure a suo cugino Peppi Cristiano e suo cognato Pasquale

P.M. - Suo cugino Cristiano di nome?

MORGANA - Giuseppe Peppi noi io lo chiamavo Peppi però è Giuseppe

P.M. - E il cognato Pasquale? di cognome?

MORGANA - Lentini mi pare

P.M. - Queste persone lavoravano con Stellitano?

MORGANA - Sì con Arcangelo

P.M. - Quindi lei dice si è rivolto a chi per gli acquisti di eroina?

MORGANA - Ad Arcangelo Stellitano

P.M. - Quando?

MORGANA - Quando cominciai a trovarmi in difficoltà perché non riuscivo più a pagare insomma io i soldi invece mi spendevo molti soldi per ...per la cocaina e allora non riuscivo più delle volte non riuscivo a coprire il debito con Arricò quindi per cercare di recuperare soldi facevo.....da Stellitano

P.M. - E si ricorda il periodo?

MORGANA - Sempre prima del 92 poi nel 92 son stato arrestato quindi

P.M. - Fino al suo arresto?

MORGANA - Fino al maggio 92 sì

P.M. - Fino al maggio 92 senta e che cosa acquistava quali quantitativi?

MORGANA - Da Stellitano?

P.M. - Sì da Stellitano

MORGANA - Un chilo

P.M. - Ogni quanto? un chilo di eroina?

MORGANA - Eroina sì

P.M. - Ogni quanto tempo?

MORGANA - Ma ogni quindici giorni così

P.M. - Qual'era il prezzo?

MORGANA - Però da Stellitano saltuariamente diciamo non è che lo facevo che lo facevo sempre e il prezzo era molto più basso mi pare cinquantacinque cinquanta molto più basso di quello di Arricò insomma, no?

P.M. - Senta lei con chi trattava per le consegne?

MORGANA - Con Stellitano con Lentini con Peppe

P.M. - E lo stupefacente come le veniva consegnato?

MORGANA - Ma guardi delle volte mi è stato consegnato dentro a un supermercato lì in valle Armea delle altre volte me lo portavano su vicino a Poggio c'è una chiesa lì me lo consegnavano là

P.M. - Chi le faceva le consegne?

MORGANA - Come?

P.M. - Chi faceva le consegne?

MORGANA - A me?

P.M. - Sì

MORGANA - Stellitano, Lentini, Peppe

P.M. - Erano insieme o da soli?

MORGANA - No un po' una volta uno una volta l'altro secondo chi

P.M. - Lei, lei sa dove era nascosto lo stupefacente?

MORGANA - Dove lo nascondevano?

P.M. - Sì

MORGANA - Niente ... c'era in quella zona c'era un albero

P.M. - Quella zona quale? perché lei ne ha indicate due

MORGANA - Allora dietro alla Madonna della Guardia a Poggio c'erano degli alberi e c'era un albero con con un buco diciamo che ci si poteva mettere il braccio dentro e io gliela facevo lasciare lì dentro, dentro quest'albero

P.M. - La ritirava lei? ritirava lei questo stupefacente?

MORGANA - No mandavo a ritirarla poi dopo delle volte l'ho ritirata io personalmente poi dopo la facevo ritirare a Martinez

P.M. - Il nome?

MORGANA - A Martinez

P.M. - Di nome scusi come si chiama questo Martinez?

MORGANA - Il nome non mi viene in mente

P.M. - Nel verbale 14 gennaio 94 a pagina 9 lei dice Martinez Antonio

MORGANA - Antonio Martinez sì di Poggio

P.M. - Senta i pagamenti di questo stupefacente sempre a un chilo di eroina per volta?

MORGANA - Sì un chilo, mezzo chilo secondo la necessità

PRES. - Ripeta ripeta la..

MORGANA - Un chilo

PRES. - Ha detto qualcos'altro?

MORGANA - Un chilo e delle volte mezzo chilo secondo la necessità ho detto

PRES. - Secondo la necessità

MORGANA - Però mai più di un chilo

P.M. - E i pagamenti come avvenivano?

MORGANA - Sempre dopo che avevo venduto la roba

P.M. - Chi consegnava il denaro?

MORGANA - Io io

P.M. - A chi?

MORGANA - Ad Arcangelo Stellitano

P.M. - Pagava in più volte? in più tranche?

MORGANA - Sì quando quando avevo un po' di soldi insomma per levarmeli da casa glieli portavo

P.M. - Lei ha mai dato soldi a Cristiano o Lentini?

MORGANA - Ma mi pare di sì adesso non ricordo specifico diciamo una volta che ho consegnato i soldi a uno e una volta che ho consegnato soldi agli altri.....

Anche RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 24-27, 69, 149), nel riferire dei traffici di stupefacenti di STELLITANO Arcangelo, menziona più volte la collaborazione di LENTINI Pasquale e di CRISTIANO Giuseppe.

Va infine notato che risulta (fuori contestazione) un coinvolgimento del CRISTIANO Giuseppe in traffici di stupefacenti in concorso con AMEDEI Giuseppe, sui quali ha riferito il collaboratore di giustizia Alfarano Sergio, come si vedrà trattando la posizione dell'AMEDEI.

Come si vede, le dichiarazioni del MORGANA in ordine al reato rubricato al n. 35 sono ampiamente riscontrate, sia da altre dichiarazioni che riferiscono del coinvolgimento del CRISTIANO nei traffici in generale del cugino STELLITANO Arcangelo, sia in ordine alle forniture di eroina al MORGANA (come riferito *de relato* da Rossi Nicola Bruno): di conseguenza, l'imputato va giudicato colpevole e condannato in ordine a tale imputazione.

LENTINI Pasquale

LENTINI Pasquale è imputato, oltre che di associazione per delinquere di stampo mafioso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico

di stupefacenti unitamente a STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, GALLUCCI Francesco, e di traffico di stupefacenti (capi n. 1-33-34-35-40-41).
Sull'insussistenza dei reati associativi si è detto, e così pure della mancanza di prove in ordine all'acquisto di cocaina da Sorrentino Nicola (vedere sub STELLITANO Domenico).
Restano a carico del LENTINI Pasquale il reato di cessione di eroina a MORGANA Paolo (capo n. 35), per il quale vi è prova di reità per STELLITANO Arcangelo e CRISTIANO Giuseppe, nonché i traffici di stupefacenti con Milani Andrea e RAGUSEO Antonio (capi n. 40-41).
Si è accennato, trattando la posizione dello STELLITANO Arcangelo, al coinvolgimento nei suoi traffici di stupefacenti del cognato LENTINI Pasquale e del cugino CRISTIANO Giuseppe.
Va qui sottolineato, per evitare inutili ripetizioni, che le prove a carico del CRISTIANO e dello STELLITANO in ordine al capo di imputazione n. 35 spiegano i loro effetti pregiudizievoli anche nei confronti di LENTINI Pasquale.
Solo a titolo riepilogativo, si ricorda che Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 pag. 42 ss.) ha affermato che LENTINI Pasquale collaborava con il cognato STELLITANO Arcangelo nel traffico di stupefacenti, in quanto le consegne di droga al collaboratore di giustizia erano effettuate indifferentemente dall'uno o dall'altro.
Rossi Nicola Bruno (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 36, 40) ha pure riferito del coinvolgimento di LENTINI Pasquale e di CRISTIANO Giuseppe nei traffici di stupefacenti di STELLITANO Arcangelo, circostanza appresa da MORGANA Paolo.
Infine MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 trascrizioni udienza pag. 45-49) ha dichiarato che, essendo gravato dai debiti per i suoi acquisti di cocaina, nonostante trafficasse in eroina con ARICO' Bruno, si rifornì di eroina anche da STELLITANO Arcangelo, nello stesso periodo (fino al suo arresto nel maggio 1992), acquistando un chilo di eroina ogni 15

giorni circa: con lo STELLITANO Arcangelo collaboravano il cugino CRISTIANO Giuseppe ed il cognato LENTINI Pasquale.

A carico del LENTINI vi è altresì la prova della responsabilità in ordine ai reati sub n. 40-41.

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 24-27, 69), nel riferire dei traffici di stupefacenti di STELLITANO Arcangelo, menziona in particolare la collaborazione di LENTINI Pasquale (oltre a quella di CRISTIANO Giuseppe):.....

P.M. - Senta Stellitano Arcangelo lavorava con qualcuno?

RAGUSEO - Sì

P.M. - Nel traffico di stupefacenti intendo?

RAGUSEO - Sì

P.M. - Con chi?

RAGUSEO - Ma in particolare si svolgeva della collaborazione di Lentini Pasquale di un certo ... di altri personaggi che erano intorno a lui

P.M. - Lentini Pasquale lei lo conosce?

RAGUSEO - Sì

P.M. - Di dove sono queste persone? cioè Stellitano, Lentini?

RAGUSEO - Son calabresi

P.M. - E può indicare i rapporti in materia di stupefacente che lei ha avuto con loro? può essere un po' più preciso sulle quantità

RAGUSEO - Allora io Arcangelo come ho detto lo conoscevo prima io con lui è una vita che veramente ho fatto anche qualche acquisto anche prima dell'80 che questo mi son dimenticato anche di diciamo di dichiararlo di metterlo a verbale che lui gestiva prima un bar comunque ad ogni modo negli ultimi anni

P.M. - Dica dica pure gestiva prima un bar dove?

RAGUSEO - Gestiva un bar adesso indicarglielo si va verso l'ospedale ma molto molto prima di arrivare all'ospedale sulla sinistra c'è una discesa c'era un bar lì sarei in grado di andare sul posto ma adesso spiegarglielo proprio in pratica di sotto rimarrebbe mi sa allora, si sale dal prima di entrare alla galleria per andare al mercato c'è un rondò venendo da Riva Ligure si gira sulla destra non so se è via Zeffiro Massa quella a un certo punto sulla sinistra c'è una stradina rimane il bar lì va' adesso guardi ... comunque gestiva questo bar, prima dell'80 avevo fatto anche qualche acquisto all'epoca

P.M. - Come mai lei ricorda questo bar?

RAGUSEO - E me lo ricordo perché lo frequentavo lo gestiva lui andavo a bere però questo era diciamo prima dell'80 specifico perché lo conosco sempre ad Arcangelo visto che parliamo di Arcangelo faccio mente locale tutti i rapporti che ci ho avuto con Arcangelo mi ricordo anche di questo episodio

P.M. - Certo

RAGUSEO - Dopo diciamo negli ultimi anni ancora prima del 90 - 91 io mi rifornivo da Mazzaferro a Milano solitamente però a volte avevo bisogno magari di stupefacente e lo incontravo ne parlavamo

P.M. - Stupefacente quale? quale stupefacente?

RAGUSEO - Cocaina ne parlavamo con lui ci mettevamo d'accordo a volte ce l'aveva a volte non ce l'aveva quando ce l'aveva mi dava un appuntamento con Lentini alla quale noi ci davamo un appuntamento tante volte alla foce insomma in Sanremo e prendevo questa cocaina e dopodiché io in un secondo tempo gliela pagavo

P.M. - Senta in quante occasioni ha preso cocaina?

RAGUSEO - Ma guardi io mi ricordo benissimo mi ricordo in un'occasione mezzo chilo in un'altra occasione duecento in un'altra occasione cento cinquanta però senz'altro qualche episodio non è che me lo ricordo, però quegli episodi lì me li ricordo

P.M. - E in queste occasioni chi le consegnava la cocaina?

RAGUSEO - Lentini

P.M. - A chi lei portava i soldi?

RAGUSEO - Ma normalmente ad Arcangelo a Stellitano però se magari incrociavo Lentini prima glieli potevo dare anche a lui non era un problema anche perché era suo cognato quindi non.....

Milani Andrea (ud. 14.05.1996) ha dichiarato a proposito dei suoi rifornimenti di stupefacenti da STELLITANO Arcangelo:.....

P.M. - Lei ha avuto altri affari illeciti con Stellitano Arcangelo?

MILANI - Sì un altro, in un altro episodio lo contrattai e mi disse che c'era, aveva un etto gli era rimasto sempre un etto di cocaina appunto parlammo e mi chiese novanta sulle novanta mila lire a conto vendita, al pomeriggio prendemmo l'accordo e la sera mi disse di andare giù al porto lì al Living Garden che mi sarei visto con o con lui o con Lentini Pasquale il che infatti andai all'appuntamento alla sera e trovai Lentini il quale...

P.M. - Lei, mi scusi, conosceva già questa persona?

MILANI - Sì l'ho visto insieme a lui parecchie volte

P.M. - Lo conosceva anche di nome o glielo disse Stellitano?

MILANI - No lo conoscevo di nome in giro poi si conosceva come come ragazzo

P.M. - Quindi che cosa ha fatto?

MILANI - Niente con appunto con Lentini ritornammo su in via Helsinore dove c'è la Sip diciamo

P.M. - Dove vi siete incontrati scusi

MILANI - Diciamo

P.M. - Lei e Lentini?

MILANI - Lì al porto dove c'è il Living Garden ecco di lì poi tornammo indietro verso mi fece salire su verso il dove ci sono i telefoni in via Helsinore, no? mi sembra che si chiama e lì aveva parcheggiata una macchina mi disse, una macchina vecchia una Lancia vecchia adesso di preciso non ricordo, mi disse comunque di guardare dentro al bauletto di questa macchina che c'era appunto la cocaina, io salii

P.M. - Bauletto che cosa intende?

MILANI - Il cruscotto diciamo

P.M. - Il cruscotto

MILANI - Il cruscotto in effetti aprii il cruscotto e trovai la cocaina e andai via

P.M. - Quanta era questa cocaina?

MILANI - Un etto

P.M. - Lei poi ha pagato questo stupefacente?

MILANI - Sì in parte poi l'ho pagato

P.M. - In parte cosa significa?

MILANI - In parte perché lì era intorno al 92 diciamo perché poi dopo non non l'ho più incontrato il lo Stellitano non gli ho più dato i soldi, gli ho dato una parte gli ho dato tre o quattro milioni

P.M. - E in parte a chi l'ha pagato?

MILANI - Ma l'ho data a lui e qualche soldo magari un milione così l'avevo lasciato anche a Lentini

P.M. - Ricorda dove ha consegnato il danaro?

MILANI - Ma magari ci incontravamo in giro incontravamo in giro dicevo guarda ci ho qualche cosa andavo a casa prendevo i soldi e glieli consegnavo

P.M. - Dunque lei prima nel collocare questo episodio ha detto nel 1990 poi si è corretto

MILANI - Sì infatti nel 92 adesso

P.M. - Nel 92?

MILANI

Sì.....

Va dunque affermata la responsabilità dell'imputato anche in ordine alle due imputazioni richiamate (40-41), poiché le chiamate in correità rispettivamente del Milani Andrea e del RAGUSEO Antonio, intrinsecamente attendibili, risultano confermate da tutta una serie di dichiarazioni incrociate relative ai traffici di STELLITANO Arcangelo, coadiuvato dal cugino CRISTIANO Giuseppe, e, in particolare per quanto concerne i due fatti indicati, dal cognato LENTINI Pasquale.

Si richiama infine, anche se il fatto non attiene a reati contestati all'imputato, quanto dichiarato sul LENTINI dal collaboratore di giustizia Alfarano Sergio, ricordato nelle considerazioni preliminari sull'attendibilità dei *collaboranti*.

REPETTO Gianfranco

REPETTO Gianfranco non è accusato di reati associativi (neanche di associazione per delinquere di stampo mafioso), ma risponde unicamente di traffico di stupefacenti in concorso con Mollica Antonino (la cui posizione è stata stralciata) con RAGUSEO Antonio ed Olivo Angelo (capi n.44-45-46).

La fonte principale dell'accusa a carico del REPETTO è costituita dalle dichiarazioni dell'ex Carabiniere, poi trafficante e quindi collaboratore di giustizia, Olivo Angelo (pag. 17 ss. trascrizioni udienza 25.03.1996) il quale ha riferito lungamente e minuziosamente su Mollica Antonino e su REPETTO Gianfranco, e sui traffici di stupefacenti con i due tra la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 (prima che l'Olivo entrasse in rapporto con i *napoletani* (Tagliamento Giovanni, Alberino Antonio ed altri: v. pag 33 e 54).

Egli aveva conosciuto i due tramite altre persone di Ventimiglia (Vinciguerra Tonino ed altri), per la necessità di smerciare grossi quantitativi di cocaina proveniente dal Sud America.

La prima volta il Mollica Antonino, in società con REPETTO Gianfranco, acquistò otto chili di cocaina che l'Olivo, unitamente al Vinciguerra ed altri, aveva sottratto con uno stratagemma a due sudamericani (pag. 23-24).

Il Mollica Antonino contattò l'Olivo al bar Tre Alberi di Arma di Taggia, e dopo altri incontri preparatori (nel corso dei quali il collaboratore di giustizia svelò di essere un carabiniere, *garantito* dal Vinciguerra: pag. 27 e 63), avvenne la consegna sotto l'abitazione di REPETTO Gianfranco, in Taggia.

Per tale fornitura l'Olivo venne pagato in tutto solo un centinaio di milioni in maniera irregolare, poiché il Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco

rivendevano la cocaina ad alcuni calabresi a Milano, e pagavano il loro fornitore a seconda di quanto ricavavano a Milano.

Secondo quanto riferito da Olivo Angelo:.....

il Mollica ha detto che era interessato alla all'acquisto di questo stupefacente dicendo che lui non aveva nessun problema per lo smercio di una quantità praticamente minima perché per lui perché per lui diciamo questo stupefacente questi otto chili qui erano minimi perché non erano dieci perché due chili ce li eravamo tenuti con questi qua di Ventimiglia erano rimasti otto chili, quindi per lui era diciamo era uno smercio minimo di otto chili ha detto anche se c'è n'è più quantità più grosse io ho delle possibilità di smerciare tutta la quantità che vuole che volete

P.M. - Mi scusi Mollica ha detto dove l'avrebbe smerciato questo stupefacente?

Olivo - Mollica ha detto che una minima parte una minima quantità rimaneva in zona qua Ventimiglia, Sanremo, Arma di Taggia questa zona qua il grosso della della merce andava a Milano che lui aveva delle conoscenze di gente calabrese molto molto importanti che gliela compravano e quindi appunto non aveva nessun problema di smercio di grosse quantità.....

Dopo questo primo episodio Olivo Angelo ebbe contatti con Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco senza intermediari per la vendita di sei chili di cocaina portati da tale Miguel Pascuzzi, argentino amico di Anfossi Tommaso che era in società con l'Olivo.

Il quantitativo fu portato a Milano dal collaboratore di giustizia, unitamente ai due acquirenti, su autovetture diverse per motivi di sicurezza (pag. 34).

In altra occasione Olivo Angelo vendette ai due altri quattro chili di cocaina portata ad Anfossi Tommaso da un altro sudamericano ("*il santone*"), ed anche questo quantitativo fu portato a Milano con modalità analoghe (pag. 36 ss.), con la particolarità che un compaesano del Mollica Antonino consegnò all'Olivo alcune palle rotonde contenenti eroina (43 ss.).

Dopo una ventina di giorni lo stesso sudamericano ("*il santone*") portò altri tre chili di cocaina, che Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco ritirarono direttamente a Nizza, contrariamente alle altre volte (pag. 47 ss.): anche questo quantitativo fu portato a Milano dal collaboratore di

giustizia, unitamente agli altri due, con lo stesso sistema, ed anche questa volta fu consegnata eroina (confezionata in palle) in cambio della cocaina.

Altri quattro chili di cocaina portata ad Anfossi Tommaso da "*il santone*" furono acquistati successivamente da Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco (pag. 50 ss.), i quali la ritirarono a Nizza per mezzo di un loro conoscente, che nascose lo stupefacente fra le borse della spesa fatta in un supermercato: anche questo quantitativo fu portato a Milano, ma dai soli Mollica e REPETTO Gianfranco.

In altre occasioni (pag. 54 ss.) Olivo Angelo vendette ai due duecento grammi di cocaina, risultata scadente, facente parte di un più grosso quantitativo acquistato da Alberino Antonio (recentemente condannato per fatti analoghi nel processo Tagliamento Giovanni + 20); e, unitamente a Romeo Gianfranco, sei chili di hashish portati da due marocchini.

Da notare che, se Olivo Angelo inizialmente aveva avuto contatti con Mollica Antonino, egli subito capì che REPETTO Gianfranco era in società con il primo; infatti in sede di controesame il collaboratore di giustizia dichiarava (pag. 67):.....

AVV. BOSCHETTO - Quando e quali furono queste il perché queste sue deduzioni portarono a Repetto

Olivo - No

AVV. BOSCHETTO - Oppure se le fu presentato Repetto e lei da queste frasi identificò in lui colui che faceva parte del plurale di Mollica?

Olivo - No io non ho identificato nessuno lui al momento all'inizio diciamo questa consegna questa prima consegna come ho detto già prima che ho saputo dopo che sotto, era sotto l'abitazione di Repetto e che io all'epoca ripeto non l'avevo ancora conosciuto ho saputo dopo che lì abitava Repetto, quando ho consegnato al Mollica io Repetto cioè non l'ho proprio non l'ho proprio pensato perché lui si parlava al plurale però senza fare nomi dicendomi adesso prendiamo questa domani la portiamo a Milano tra qualche giorno o saliamo a Milano noi vengono loro a prendere i soldi poi ci vediamo noialtri qui cioè ho capito che c'era insieme a lui una o più persone a quel punto io ancora no lo sapevo alla prima consegna dei soldi mi vedo il Mollica presentarsi con un'altra persona sotto casa del Repetto presentarmelo perché chiaramente viene a un appuntamento di quel genere con un'altra persona insomma vediamo chi è me l'ha presentato dicendomi inizialmente Gianfranco poi ho

saputo che era Repetto e io l'ho conosciuto ecco e poi basta poi ci siamo conosciuti sono andato tante volte a casa sua son andato ecco quindi

AVV. BOSCETTO - Ecco questo pagamento le fu fatto manualmente da chi?

Olivo - Tutti e due

AVV. BOSCETTO - Nel senso che ciascuno sborsò qualcosa

Olivo - No no no venivano venivano insieme e una volta li portava uno una volta li portava l'altro però c'erano tutti e due un sacchetto di plastica con dentro i soldi.....

Le dichiarazioni dell'Olivo sono state pienamente riscontrate dall'altro collaboratore di giustizia Petrosino Francesco (in particolare pag. 39-49 trascrizioni udienza 26.03.1996).

Il Petrosino Francesco, che aveva già deposto avanti al Tribunale di San Remo in un altro processo a carico di Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco (proc. Martelli Giovanni +4), i quali erano stati condannati con sentenza non definitiva dello 05.12.1994 ad anni 11 di reclusione e £ 80.000.000 di multa per altri episodi di traffico di stupefacenti, nel confermare le prime dichiarazioni, riferiva sui vari canali di rifornimento di stupefacenti dei due, che in un primo tempo erano in affari e sotto la direzione dei MAFODDA, ma poi, dopo l'arresto di questi, si erano messi in proprio (tanto da suscitare l'ira di MAFODDA Letterio che pretendeva la percentuale sui guadagni, ed aveva fatto incendiare l'auto del REPETTO da LA ROSA Vincenzo, come riferisce più avanti il Petrosino):.....

P.M. - Ecco lei sapeva se Mollica e Repetto oltre ai traffici con Errico Salvatore avevano un diverso canale di rifornimento per la cocaina?

PETROSINO - Sì so che si rifornivano a Milano e spesso anche da da colombiani

P.M. - Cioè spieghi che canale era questo dei colombiani? che cosa sapeva lei?

PETROSINO - Sapevo che ogni ogni tanto a distanza di mesi dall'altra ricevevano direttamente a Nizza dei quantitativi di cocaina trasportati direttamente da corrieri colombiani

P.M. - E la cocaina arrivava a Nizza dove?

PETROSINO - All'aeroporto

P.M. - C'era qualcuno che collaborava con Mollica e Repetto in questo traffico di cocaina a Nizza?

PETROSINO - Sì so che per il trasporto in Italia veniva utilizzato un carabiniere

P.M. - Un carabiniere, lei come sapeva questo particolare?

PETROSINO - Questo particolare mi era stato confidato da Er..., da Mollica e da Repetto e in più ho anche in un'occasione ho anche visto il Mollica scendere dalla sua macchina

P.M. - Cioè mi spieghi, le avevano detto innanzitutto come si chiamava questo carabiniere?

PETROSINO - Sì in una sola occasione il Repetto perché tendevano a non parlare mai di questo fatto però in un'occasione Repetto

P.M. - Tendevano non parlare mai cosa significa? che appunto avevano dei problemi?

PETROSINO - Che evitavano che evitavano di parlarne

P.M. - Di parlarne

PETROSINO - Sì di dare spiegazioni e quando e solo in un'occasione ebbi modi di sentire Repetto che lo chiamò in mia presenza disse il carabiniere invece di dire solitamente il carabiniere disse anche il nome però nell'occasione disse non ricordo se disse Antonio o Angelo uno di questi due

P.M. - Poi lei ha detto che ha visto una macchina?

PETROSINO - Sì nella stessa occasione vidi Mollica scendere da una macchina che non avevo mai visto lì a Taggia, io ero in compagnia di Repetto e quando gli chiesi chi era? dalla macchina da cui era sceso, no? gli chiesi ma chi era? e mi disse il carabiniere e in quell'occasione mi disse Angelo o Antonio

P.M. - Senta si ricorda che tipo era questa macchina?

PETROSINO - Sì la ricordo proprio perché non l'avevo mai vista lì a Taggia era una BMW nera, scura nera

P.M. - Senta sa se lei ha parlato di cocaina innanzitutto questa storia del carabiniere queswto quando lei ha visto questa macchina ci sa dire quando è avvenuto questo incontro? questo episodio? all'incirca a le chiedo all'incirca l'anno

PETROSINO - Sì all'incirca era nel 92, 91 - 92, 92 sì

P.M. - Senta lei sa se Mollica e Repetto trattavano anche hascisc e eroina?

PETROSINO - Sì mi era stato confidato da loro stessi

P.M. - Cioè che cosa le avevano detto?

PETROSINO - Che oltre alla cocaina in zona trattavano anche smerciavano anche eroina e all'occasione anche hascisc

P.M. - Le avevano detto dove prendevano l'eroina?

PETROSINO - Sempre a Milano e a volte scambiavano la cocaina con l'eroina

P.M. - Questo chi glielo ha detto?

PETROSINO - - Mollica e Repetto.....

L'ispettore Riccobono Pietro (ud. 26.03.1996, trascrizioni udienza pag.116), forniva altri riscontri alle dichiarazioni dell'ex Carabiniere, riferendo che Olivo Angelo nei primi anni '90 aveva posseduto due diverse BMW, tra le quali una nera (quella vista dal Petrosino).

E' evidente che Petrosino Francesco si riferisce ad Olivo Angelo, ex Carabiniere, trafficante internazionale di cocaina ed oggi collaboratore di giustizia, fornendo anche particolari significativi (come lo scambio cocaina - eroina a Milano), già narrati dall'Olivo.

Il collaboratore di giustizia narrava altresì di altri episodi di traffico di stupefacenti in cui erano coinvolti i due (Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco), che in due occasioni erano stati anche truffati da lui e dall'altro collaboratore di giustizia, imputato in questo processo, RAGUSEO Antonio.

Nella prima occasione il Petrosino ed il RAGUSEO avevano finto una vendita di cocaina al Mollica Antonino ed al REPETTO Gianfranco, e quindi, dopo avere intascato il prezzo (£ 40.000.000), avevano simulato una sorpresa della Polizia (pag. 43-45).

Nella seconda occasione Petrosino Francesco e RAGUSEO Antonio vendettero ai due 500 gr. di cocaina (fraudolentemente allungata e raddoppiata nel peso) per la somma di £ 60.000.000.

Il Petrosino riferiva infine di una vendita di 400 gr. di cocaina da parte dei due soci più volte nominati a certo Franco Giuseppe, da Nocera Inferiore (pag. 47-49), per circa £ 30.000.000.

L'ispettore Riccobono Pietro (ud. 26.03.1996, trascrizioni udienza pag.114), riferiva che REPETTO Gianfranco aveva posseduto una Renault s5 tg. IM/245911 demolita per un incendio avvenuto il 31.10.1991, così riscontrando in modo oggettivo quanto riferito sul punto dal Petrosino (pag. 54 trascrizioni udienza 26.03.1996).

Stangalini Paolo, altro collaboratore di giustizia, confermava che dopo l'arresto di alcuni dei fratelli MAFODDA Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco (oltre ad Errico Salvatore) ne avevano preso il posto nello spaccio di stupefacenti (trascrizioni udienza 01.04.1996 pag. 22 ss.), suscitando il loro risentimento.

RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 29 ss.), riferiva sui suoi rapporti di compravendita di cocaina da Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco, anche con il tramite di Petrosino Francesco.

A tale proposito il RAGUSEO conferma le truffe ai danni dei due (pag. 32-33) già ricordate dal Petrosino.

RAGUSEO Antonio confermava inoltre che i due (pag. 39 ss.) si rifornivano di cocaina da un carabiniere in servizio a Bordighera, e che quando avevano grosse disponibilità di cocaina la scambiavano a Milano con eroina (pag. 41).

Inoltre (pag. 57) il collaboratore di giustizia ricordava una tentata importazione di hashish dal Marocco, in cui erano coinvolti Petrosino Francesco, nonché Mollica Antonino e REPETTO Gianfranco, non andata a buon fine per l'intervento della Polizia francese.

Come si vede il complesso delle prove a carico del REPETTO Gianfranco è imponente e non consente alcun dubbio, per l'evidente attendibilità delle dichiarazioni dell' Olivo Angelo, collaboratore di giustizia più volte approfonditamente esaminato avanti al Tribunale di San Remo, le cui dichiarazioni si sono rivelate sempre attendibili, per la loro precisione ed accuratezza (evidentemente dovute ad una *forma mentis* acquisita negli anni di servizio nell'Arma dei Carabinieri), che lo contraddistingue dagli altri collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni sono spesso imprecise o confuse, e per i riscontri che generalmente hanno trovato in altre dichiarazioni ovvero in dati oggettivi.

Il REPETTO Gianfranco va quindi giudicato colpevole dei reati a lui ascritti (capi n. 44-45-46 nella nuova numerazione) e condannato alla pena di cui si dirà.

AMEDEI Giuseppe

AMEDEI Giuseppe è imputato, oltre che di associazione per delinquere di stampo mafioso, di traffico di stupefacenti, da solo ovvero in concorso con LA ROSA Salvatore, con Rossi Nicola Bruno ed i fratelli Anticoli (capi n. 1-47-48-49).

Per quanto concerne l'acquisto dal Rossi (capo n. 47), quest'ultimo dichiarava (ud. 23.04.1996, trascrizioni udienza pag. 44 ss.):.....

P.M. - Ho capito lei conosce Amedei Giuseppe?

Rossi - L'ho conosciuto prima qualche mese prima del mio arresto che ci ho dato in un'occasione o due della cocaina

P.M. - Come lo ha conosciuto?

Rossi - Me l'aveva presentato mi sembra parlando D'Ambra che era assieme con Caputo

P.M. - Caputo chi?

Rossi - Caputo Vincenzo però più che altro me l'aveva presentato D'Ambra c'era D'Ambra lì e me l'aveva presentato parlando del più e del meno era un periodo che avevo della cocaina buona ci ho venduto la cocaina

P.M. - Ricorda dove vi incontraste?

Rossi - Mi sembra che ci siamo incontrati se non erro davanti al bar Navello dove lui ogni tanto che sarebbe ora si chiama denominato bar Mimosa dove ogni tanto lui si

P.M. - Dov'è questo bar?

Rossi - In piazza Colombo

P.M. - A Sanremo

Rossi - Sì e poi in un'occasione siamo andati a mangiare delle rostelle su a Coldirodi

P.M. - E ha avuto degli affari illeciti con Amedei?

Rossi - Ci ho consegnato qualche etto di cocaina siccome era roba diciamo pura che io pigliavo a Genova però non so se lui

P.M. - Dove dove la prendeva questa cocaina?

Rossi - Io?

P.M. - Sì

Rossi - Io la pigliavo a Genova

P.M. - A Genova

Rossi - Sì però non so se lui poi l'ha rivenduta o se l'ha usata per suo uso personale perché era roba diciamo doc

P.M. - Quanta cocaina ha venduto a Amedei?

Rossi - Sicuramente due etti

P.M. - Sicuramente due etti cosa vuol dire? non è sicuro?

Rossi - Cioè adesso cioè la percentuale giusta di vendita non me la ricordo

P.M. - La quantità intende?

Rossi - Sì

P.M. - Si ricorda se Amedei chiese un campione?

Rossi - Sì ci ho dato un campione mi sembra qualche giorno prima lì al bar Mimosa proprio mezza grammata che era roba veramente buona diciamo sempre nell'ambito dello stupefacente diciamo cocaina

P.M. - E poi dove è avvenuto lo scambio?

Rossi - Nei pressi di via Torquato Tasso lì è venuto con se ben ricordo perché con una una Ypsilon

P.M. - Una Ypsilon Y10 intende?

Rossi - Sì bianca mi sembra adesso siccome in quel periodo ho effettuato parecchie consegne son son particolari che non è che mi ricordo bene

P.M. - E senta di che periodo stiamo parlando?

Rossi - Periodo antecedente al mio arresto che poteva essere a me m'hanno arrestato nel 93 a fine agosto poteva essere primi di luglio diciamo luglio fine di giugno primi di luglio fine luglio cioè in quel periodo lì

P.M. - Di quale anno?

Rossi - Nel
93.....

Come si nota, in dibattimento il Rossi ha ridimensionato il quantitativo di cocaina fornito all'AMEDEI (200 grammi anziché i 500 grammi della contestazione).

Le dichiarazioni del Rossi hanno trovato convincenti conferme in altre dichiarazioni, che riferiscono in termini analoghi dei traffici dell'AMEDEI, e riportano significativamente particolari identici (come per esempio l'utilizzo di una Y10 bianca.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996, pag. 75 ss.) riferiva sui suoi traffici di droga con AMEDEI Giuseppe, in combutta con CRISTIANO Giuseppe, dopo la sua scarcerazione nel maggio 1993, sull'incontro alla stazione di Ospedaletti, ove l' AMEDEI Giuseppe era giunto a bordo di una Y10 bianca.

Alfarano Sergio, altro collaboratore di giustizia (ud. 02.04.1996 trascrizioni udienza, pag. 55 s.) ha dichiarato:.....

P. M. - Signor Alfarano lei conosce Amedei Giuseppe?

Alfarano S. - Sì

P. M. - Come lo ha conosciuto?

Alfarano S. - Lho conosciuto, lho conosciuto un'occasione di, io ero a contatti con Caputo, con Caputo Vincenzo e in un'occasione Caputo Vincenzo è venuto, venuto da me e mi ha detto che dovevamo consegnare della, della cocaina a dei ragazzi di Ventimiglia

P. M. - Cioè lei aveva rapporti in materia di stupefacente con Caputo Vincenzo e con, con

Alfarano S. - Con, col fratello Ciuffi, Ciuffi Antonio (entrambi condannati con sentenza in data 11.07.1995 del Tribunale di San Remo alla pena

di anni 9 e mesi 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa ciascuno per traffico di stupefacenti)

P. M. - Caputo Vincenzo e Ciuffi Antonio

Alfarano S. - Sì. E mi han detto di recarmi, di recarmi sotto casa sua che è in Via, è sotto il mercato dei fiori, Corso Garibaldi. Di recarmi che, che poi mi dicevano. Sono andato lì e mi han detto che si doveva consegnare mezzo chilo di cocaina a dei ragazzi di Ventimiglia che spe, però no se non portavano i soldi non si consegnava niente. Sti ragazzi son venuti due tre volte

P. M. - Son venuti dove, scusi?

Alfarano S. - Son venuti lì, sotto il mercato dei fiori, vicino alla cabina telefonica. Son venuti un paio di volte però i soldi non li portavano così il Caputo ha preferito, ha preferito non dargliela e non gliela abbiamo data. I due erano proprio Amedei e un altro Cristiani

P. M. - Quando è avvenuto questo episodio?

Alfarano S. - L'estate precedente a quando mi hanno arrestato, più o meno

P. M. - Lei è stato arrestato nel giugno 93

Alfarano S. - Sì

P. M. - Quindi nell'estate 92?

Alfarano S. - Eh, più, sì più o meno

P. M. - Lei Amedei Giuseppe lo conosceva già?

Alfarano S. - No, l'avevo visto, di vista, l'avevo incontrato al Kursaal così di vista, so che salutava appunto Sergi, Lucà così però non ho mai avuto niente a che fare

P. M. - Sapeva che si chiamava Amedei?

Alfarano S. - No, non lo sapevo

P. M. - Quando l'ha saputo?

Alfarano S. - Me l'ha fatto vedere sulle fotografie, sulle fotografie il P.G.

P. M. - Senta lei è venuto, l'Amedei dice che s'è presentato a questi appuntamenti, tre se ho capito bene

Alfarano S. - Sì

P. M. - Insieme ad un'altra persona

Alfarano S. - Sì

P. M. - Lei questa persona l'aveva già vista?

Alfarano S. - L'avevo vista insieme all'Amedei, sempre alla sera in giro così, al Kursaal eran sempre amici di Sergi, del Lucà, dei

P. M. - Sapeva come si chiamava questa altra persona?

Alfarano S. - No, l'ho sempre saputo tramite, ho indicato come eran fatti e man fatto vedere le foto

P. M. - Lei l'ha riconosciuto su una foto?

Alfarano S. - Sì, sì

P. M. - E ha saputo in quel momento come si chiama?

Alfarano S. - Sì

P. M. - Cioè?

Alfarano S. - Cristiano, Cristiano, Cristiani
Giuseppe.....

Da notare che Petrosino Francesco (pag. 81 trascrizioni udienza 26.03.1996), poco prima di essere arrestato (giugno 1993) vide Alfarano Sergio, al quale in quel periodo aveva venduto piccoli quantitativi di cocaina, in compagnia di alcuni calabresi di Ventimiglia, fra i quali AMEDEI Giuseppe, nel locale *Chic club* (ex Number one) di Riva Ligure.

Quanto all'imputazione sub n. 49 Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 pag.31 trascrizioni udienza) ha dichiarato di avere conosciuto AMEDEI Giuseppe insieme a LA ROSA Salvatore in discoteca, dove aveva appuntamento per una fornitura di 200 grammi di eroina con il LA ROSA, unitamente al fratello Anticoli Eugenio:.....

P.M.. - Venendo ad un altro argomento, le chiedo se lei conosce Amedei Giuseppe?

Anticoli L. - Sì, l ho visto cioè l ho conosciuto in seguito in discoteca per altri fatti che abbiamo avuto insieme, la prima volta lo vidi insieme a Salvatore La Rosa a Bordighera, Vallecrosia, Bordighera

P.M. - Racconti cose si sono svolti i fatti?

Anticoli L. - Avevamo l appuntamento io e mio fratello con La Rosa Salvatore per una fornitura di due etti di eroina e si presentò Salvatore La Rosa e questo Amedei non l avevo mai visto e lo vidi per la prima volta in macchina con Salvatore La Rosa

P.M. - Spieghi che cosa eravate andati a fare a questo incontro?

Anticoli L. - Cioè avevamo un appuntamento io e mio fratello con La Rosa Salvatore che ci doveva consegnare due etti di eroina

P.M. - Per o per qualcun altro?

Anticoli L. - No perché mio fratello doveva un favore ad un amico suo non so un ragazzo

P.M. - Doveva fare un favore a un...?

Anticoli L. - Sì, doveva consegnarla ad un'altra persona a terzi

P.M. - Chi era questa persona se lo ricorda?

Anticoli L. - No, conosceva mio fratello, io non lo so, comunque dovevamo fare questo favore cioè andammo a., cioè parlai io con Salvatore, prendemmo l appuntamento sulla strada di Soldano al Restaurant Elios, un restaurant a forma di treno, c incontrammo là non mi ricordo l orario e all appuntamento si presentò appunto Salvatore La Rosa e in macchina c era

Amedei, Amedei sarebbe quello che è sceso dalla macchina, ha preso il pacco dal cespuglio e ce lo consegnò

P.M. - E ricorda che tipo di macchina a bordo di...?

Anticoli L. - Sì, una tipo, una tipo bordeaux

P.M. - Una tipo bordeaux, lei i suo fratello come siete giunti a questo appuntamento?

Anticoli L. - Non mi ricordo se eravamo con il motorino o con la macchina, non mi ricordo

P.M. - insieme comunque?

Anticoli L. - Sì eravamo insieme

P.M. - C era con voi qualche altro, vi seguivano altri ?

Anticoli L. - Credo che c era quella persona di mio fratello cioè più avanti, era venuto con il motorino o con la vespa, penso

P.M. - Con un motorino o con una vespa

Anticoli L. - Sì, credo di sì

P.M. - Quindi, voi vi siete incontrati e che cosa è successo, quello che lei ricorda? Lei ha parlato di una Fiat tipo bordeaux, giusto?

Anticoli L. - Sì

P.M. - Chi guidava, se lo ricorda?

Anticoli L. - Salvatore La Rosa, infatti scese dalla macchina Pino Amedei dal lato destro e prese la roba in mezzo al cespuglio e ci consegnò il pacco e siamo andati via

P.M. - Quanto era la roba?

Anticoli L. - Due etti

P.M. - E stata pagata questa, questo stupefacente?

Anticoli L. - Sì più avanti

P.M. - Più avanti dopo quanto?

Anticoli L. - Venti giorni, un mese, non mi ricordo

P.M. - E a chi è stata pagata? Come è stata pagata?

Anticoli L. - A Salvatore La Rosa

P.M. - Da parte di chi, chi ha provveduto al pagamento?

Anticoli L. - Ho pagato io la roba

P.M. - Si ricorda dove ha pagato Salvatore La Rosa?

Anticoli L. - No, penso a Ventimiglia Alta quel giorno lì, o a Sanremo perché veniva a Sanremo a volte non mi ricordo comunque

P.M. - Ricorda quanto tempo fà è avvenuto questo episodio dei due etti?

Anticoli L. - Nel 90 penso, credo nel 90

P.M. - Non ho capito se questo, in occasione di questo incontro lei conosceva già Amedei Giuseppe o lo vide per la prima volta?

Anticoli L. - No, io era la prima volta che lo vidi.....

In seguito (pag. 34) l' AMEDEI Giuseppe gli propose l'acquisto di cocaina, che lui non pagò. Inoltre AMEDEI Giuseppe (pag. 46-47) vendeva cocaina al *Kursaal* di Bordighera in società con Caputo Vincenzo e *Vito Catozzo* (identificabile in Basile Vito, condannato unitamente al Caputo per traffico di cocaina con sentenza non definitiva datata 11.07.1995 del Tribunale di San Remo), suscitando l'ira dell'Anticoli.

Sull'episodio della vendita di 200 grammi ad Anticoli Eugenio, vedere quanto dichiarato da quest'ultimo e riportato subito dopo a proposito di LA ROSA Salvatore, a conferma e riscontro di quanto dichiarato dal fratello Lazzaro.

A proposito delle dichiarazioni incrociate dei due fratelli Anticoli, si è detto in premessa che la circostanza che essi si frequentano, di per sé del tutto naturale, non comporta, in mancanza di sintomi o indizi specifici e concreti, che le dichiarazioni siano state concertate dai due per uniformarsi e rendersi credibili, favorendo o danneggiando questo o quell'imputato.

Nel caso di specie le dichiarazioni dei due Anticoli, che hanno reso confessioni e chiamate di correo nel corso delle indagini preliminari in tempi e modi diversi, e non già in un unico contesto, sono ampiamente convergenti (salvo differenze marginali) su una serie di particolari che ne avvalorano l'attendibilità.

Vero è che in altra occasione analoga il giudice ha ritenuto insufficiente la prova (a proposito di CARLINO Domenico in ordine ai capi n. 30-31): tuttavia in tale caso, come si è visto, peso preponderante nell'alimentare il dubbio ha avuto l'assoluzione di Borile Sandro dalle stesse imputazioni nell'ambito del processo Tagliamento Giovanni + 20.

Dunque, AMEDEI Giuseppe va giudicato responsabile e condannato per i reati sub n. 47 e 49.

Viceversa, egli deve essere assolto dall'imputazione sub n. 48, poiché l'episodio della vendita ad Anticoli Lazzaro di 200 grammi di cocaina al

prezzo di £ 9.000.000 viene menzionato dal solo collaboratore di giustizia, e non ha trovato specifica conferma.

LA ROSA Salvatore

LA ROSA Salvatore è imputato di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo n. 1), di traffico di stupefacenti da solo (capi n. 53-54-55-56-57), ovvero in concorso con AMEDEI Giuseppe (capo n. 49),

Merigone Claudio ne parla come di un affiliato alla "*ndrangheta*" a Ventimiglia (trascrizioni udienza 01.04.1996, pag. 63), secondo quanto confidatogli in carcere ad Imperia da Ianni Rocco, ma la circostanza come già più volte sottolineato non rileva ai fini della sussistenza del reato sub n.1.

Quanto all'imputazione sub n. 49, si è detto della responsabilità di AMEDEI Giuseppe, e le prove di reità a carico di costui coinvolgono in pieno anche il LA ROSA Salvatore.

Deve solo aggiungersi quanto dichiarato in proposito da Anticoli Eugenio che (ud. 22.04.1996, trascrizioni udienza pag. 50 ss.) riferisce sui rapporti in tema di stupefacenti intrattenuti dal LA ROSA Salvatore con Milani Andrea, ed inoltre, sui suoi personali rapporti:.....

Anticoli EUG. - No acquistai un etto di eroina da da La Rosa Salvatore al bar vicino al bar Oba Oba a Ventimiglia infatti gli diedi un assegno come garanzia un assegno posdatato solo che non lo, alla scadenza non lo incassò per per non lasciare per non lasciare tracce così alla scadenza andai con i sette milioni in contanti e ritirai l'assegno

P.M. - Allora mi scusi cerchiamo di essere precisi con riferimento al alla sequenza cronologica dei fatti, cioè la prima volta lei vede La Rosa Salvatore dove?

Anticoli EUG. - A Ventimiglia con mio fratello

P.M. - E cosa avete fatto a Ventimiglia con suo fratello? suo fratello Anticoli Lazzaro

.....
Anticoli EUG. - Abbiamo acquistato due etti duecento grammi di eroina da appunto da La Rosa

P.M. - Questo è avvenuto quando?

Anticoli EUG. - Questo è avvenuto nel 91 subito dopo la mia uscita dal carcere

P.M. - Lei o suo fratello conoscevate già La Rosa Salvatore?

Anticoli EUG. - Lo conosceva mio fratello io lo conoscevo così di nome

P.M. - Poi sempre stando ai rapporti che lei ha avuto con La Rosa Salvatore che cosa è successo dopo questa prima volta con suo fratello a Ventimiglia?

Anticoli EUG. - Niente andammo a ritirare appunto questi duecento grammi con un ragazzo e La Rosa ci accompagnò con la sua macchina vicino a un ristorante e mi sembra che si chiamasse Elio comunque è un ristorante dove ha una carrozza una carrozza di un treno di fuori adesso non so lo chiamano il Treno, Elio, non so come lo chiamano questo ristorante e niente lì prese da un cespuglio un suo amico prese un pacchetto con duecento grammi di eroina e ce lo consegnò e noi a nostra volta lo consegnammo a questo ragazzo che ce l'ha portata a Sanremo

P.M. - Allora voi eravate con qualcuno in questa occasione?

Anticoli EUG. - Sì con un ragazzo con una vespa

P.M. - Che cosa qual'era il ruolo di questo ragazzo con la vespa?

Anticoli EUG. - Niente doveva prendere il pacchetto di eroina e portarlo fino a Sanremo

P.M. - Lo stupefacente di chi era?

Anticoli EUG. - Mio e di mio fratello

P.M. - Senta e La Rosa era insieme a qualcuno?

Anticoli EUG. - Sì un certo Amedei che io non conoscevo

P.M. - E chi le ha parlato di questo Amedei?

Anticoli EUG. - Mio fratello

P.M. - Come sono arrivati sul luogo dell'appuntamento?

Anticoli EUG. - Con una macchina una utilitaria tipo una Tipo una macchina del genere un colore rosso scuro

P.M. - Quanto era lo stupefacente? lei l'ha già detto però gentilmente me lo ripeta

Anticoli EUG. - Duecento grammi

P.M. - Duecento grammi

P.M. - E' stato pagato?

Anticoli

EUG.

Sì.....

Si è detto a proposito dell'AMEDEI che Anticoli Lazzaro (ud. 15.04.1996 pag.31ss. trascrizioni udienza) ha riferito della consegna di 200 grammi di eroina (parte di un chilo di eroina fornita da CARLINO Domenico) che LA ROSA Salvatore, con la partecipazione di AMEDEI Giuseppe, fece a lui ed al fratello Eugenio al ristorante Helios (dalla particolare forma di treno), avvenuta nel 1990. Secondo il collaboratore di giustizia, inoltre (pag. 47 ss.):.....

P. M. - La Rosa Salvatore ha già riferito almeno di un episodio ...di una consegna di La Rosa insieme ad Amedei, io le chiedo lei ha avuto a che fare in altre occasioni ha avuto affari illeciti con La Rosa Salvatore?

Anticoli L. - Sì, parecchie volte

P. M. - Quando?

Anticoli L. - E.... in particolare una volta insieme ad Andrea Milani....andammo a Ventimigli! alta a prendere un etto di cocaina c era (incomp) Andrea

.....
Anticoli L. - No, cioè ricordo che andammo a casa del fratello c era una persona ...

P. M. - Del fratello di chi?

Anticoli L. - Di Salvatore La Rosa a prelevare sta cocaina , mi ricordo che era zoppo , cioè la data non me la ricordo, credo..non me la ricordo

P. M. - Ricorda se La Rosa era insieme a qualcuno?

Anticoli L. - Sì, era ... con Ciccio Ascianto e Corica Aurelio

P. M. - E Corica Aurelio, lei come faceva a sapere che era insieme a queste persone?

Anticoli L. - Cioè perché ho avuto a che fare con loro

P. M. - Ha avuto...ha acquistato altre volte da loro?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Da queste tre persone?

Anticoli L. - Sì erano tre soci

P. M. - Sempre in quel periodo?

Anticoli L. - Sì

P. M. - da solo o insieme a qualcuno?

Anticoli L. - Cioè credo anche con Andrea Milani, un'altra volta anche con Robertino Ferro, cioè gli proposero della cocaina io gli dissi di non prenderla quando eravamo soci io , Andrea Milani e Roberto Foro , gli dissi il prezzo è troppo alto lascia perdere invece Roberto e Andrea andarono all'appuntamento ...all'Imperatrice e presero lo stesso 50 grammi di cocaina

P. M. - Senta quindi, lei ha parlato , la prima volta insieme a Milani quanto stupefacente aveva acquistato?

Anticoli L. - Credo un etto

P. M. - Un etto di cocaina ?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Poi lei ha acquistato altri 50 grammi o meglio Milani ha acquistato..

Anticoli L. - No Milani e Roberto Ferro

P. M. - Milani e Ferro

Anticoli L. - Sì

P. M. - Voglio sapere lei ... Anticoli Lazzaro ha effettuato altri acquisti da La Rosa Salvatore, Ascianto Salvatore e Corica Aurelio oltre all'etto di Cocaina?

Anticoli L. - Sì

.....

Anticoli L. - cinquantina, cinquanta, cento grammi

P. M. - Cinquanta, cento grammi per volta?

Anticoli L. - Sì

P. M. - Quante volte all incirca ?

Anticoli L. - Parecchie volte

P. M. - Senta nello stesso periodo?

Anticoli L. - Sì, infatti lo portavo io o lo portavo io a Andrea Milani che voleva prendere quell etto perché già, cioè già lavoravo con loro lavoravamo insieme

P. M. - E dove avvenivano le consegne ?

Anticoli L. - A Ventimiglia Alta ci incontravamo dentro un bar che non mi ricordo il nome a Ventimiglia Alta , a volte venivano a Sanremo loro

P. M. - Erano sempre insieme questi tre di cui abbiamo parlato?

Anticoli L. - No, a volte venivano Ciccio Ascianto da solo o Salvatore Ciccio insieme, una volta venne Salvatore e Aurelio a Sanremo

P. M. - Quanto pagava questa cocaina si ricorda il prezzo

Anticoli L. - Credo sulle 80 o 90 mila lire

P. M. - E la pagava subito o in conto vendita

Anticoli L. - No, in conto vendita

P. M. - Ricorda un altro incontro con La Rosa Salvatore?

Anticoli L. - Cioè, ce ne sono stati tanti

P. M. - Ricorda di averlo mai visto davanti all abitazione di Milani Andrea ?

Anticoli L. - A sì, una sera incontrai cioè, passavo di lì per caso con un altro mio amico e incontrai Milani Andrea Salvatore La Rosa, Michele Ferraro , e...Giovanni Varia e Nicola Rinaldi e cioè vedevo che stavano discutendo animatamente cioè si alteravano per una storia di hashish di fumo

P. M. - Stavano discutendo?

Anticoli L. - Sì, gli chiesi a Andrea se, cioè se aveva bisogno di qualcosa disse no, tutto a posto e si recarono a casa di Paolo Morgana.....

Anche RAGUSEO Antonio (ud. 13.05.1996, trascrizioni udienza pag. 64-65) dichiarava che LA ROSA Salvatore trafficava cocaina ed eroina in società con i deceduti Corica Aurelio e Francesco Ascianto.

Rinaldo Nicola (ud. 22.04.1996, trascrizioni udienza pag. 4 ss.) riferiva che LA ROSA Salvatore era coinvolto in un episodio di scambio di alcuni

chili di hashish contro cocaina con Milani Andrea e MORGANA Paolo, in cui quest'ultimo fungeva da tramite per il LA ROSA, che aveva fornito la cocaina e si lamentava con il Milani della cattiva qualità dell'hashish.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 pag.62 ss. trascrizioni udienza) ha riferito sull'attività di trafficante di eroina e cocaina del LA ROSA Salvatore, e su come una volta egli stesso cedette all'imputato 100 grammi di eroina.

Sui rapporti con il Milani Andrea, MORGANA Paolo dichiarava che:.....

MORGANA - Niente una volta gli feci dare un po' di roba da Andrea Milani

P.M. - Cioè? spieghi

MORGANA - Una volta niente io stavo andando a Roma stavo partendo per Roma e Andrea Milani e Nicola Rinaldi mi pare mi chiesero dello stupefacente io non ne avevo perché stavo andando via stavo partendo e li misi in contatto con La Rosa e La Rosa gli consegnò gli diede glielo diede lui lo stupefacente

P.M. - Gli diede lui che cosa?

MORGANA - Dell'eroina e un po' di cocaina mi pare

P.M. - Quanta eroina? e quanta cocaina?

MORGANA - Ma poca roba mi pare due etti in tutto due etti e mezzo

P.M. - Nel verbale del 29 novembre lei dice due etti e mezzo di eroina e un etto di cocaina

MORGANA - E va bè poca roba comunque

P.M. - E' così?

MORGANA - Sì

P.M. - Chi effettuò la consegna e dove?

MORGANA - Vennero La Rosa e un certo Pino Peppe Pino a Sanremo comunque la effettuarono la consegna

PRES. - Un certo?

MORGANA - La Rosa e un certo Pino

PRES. - Pino?

MORGANA - Sì

P.M. - Dove dove avvenne la consegna?

MORGANA - A Sanremo mi pare

P.M. - Dove?

MORGANA - Non ricordo adesso

P.M. - Lei sempre nello stesso verbale dice avvenne in via Fiume la consegna avvenne in via Fiume sotto casa della nonna

MORGANA - Sotto casa della nonna di Milani

P.M. - Di Milani Andrea, lei è informato di queste modalità della consegna

MORGANA - Sì ma difatti poi successe pure un casinò non so perché poi Milani per ripagare La Rosa invece dei soldi gli diede cinque chili di fumo poi sto fumo non era buono insomma un bordello

P.M. - Fumo è hascisc?

MORGANA - Hascisc sì

P.M. - Senta che cosa c'è stato? c'è stata una discussione? cosa c'è stato?

MORGANA - Sì c'è stata una mezza discussione per recuperare sti soldi, no?

P.M. - Lei era presente?

MORGANA - Sì perché poi quando sono tornato io da da Roma insomma La Rosa si è rivolto a me perché praticamente l'avevo presentato io a lui gliel'aveva data per me a Milani e a Rinaldi

P.M. - E allora?

MORGANA - Quindi si era rivolto a me insomma per recuperare sti soldi

P.M. - C'è stato un incontro? ne hanno parlato?

MORGANA - Sì sì poi difatti c'è stato un incontro anche a casa mia con Milani con La Rosa

P.M. - A casa sua dove?

MORGANA - A Poggio

P.M. - A Poggio e cosa come si è concluso questo incontro?

MORGANA - Pacifico insomma si eran messi d'accordo che si sarebbe provveduto al pagamento si sarebbe aggiustata la cosa, no? e anzi la Rosa se non ricordo quella volta gli tornò il fumo indietro

P.M. - Prego? non ho capito scusi

MORGANA - Se non ricordo male quella volta il fumo l'hascisc La Rosa lo ritornò indietro a Milani

P.M. - Per quale motivo?

MORGANA - Perché non era buono l'hascisc

P.M. - Senta lei ha parlato prima della consegna di eroina e cocaina da La Rosa a Milani e Rinaldo, come fa a dirlo? come fa a riferire questo particolare della consegna?

MORGANA - Come faccio?

P.M. - A riferirlo, lei era presente?

MORGANA - Sì successe prima che io partissi a Roma, no?

P.M. - Ho capito, lei ha proprio presenziato allo scambio dello stupefacente?

MORGANA - Ma adesso non ricordo se io ero presente o li ho messi in contatto a loro e me ne sono andato.....

Milani Andrea dichiarava in ordine ai suoi rapporti con LA ROSA Salvatore (ud. 14.05.1996, trascrizioni udienza, pag.9 - 21):.....

Milani - Niente l'ho conosciuto diciamo nell'83, nell'82 - 83 in Ventimiglia perché io e l'Anticoli

P.M. - Anticoli mi scusi quale?

Milani - Il Lazzaro

P.M. - Sì?

Milani - Prendemmo della della cocaina

P.M. - Da chi?

Milani - Appunto da c'era Corica e La Rosa e Ascitutto

P.M. - Allora mi può indicare anche i nomi di battesimo?

Milani - Corica Aurelio e Francesco Ascitutto e La Rosa Salvatore

P.M. - E quanta cocaina acquistaste da queste persone?

Milani - Ma circa un etto la modalità era sempre in conto vendita a novantamila lire

P.M. - Dove vi venne, dove avvenne la consegna dello stupefacente?

Milani - In Ventimiglia in Ventimiglia alta in un baretto che bar tabacchino che rimane su una piazzetta su a Ventimiglia

P.M. - Senta e chi vi consegnò lo stupefacente?

Milani - Era Salvatore in presenza, La Rosa in presenza del appunto del Corica e mi sembra anche dell'Ascitutto

P.M. - E lei era con Anticoli?

Milani - Sì

P.M. - Poi avete provveduto al pagamento?

Milani - Sì abbiamo poi saldato i soldi che dovevamo

P.M. - Senta avete pagato subito? avete pagato dopo?

Milani - No conto vendita abbiam pagato poi dopo come avevamo i soldi non so avevamo due o tre milioni li portavamo e li davamo

P.M. - E dove li portavate i soldi?

Milani - In Ventimiglia sempre a questo baretto

P.M. - Ricorda a chi li avete consegnati?

Milani - Precisamente non è che lo ricordo però a una delle tre persone chi c'era gli davamo questi soldi

P.M. - Lei rivide La Rosa Salvatore?

Milani - Sì lo rividi dopo qualche anno e sempre in occasioni in Ventimiglia in occasione gli chiesi se potevo avere della cocaina e lui mi disse che non vi eran problemi che la poteva avere

P.M. - A Ventimiglia mi scusi dove lo incontrò dopo qualche anno?

Milani - In un bar sulla passeggiata di Ventimiglia in un baretto che rimane a metà della passeggiata diciamo un baretto che frequentava lui e che poi mi sono accorto che frequentava perché ci siamo visti un po' di volte appunto in questo bar

P.M. - E mi scusi dopo dopo qualche anno significa quando?

Milani - Diciamo nell'89, 89 - 90, 90 e niente lo rincontrai e gli chiesi se poteva avere del della cocaina e niente si rese disponibile e mi fece avere in due occasioni un etto e un'altra volta un etto e mezzo due etti

P.M. - E dove le consegnò questo stupefacente?

Milani - Una volta appunto in Ventimiglia vicino a questo bar e un'altra volta invece a Ospedaletti vicino ai semafori cioè nel centro di Ospedaletti diciamo

P.M. - Ma vi siete incontrati dove?

Milani - Niente ci siamo dati un appuntamento la prima volta sì ci siamo dati l'appuntamento per questo etto in Ventimiglia appunto vicino a questo bar dopo la volta successiva sempre in Ospedaletti ci siamo dati di nuovo l'appuntamento ci siamo incontrati m'ha consegnato questa cocaina

P.M. - Mi può dire qualcosa di più preciso sul luogo a Ospedaletti dove vi siete incontrati?

Milani - Sì diciamo era vicino io ai tempi ero in società con, mi dava una mano nella vendita di cocaina un certo Vario Giovanni il quale lavorava in un ristorante si chiama Ventunesima Luna e niente all'altezza di questo ristorante diciamo mi son fatto consegnare la cocaina perché poi io la nascondevo insieme al Vario dentro al ristorante

P.M. - Senta come pagò questo stupefacente?

Milani - Niente lo pagavo sempre subito ho dato magari non ricordo avevo dato qualche soldino diciamo, no? in avanti ma poi dopo sempre in conto vendita diciamo se avevo dato due o tre milioni era novanta mila poi la rimanenza gli davo come avevo qualche soldo e glieli consegnavo

P.M. - Quindi in più tranche? è questo che vuole dire?

Milani - Sì ecco

P.M. - E dove pagava? a chi pagava?

Milani - Sempre a La Rosa lo pagavo nei posti che magari ci dicevamo ogni volta non so ci incontriamo lì ti dò i tuoi soldi, poteva essere in Ventimiglia come magari può essere successo in Sanremo

P.M. - Che cosa faceva Vario?

Milani - Niente mi custodiva la cocaina oltre a darmi una mano poi alla vendita

P.M. - Lavorava Vario dove scusi?

Milani - Faceva il cuoco in un ristorante in Ospedaletti appunto la Ventunesima Luna

P.M. - C'è qualcosa vicino a questo ristorante?

Milani - Ci son vari negozi, un benzinaio

P.M. - Un benzinaio e La Rosa rispetto a questo ristorante dove vi incontravate?

Milani - Diciamo all'altezza del benzinaio

P.M. - Senta lei ha riferito, questa è una contestazione, poc'anzi che questo rapporto con La Rosa è avvenuto nell'89 - 90, nel verbale 7 febbraio 95 lei dice - tornando agli acquisti più recenti preciso che nel 1992 incontrai per caso a Ventimiglia La Rosa Salvatore nei pressi di un bar sulla passeggiata - quindi nel 1992, qual'è il suo ricordo attuale?

Milani - Sì era il 92 mi sono mi son sbagliato

P.M. - Nel 92?

Milani - Sì

P.M. - Ebbe altri affari illeciti con La Rosa Salvatore?

Milani - Sì in un'altra occasione niente io ero in possesso di quattro chili di fumo e niente si era interessato a questo fumo il Paolo Morgana e insieme appunto a Salvatore La Rosa, io consegnai i quattro chili di fumo a La Rosa per una contro partita di un etto di cocaina cambio pari diciamo e il Morgana di questo come mediazione diciamo sì...si tenne dieci grammi di cocaina solo che per ...

P.M. - Scusi quando è avvenuto questo episodio?

Milani - Ecco anche questo intorno al 92 diciamo

P.M. - E senta dove è avvenuta la consegna di cui lei ha parlato?

Milani - La consegna di questo fumo avvenne in casa mia in via Fiume

P.M. - In via Fiume, chi era presente si ricorda?

Milani - Eravamo io e La Rosa gli consegnai in uno zainetto quattro chili di fumo

P.M. - E senta la cocaina in cambio dove le è stata consegnata?

Milani - Ma è stata consegnata dal Morgana vicino il Morgana e un'altra persona che adesso non, a parte che non la conoscevo e non ricordo più bene, e niente mi è stata data sempre vicino dalle parti di casa mia con la detrazione di appunto dieci grammi di cocaina

P.M. - E poi che cosa è successo?

Milani - Niente io dissi al La Rosa che questo fumo non non era di ottima qualità che mi era stato dato ma non era buono buono e lui mi disse che non c'erano problemi perché in Ventimiglia non c'era fumo e sarebbe andato via ugualmente, al che però dopo qualche giorno si ripresentò e mi disse di ritenermi il fumo e di dargli indietro i soldi perché di dargli indietro dei soldi che erano cinque milioni lui mi disse, no? perché questo fumo appunto non andava bene, io niente gli dissi senti vieni poi stasera che ci incontriamo e parliamo un attimo meglio, no? andiamo anche dal Morgana vediamo di concludere un attimo la storia

P.M. - Si ricorda dove ha incontrato La Rosa quando le ha fatto questo discorso?

Milani - Siamo andati un un bar vicino al Morgana lui in presenza anche di un'altra persona che non ricordo il nome e non mi ricordo chi è, niente dopodiché abbiamo preso un nuovo appuntamento e ci siamo trovati a casa mia alla sera, lui venne nuovamente con un'altra persona che io non conoscevo al che niente gli dissi di aspettarmi un attimo che andavo a cambiarmi il giubbotto salii in casa in casa diciamo su dove in una cantina che avevo e presi una pistola un calibro 9 perché avevo

P.M. - Lei prese una pistola?

Milani - Sì presi presi una pistola perché ho detto magari qua se c'è qualche discussione al limite mi difendo niente quando scesi di questa discussione diciamo discussione di questo colloquio che dovevo avere con La Rosa ho messo in contatto sia Anticoli Lazzaro che Rinaldo Nicola e anche il Vario Giovanni

P.M. - Cioè erano presenti...

Milani - Erano presenti sì e niente l'Anticoli io gli dissi di andare via pure che non vi eran problemi mentre a La Rosa gli dissi di salire a casa di Morgana che io sarei arrivato appunto insieme a Rinaldo e al Vario infatti io cosa feci? salii su a Poggio dal a casa del Morgana diedi la mia pistola a sia al Vario che a Rinaldo dicendo che in casa dove c'eran bambini non volevo entrare con un'arma, no? mi dispiaceva e se in caso avessimo avuto discussioni poi di mettermela a portata di mano che mi sarei difeso, niente cosa succede? che son andato a casa del Morgana abbiamo un po' aggiustato la faccenda dopodiché ce ne siamo andati via io sono sceso e

P.M. - Mi scusi in che senso avete aggiustato la faccenda? intanto chi era presente in casa del Morgana?

Milani - In casa del Morgana c'era Morgana c'era la moglie coi bambini che sono andati poi in un'altra stanzetta, io, il Morgana e La Rosa e una persona sulla cinquantina che però non conoscevo diciamo, niente abbiamo aggiustato un po' la cosa che alla fine poi ho detto che gli davo cinque milioni io e via

P.M. - Lui si teneva l'hascisc o

Milani - No lui mi ritornava l'hascisc e io gli avrei dato poi la somma di cinque milioni

P.M. - Ho capito e poi che cosa è successo?

Milani - Niente poi ce ne siamo andati via io son sceso subito non ho incontrato né il Rinaldo né il Mario, no? erano andati a farsi un giro quando sono ritornati m'han portato via abbiám lasciato l'arma nascosta poi il giorno dopo io sono andato a riprenderla e me la son nascosta vicino a casa.....

P.M. - Lei ha visto La Rosa Salvatore la prima volta dove? si ricorda? quando avete preso gli accordi dove?

Milani - Ma una volta ci siam visti appunto dal Morgana..

P.M. - Cioè dal Morgana...

Milani - Lì per chiarire la faccenda e ci eravam visti in centro in Sanremo adesso sinceramente non ricordo

P.M. - La Rosa lei ha detto che era con una persona che non conosceva

Milani - Sì

P.M. - L'ha sempre visto con un'altra persona in questo in questa vicenda?

Milani - Sì l'ho vista con, l'ho visto con due persone diverse, quella volta lì che appunto dovevám parlare per ridarmi il fumo era con con questo ragazzo che non conoscevo e poi quando si è ripresentato quella sera per andare dal Morgana era con un signore anziano appunto

P.M. - Può indicare quante volte lei ha visto La Rosa in occasione di questa cessione di hascisc contro cocaina?

Milani - Diciamo circa tre volte

P.M. - Mi indichi proprio mi ripeta le volte

Milani - Allora ci siamo visti una volta in Sanremo non ricordo se sempre nella parti appunto lì del Morgana poi un'altra volta sempre lì quando abbiamo parlato che c'era anche il Morgana, eravamo io il Morgana e questo ragazzo che non conoscevo insieme a lui comunque giovane giovane avrà avuto un Trenta Trentacinque anni e La Rosa sempre a questo baretto al Morgana e poi la terza volta quando son venuti a casa mia il La Rosa e questo signore un po' più anziano

P.M. - Lei ha acquistato qualcos'altro da La Rosa Salvatore?

Milani - No

P.M. - Ha acquistato qualcos'altro per qualcuno per La Rosa Salvatore?

Milani - Sì indirettamente non è che io ho acquistato sinceramente una volta mi era stato detto da Anticoli Eugenio se c'era la possibilità di poter se conoscevo qualcuno che potesse avere dell'eroina, dato che io non trafficavo in eroina dissi che potevo guardare, niente e contrattai La Rosa e chiesi a lui se era possibile avere un etto di eroina

P.M. - Mi scusi in che periodo è avvenuto questo? prima o dopo il fatto dell'hascisc di cui lei ha parlato?

Milani - Era sempre sempre in quell'arco lì di tempo diciamo

P.M. - E si ricorda dove e come ha contattato La Rosa Salvatore?

Milani - Niente l'ho contrattato era venuto a casa mia avevamo discusso se niente se poteva appunto procurarmi questa eroina lui si rese disponibile e mi fece avere appunto questo questo etto per la somma di sette milioni

P.M. - Sette milioni

Milani - Sette milioni che appunto io la presi la diedi a, la presi subito e dissi e la presi perché so che come prezzo ero buono, no? quando arrivò l'Anticoli fece un po' di problemi per scender di prezzo, gli dissi guarda già ti sto facendo un favore adesso non farmi tenere questa roba che io poi non saprei neanche a mettermi cioè sono al di fuori dell'eroina non mi interessa, no? mi fai fare mi crei casini, no? niente lui si ostinò un po' e mi disse che la voleva sulle sessanta, io niente alla sera poi venne La Rosa per ritirare i soldi gli chiesi se era possibile perché questo mi aveva fatto dei problemi appunto l'Anticoli se era possibile appunto lasciargliela a sei milioni e in effetti me la lasciò a sei milioni

P.M. - Allora mi scusi vorrei sapere intanto una cosa, quando lei ha chiesto l'eroina a la Rosa c'era qualchedun altro?

Milani - No ero io da solo

P.M. - E poi La Rosa è venuto a casa sua?

Milani - Sì è venuto a casa mia

P.M. - A casa sua dove?

Milani - In sempre in via Fiume

P.M. - Poi è venuto Anticoli Eugenio lei ha detto?

Milani - Sì

P.M. - Dove?

Milani - Sempre a casa mia

P.M. - Era presente anche La Rosa?

Milani - No non era presente La Rosa

P.M. - Dove poi le è stato consegnato lo stupefacente?

Milani - E' stato consegnato sempre a casa mia io l'ho tenuto anche un giorno perché l'Anticoli dato che a casa mia era un po' un porto di mare perché venivano parecchie persone diciamo, no? era un po' in paranoia per prendere questa questa eroina, niente mi disse che il giorno dopo avrebbe mandato un ragazzo che conoscevamo si chiama Mauro Muller e che avrebbe ritirato questa eroina in effetti lui il giorno dopo venne a ritirare questa eroina il Muller per conto di Anticoli

P.M. - Dunque lei mi ha detto quindi che quando ha chiesto lo stupefacente a La Rosa non era presente nessuno?

Milani - Sì

P.M. - Nel verbale del 9 febbraio 95 lei dice a pagina 21 - gli chiesi intendendo a La Rosa se poteva procurarmi anche un etto di eroina che serviva ad Anticoli Eugenio mi pare di aver fatto la richiesta in presenza del Morgana dice mi pare di aver fatto la richiesta in presenza del Morgana, che cosa ricorda oggi?

Milani - Sì non posso precisare se c'era o no il Morgana cioè il fatto lo ricordo benissimo poi se vi era il Morgana o no di preciso non posso, può essere che gliel'ho anche detto comunque quando c'era il Morgana non lo escludo questo.....

Le ampie e dettagliate dichiarazioni del Milani vanno a saldarsi con quelle degli altri collaboratori di giustizia, innanzi indicate, e formano un complesso probatorio affidabile a carico del LA ROSA Salvatore in ordine alle imputazioni sub n. 53-54-55-56 (oltre al capo n. 49 di cui si è detto).

Resta l'imputazione sub n. 57, relativa alla vendita di 70-80 grammi di cocaina ad Anfossi Paolo.

Su tale episodio l'Anfossi ha riferito nell'ultima parte dell'interrogatorio datato 07.04.1994, e ne fa menzione GALIMI Antonio nell'interrogatorio datato 02.03.1995.

Tuttavia lo stesso fatto viene riportato in termini differenti proprio sulla partecipazione del LA ROSA: infatti, mentre Anfossi Paolo menziona proprio l'imputato come venditore della cocaina, il GALIMI sostiene che il

cedente era tale Celea Pasquale, mentre il LA ROSA si limitò a sollecitare il pagamento. Come si nota, il contrasto di dichiarazioni tra i due collaboratori di giustizia, concernente il ruolo del LA ROSA nella cessione dello stupefacente, non è marginale, ed impedisce di ritenere provata l'accusa.

ASCIUTTO Salvatore, ALAMPI Santo

I due imputati rispondono di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo n.1), di tentato omicidio in danno di Staltari Michele in concorso con MORGANA Paolo, ZITO Carmelo, Falleti Raffaele ed i deceduti Corica Aurelio ed Asciutto Francesco (capo n. 51), e traffico di stupefacenti in concorso con il MORGANA ed i deceduti Corica Aurelio ed Asciutto Francesco (capo n. 50).

Quanto al tentato omicidio, si è detto della mancanza di prove, anche a carico dello stesso MORGANA, che pure si è accusato del misfatto, e ci si riporta a quanto in quella sede argomentato. Si deve qui aggiungere che sul coinvolgimento dei due imputati nel traffico di stupefacenti rubricato al capo n. 50 vi sono le dichiarazioni, attendibili, del MORGANA, che ha ammesso le proprie responsabilità ed ha chiamato in correità altre persone, tra cui ASCIUTTO Salvatore ed ALAMPI Santo.

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996) ha riferito sulla sua attività di spacciatore di eroina, con ASCIUTTO Salvatore, ALAMPI Santo, Asciutto Francesco (Ciccio), Corica Aurelio, fin dal 1979; il gruppo si riforniva a Genova, acquistando 100 o 200 grammi alla volta, circa ogni settimana, pagando dopo lo spaccio ai tossici di Ventimiglia.

L'attività continuò nei primi anni '80, con una pausa dovuta ad un periodo breve di detenzione di MORGANA Paolo: il gruppo poi si divise ed il MORGANA Paolo restò in società con il solo ASCIUTTO Salvatore (pag. 2-5, 15-16).

Una conferma sull'attività del MORGANA è venuta dal RAGUSEO Antonio, il quale però ha fatto riferimento al Corica ed a Francesco (non Salvatore) Asciutto.

Pertanto, mancando elementi a conferma delle pur attendibili dichiarazioni del MORGANA, ASCIUTTO Salvatore ed ALAMPI Santo devono essere assolti anche dall'imputazione sub n. 50.

ZITO Carmelo

ZITO Carmelo risponde di associazione per delinquere di stampo mafioso, di concorso in tentato omicidio in danno di Staltari Michele, e di traffico di stupefacenti acquistati da Caputo Maurizio e Saracino Lidia (capi n. 1-51-52).

Si richiama quanto già detto in ordine alle prime due imputazioni.

Quanto al capo n. 52, MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996 pag.19-21 trascrizioni udienza:.....

P.M. - Nel verbale del 25 novembre 93 a pagina 3 lei ha detto - quando io stavo per uscire Maurizio Caputo mi disse che aveva un chilo e duecento grammi di eroina fuori

MORGANA - Sì

P.M. - Era questo il quantitativo?

MORGANA - Sì sì sì è stato l'unico

P.M. - E lei che cosa ha fatto? cioè che cosa le ha proposto? di acquistarla ha detto?

MORGANA - Sì insomma lui mi aveva proposto se volta che io fossi uscito gliela avrei venduta e gliela avrei pagata io gli ho detto di sì difatti quando sono uscito l'ho presa e l'ho rivenduta

P.M. - L'ha presa da chi si ricorda? e dove?

MORGANA - Mi mandò a prenderla dalla moglie in un laboratorio di analisi qua a Sanremo

P.M. - Si ricorda il nome di questo laboratorio di analisi?

MORGANA - No non ricordo il nome

P.M. - Nello stesso interrogatorio lei ha detto Analyst

MORGANA - Ecco sì si trova a Sanremo

P.M. - In via Volta a Sanremo

MORGANA - Sì ebbè adesso non posso ricordare tutto quanto il nome del

P.M. - Lei che cosa ha fatto di questa eroina?

MORGANA - L'ho venduta

P.M. - Da solo o insieme a qualcuno?

MORGANA - No insieme a Carmelo Zito
P.M. - E dove l'avete venduta?
MORGANA - La maggior parte a Firenze
PRES. - La maggior parte?
MORGANA - A Firenze
P.M. - Chi eran gli acquirenti?
MORGANA - Eran parenti di Carmelo Zito
P.M. - Senta venne pagato questo stupefacente?
MORGANA - Sì sì
P.M. - Si ricorda quanto venne pagato e come?
MORGANA - Venne pagato da noi o da chi glielo vendevamo?
P.M. - No da voi intendo
MORGANA - Non ricordo se sessanta ottanta bò
P.M. - Quando l'avete pagato?
MORGANA - Una volta venduto
P.M. - A chi?
MORGANA - Alla moglie di Caputo
P.M. - Cioè alla persona che ve lo aveva consegnato?
MORGANA - Sì
P.M. - Tagliaste lo stupefacente prima di rivenderlo?
MORGANA - Come?
P.M. - Lo tagliaste questo stupefacente?
MORGANA - Sì - Sì sì

Anche in questo caso le dichiarazioni del MORGANA sono circostanziate ed attendibili, tuttavia manca ogni riscontro o conferma alle stesse in ordine all'episodio, e di conseguenza ZITO Carmelo deve essere assolto in ossequio ai criteri di valutazione della prova esposti in premessa.

LUCA' Antonio, SACCA' Salvatore

I due imputati rispondono della consueta imputazione di associazione per delinquere di stampo mafioso, della quale si è detto, ed inoltre di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e traffico di stupefacenti con Sergi Vincenzo (capi n. 1-60-61)
Alfarano Sergio, collaboratore di giustizia, riferisce sui vari suoi acquisti di cocaina (il 28.06.1993 egli venne arrestato perché in possesso di 200

gr. di cocaina) da Sergi Vincenzo, con l'intermediazione e la collaborazione di LUCA' Antonio e di SACCA' Salvatore (trascrizioni udienza 02.04.1996, pag. 43-52):.....

P. M. - E, Sig. Alfarano, senta, quando lei è stato arrestato il 28.6.93 ventotto giugno novantatré
Alfarano S. - Si

P. M. - Le è stato sequestrato un certo quantitativo di stupefacente
Alfarano S. - si

P. M. - Ricorda il quantitativo?

Alfarano S. - quasi due etti di cocaina

P. M. - Ecco, da dove provenivano questi due etti di cocaina? Cioè, da dove provenivano, intendo chi gli eli aveva dati

Alfarano S. - Sergi Vincenzo

P. M. - Ecco, può indicare quale sono state le circostanze in cui Sergi Vincenzo le ha consegnato questo stupefacente? Innanzi tutto e.. dove e come ha conosciuto, lei Sergi Vincenzo

Alfarano S. - l'ho conosciuto in discoteca al Kursal, me l'ha presentato un un amico che avevamo in comune

P. M. - Cioè chi gli e lo ha presentato?

Alfarano S. - Luca Antonio

P. M. - Luca Antonio. Quando gli e lo ha presentato, quando è avvenuta questa conoscenza?

Alfarano S. - Quando, quando io.. dal marzo 93, marzo 93 più o meno in poi

.....
P. M. - C'era qualche dun altro in compagnia del Sergi?

Alfarano S. - C'era un certo Saccà

P. M. - Saccà, sa anche il nome?

Alfarano S. - E, non me non mi ricordo adesso, Salvatore mi sembra non mi ricordo

P. M. - Salvatore. Senta, di che cosa avete parlato. Faccio riferimento a questo incontro al Kursal

Alfarano S. - Niente abbiamo parlato... siamo entrati in con.. in conoscenza conoscenza, e poi abbiamo parlato di cocaina

.....
Alfarano S. - Parlato di cocaina, e circa due giorni dopo sono andato a casa sua accompagnato da Luca Antonio. Sono andato a casa sua e mi ha dato un etto un etto di cocaina

P. M. - Si ricorda in che termini avete parlato di cocaina?

Alfarano S. - Di rifornimenti, di rifornimenti.....

Alfarano S. - No, e.. Saccà S., con Saccà Salvatore ho avuto rapporti dopo quando dovevo prendere i soldi veniva lui

Alfarano S. - Sì, ci siamo accordati che due giorni dopo io dovevo andare a casa sua. Ci siamo guardati, anche sul prezzo e tutto quanto.

P. M. - Cioè?

Alfarano S. - Centomila lire.

P. M. - Centomila lire ogni quanto?

Alfarano S. - Al grammo

Alfarano S. - Alla sera verso le dieci, dieci e un dieci e mezza così, siamo andati a casa, a casa del Sergi

P. M. - Siamo andati si riferisce a lei

Alfarano S. - Io e Lucà Antonio

P. M. - Senta Lucà Antonio era a conoscenza del fatto che lei e Sergi avevate parlato di cocaina?

Alfarano S. - Sì era a conoscenza però devo dire che non ha mai, cioè lui almeno con me non è mai entrato in, lui mi ha fatto solo questo favore diciamo, questo tramite

P. M. - Cioè di che cosa era a conoscenza Lucà Antonio?

Alfarano S. - Che io avevo bisogno di comprare la cocaina e che Sergi me la poteva dare

P. M. - E questo lo sapeva perché, glielaveva detto lei, se non l'aveva parlato, mi spieghi?

Alfarano S. - Sì con con Lucà se non l'aveva parlato

P. M. - Quindi siete andati la sera a casa del Sergi

Alfarano S. - Sì

P. M. - A bordo di che cosa, con quale mezzo siete andati?

Alfarano S. - Con la macchina di Antonio Lucà

Alfarano S. - Sì. Lucà è rimasto in cucina e io e Sergi siamo andati di là e mi ha consegnato questo etto di, questo etto di cocaina

P. M. - Lucà è rimasto in cucina

Alfarano S. - Sì

P. M. - C'era qualcuno insieme al Sergi?

Alfarano S. - Cera Saccà, mi sembra

P. M. - E davvero Saccà, se lo ricorda?

Alfarano S. - Sì, era in cucina insieme all'Antonio Lucà

P. M. - E a chi ha consegnato questi soldi?

Alfarano S. - Signor, li ho consegnati a Saccà, all'Emme Due a Ospedaletti

P. M. - Me lo spieghi meglio, dunque cosa significa l'Emme Due?

Alfarano S. - Emme Due è una discoteca che c'è ad Ospedaletti

Alfarano S. - Ci trovammo lì al sabato sera, avevamo appuntamento, siamo usciti fuori e era in macchina, lui era in macchina, son salito su e gli ho consegnato i soldi

P. M. - Lei era arrivato in macchina?

Alfarano S. - Sì, sì sono entrato in macchina

P. M. - Quindi la prima volta sei milioni in queste circostanze e la seconda volta?

Alfarano S. - Anche, anche. tutte due le volte così

P. M. - A distanza di quanto tempo un pagamento dall'altro?

Alfarano S. - A distanza di una più o meno una sett, una settimana e mezzo, una settimana, una settimana e mezzo

P. M. - Senta ricorda se Saccà era insieme a qualcuno?

Alfarano S. - Sì era con un ragazzo che io non avevo mai visto che si chiama Iaria, Iaria Giuseppe

P. M. - Il fatto che si chiama Iaria Giuseppe, lei l'ha saputo allora, l'ha saputo successivamente?

Alfarano S. - No, l'ho saputo, l'ho saputo allora. L'ho sa

P. M. - Dica

Alfarano S. - Allora me lo aveva detto Lucà Antonio

P. M. - Questo Iaria Giuseppe era presente alla primo pagamento o anche al secondo?

Alfarano S. - Al primo pagamento

P. M. - Al secondo non era presente nessun altro?

Alfarano S. - No, non credo

P. M. - Lei ha effettuato altri acquisti con queste modalità?

Alfarano S. - Da Sergi, tre volte, tre volte. Due, due da un etto ed una da due etti, quella che poi mi hanno sequestrato

P. M. - Allora vediamo di ricordarle, se le è possibile, ehm, una per volta. Il secondo acquisto dove lei lo ha effettuato?

Alfarano S. - Sempre a casa del Sergi

P. M. - Quando?

Alfarano S. - Circa un mese dopo, più o meno. Più o meno

P. M. - Si ricorda se era presente qualcuno?

Alfarano S. - Mi sembra, mi sembra il Lucà, ma non son sicuro, mi sembra il Lucà

P. M. - Cioè lei era andato a casa del Sergi col Lucà?

Alfarano S. - Sì

P. M. - Questo quantitativo quanto è stato acquistato la seconda volta?

Alfarano S. - E non ho capito, scusi?

P. M. - Quanto ha acquistato in questa occasione? Che sarebbe il secondo acquisto

Alfarano S. - Sempre un etto

P. M. - Un etto. E come lha pagato questo etto di cocaina

Alfarano S. - Veniva il Sergi dove lavoravo io, io lavoravo al Bar della Stazione a Sanremo e veniva lui direttamente a prenderli, a prendere i soldi. Saccà da, io da quella volta là non lho più visto

P. M. - Senta è venuto più volte il Sergi, è venuto una sola volta a prendere i soldi?

Alfarano S. - No, no, no. No parecchie volte, parecchie volte

.....
P. M. - Le voglio chiedere una cosa, Sargi e Saccà sono mai venuti a casa sua?

Alfarano S. - Sì, son venuti a casa mia la prima volta che ho acquistato, che ho acquistato la cocaina da loro. Il giorno seguente, era una Domenica sono venuti, sono venuti a casa mia perché mi volevano, dicevano che mi volevano insegnare un taglio, un taglio per tagliare la cocaina e son stati lì un paio d'ore poi se ne sono andati

P. M. - Casa sua a Sanremo?

Alfarano S. - Sì, sì, a Sanremo

P. M. - Lei aveva parlato di casa sua o loro la conoscevano come

Alfarano S. - No, li ha accompagnati Lucà Antonio

P. M. - Che cosa hanno fatto a casa sua?

Alfarano S. - Eh, ha fatto, mi han fatto vedere questo, questo tipo di taglio che

P. M. - Cioè, spieghi che cosa, che cosa hanno fatto?

Alfarano S. - Niente, hanno fritto la mannite e poi lhanno imbevuto di acetone poi l'han fatta, l'han fatta raffreddare e poi l'hanno, l'hanno tritata è uscito un tipo di taglio che loro dicevano particolare

P. M. - Con che cosa l'hanno tritata?

Alfarano S. - Col frullatore, col, con un bicchiere, Sergi con un bicchiere e un piatto

P. M. - Senta e lo avete aggiunto allo stupefacente che lei aveva?

Alfarano S. - Sì, sì, l'abbiam mischiata, l'ha mischiata lui.....

MORGANA Paolo (ud. 29.04.1996) riferisce di avere saputo LUCA' Antonio era affiliato alla "ndrangheta", tuttavia:.....

AVV. FUCINI - Ha dichiarato che il signor Lucà Antonio sarebbe stato un confidente dei carabinieri in modo particolare del maresciallo Tortorolo, lo conferma questo?

MORGANA - Così mi è stato detto sì

AVV. FUCINI - Le è stato detto da chi?

MORGANA - Da Stellitano, da Carlino

AVV. FUCINI - Quindi questi stessi queste stesse persone affermarono appunto che la famiglia Lucà faceva parte dell'Onorata società?

MORGANA - Sì non la famiglia, Antonio e il fratello

AVV. FUCINI - Antonio e il fratello ma come si concilia questa qualifica di essere confidente dei carabinieri con l'appartenere all'Onorata società?

MORGANA - Senta ma da quando Antonio aveva avuto in gestione la discoteca Number One poi una volta era successo che gli avevano trovato della droga altre cose adesso io non non è che me le posso ricordare tutte

AVV. FUCINI - Quindi lei conosce questi fatti solo per sentito dire?

MORGANA - Sì sì

AVV. FUCINI - Non le sono mai stati presentati i fratelli Lucà allora?

MORGANA - Ma io li conosco da una vita i fratelli Lucà

AVV. FUCINI - Prego? non ho capito

MORGANA - Li conosco da una vita i fratelli Lucà

AVV. FUCINI - Ho capito, ha mai avuto rapporti con i fratelli Lucà attinenti alla cessione o all'acquisto di sostanze stupefacenti?

MORGANA

-

No

no.....

Sul conto di LUCA' Antonio e del fratello Francesco, sui loro interessi nella discoteca *Number one* e sui rapporti con i MAFODDA, ha riferito lungamente Petrosino Francesco (ud. 26.03.1996), con dichiarazioni che tuttavia non aggiungono in ordine alle imputazioni contestate elementi di accusa di qualche rilievo alle dichiarazioni dell'Alfarano (per quanto concerne le indagini sulle vicende della discoteca *Number one* si veda anche quanto riferito dall'ispettore De Falco all'udienza del 20.04.1996).

Sul conto del SACCA' Salvatore, oltre alle dichiarazioni dell'Alfarano, niente altro è emerso dall'istruttoria dibattimentale.

Tale quadro probatorio impone l'assoluzione degli imputati da tutte le accuse.

A parte l'imputazione concernente l'associazione per delinquere di stampo mafioso, lo stesso Pubblico Ministero ha sollecitato l'assoluzione dal reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, poiché se, secondo l'accusa, si è raggiunta la prova in ordine alle vendite nei confronti di Alfarano Sergio...*non è stata provata un'attività continuativa tale da far ritenere l'esistenza di un accordo criminoso fra i tre imputati (LUCA', SACCA' e Sergi) volto alla commissione di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; non è stato chiarito inoltre il ruolo specifico dei singoli componenti e pertanto, anche sotto questo aspetto, manca uno dei requisiti essenziali del reato associativo.*

Ritiene il Tribunale che manchino le necessarie conferme alle dichiarazioni dell'Alfarano, e che pertanto entrambi gli imputati devono essere assolti.

Va premesso che le dichiarazioni dell'Alfarano sul punto non possono definirsi contraddittorie e quindi inattendibili, come sostenuto dalla difesa.

Alfarano Sergio come si è visto ha dichiarato che la domenica successiva al primo acquisto Sergi e SACCA' sono andati a casa sua per insegnargli un particolare modo di tagliare lo stupefacente, e l'acquisto sarebbe avvenuto un paio di giorni dopo la conoscenza presso la discoteca *Kursaal*: secondo la difesa in tale dichiarazione è insita una contraddizione, in quanto si è accertato che la discoteca in questione rimaneva aperta solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica (vedi documento acquisito all'udienza 01.07.1996).

La contraddizione invece non sussiste poiché l' Alfarano solo a titolo indicativo ha localizzato l'acquisto dopo un paio di giorni dall'incontro con i due; precisamente dice, dopo aver parlato dell'incontro presso la discoteca *Kursaal*:.... parlato di cocaina, e circa due giorni dopo sono andato a casa sua accompagnato da Lucà Antonio. Sono andato a casa sua e mi ha dato un etto un etto di cocaina.....

Dunque le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sul capo di imputazione 61 sono precise ed attendibili, ma gli imputati vanno assolti per mancanza della necessaria integrazione probatoria.

Osserva il Pubblico Ministero nella sua memoria: *ALFARANO racconta di tre acquisti da SERGI Vincenzo, delle modalità di pagamento anche attraverso SACCA Salvatore e del fatto che LUCA Antonio prima lo ha messo in contatto con il SERGI, poi lo ha accompagnato presso l'abitazione di quest'ultimo ben sapendo che ALFARANO aveva necessità di acquistare dello stupefacente e che SERGI era in grado di fornirlo.*

ALFARANO Sergio è un collaboratore già noto al Tribunale; le sue dichiarazioni sono riscontrate da varie circostanze: innanzitutto il 28 giugno 1993 è stato arrestato perchè trovato in possesso di circa due etti di sostanza stupefacente che in un primo momento, per paura di ritorsioni da parte degli odierni imputati, ha detto provenire da PETROSINO Francesco e ERICO Franco.

PETROSINO Francesco, anch'egli collaboratore, pur ammettendo molti gravi reati anche in materia di stupefacenti, e pur ammettendo alcune vendite di stupefacente all'ALFARANO, ha sempre negato di avergli ceduto i due etti di cocaina in relazione ai quali ALFARANO è stato arrestato; PETROSINO ha precisato di aver rivisto ALFARANO, prima della decisione di collaborare, un'ultima volta presso un locale notturno di Riva Ligure e di averlo notato in compagnia di alcuni calabresi di Bordighera, fra i quali lui PETROSINO conosceva solo tale Pino. Sono stati svolti accertamenti sull'abitazione del SERGI, sull'attività di lavoro dell'ALFARANO (quest'ultimo dice che SERGI si è recato più volte al bar della stazione di Sanremo a ritirare il denaro dovutogli), sul secondo locale dove l'ALFARANO dice di essere stato condotto la sera stessa del primo incontro .

Si noti infine che ALFARANO Sergio dice, con riferimento alla provenienza dello stupefacente, che il SERGI gli rivelò che la sua fonte si trovava in Francia, precisamente il collaboratore dice: " Ma lui dice, a quanto ho capito io lui diceva che l'aveva presa in Francia, in Francia, lui aveva dei suoi conoscenti in Francia. "

RAGUSEO Antonio riferisce circostanze precise e contatti personali per l'acquisto di sostanze stupefacenti con componenti della famiglia MAGNOLI di Vallauris presentatigli da SERGI Vincenzo, con i quali in seguito RAGUSEO ebbe contatti diretti provocando il risentimento del SERGI.

Le osservazioni svolte dall'accusa, se confortano da un lato il giudizio, condiviso dal giudicante, relativo alla complessiva attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (nonostante gli elementi negativi messi in evidenza nella premessa generale proprio in ordine ai rapporti con il Sergi), non comportano d'altro lato una specifica integrazione alla prova in ordine alla responsabilità personale di LUCA'

Antonio e SACCA' Salvatore nella cessione di complessivi 400 grammi di cocaina all'Alfarano. Si è detto in premessa che la generica conferma sull'attendibilità di una dichiarazione non può comportare anche il formarsi della prova in ordine a tutti i fatti narrati, a tutti i diversi episodi, ed a tutti i diversi imputati.

E si è detto che il Tribunale aderisce alla giurisprudenza della Suprema Corte che ha affermato la non necessità dell'inerenza al *thema probandum*: i riscontri possono provenire anche da elementi riguardanti fatti diversi da quelli specificamente confermati (Cass. sez. 5, 14.7.95, n. 1798)...*essendo invece sufficiente che gli stessi si risolvano in una conferma anche indiretta delle dichiarazioni accusatorie, la quale però consenta, per la sua consistenza di dedurre in via logica, a mente dell'art. 192/3 cod. proc. pen. l'attendibilità di tali fonti di prova. In base a questo principio - applicato all'ipotesi di coesistenza di più chiamate in correita - deve desumersi che qualora un coimputato od un imputato per reati connessi rendano dichiarazioni plurime, l'integrazione probatoria di una di esse può anche derivare dalla sussistenza di elementi di conferma riguardanti direttamente le altre, purché sussistano ragioni idonee a giustificare siffatto giudizio. E tali ragioni possono individuarsi nella stretta connessione risultante tra i fatti oggetto della dichiarazioni direttamente riscontrate ed i fatti di cui alle ulteriori accuse, per essere, ad es., gli uni prodromi degli altri...* (Cass. sez. 6, 19.4.96, cit.).

Applicando l'insegnamento al caso di specie si osserva che, a parte la posizione del Sergi (oggetto di stralcio) che sarà vagliata in un separato processo, in mancanza di puntuali elementi di prova a conferma dei fatti indicati al capo n. 61, non vi è alcuna stretta connessione tra tali fatti ed altri, pure riferiti dallo stesso Alfarano.

In altre parole, se le dichiarazioni del collaboratore di giustizia sono state ritenute attendibili e riscontrate, tanto da essere poste a fondamento (insieme ad altre dichiarazioni) di giudizi di colpevolezza di altri imputati (per esempio FERRO Roberto, AMEDEI Giuseppe), ciò non può comportare l'integrazione probatoria anche per quanto concerne fatti ed

imputati privi di ogni legame con i primi.

TRATTAMENTO SANZIONATORIO

Dopo avere esposto in motivazione per quali imputati ed in ordine a quali capi di imputazione è stata raggiunta la prova della colpevolezza, si passerà a trattare il capitolo delle sanzioni che il Tribunale ritiene giusto applicare, premettendo considerazioni di ordine generale concernenti l'aggravante dell'ingente quantitativo più volte contestata, la diminuzione del rito abbreviato, le diverse attenuanti del ravvedimento attivo per i collaboratori di giustizia.

In seguito si passeranno in rassegna i singoli imputati e si darà conto dei criteri di scelta della pena inflitta con il dispositivo di condanna.

AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITATIVO

A molti imputati è stata contestata l'aggravante dell'ingente quantitativo in una serie di imputazioni di traffico di stupefacenti (vedere capi n. 5-6-20-23-25-27-29-30-34-35-36-37-38-42-44-45-47-52-58-61-62-66).

Osserva in proposito il Tribunale che in alcuni casi l'aggravante va esclusa già a termini della stessa imputazione, non potendosi ritenere di per sé *ingente* il quantitativo di stupefacente descritto.

Così per esempio il capo n. 27, a carico di ARICO' Bruno, relativo alla vendita di un chilogrammo di hashish, sia pure *di qualità superiore alla media*, come recita il capo di imputazione; i capi n. 29-30 a carico dello stesso ARICO' Bruno e di CARLINO Domenico, relativi rispettivamente a 500 e 600 grammi di cocaina; il capo n. 38 a carico di STELLITANO Arcangelo, relativo a 500 grammi di eroina; capo n. 47 a carico di AMEDEI Giuseppe, relativo a 500 grammi di cocaina (risultati peraltro 200 grammi, come precisato in dibattimento da Rossi Nicola Bruno); il capo n. 61 a carico di LUCA' Antonio e SACCA' Salvatore, relativo a complessivi 400 grammi di cocaina.

In alcuni casi ancora le sostanze stupefacenti sono *ingenti* solo nella somma dei quantitativi di volta in volta oggetto di cessione (capi n. 6-23-36-42): infatti spesso è stato contestato lo spaccio continuato ai sensi dell'art. 81 cpv. Cod. pen. di quantitativi che, presi isolatamente, non

potrebbero ritenersi *ingenti* ai sensi degli artt. 74 comma 2 legge 685/75 ed 80 comma 2 D.P.R. 309/90.

In tali casi ritiene il giudicante che, per valutare la sussistenza dell'aggravante, debbano considerarsi i singoli reati, e non il reato continuato nel suo complesso, che è unico soltanto *quoad poenam* ed agli altri fini previsti dalla legge.

Negli altri casi (capi n. 5-20-25-34-35-37-44-45-52-58-62-66) spetta al giudicante, a termini di imputazione, valutare in concreto la sussistenza dell'aggravante, ed il Tribunale non ritiene che il processo abbia fornito la prova relativa a detta circostanza.

Vero è che nei verbali del dibattimento si accenna spesso a grossi quantitativi di stupefacenti oggetto di traffico, tuttavia il giudice non può ignorare che sono stati eliminati dalla legislazione in vigore i concetti di *modica quantità* (art. 80 legge 685/75) e di *dose media giornaliera* (D.P.R. 171/93 attuativo del referendum abrogativo), parametri che inevitabilmente condizionavano la determinazione e l'individuazione della soglia dell'*ingente quantitativo*, come si nota dalla rassegna della giurisprudenza di legittimità e di merito sul punto.

Allo stato attuale della legislazione l'interprete non può che ancorarsi al criterio oggettivo della quantità della sostanza definito dal dato lessicale usato dal legislatore il quale, con il termine in questione, ha scelto un aggettivo che sta ad uno dei livelli più elevati della scala degli aggettivi di quantità, da integrare però con le opportune considerazioni qualitative e merceologiche, onde evitare giudizi troppo meccanici e semplicistici.

Va premesso che il giudicante ritiene di attenersi alla giurisprudenza, già seguita in altre decisioni, secondo la quale l'aggravante in questione abbisogna di una prova autonoma, e che, quando il quantitativo risulta *ingente* per dichiarazione di un collaboratore di giustizia, ovvero di altro dichiarante ai sensi dell'art. 192 comma 3 Cod. Proc. Pen., occorrono elementi specifici di riscontro, non solo in ordine alla fattispecie di reato semplice, ma altresì in ordine alla stessa circostanza aggravante.

Ritiene infatti il Tribunale che una circostanza come quella relativa all'acquisto o alla cessione di ingenti quantitativi di droga, configurante gli estremi di un'aggravante ad effetto speciale con pesanti conseguenze in termini sanzionatori, necessiti di specifica integrazione, mancando la quale (come nel caso di specie) la prova relativa è monca.

E la prova è monca poiché, a parte la considerazione che manca del tutto la prova generica, trattandosi esclusivamente di *droga parlata* (secondo il gergo giudiziario in uso), i riferimenti ai quantitativi spesso sono generici, ovvero, quando sono più precisi, non sono note le caratteristiche merceologiche della droga, non è noto il grado di purezza della sostanza, né risultano gli altri elementi che qualificano e fanno ritenere sussistente l'aggravante (per esempio l'aver provocato mutamenti sostanziali sui prezzi o più in generale sul *mercato* locale dello spaccio).

Si osserva però che l'esclusione dell'aggravante dell'ingente quantitativo in relazione all'accusa di spaccio non comporta la sussistenza dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità in ordine allo stesso reato, poiché, come si è visto, considerevole è stato il contributo degli imputati alla diffusione della droga nel Ponente ligure: alcuni (i MAFODDA, CAPELLO Mario, FERRO Roberto) hanno dato vita ad associazioni per delinquere finalizzate al traffico di stupefacenti, ed in ogni caso gli imputati riconosciuti colpevoli, nel loro complesso, hanno acquistato e rivenduto quantitativi che nel loro complesso sono sicuramente più che *ingenti*.

DIMINUENTE DEL RITO ABBREVIATO

Molti imputati nel presente processo (tra questi i condannati GALIMI Antonio, CALABRO' Giuseppe, ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale, RAGUSEO Antonio, AMEDEI Giuseppe, MORGANA Paolo) avevano presentato istanza di giudizio abbreviato al Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Genova.

Per alcuni (GALIMI Antonio, RAGUSEO Antonio, MORGANA Paolo) il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso, mentre per gli altri il consenso era stato negato, ritenendosi necessario il vaglio dibattimentale.

A tutti è stata rigettata l'istanza con ordinanza del Giudice per l'udienza preliminare (verbali delle udienze preliminari 12.04.1995 e 13.04.1995).

Osserva il Tribunale che in realtà il processo era ben decidibile allo stato degli atti per tutti gli imputati che ne avevano fatto richiesta, secondo la condizione posta dall'art. 440 Cod. Proc. Pen..

Infatti il materiale probatorio sul quale poggia la presente sentenza, resa all'esito del dibattimento, è in sostanza il medesimo già conosciuto dalle parti e dal Giudice per l'udienza preliminare, e contenuto nel fascicolo del Pubblico Ministero.

Nel corso del lungo ed articolato dibattimento, infatti, sono stati approfonditamente esaminati e controesaminati testi, imputati, imputati in procedimento connesso, tutti già esaminati ovvero interrogati nel corso delle indagini preliminari.

Tutti questi soggetti non hanno aggiunto in dibattimento, a quanto è risultato, fatti o circostanze nuove di qualche rilievo (anche le limitatissime ammissioni di responsabilità alla fine dell'istruttoria da parte di alcuni imputati come CAPELLO e RINALDI si sono sovrapposte ad un quadro probatorio già pienamente consolidato): l'unica vera novità rispetto alle indagini preliminari, vale a dire il controesame di testi dell'accusa, se ha consentito di meglio precisare le dichiarazioni, non ha in realtà portato elementi nuovi, tali da indurre il giudicante a decisioni diverse rispetto alla situazione pregressa.

Viceversa un dato saliente non disponibile al momento dell'udienza preliminare, la confessione dei MAFODDA, Rodolfo e Mario, non rileva nel caso di specie, poiché i due imputati non avevano presentato istanza di rito abbreviato, ed inoltre, come si è visto, essi si sono limitati ad ammettere le proprie responsabilità, evitando accuratamente ogni

chiamata di correo, per cui la loro confessione è del tutto ininfluyente rispetto alla posizione degli altri imputati.

Quanto ai documenti acquisiti nel corso delle udienze dibattimentali, la maggior parte proviene dal fascicolo del Pubblico Ministero quale era in origine, e quelli nuovi (per esempio le attestazioni concernenti i periodi di carcerazione di alcuni imputati collaboratori di giustizia) non hanno portato elementi di giudizio tali da ribaltare pregressi convincimenti.

Di conseguenza, essendo risultato all'esito del dibattimento ingiustificato il diniego del rito abbreviato, agli imputati che ne avevano fatto richiesta va comunque riconosciuta ed applicata la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442 Cod. Proc. Pen..

ATTENUANTE EX ART. 8 D.L 152/91

Il Pubblico Ministero ha sollecitato l'applicazione dell'attenuante prevista dalla norma citata per gli imputati dissociatisi dall'organizzazione mafiosa di cui facevano parte, ed adoperatisi per evitare conseguenze ulteriori (GALIMI Antonio, RAGUSEO Antonio, MORGANA Paolo): cioè per gli imputati *pentiti* o meglio collaboratori di giustizia.

Rileva il giudice che ai tre imputati l'attenuante non può essere riconosciuta, poiché essa presuppone la sussistenza del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, ovvero di delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* Cod. Pen.: si è più volte evidenziato, invece, che l'imputazione relativa non sussiste, e quindi manca il presupposto per l'applicabilità dell'attenuante speciale.

ATTENUANTE EX ART. 73 COMMA 7 D.P.R. 309/90 - CIRCOSTANZE ATTENUANTI GENERICHE

Ai tre imputati sopra menzionati (GALIMI Antonio, RAGUSEO Antonio, MORGANA Paolo) va invece riconosciuta la diversa attenuante ad effetto speciale prevista dalla norma citata, poiché tutti e tre gli imputati sono responsabili di traffico di stupefacenti, e tutti e tre con la loro collaborazione indubbiamente si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ed hanno fornito un

concreto aiuto all'autorità giudiziaria nella repressione del fenomeno del traffico degli stupefacenti. Ai predetti imputati vanno altresì riconosciute le circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata, nonostante i precedenti penali e le gravi responsabilità, per il loro comportamento processuale fatto di ammissione di responsabilità e di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

GALIMI Antonio

All'imputato va riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata, ed i reati vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quelli di cui alla sentenza datata 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova, acquisita all'udienza del 12.07.1996 (trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale degli episodi di traffico di stupefacenti oggetto del presente processo).

Inoltre, la pena finale va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen..

Si ritiene equa la pena base di anni 15 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in relazione al più grave reato sub n. 4 della rubrica (i fatti di cui alla sentenza datata 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova sono meno gravi);

- diminuita ad anni 7 e mesi 6 di reclusione e £ 50.000.000 di multa ai sensi dell'art. 73 comma 7 citato;

- diminuita ad anni 6 di reclusione e £ 40.000.000 di multa per effetto delle circostanze attenuanti generiche;

- aumentata ad anni 9 di reclusione e £ 60.000.000 di multa per la continuazione relativa ai molti reati commessi;

- definitivamente diminuita ex art. 442 Cod. Proc. Pen. ad anni 6 di reclusione e £ 40.000.000 di multa.

La pena così determinata va dichiarata condonata in misura di anni 2 di reclusione e £ 10.000.000 multa ai sensi del D.P.R. 394/90, poiché i

reati più gravi (a partire da quello rubricato al n. 4) sono stati commessi prima del 24.10.1989, e quelli commessi dopo l'entrata in vigore del decreto di clemenza, per i quali pure viene giudicato colpevole, non sono di gravità tale da comportare revoca ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto.

CALABRO' Giuseppe

Per i suoi precedenti e soprattutto per il ruolo rilevante avuto nel traffico degli stupefacenti (egli è inoltre imputato di altri analoghi reati, tra cui un episodio relativo all'arresto in flagranza per l'importazione di Kg. 40,674 di cocaina pura al 94% commesso in Milano-Linate il 17.07.1993, come risulta dagli atti relativi ad un'istanza *de libertate*), il CALABRO' non è meritevole di beneficio alcuno.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 9 di reclusione e £ 50.000.000 di multa, aumentata ad anni 10 di reclusione e £ 60.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 12 di reclusione e £ 90.000.000 di multa per la continuazione.

Detta pena va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., per cui la pena inflitta ammonta ad anni 8 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

All'imputato compete il condono, sia ai sensi del D.P.R. 865/86, sia ai sensi del D.P.R. 394/90, poiché i reati sono stati commessi tra il 1981 ed il 1984: detti benefici sono cumulabili per intero, e pertanto la pena come sopra determinata va condonata in misura di anni 4 di reclusione e £. 20.000.000 di multa, oltre all'indulto per l'intero sulle pene accessorie temporanee.

PAPANDREA Salvatore

L'imputato si trova in una situazione analoga a quella del CALABRO' Giuseppe, tuttavia va sottolineato il ruolo meramente esecutivo e meno importante del primo in ordine ai traffici di stupefacenti: pertanto il Tribunale ritiene il PAPANDREA meritevole delle circostanze attenuanti generiche, applicate con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 9 di reclusione e £ 50.000.000 di multa, come per il CALABRO', diminuita per le circostanze attenuanti generiche prevalenti ad anni 6 di reclusione e £ 40.000.000 di multa, ed aumentata ad anni 9 di reclusione e £ 50.000.000 di multa per effetto della continuazione.

Anche a PAPANDREA Salvatore compete il condono, sia ai sensi del D.P.R. 865/86, sia ai sensi del D.P.R. 394/90, poiché i reati sono stati commessi tra il 1981 ed il 1984: detti benefici sono cumulabili per intero, e pertanto la pena come sopra determinata va condonata in misura di anni 4 di reclusione e £. 20.000.000 di multa, oltre all'indulto per l'intero sulle pene accessorie temporanee.

ARICO' Bruno

Per i suoi precedenti e per il coinvolgimento in numerosi episodi di traffico di stupefacenti, l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 10 di reclusione e £ 80.000.000 di multa in ordine al più grave reato rubricato al capo n. 25.

Detta pena va aumentata ad anni 10 e mesi 6 di reclusione e £ 90.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 12 di reclusione e £ 120.000.000 di multa per effetto della continuazione.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 8 di reclusione e £ 80.000.000 di multa.

CARLINO Giuseppe

Per i precedenti penali e per il coinvolgimento in numerosi episodi di traffico di stupefacenti (concernenti anche quelli di cui alla sentenza 04.11.1986 del Tribunale di San Remo), l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

Il reato di cui al capo n.23 va riunito sotto il vincolo della continuazione con quelli di cui alla sentenza datata 04.11.1986 del Tribunale di San Remo acquisita all'udienza del 01.07.1996 (trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale degli episodi di traffico di stupefacenti oggetto del presente processo).

Pena equa si ritiene la pena base di anni 8 di reclusione e £ 40.000.000 di multa in ordine al più grave (rispetto ai reati di cui alla sentenza 04.11.1986 del Tribunale di San Remo) reato rubricato al capo n. 23.

Detta pena va aumentata ad anni 8 e mesi 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 12 di reclusione e £ 120.000.000 di multa per effetto della continuazione.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 8 di reclusione e £ 80.000.000 di multa.

LA ROSA Salvatore

Per i suoi precedenti e per il coinvolgimento in numerosi episodi di traffico di stupefacenti, l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 9 di reclusione e £ 60.000.000 di multa in ordine al più grave reato rubricato al capo n. 54.

Detta pena va aumentata ad anni 9 e mesi 6 di reclusione e £ 70.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 12 di reclusione e £ 90.000.000 di multa per effetto della continuazione.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 8 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

MAFODDA Rodolfo

A questo imputato, che unitamente al fratello Mario, viene giudicato colpevole dei reati più gravi e numerosi, competono nonostante tutto le circostanze attenuanti generiche, poiché non si può ignorare il significato dell'ampia confessione resa.

I due MAFODDA, come si è visto, non hanno *collaborato* con l'autorità giudiziaria, poiché hanno accuratamente evitato di effettuare chiamate in correità. Inoltre, si è già detto che la loro confessione è alquanto tardiva, poiché intervenuta a processo in fase avanzata e comunque quando le prove di reità a loro carico erano in possesso dell'accusa.

Tuttavia l'ampiezza della confessione, a differenza di altri imputati che si sono limitati ad ammettere marginalissime responsabilità, costituisce a

parere del giudicante un sintomo di ravvedimento, di cui occorre tenere conto, con il riconoscimento appunto delle circostanze attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulla recidiva e sulle circostanze aggravanti contestate.

I reati vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quelli di cui alla sentenza datata 19.04.1982 della Corte d'appello di Genova, acquisita all'udienza del 08.07.1996, trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale degli episodi di traffico di stupefacenti oggetto del presente processo.

Pena base equa, in relazione al più grave reato rubricato al capo n. 65, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, si stima quella di anni 13 di reclusione e £ 100.000.000 di multa, aumentata per la continuazione relativa ad un gran numero di gravi reati, ad anni 20 di reclusione e £ 200.000.000 di multa.

MAFODDA Mario

Per MAFODDA Mario valgono le medesime considerazioni fatte per il fratello, ed il trattamento sanzionatorio è identico quanto alla pena base: quanto all'aumento per la continuazione, si ritiene giusto infliggere la pena finale di anni 18 di reclusione e £ 180.000.000 di multa, poiché egli è colpevole di un numero di reati minore rispetto a Rodolfo.

CAPELLO Mario

Per i precedenti penali e per il coinvolgimento in numerosi gravi reati, compresi la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e vari episodi di traffico di stupefacenti (concernenti anche quelli di cui alla sentenza 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova, acquisita all'udienza del 12.07.1996, la stessa che aveva condannato il GALIMI), l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

I reati per i quali CAPELLO Mario viene giudicato colpevole vanno riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, in esso compresi quelli di cui alla sentenza datata 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova (trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso

temporale degli episodi di traffico di stupefacenti oggetto del presente processo), potendosi scorgere gli estremi del medesimo disegno criminoso.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 15 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in ordine al più grave (anche rispetto ai reati di cui alla sentenza 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova) reato rubricato al capo n. 4.

Detta pena va aumentata ad anni 15 e mesi 6 di reclusione e £ 120.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 18 di reclusione e £ 180.000.000 di multa per effetto della continuazione relativa ad un gran numero di gravi reati.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 12 di reclusione e £ 120.000.000 di multa.

FERRO Roberto

Per i precedenti penali e per il coinvolgimento in alcuni gravi reati, compresi la partecipazione ad una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e vari episodi di traffico di stupefacenti (concernenti anche quelli di cui alla sentenza 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova, acquisita all'udienza del 12.07.1996, la stessa che aveva condannato il GALIMI ed il CAPELLO), l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

I reati per i quali FERRO Roberto viene giudicato colpevole vanno riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, in esso compresi quelli di cui alla sentenza datata 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova (trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale degli episodi di traffico di stupefacenti oggetto del presente processo), potendosi scorgere gli estremi del medesimo disegno criminoso.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 15 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in ordine al più grave (anche rispetto ai reati di cui

alla sentenza 13.02.1986 della Corte d'appello di Genova) reato rubricato al capo n. 4.

Detta pena va aumentata ad anni 15 e mesi 6 di reclusione e £ 120.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 16 di reclusione e £ 150.000.000 di multa per effetto della continuazione relativa ad un numero di gravi reati minore di quelli commessi dal CAPELLO (la cui posizione è simile).

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 10 e mesi 8 di reclusione e £ 100.000.000 di multa.

STELLITANO Domenico

Per i suoi precedenti e per il coinvolgimento in numerosi episodi di traffico di stupefacenti (compresi quelli di cui alla sentenza datata 17.09.1992 del Tribunale di San Remo, acquisita all'udienza del 08.07.1996), l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

I reati per i quali STELLITANO Domenico viene giudicato colpevole vanno riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, in esso compresi quelli di cui alla sentenza datata 17.09.1992 del Tribunale di San Remo (trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale degli episodi di traffico di stupefacenti oggetto del presente processo), potendosi scorgere gli estremi del medesimo disegno criminoso.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 10 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in ordine al più grave (anche rispetto a quelli di cui alla sentenza 17.09.1992 del Tribunale di San Remo) reato rubricato al capo n. 44.

Detta pena va aumentata ad anni 10 e mesi 6 di reclusione e £ 110.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 15 di reclusione e £ 200.000.000 di multa per effetto della continuazione, relativa sia ai reati di cui al presente processo, sia a quelli di cui alla sentenza datata 17.09.1992 del Tribunale di San Remo, citata.

STELLITANO Arcangelo

Per i suoi precedenti e per il coinvolgimento in numerosi episodi di traffico di stupefacenti, l'imputato non è meritevole di alcun beneficio.

I reati per i quali STELLITANO Arcangelo viene giudicato colpevole vanno riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale, potendosi scorgere gli estremi del medesimo disegno criminoso.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 10 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in ordine al più grave reato rubricato al capo n. 35.

Detta pena va aumentata ad anni 10 e mesi 6 di reclusione e £ 110.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 15 di reclusione e £ 200.000.000 di multa per effetto della continuazione, relativa ad un gran numero di gravi episodi di traffico di stupefacenti.

CRISTIANO Giuseppe

Per la mancanza di precedenti penali l'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Pena equa si ritiene la pena base (con le circostanze attenuanti generiche) di anni 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 4 di reclusione e £ 40.000.000 di multa.

LENTINI Pasquale

Per la mancanza di precedenti penali l'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Pena equa si ritiene la pena base (con le circostanze attenuanti generiche) di anni 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa in ordine al più grave reato rubricato al n.35, aumentata ad anni 8 di reclusione e £ 90.000.000 di multa per la continuazione relativa agli altri gravi reati commessi.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 5 e mesi 4 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

RAGUSEO Antonio

All'imputato va riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata, ed i reati vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quelli di cui alla sentenza datata 19.04.1982 della Corte d'appello di Genova, acquisita all'udienza del 08.07.1996.

Inoltre, la pena finale va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen..

Si ritiene equa la pena base di anni 10 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in relazione al più grave reato sub n. 62 della rubrica (i fatti di cui alla sentenza datata 19.04.1982 della Corte d'appello di Genova sono meno gravi);

- diminuita ad anni 5 di reclusione e £ 50.000.000 di multa ai sensi dell'art. 73 comma 7 citato;

- diminuita ad anni 4 di reclusione e £ 40.000.000 di multa per effetto delle circostanze attenuanti generiche;

- aumentata ad anni 9 di reclusione e £ 90.000.000 di multa per la continuazione relativa agli innumerevoli reati commessi;

- definitivamente diminuita ex art. 442 Cod. Proc. Pen. ad anni 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

Non si ritiene applicabile l'indulto ai sensi del D.P.R. 394/90, benché alcuni reati siano stati commessi prima del 24.10.1989, in quanto la maggior parte degli stessi, in ogni caso i più gravi che comportano revoca automatica ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, sono stati commessi nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso.

AMEDEI Giuseppe

Per la mancanza di precedenti penali l'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche.

Pena equa si ritiene la pena base (con le circostanze attenuanti generiche) di anni 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa in ordine al più grave reato rubricato al n.47, aumentata ad anni 8 di reclusione e £

90.000.000 di multa per la continuazione relativa agli altri gravi reati commessi.

La pena in tal modo determinata va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., e pertanto la pena finale in concreto inflitta è di anni 5 e mesi 4 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

MORGANA Paolo

All'imputato va riconosciuta l'attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 73 comma 7 D.P.R. 309/90 e le circostanze attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulla recidiva contestata, ed i reati vanno riuniti sotto il vincolo della continuazione, tra loro e con quelli di cui alla sentenza datata 08.11.1983 del Tribunale di San Remo, acquisita all'udienza del 06.07.1996.

Inoltre, la pena finale va diminuita di un terzo ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen..

Si ritiene equa la pena base di anni 10 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in relazione al più grave reato sub n. 58 della rubrica (i fatti di cui alla sentenza datata 08.11.1983 del Tribunale di San Remo sono meno gravi);

- diminuita ad anni 5 di reclusione e £ 50.000.000 di multa ai sensi dell'art. 73 comma 7 citato;

- diminuita ad anni 4 di reclusione e £ 40.000.000 di multa per effetto delle circostanze attenuanti generiche;

- aumentata ad anni 9 di reclusione e £ 90.000.000 di multa per la continuazione relativa agli innumerevoli reati commessi;

- definitivamente diminuita ex art. 442 Cod. Proc. Pen. ad anni 6 di reclusione e £ 60.000.000 di multa.

Non si ritiene applicabile l'indulto ai sensi del D.P.R. 394/90, benché alcuni reati siano stati commessi prima del 24.10.1989, in quanto la maggior parte degli stessi, in ogni caso i più gravi che comportano revoca automatica ai sensi dell'art. 4 dello stesso decreto, sono stati commessi nei cinque anni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso.

REPETTO Gianfranco

Per i suoi precedenti e per il coinvolgimento in numerosi episodi di traffico di stupefacenti, l'imputato non è meritevole di alcun beneficio (si è detto che il REPETTO è stato già condannato da questo Tribunale, con sentenza non definitiva datata 05.12.1994, per reati analoghi).

I reati per i quali REPETTO Gianfranco viene giudicato colpevole vanno riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale, potendosi scorgere gli estremi del medesimo disegno criminoso.

Pena equa si ritiene la pena base di anni 12 di reclusione e £ 100.000.000 di multa in ordine al più grave reato rubricato al capo n. 46.

Detta pena va aumentata ad anni 12 e mesi 6 di reclusione e £ 110.000.000 di multa per la recidiva, e successivamente ad anni 15 di reclusione e £ 200.000.000 di multa per effetto della continuazione, relativa a vari gravi episodi di traffico di stupefacenti.

AMATOBENE Ivano

In considerazione del comportamento processuale di collaborazione con l'autorità giudiziaria, ed anche per il ruolo tutto sommato marginale che egli ha avuto nei reati commessi in concorso con i MAFODDA, l'AMATOBENE è meritevole delle circostanze attenuanti generiche, con criterio di equivalenza sulla recidiva e sulle aggravanti contestate.

I reati per i quali l'imputato viene giudicato colpevole vanno riuniti tra loro sotto il vincolo della continuazione, trattandosi di reati della stessa indole, commessi nel medesimo lasso temporale, potendosi scorgere gli estremi del medesimo disegno criminoso.

Pena base equa (con le circostanze attenuanti generiche equivalenti) si ritiene quella di anni 3 di reclusione e £ 900.000 di multa in ordine al più grave reato di cui al capo n. 73, aumentata ad anni 4 e mesi 6 di reclusione e £ 1.000.000 di multa.

Detta pena va condonata ai sensi del D.P.R. 394/90 in misura di anni 2 di reclusione e l'intera multa.

MAFODDA Letterio

Per la mancanza di precedenti penali l'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche. Va qui rilevato che erroneamente il capo di imputazione (n. 85) reca la menzione del D.P.R. 309/90 quale norma violata: infatti, poiché l'episodio è avvenuto, a termini di imputazione, tra il 1988 ed il 1989, il fatto è sanzionato dalla meno afflittiva norma di cui all'art. 71 della legge 685/75.

Pertanto pena equa (con le circostanze attenuanti generiche) si ritiene quella di anni 3 di reclusione e £ 900.000 di multa.

Detta pena va condonata ai sensi del D.P.R. 394/90 in misura di anni 2 di reclusione e l'intera multa.

RIVARA Luciano

Per la mancanza di precedenti penali l'imputato è meritevole delle circostanze attenuanti generiche, con criterio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

Pena base equa, in ordine al più grave reato sub n. 86, con le circostanze attenuanti generiche prevalenti, è la pena di anni 2 di reclusione e £ 900.000 di multa, aumentata per la continuazione ad anni 2 mesi 6 di reclusione e £ 1.000.000 di multa

Detta pena va condonata ai sensi del D.P.R. 394/90 in misura di anni 2 di reclusione e l'intera multa.

RINALDI Giuseppe

All'imputato possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con criterio di equivalenza sulla recidiva e sulla altre aggravanti, in considerazione delle sia pur limitate ammissioni fatte alla fine dell'istruttoria dibattimentale.

Pena base equa in ordine al più grave reato sub n. 17, con le circostanze attenuanti generiche equivalenti, si ritiene quella di anni 3 di reclusione e £ 1.000.000 di multa, aumentata ad anni 3 e mesi 1 di reclusione e £ 1.100.000 di multa per la continuazione.

PENE ACCESSORIE E MISURE DI SICUREZZA

Ai sensi degli artt. 29 e 32 Cod. Pen. GALIMI Antonio, CALABRO' Giuseppe, PAPANDREA Salvatore, ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Mario, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale, RAGUSEO Antonio, AMEDEI Giuseppe, MORGANA Paolo, REPETTO Gianfranco, condannati a pene non inferiori a 5 anni di reclusione, sono interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, ed in stato di interdizione legale durante la pena.

Invece AMATOBENE Ivano, MAFODDA Letterio e RINALDI Giuseppe vanno dichiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque ai sensi dell'art. 29 Cod. Pen., in quanto sono stati condannati alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni.

Ai sensi dell'art. 230 n. 1 Cod. Pen. va ordinata la libertà vigilata della durata di anni tre per CALABRO' Giuseppe, ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Mario, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo e REPETTO Gianfranco, in quanto a costoro è stata inflitta la pena della reclusione per una durata non inferiore a 10 anni.

Va evidenziato in proposito che, nella determinazione del limite di pena (da anni 10 in su) che comporta l'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza in questione, non si deve tenere conto della diminuzione del terzo per il rito abbreviato, in quanto la diminuente ha natura e finalità meramente processuali, e non è assimilabile nei suoi effetti ad una circostanza attenuante in senso stretto: pertanto i limiti di pena vanno individuati non sulla pena irrogata in concreto, ma su quella determinata prima di operare detta riduzione.

Di conseguenza la misura di sicurezza va applicata anche a CALABRO' Giuseppe, ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, nonostante che per costoro la pena irrogata in concreto sia inferiore al limite dei 10 anni di reclusione, in quanto la pena ritenuta equa, prima

della riduzione ai sensi dell'art. 442 Cod. Proc. Pen., non è inferiore al limite predetto.

ALTRI PROVVEDIMENTI

Ai sensi degli artt. 300 e 532 Cod. Proc. Pen. CARLINO Domenico, ZITO Carmelo, LA ROSA Vincenzo, SACCA' Salvatore, assolti da tutte le imputazioni ed in stato di custodia cautelare per il processo, vanno immediatamente liberati in quanto cessata l'efficacia della misura cautelare.

LA ROSA Salvatore, pur condannato, va parimenti scarcerato, in quanto con la presente sentenza viene giudicato colpevole di reati per i quali non era stata disposta alcuna misura cautelare, mentre lo stesso imputato è detenuto in stato di custodia cautelare per imputazioni dalle quali con la presente sentenza è stato assolto.

Di conseguenza, mancando un titolo legittimo di detenzione, LA ROSA Salvatore deve essere immediatamente liberato, avendo perso efficacia la misura cautelare in corso di esecuzione.

P.Q.M.

visti gli artt. 533 e seguenti cod.proc.pen., dichiara colpevoli i seguenti imputati:

- GALIMI Antonio dei reati sub 4, 5, 6, 7, 10, con esclusione dell'imputazione relativa all'hashish, 11, 12 e 13 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova e quello di cui al decreto 14.2.96 del G.U.P. di Sanremo limitatamente all'episodio relativo ad Arnaldi Giuseppe, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 13.2.86 della Corte di Appello di Genova;
- CALABRO' Giuseppe del reato sub 17 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova;
- PAPANDREA Salvatore del reato sub 17 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova;
- ARICO' Bruno dei reati sub 20, 22 (in esso compreso quello sub 26), 24 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;

- CARLINO Giuseppe del reato sub 20 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riunito sotto il vincolo della continuazione con i reati di cui alla sentenza del 4.11.1986 del Tribunale di Sanremo;
- LA ROSA Salvatore dei reati sub 44 *ter*, 48, 49, 50 e 51 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
- MAFODDA Rodolfo dei reati sub 61, 62, 63, 65, 66 e 67 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, lett. B, C, D, E, F, G, H, I, L, M e P del decreto 22.12.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 19.4.1982 della Corte di Appello di Genova;
- MAFODDA Mario dei reati sub 61, 62, 63 e 67 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, lett. D, E, F, G, H, I, L e M del decreto 22.12.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 19.4.1982 della Corte di Appello di Genova;
- CAPELLO Mario dei reati sub 5, 6, 7, 14 (ritenuti i reati di cui agli artt. 612 cpv. cod.pen. e 703 cod.pen.), 15 *bis* e 15 *ter* del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, lett. A e B di cui al decreto 26.6.95 del G.U.P. di Sanremo, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 13.2.86 della Corte di Appello di Genova;
- FERRO Roberto dei reati sub 5, 6, 7 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 13.2.86 della Corte di Appello di Genova;
- STELLITANO Domenico dei reati sub 39, 40 e 41 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 17.9.92 del Tribunale di Sanremo;
- STELLITANO Arcangelo dei reati sub 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
- CRISTIANO Giuseppe del reato sub 32 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova;

- LENTINI Pasquale dei reati sub 32, 37 e 38 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
 - RAGUSEO Antonio dei reati sub 58, 59, 60, 62, 63, 67 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, e quello di cui al decreto 29.5.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza del 19.4.1982 della Corte di Appello di Genova;
 - AMEDEI Giuseppe dei reati sub 44 e 44 *ter* del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
 - MORGANA Paolo dei reati sub 45, 47, 53 e 54 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione tra loro e con i reati di cui alla sentenza dell'8.11.1983 del Tribunale di Sanremo;
 - REPETTO Gianfranco dei reati sub 41, 42 e 43 del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
 - AMATOBENE Ivano dei reati sub B, C, H e P del decreto 22.12.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione, esclusa l'aggravante di aver fatto parte di una associazione di cui all'art. 416 *bis*;
 - MAFODDA Letterio del reato sub Q del decreto 22.12.95 del G.U.P. di Genova;
 - RIVARA Luciano dei reati sub A e C del decreto 26.9.95 del G.U.P. di Sanremo, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
 - RINALDI Giuseppe dei reati sub 15 *bis* e 15 *ter* del decreto 14.4.95 del G.U.P. di Genova, riuniti sotto il vincolo della continuazione;
- esclusa l'aggravante dell'ingente quantitativo rispettivamente ascritta;
- e pertanto **CONDANNA**
- GALIMI Antonio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90, dichiarate prevalenti sulla recidiva, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena unica di anni sei di reclusione e £. 40 milioni di multa; pena condonata in misura di anni due e £. 10 milioni di multa ai sensi del d.P.R. n. 394/90;

- CALABRO' Giuseppe, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena complessiva di anni otto di reclusione e £. 60 milioni di multa; pena condonata in misura di anni 4 e £. 20 milioni di multa ai sensi dei d.P.R. nn. 865/86 e 394/90;
- PAPANDREA Salvatore, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulla recidiva, alla pena complessiva di anni nove di reclusione e £. 50 milioni di multa; pena condonata in misura di anni quattro e £. 20 milioni di multa ai sensi dei d.P.R. nn. 865/86 e 394/90;
- ARICO' Bruno, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena complessiva di anni otto di reclusione e £. 80 milioni di multa;
- CARLINO Giuseppe, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena unica di anni otto di reclusione e £. 40 milioni di multa;
- LA ROSA Salvatore, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena complessiva di anni otto di reclusione e £. 60 milioni di multa;
- MAFODDA Rodolfo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, alla pena unica di anni 20 di reclusione e £. 200 milioni di multa;
- MAFODDA Mario, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti e sulla recidiva, alla pena unica di anni 18 di reclusione e £. 180 milioni di multa;
- CAPELLO Mario, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena unica di anni dodici di reclusione e £. 120 milioni di multa;
- FERRO Roberto, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena unica di anni 10 e mesi otto di reclusione e £. 100 milioni di multa;
- STELLITANO Domenico alla pena unica di anni 15 di reclusione e £. 200 milioni di multa;
- STELLITANO Arcangelo alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e £. 200 milioni di multa;
- CRISTIANO Giuseppe, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena complessiva di anni quattro di reclusione e £. 40 milioni di multa;

- LENTINI Pasquale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena complessiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione e £. 60 milioni di multa;
- RAGUSEO Antonio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 dichiarate prevalenti sulla recidiva, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena unica di anni sei di reclusione e £. 60 milioni di multa;
- AMEDEI Giuseppe, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena complessiva di anni cinque e mesi quattro di reclusione e £. 60 milioni di multa;
- MORGANA Paolo, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 dichiarate prevalenti sulla recidiva, con la diminvente di cui all'art. 442 cod.proc.pen., alla pena unica di anni sei di reclusione e £. 60 milioni di multa;
- REPETTO Gianfranco alla pena complessiva di anni quindici di reclusione e £. 200 milioni di multa;
- AMATOBENE Ivano, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena complessiva di anni quattro e mesi sei di reclusione e £. 1 milioni di multa; pena condonata in misura di anni due di reclusione e l'intera multa ai sensi del d.P.R. n. 394/90;
- MAFODDA Letterio, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni tre di reclusione e £. 900.000 di multa; pena condonata in misura di anni due di reclusione e l'intera multa ai sensi del d.P.R. n. 394/90;
- RIVARA Luciano, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione e £. 1 milioni di multa; pena condonata in misura di anni due di reclusione e l'intera multa ai sensi del d.P.R. n. 394/90;

- RINALDI Giuseppe, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena complessiva di anni tre e mesi uno di reclusione e £. 1.100.000 di multa.

Visto l'art. 32 cod.pen. dichiara GALIMI Antonio, CALABRO' Giuseppe, PAPANDREA Salvatore, ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Mario, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo, CRISTIANO Giuseppe, LENTINI Pasquale, RAGUSEO Antonio, AMEDEI Giuseppe, MORGANA Paolo, REPETTO Gianfranco in stato di interdizione legale durante la pena nonché interdetti in perpetuo dai pubblici uffici.

dichiara AMATOBENE Ivano, MAFODDA Letterio e RINALDI Giuseppe interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

visto l'art. 230 cod.pen., ordina la libertà vigilata della durata di anni tre per CALABRO' Giuseppe, ARICO' Bruno, CARLINO Giuseppe, LA ROSA Salvatore, MAFODDA Rodolfo, MAFODDA Mario, CAPELLO Mario, FERRO Roberto, STELLITANO Domenico, STELLITANO Arcangelo e REPETTO Gianfranco.

Condanna i predetti imputati al pagamento in solido delle spese processuali e ciascuno della propria custodia cautelare.

Visti gli artt. 531 cod.proc.pen. e il d.P.R. n. 75/90, dichiara n.d.p. nei confronti di RIVARA Luciano per amnistia in ordine al reato di cui alla B del decreto del 26.9.95 del G.U.P. di Sanremo.

Visto l'art. 530 cod.proc.pen.

ASSOLVE

gli imputati predetti dalle restanti imputazioni rispettivamente ascritte, nonché LA ROSA Vincenzo, SACCA' Salvatore, ZITO Carmelo, LUCA' Antonio, CIMA Roberto, CHIAPPA Maurizio, ALAMPI Santo, ASCIUTTO Salvatore, MARCIANO' Francesco, MORABITO Ernesto, MOLLICA Domenico, GALLUCCI Francesco e CARLINO Domenico da tutte le imputazioni rispettivamente ascritte, perché il fatto non sussiste in ordine alle ipotesi di reato associativo ad eccezione del reato di cui sub A del

decreto 22.12.95 del G.U.P. di Genova per AMATOBENE per non aver commesso il fatto, e da tutte le altre ipotesi di reato per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 300 e 532 cod.proc.pen ordina l'immediata scarcerazione, se non detenuti per altra causa, di CARLINO Domenico, ZITO Carmelo, LA ROSA Vincenzo, SACCA' Salvatore e LA ROSA Salvatore.

Visto l'art. 544, comma 3, cod.proc.pen. indica il termine di giorni 90 per il deposito della sentenza.
San Remo, 13 luglio 1996

il Presidente estensore
dott. Aldo Bochicchio

il Collaboratore di Cancelleria

Trasmessa copia al Procuratore Generale in data.....,
con raccomandata n.....
Vistata in data.....
Redatta scheda in data.....
Campione penale n.....